Anno XXXIX - N. 1 15 gennaio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 778. — *Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie e delle norme per la loro approvazione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, in virtù del quale il personale delle Nuove cotruzioni ferroviarie, passato alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, ha conservato il trattamento giuridico el economico dell'Amministrazione ferroviaria;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato e le disposizioni sulle competenze accessorie, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto- 25 marzo 1926, n. 548, con il quale è stato istituito il ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie nell'ambito del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1857;

Visti i Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1444; 23 novembre 1939, n. 1989; 16 settembre 1940, n. 1438 e 11 luglio 1941, n. 675, concernenti l'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Reale corpo del genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, col quale sono state apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuto che in dipendenza delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato col succitato R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, è necessario provvedere al riordinamento dei ruoli organici del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Considerato che, in attesa di detto riordinamento dei ruoli organici del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, non sono state effettuate, nei riguardi del personale stesso, le normali promozioni di grado dal 1° gennaio 1943 in poi e che, pertanto, è necessario provvedervi per far salvi i diritti di carriera di detto personale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 22 dicembre 1945.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le piante organiche del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie risultanti dalla tabella I annessa al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444, sono sostituite da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto, vistato dai Ministri proponenti con effetto 1° novembre 1942.

Art. 2.

Con decorrenza 1° novembre 1942 il personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie assume le nuove qualifiche risultanti dal quadro di equiparazione (allegato 2), vistato dai Ministri proponenti.

Il personale non proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato conserva le qualifiche dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Al personale di cui al precedente art. 2, appartenente ai gruppi *B* e *C* e che in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, ha conservato il trattamento giuridico ed economico dell'Amministrazione ferroviaria, verranno conferite, con effetto dal 1° novembre 1942, le promozioni di grado previste dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Gli agenti che al 1° novembre 1942 risulteranno provvisti della qualifica di primi assistenti, con anzianità di grado 1° gennaio 1933 od anteriore, o di quella di assistente, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931, potranno essere promossi, se non demeritevoli, rispettivamente alle qualifiche di assistente lavori capo e di assistente lavori principale *ad personam*.

Art. 4.

Gli agenti promossi al grado 9° (6° della gerarchia ferroviaria) dei gruppi *B* e *C*, in applicazione degli articoli 4 e 5 del R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, faranno carico alla nuova pianta organica di cui all'art. 1 fino a che essa lo consentirà, tenuto conto dei posti da destinarsi per le promozioni normali a detto grado.

Altrimenti i detti agenti saranno considerati in soprannumero rispetto alla ripetuta pianta, sino al riassorbimento per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio, restando scoperti altrettanti posti nei gradi inferiori.

Art. 5.

Le promozioni di grado da effettuarsi in via normale nel personale delle Nuove costruzioni ferroviarie saranno conferite con decorrenza 1º gennaio 1943 e successive.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

ALLEGATO N. 1.

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	QUALIFICHE	Quantità	Totale
A	2	5	Ispettori capi superiori	7	
»	3	6	Ispettori capi	17	
»	4	7	Ispettori principali	32	
»	5	8	Ispettore di 1ª classe		
»	6	9	**Ispettori di 2ª classe**	86	
»	7	10	Allievi Ispettori		142
B	6	9	Segretari capi - Segretari tecnici capi - Disegnatori capi - Assistenti lavori capi.	85	
»	8	10	Segretari principali - Segretari tecnici principali - Disegnatori principali - Assistenti lavori principali.	110	
»	9	11	Segretari - Segretari tecnici - Disegnatori - Assistenti lavori.		195
C	6	9	Applicati capi - Aiutanti disegnatori capi - Aiutanti assistenti lavori capi.	22	
»	8	10	Applicati principali - Aiutanti disegnatori principali - Aiutanti assistenti lavori principali.		
»	9	11	Applicati - Aiutanti disegnatori di 1ª classe - Aiutanti assistenti lavori.	153	
d'ordine	9	—	Scrivane principali		
	10	—	Aiutanti - Aiutanti disegnatori - Sorvegliante dei lavori - Alunni d'ordine.		175
subalterno	11	—	Commessi ed uscieri capi	11	
	12	—	Uscieri di 1ª classe	15	
	13	—	Uscieri	22	
	14	—	Inservienti	16	64
			Personale tecnico ed operaio		
	6	—	Capi tecnici principali	1	
	7	—	Capi tecnici di 1ª classe	1	
	8	—	Capi tecnici di 2ª classe	2	
	9	—	Capi tecnici di 3ª classe	2	
	10	—	Sotto capi tecnici	6	
	12	—	Operai di 1ª classe	17	
	13	—	Operai	24	
	14	—	Aiutanti operai	2	55
			Personale manovalanza		
	14	—	Manovali	40	40
			Totale . . .		671

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

ALLEGATO N. 2.

QUADRO DI EQUIPARAZIONE

Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	TABELLE ATTUALI	Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	NUOVE TABELLE
A	2	5	Ispettore generale . . .	A	2	5	Ispettore capo superiore
»	3	6	Ispettore capo o direttore capo divisione	»	3	6	Ispettore capo
»	4	7	Capo sezione	»	4	7	Ispettore principale
»	5	8	Consigliere o consigliere tecnico	»	5	8	Ispettore di 1ª classe
B	6	9	Aiutante amministrativo principale	B	6	9	Segretario capo
»	6	9	Aiutante tecnico principale	»	6	9	Segretario tecnico capo
»	6	9	Disegnatore principale .	»	6	9	Disegnatore capo
»	6	9	Assistente principale . .	»	6	9	Assistente lavori capo
»	7	10	Primo aiutante amministrativo	»	7	10	Segretario principale *ad personam*
»	7	10	Primo aiutante tecnico .	»	7	10	Segretario tecnico principale *ad personam*
»	7	10	Primo disegnatore . . .	»	7	10	Disegnatore principale *ad personam*
»	7	10	Primo assistente . . .	»	7	10	Assistente lavori principale *ad personam*
»	8	10	Aiutante amministrativo	»	8	10	Segretario principale
»	8	10	Aiutante tecnico . . .	»	8	10	Segretario tecnico principale
»	8	10	Disegnatore	»	8	10	Disegnatore principale
	8	10	Assistente	»	8	10	Assistente lavori principale
C	6	9	Archivista capo	C	6	9	Applicato capo
»	7	10	Archivista principale . .	»	7	10	Applicato principale *ad personam*
»	8	10	Primo archivista . . .	»	8	10	Applicato principale
»	8	10	Primo aiuto disegnatore	»	8	10	Aiutante disegnatore principale
»	8	10	Primo sorvegliante . .	»	8	10	Aiutante assistente lavori principale
»	10	11	Archivista	»	9	11	Applicato

Segue ALLEGATO N. 2.

Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	TABELLE ATTUALI	Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	NUOVE TABELLE
C	10	11	Aiuto disegnatore . . .	C	9	11	Aiutante disegnatore di 1ª classe
»	10	11	Sorvegliante	»	9	11	Aiutante assistente lavori
d'ordine	10	—	Archivista	d'ordine	9	—	Scrivana principale
d'ordine	11	—	Applicato	d'ordine	10	—	Aiutante
d'ordine	11	—	Aiuto disegnat. aggiunto	d'ordine	10	—	Aiutante disegnatore
d'ordine	11	—	Sorvegliante aggiunto .	d'ordine	10	—	Sorvegliante dei lavori
subalterno	12	—	Primo commesso . . .	subalterno	11	—	Commesso o usciere capo (*)
subalterno	13	—	Commesso	subalterno	12	—	Usciere di 1ª classe
subalterno	14	—	Usciere	subalterno	13	—	Usciere
subalterno	15	—	Inserviente	subalterno	14	—	Inserviente
			Personale tecnico ed operaio				*Personale tecnico ed operaio*
	6	—	Capo tecnico principale .		6	—	Capo tecnico principale
	7	—	Capo tecnico di 1ª classe		7	—	Capo tecnico di 1ª classe
	8	—	Capo tecnico di 2ª classe		8	—	Capo tecnico di 2ª classe
	9	—	Capo tecnico di 3ª classe		9	—	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*
	10	—	Sotto capo tecnico di 1ª classe		[illegible]	—	Capo tecnico di 3ª classe
	11	—	Sotto capo tecnico . . .		10	—	Sotto capo tecnico
	13	—	Operaio di 1ª classe . .		12	—	Operaio di 1ª classe
	14	—	Operaio		13	—	Operaio
	15	—	Aiutante operaio . . .		14	—	Aiutante operaio
			Personale manovalanza				*Personale manovalanza*
	15	—	Manovale		14	—	Manovale

(*) La qualifica di Commesso sarà attribuita agli agenti che esplicano — in via continuativa — mansioni amministrative.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1945, n. 792. — *Riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio metropolitano tuttora sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata, ad eccezione della provincia di Udine e della Venezia Giulia* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (II) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo italiano nel territorio metropolitano tuttora sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata, compresi i comuni di Colle Salvetti, Livorno, Napoli e Pisa e le isole di Lampedusa, Pantelleria e Linosa.

Sono esclusi dalla disposizione del comma precedente i territori della Venezia Giulia e della provincia di Udine.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 31 dicembre 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 793. — *Norme per la gestione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra, che assume la nuova denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) »* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione di una azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Azienda autonoma per i residuati di guerra, istituita col decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, assume la denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) » ed ha sede in Roma.

Essa procede alle alienazioni esclusivamente per contanti, anche nei riguardi delle Amministrazioni statali, salva l'osservanza da parte di queste delle norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

L'Azienda funziona a mezzo dei seguenti organi:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) i consiglieri delegati;

d) il Collegio dei revisori.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti, e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione composto di 11 membri, fra i quali è compreso, come membro di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 31 dicembre 1945.

Art. 4.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda ed esercita inoltre le seguenti attribuzioni:

a) sovraintende a tutta la gestione dell'Azienda;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) riceve dal Comitato interministeriale per la ricostruzione le direttive per l'adempimento dei compiti dell'Azienda e ne cura l'osservanza;

d) riferisce, in unione ai consiglieri delegati, sull'attività dell'Azienda al predetto Comitato.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede a tutta la gestione dell'Azienda;

b) nomina tra i suoi componenti uno o due consiglieri delegati;

c) determina i poteri che intenda delegare al presidente od ai consiglieri delegati, fissando anche, per questi ultimi, quali poteri possono essere esercitati disgiuntamente;

d) nomina il direttore generale dell'Azienda scegliendolo, di intesa col Ministero dei trasporti, tra i funzionari del grado primo dell'Amministrazione ferroviaria;

e) stabilisce i limiti per la delega al direttore generale e ad altri funzionari della firma e della rappresentanza dell'Azienda nei riguardi dei terzi;

f) delibera l'istituzione di agenzie e di uffici periferici, quando non ritenga possibile avvalersi degli organi locali dell'Amministrazione ferroviaria;

g) delibera sulle operazioni commerciali e finanziarie che risultino necessarie;

h) approva il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero del tesoro;

i) nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese su invito diramato dal presidente cinque giorni prima.

Il presidente può convocare il Consiglio, sia in Roma che in altra località, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta domanda motivata da un consigliere delegato o da due consiglieri.

La convocazione, nei casi di urgenza, può essere fatta per telegramma, anche senza l'osservanza del termine sopra detto di cinque giorni.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la effettiva presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di assenza del presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute da un consigliere delegato.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Azienda.

Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbali che, dopo l'approvazione del Consiglio stesso, sono sottoscritte dal presidente e dal segretario o da chi ne ha fatto le veci.

Art. 9.

Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro per la ricostruzione, dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Corte dei conti.

Detto Collegio esercita tutte le funzioni previste dalle disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

Art. 10.

I membri del Consiglio di amministrazione e i revisori durano in carica fino al 31 dicembre 1947 e possono essere riconfermati di anno in anno.

Le competenze e gli emolumenti ai membri del Consiglio ed ai revisori vengono stabiliti dal Ministro per il tesoro.

Ai membri del Consiglio ed ai revisori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 11.

I pareri che il Consiglio di amministrazione può richiedere ai Comitati tecnici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, non sono vincolati per il Consiglio medesimo.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Azienda:

a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del presidente e dei consiglieri delegati;

b) dirige tutti i servizi amministrativi, tecnici e contabili della gestione e predispone il conto consuntivo dell'esercizio;

c) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e disciplina la contabilizzazione delle entrate e delle spese;

d) provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici;

e) determina, in accordo con i consiglieri delegati, i compensi da corrispondersi al personale per prestazioni straordinarie, in relazione ai criteri e nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

f) adotta i provvedimenti di urgenza, riferendone sollecitamente ai consiglieri delegati.

Art. 13.

Alla direzione dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda è preposto un funzionario della Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Al personale assunto direttamente dall'Azienda a termini del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, si applicano le norme del contratto d'impiego privato.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Azienda termina al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà al 31 dicembre 1946.

Il conto consuntivo deve essere sottoposto alle delibarazioni del Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio e comunicato al Collegio dei revisori almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Detto conto, corredato dalle relazioni del presidente e del Collegio dei revisori, nonchè dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere inviato al Ministro per il tesoro per l'approvazione.

Art. 16.

All'Azienda sono trasferiti i materiali recuperati dall'Ufficio Recuperi Materiali Impianti Tedeschi (U.R.M.I.T.), nonchè dagli altri uffici, commissariati ed enti di istituzione prefettizia, aventi analoghe finalità

L'Azienda continua l'attività di detti uffici e compie, in relazione a tutti i beni dagli uffici stessi recuperati, gli atti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, e dal presente decreto.

Con successivo provvedimento saranno regolati i rapporti finanziari tra l'Azienda ed i suddetti uffici.

Art. 17.

Con decreto del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà disposta la cessazione del funzionamento dell'Azienda, quando questa abbia esaurito i suoi compiti.

Entro i tre mesi successivi alla data del decreto si procederà, nei modi stabiliti all'art. 15, alla compilazione ed all'approvazione del conto consuntivo della gestione per il periodo intercorrente fra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e quella stabilita per la cessazione del funzionamento dell'Azienda.

Le eventuali attività e passività saranno trasferite al Ministero del tesoro.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — LA MALFA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1945, n. 1117. — *Passaggio a ruolo nella posizione di stabile del personale sussidiario che abbia compiuto dieci anni di servizio.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 20 del Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato col R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 41/15 in data 19 novembre 1945;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere al passaggio a ruolo nella posizione di stabile del personale sussidiario che nel periodo dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1945 abbia compiuto dieci anni di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario, e che abbia prestato tremila giornate di effettiva presenza.

Il provvedimento di passaggio a stabile avrà decorrenza, per ogni agente, dalla data in cui verranno a perfezionarsi le condizioni volute dal paragrafo 1° dell'art. 20 R.P. sopra citato.

Roma, 8 dicembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

Ordine di servizio N. 1

Revisione periodica dei carri francesi e belgi.

Le ferrovie francesi hanno prolungato a *tre anni e mezzo* il periodo di revisione dei loro carri, periodo che per tutti i carri ammessi al servizio cumulativo è stabilito in *tre* anni dal § 39 dell'Unità tecnica delle Ferrovie (O. S. n. 7/1940).

Le ferrovie belghe hanno prolungato a *quattro anni* il periodo di revisione dei loro carri.

La nostra Amministrazione ha aderito a ricevere tali carri coi periodi così prolungati.

Si dispone pertanto che, fino a contrario avviso, i transiti di confine e le località interne, nel visitare ed utilizzare i carri delle due suddette amministrazioni, tengano conto che per essi i periodi di revisione sono prolungati come sopra è detto.

Agli effetti della presente disposizione, sono da considerare:

— come carri *francesi*, quelli che portano la marca di proprietà « S.N.C.F. »;

— come carri *belgi*, quelli che portano la marca di proprietà « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 36 e 37.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 2

31 gennaio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 823. — *Disposizioni sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario, le disposizioni sulle competenze accessorie e le piante organiche del personale degli uffici, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, che approva l'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1943, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226, concernente l'aumento delle competenze accessorie agli agenti delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le riduzioni del doppio 12 %, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, cessano di essere applicabili sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e al R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 776. — *Corresponsione degli assegni integrativi e aumento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, contenente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, ai maestri elementari e ai direttori didattici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 22 dicembre 1945.

Udito il parere della Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, ivi compresi i maestri elementari e i direttori didattici, che hanno diritto all'indennità temporanea per tubercolosi prevista dall'art. 16 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 30 per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa, a carico del « Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali » istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo giornaliero di lire 5 per ogni figlio dell'avente diritto alla indennità predetta, cui spetta la maggiorazione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 2.

L'assegno integrativo previsto dall'art. 1 è corrisposto unitamente alla indennità temporanea per la tubercolosi con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione della indennità stessa.

Art. 3.

Il periodo massimo di corresponsione dell'indennità temporanea previsto in sei mesi nell'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1343, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, è elevato a due anni.

Per coloro che abbiano già usufruito della indennità in base alle disposizioni preesistenti anche di carattere amministrativo sarà ripresa la corresponsione di essa fino al raggiungimento del periodo massimo stabilito dal comma precedente.

Art. 4.

Durante il ricovero in luogo di cura, agli assicurati non aventi a carico persone di famiglia spetta sul Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali un assegno nella misura di lire 10 giornaliere per il periodo massimo di due anni.

Art. 5.

La corresponsione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, decorre dal 120° giorno anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Gli assegni di cui all'art. 1 saranno corrisposti agli aventi diritto anche nel caso che l'assicurato sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ma dopo la data di decorrenza della corresponsione degli assegni.

Art. 6.

Fermo restando il versameno dei contributi previsti dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, è dovuto un contributo supplementare per far fronte al pagamento degli assegni di cui agli articoli precedenti e alla copertura degli attuali maggiori oneri inerenti al ricovero in luoghi di cura degli assicurati e dei loro familiari.

Il contributo predetto è dovuto anche per i maestri elementari e per i direttori didattici, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202.

Detto contributo è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore ed è posto per metà a carico dei lavoratori e per metà a carico dei rispettivi datori di lavoro.

Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributi si applicano le disposizioni per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Per quelle categorie di lavoratori per le quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sopracitato, sono stabilite apposite tabelle di salari medi, il contributo è riferito ai salari medi valevoli agli effetti dei contributi disciplinati dallo stesso Regio decreto-legge.

Art. 7.

Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato, per l'anno 1945, nella misura del quattro per cento. Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura dei contributi unificati in agricoltura prevista dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dai Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954.

Per gli anni successivi la misura del contributo sarà fissata con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, che istituisce il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 8.

L'obbligo del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente decreto, decorre dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Salvo quanto previsto dall'art. 7 per la riscossione dei contributi agricoli, il contributo di cui all'art. 6 del presente decreto è riscosso cumulativamente col contributo di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e con le stesse norme stabilite da detto articolo per i lavoratori e i datori di lavoro soggetti al decreto legislativo medesimo.

Detto contributo per i maestri elementari e per i direttori didattici è riscosso con le norme stabilite dall'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, e dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge sopracitato, approvato con R. decreto 13 settembre 1940, n. 1603.

Art. 10.

Si osservano per l'applicazione del presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè le disposizioni del citato R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 11.

Per le infrazioni alle norme del presente decreto si applicano le penalità previste dai primi tre comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, secondo le ipotesi configurate nei comma medesimi.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo chhe il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — RICCI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 10. — *Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i R. decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione della stato di guerra, è elevato di cinque anni il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

a) nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) presso le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti, gli istituti od aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi;

c) presso le aziende municipalizzate;

d) presso enti parastatali, comunque costituiti o denominati, presso le opere nazionali ed in genere tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposto a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

L'aumento di cinque anni è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre norme speciali.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni di età.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 dell'8 febbraio 1945.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i concorsi già indetti, e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le norme del presente decreto non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale militare delle Forze armate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945. — *Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed alla circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio, che di quello delle forze armate di occupazione tedesca* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana con numerosi provvedimenti e disposizioni di servizio hanno ordinato la utilizzazione della rete ferroviaria e del materiale mobile dei territori occupati dalle forze armate tedesche per scopi e per servizi militari e politici propri e delle suddette forze armate occupanti;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1946.

Che l'Amministrazione ferroviaria non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione ferroviaria e la utilizzazione degli impianti avvenute per gli scopi e per i servizi suddetti, che, anzi, queste si sono effettuate contro gli interessi politici e militari dello Stato a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutti i suddetti provvedimenti e disposizioni di servizio devono essere dichiarati inefficaci e, quindi, improduttivi di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

DECRETA:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed ala circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio che di quello delle forze armate di occupazione tedesca.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945. — *Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutto gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istitutuzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1946.

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco, con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze guiridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

DECRETA:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1946, n. 1469. — *Modifica al D. M. 26 ottobre 1945, n. 777 relativo ai coefficienti numerici da assegnare ai concorrenti alle promozioni.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1945, n. 777;

Vista la relazione N. PAG. 42/16 del 5 gennaio 1946 della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari generali);

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

DECRETA:

Nel decreto ministeriale 26 ottobre 1945, n. 777, riguardante i coefficienti numerici da assegnare ai concorrenti alle promozioni, è soppressa, al capoverso « benemerenze di servizio », la frase: « Agenti che hanno contribuito a salvare gli impianti o che si siano distinti nel movimento di liberazione ».

Roma, li 5 gennaio 1946

Il Ministro
LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946, n. 1488. — *Disposizioni per il concorso interno per posti di Sorvegliante della linea bandito con il D. M. 21 settembre 1945, n. 374.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 8 dicembre 1945 N. Pag. 41.24.175642;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

I complessivi 32 posti del concorso interno a Sorvegliante della linea di cui l'art. 1° del D. M. 21 settembre 1945, n. 374 già messi a disposizione dei Compartimenti di Venezia, Trieste e Bologna vengono ripartiti nel seguente modo tenuto conto della costituzione del Compartimento di Verona:

Venezia posti	N.	15
Verona posti	»	4
Trieste posti	»	3
Bologna posti	»	10

Art. 2.

La facoltà data al Sig. Direttore Generale, con l'articolo 4 delle norme del concorso di fissare il termine della presentazione delle domande di ammissione per i Compartimenti a nord di quelli di Ancona e Firenze, viene limitata al solo Compartimento di Trieste.

Per i Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova e Bologna la presentazione delle domande dovrà aver luogo non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul *Bollettino Ufficiale*.

Roma, lì 8 gennaio 1946

Il Ministro
LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946, n. 1791. — *Nomina del Commissario straordinario del Collegio Nazionale degli ingegneri ferroviari italiani.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo Statuto del Collegio Nazionale degli Ingegneri Ferroviari Italiani:

Vista la lettera di nomina del Presidente del Collegio da parte dei Ministri delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici in data 6 ottobre 1938;

Considerata la necessità di procedere alla riorganizzazione del Collegio su basi democratiche;

D'intesa con il Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto sono disciolti gli organi dell'Amministrazione ordinaria del Collegio Nazionale degli Ingegneri Ferroviari Italiani.

Dalla stessa data il Dott. Prof. Ing. Giuseppe MASSIMO PESTARINI Professore ordinario della R. Università di Roma è nominato Commissario straordinario del Collegio medesimo.

Art. 2.

Il Commissario Straordinario oltre a provvedere all'ordinaria amministrazione con i poteri spettanti ai disciolti organi, ha l'incarico di:

a) riordinare il Collegio in modo da ricondurlo alla sua originaria struttura democratica:

b) preparare il nuovo Statuto impostandolo su basi democratiche e quindi sul concetto che — a differenza di quanto è stabilito dall'articolo 13 e successivi dello Statuto ora vigente — le cariche direttive del Collegio, ivi compresa quella di Presidente, debbono essere elettive;

c) preparare e convocare l'assemblea generale dei soci, la quale dovrà approvare il nuovo Statuto e procedere alla nomina definitiva del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio entro il termine di sei mesi dalla data del presente decreto;

d) provvedere di nuovo, e, al più presto, alla pubblicazione della « Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane », nonchè, per quanto possibile, alla ripresa delle altre attività.

Roma, 24 gennaio 1946.

Il Ministro dei LL. PP.
CATTANI

Il Ministro dei Trasporti
LOMBARDI

Ordine di servizio N. 2

Estensione di servizio nella stazione di Sannicandro di Bari.

Dal giorno 1° febbraio 1946 la stazione di Sannicandro di Bari, della linea Bari-Taranto, attualmente abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli verrà abilitata anche al servizio merci G. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato » — edizione 1° giugno 1942 — a pag. 75, di fronte al nome della stazione di Sannicandro di Bari, nella colonna 9, si dovrà aggiungere la lettera G col richiamo (8).

Nella parte I della Préfazione Generale all'Orario Generale di servizio (edizione febbraio 1936) a pag. 21, di contro al nome di Sannicandro di Bari, l'indicazione B dovrà essere modificata in L G.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 9 e 15.

Circolare N. 1

Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai magazzini.

Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri Servizi interessati, ha pubblicato l'Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Tale elenco sostituisce quello allegato alla Circolare N. 2/1942, il quale pertanto rimane abrogato.

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed Impianti interessati per i versamenti effettuati dal 1° aprie 1946 in poi.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. DI RAIMONDO

Comunicato:

Si pubblica, qui di seguito, per opportuna conoscenza, un elenco dei rappresentanti ufficiali del personale nelle Commissioni locali di avanzamento.

	COMPARTIMENTI					
	Milano	Trieste	Venezia	Verona	Genova	*Annotazioni*
Personale Gruppo A	Bellingeri dott. Giorgio	Sala cav. Paolo	Zennari ing. Antonio	Traverso ing. Stefano	Enrico dott. Mario	(1) Per gli agenti di Movimento. (2) Per gli agenti delle gestioni. (3) Per i Capi personale viaggiante o Controllori viaggianti (4) Per i Conduttori capi e gli altri agenti. (5) Per i Capi deposito. (6) Per gli altri agenti esclusi i Capi deposito. (7) Per il personale tecnico. (8) Per il personale operaio.
Personale Gruppo B	Carati Renzo	Menegazzi Emilio	Dirtoni cav. Gio. Batta	Cavazzani Ferruccio	Retteghieri Probo	
Personale Gruppo C	Smaghi Franco	Belli Giovanni	Bertoli Luciano	Mattarelli Alfredo	Carbone Luigi	
Personale subalterno degli uffici	Giraldi Arturo	Vallin Sante	Giacomazzi Antonio	Biroli Luigi	Busellu Giovanni	
Personale delle stazioni	Giuliani Romolo (1) Crippa Antonio (2)	Mulitsch Carlo (1) Crachi Giuseppe (2)	Beccari Antonio (1) Ghezzi Arcangelo (2)	Rocco Cesare (1) Faccioli Mario (2)	Maestri Giuseppe (1) Bianconi Attilio (2)	
Personale dei treni	Magistrini Vincenzo (3) Barbè Pietro (4)	Pupo Vittorio (3) Giacomelli Marino (4)	Cuccagna Egone (3) Dall'Osso Dante (4)	Del Falco Nicola (3) Fossato Giorgio (4)	Cozzupoli rag. Giuseppe (3) Versorese Giulio (4)	
Personale di macchina	Crostella Dante (5) Zanibelli Luigi (6)	Ruotolo Gennaro (5) Gioanola Eduardo (6)	Bocca Corsico Piccolino Emilio (5) Casagrande Enrico (6)	Bagnoli Roberto (5) Amatore Gaetano (6)	Di Benedetto Riziero (5) Lora Giacinto (6)	
Personale tecnico ed operaio	Bianco Virgilio (7) Bruno Maurizio (8)	Michilli Giuseppe (7) Alunni o Fabbroni Giuseppe (8)	Franzini Vincenzo (7) Alfarè Mario (8)	Canfora Ciro (7) Morbioli Giuseppe (8)	Bracali Enrico (7) Federici Eugenio (8)	
Personale della linea	Comuzio Antonio	Tiezzi Guido	Robassa Napoleone	Zandomenichi Pietro	Piro Giuseppe	
Personale di manovalanza	Barile Michele	Donati Mariano	Miglioranzi Marino	Grendena Umberto	Giglioli Antonio	

Sostituzione di rappresentanti del personale nella Commissione Centrale di avanzamento ed in quella locale del Servizio Personale e Affari Generali.

Loppi Ignazio è nominato rappresentante del personale di gruppo *B* nella Commissione Centrale di avanzamento, in sostituzione di Taiani rag. Luigi che è venuto a decadere dalla carica per non appartenere più al gruppo già da lui rappresentato.

Moretti Antonio è nominato rappresentante del personale di gruppo *B* nelle Commissioni locali di avanzamento del Servizio Personale e Affari Generali, in sostituzione di Loppi Ignazio passato a rappresentare lo stesso gruppo nella Commissione Centrale.

Uff. Per. Att. Uff. 14-1

Anno XXXIX - N. 3 15 febbraio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana - Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 880. — *Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli effetti economici delle riassunzioni dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi razziali, decorrono dal 1° gennaio 1944, se siano state disposte, di ufficio o su domanda, anteriormente alla data del presente decreto o se vi si debba provvedere in base alle domande già presentate a questa data.

Negli altri casi essi decorrono da sei mesi prima della data di presentazione della domanda di riassunzione, o a sei mesi prima della data del provvedimento che la dispone, se non venga presentata la domanda.

Il trattamento di quiescenza concesso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Art. 2.

Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, deve essere preceduta da un esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per ciascuna promozione.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, che essendo cessati dal servizio permanente per motivi politici, abbiano conseguito promozioni nelle categorie del congedo, sono riammessi in servizio col grado da essi raggiunto in detta

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 1946.

categorie. Dopo un esperimento di tre mesi presso un ente o corpo delle Forze armate, sono valutati dalle competenti autorità giudicatrici per l'avanzamento al fine di accertare la loro idoneità o meno a conservare il grado stesso nel servizio permanente.

Qualora il giudizio previsto nel comma precedente risulti sfavorevole, a decorrere dalla data del giudizio stesso gli ufficiali riammessi sono collocati col grado conseguito nella categoria del congedo nella posizione spettante in base alle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata agli ufficiali del medesimo grado che cessino dal servizio permanente in seguito ad esclusione dall'avanzamento. Alla liquidazione del trattamento di quiescenza si procede sulla base degli stipendi del grado immediatamente inferiore; salvo l'eventuale trattamento più favorevole acquisito per effetto di richiami in servizio.

Gli ufficiali riammessi, che in seguito all'esperimento siano confermati in servizio permanente col grado conseguito nella categoria del congedo, qualora risultino pretermessi all'avanzamento possono conseguire promozioni, previa valutazione ai fini dell'avanzamento, preceduta da un ulteriore esperimento di tre mesi per ciascuna promozione presso un ente o corpo delle Forze armate.

Per i periodi di esperimento prescritti dai precedenti comma primo, secondo e quarto, il riammesso è posto alle dipendenze di un ufficiale di grado superiore a quello che potrebbe spettare in base alla ricostruzione della carriera.

Sono esenti dall'esperimento prescritto dal precedente comma secondo, gli ufficiali che hanno esercitato per un mese almeno il comando in operazioni militari di guerra, con il grado conseguito nella categoria del congedo.

L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è abrogato.

Art. 3.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, collocato in congedo assoluto per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi razziali, quando non possa essere riammesso in servizio permanente perchè non più in possesso del requisito dell'età, è iscritto nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo non avesse avuto luogo.

Ai fini delle promozioni ai gradi successivi si prescinde dalle disposizioni in vigore riflettenti il periodo di esercizio di comando o di carica pertinenti al grado.

Art. 4.

Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto è esteso sino a sei mesi da questa data.

Art. 5.

Quando possa essere indubitabilmente provato che un impiegato punito disciplinarmente per motivi esclusivamente politici dal soppresso partito fascista sia stato per tal motivo escluso dalla promozione, anche se questo non risulti esplicitamente dalla deliberazione relativa, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 8 de decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, entro il termine stabilito nell'art. 8 del predetto decreto.

Art. 6.

Gli avventizi che, anteriormente al 25 luglio 1943, sono stati allontanati dal servizio dal cessato regime per comportamento ad esso contrario, o in applicazione delle leggi razziali, sono riammessi, a domanda, con la qualifica già rivestita, nell'amministrazione dalla quale dipendevano. Le riassunzioni sono disposte anche in soprannumero rispetto ai contingenti stabiliti per le singole amministrazioni, salvo riassorbimento con le successive vacanze. Il periodo intercorso tra la data dell'allontanamento e quella della riassunzione viene computato soltanto agli effetti dell'indennità spettante, a norma delle disposizioni vigenti, in caso di licenziamento.

La domada prevista nel comma precedente può essere proposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i reduci dai campi di prigionia o di internamento il termine decorre dalla data del rientro in patria, se posteriore a quella predetta.

Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data della riammissione in servizio, che deve essere disposta entro un mese dalla data della presentazione della domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1946, n. 10. — *Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27-B, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale R. decreto-legge, e visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, concernenti le maggiorazioni da applicare ai prezzi per il trasporto ferroviario di persone e di cose;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli importi comunque dovuti per i trasporti di persone sulle ferrovie dello Stato sono soggetti agli aumenti appresso specificati, da praticare sull'ammontare complessivo degli importi stessi previamente arrotondato alla lira superiore:

a) prezzi dei biglietti di corsa semplice, calcolati a norma dell'art. 17 delle condizioni e tariffe, e prezzi dei biglietti di abbonamento ordinari:

1ª classe - aumento del 700 per cento;
2ª e 3ª classe - aumento del 500 per cento;

b) prezzi dei biglietti di abbonamento mensili o per periodi superiori al mese) per studenti:

1ª classe - aumento del 700 per cento:
2ª classe - aumento del 500 per cento:
3ª classe - aumento del 300 per cento:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1946.

c) prezzi dei biglietti di abbonamento per il personale civile e militare dello Stato e rispettive famiglie:

1ª classe - aumento del 700 per cento;
2ª classe - aumento del 500 per cento;
3ª classe - aumento del 300 per cento;

d) prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali per impiegati, artigiani, operai, braccianti e studenti:

2ª classe - aumento del 500 per cento;
3ª classe - aumento del 300 per cento.

Su ogni altro prezzo comunque vigente e sulle tasse e diritti accessori di qualsiasi genere è dovuto sempre l'aumento del 700 per cento, fatta eccezione per quelle tasse e diritti il cui ammontare è calcolato in funzione del prezzo dei biglietti, nel qual caso l'aumento da applicare è quello competente secondo la specie e la classe dei biglietti stessi; peraltro anche gli importi minimi o massimi che fossero, per tali tasse e diritti, previsti, sono sempre soggetti all'aumento del 700 per cento.

Analogamente, in base alle norme contenute nel precedente alinea, si determina l'aumento da applicare sulle sopratasse e penalità di ogni genere per irregolarità od abusi.

Negli aumenti sopra indicati del 700, del 500 e del 300 per cento si intendono assorbite le maggiorazioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27-B, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151.

Art. 2.

Il § 10 dell'art. 8 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:

« § 10. — *Diritto per le esazioni in treno e suppletive.*

Ogni qual volta, per fatto del viaggiatore, ha luogo una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva in stazione, spetta all'Amministrazione nel primo caso un diritto uguale al 10 % della somma da riscuotere, arrotondato alla lira superiore, col minimo di L. 5, e nel secondo caso un diritto di L. 2 ».

Il secondo e terzo alinea dell'art. 49 delle condizioni e tariffe predette sono soppressi. Il quarto alinea dell'articolo medesimo è annullato e sostituito dal seguente:

« Alle persone indicate nei precedenti comma *a*) e *b*) l'Amministrazione può rilasciare altresì biglietti di abbonamento festivi di 2ª e 3ª classe valevoli per quattro viaggi di andata e quattro di ritorno da effettuarsi in corrispondenza di quattro domeniche consecutive — o di quattro festività consecutive comprese fra quelle indicate nell'allegato n. 3 — per recarsi dalla località di lavoro o di studio a quella della propria residenza o di residenza della propria

famiglia e per ritornarne. I viaggi di andata debbono essere effettuati il giorno precedente il festivo, quelli di ritorno al luogo di lavoro o di studio nelle ore pomeridiane del giorno festivo o nel giorno feriale seguente ».

Il capo XXI (tariffe per i viaggi degli stranieri e degli italiani residenti all'estero, ecc.) è soppresso.

I prezzi dei biglietti d'abbonamento festivi di 2ª e 3ª classe indicati nella tariffa n. 16 sono annullati ed al loro posto è fatta la seguente aggiunta:

« Il prezzo di questi biglietti è uguale a quello di due biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per la classe e la percorrenza dell'abbonamento ».

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe suddette sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 5 per ogni libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 3 per tessera;

tessera per impiegati, operai, braccianti e studenti, L. 3 per tessera;

tessera per famiglie in gruppo, L. 3 per tessera.

Art. 3.

Gli importi comunque dovuti per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato sono soggetti all'aumento del 700 %, da applicare sull'ammontare complessivo degli importi stessi previamente arrotondato alla lira superiore.

Fino al 31 luglio 1946, per i trasporti di frumento, farina di frumento, semolino di frumento e paste da minestra, anche glutinate, l'aumento è ridotto al 300 %, limitatamente alle tasse di porto vere e proprie.

Negli aumenti del 700 % e del 300 % si intendono assorbite le maggiorazioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27-B, e all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151.

Art. 4.

Il § 1 dell'art. 13 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:

« § 1. — *Bagaglio ammesso nelle carrozze.*

Il viaggiatore può portare seco gratuitamente nelle carrozze colli non eccedenti in complesso il peso di 20 chilogrammi ed il volume corrispondente allo spazio ordinariamente messo a disposizione di un viaggiatore.

Per i colli che eccedessero tali limiti il viaggiatore deve pagare le tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio computate per tutto il percorso già effettuato e da effettuare, più una sopratassa pari al doppio delle tasse stesse ma non inferiore a L. 20 per le eccedenze fino a 20 chilogrammi e a L. 50 per le eccedenze di oltre 20 chilogrammi. Qualora il viaggiatore non si presti al

pagamento della tassa e della sopratassa predette, i colli eccedeenti gli indicati limiti vengono ritirati dall'Amministrazione e trasportati nei bagagliai.

Si fa luogo in ogni caso al ritiro e al trasporto nel bagagliaio dei colli che occupino uno spazio necessario ad altri viaggiatori ».

Nell'art. 77 il penultimo alinea del § 1 è soppresso.

L'ultimo alinea del paragrafo stesso è annullato e sostituito dal seguente:

« La tassa minima per ogni spedizione è di L. 5 ».

Nella tariffa ordinaria n. 101 G. V. (Pacchi ferroviari) le disposizioni concernenti il trattamento speciale fatto in via temporanea ai pacchi di agrumi e ai pacchi di riso sono abrogate.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe predette sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera di vettura e duplicato, L. 1 per ogni esemplare;

lettera di vettura per le spedizioni di colli espressi, L. 0,50 per ogni esemplare;

provvigione pel servizio assegni, L. 0,075 pr ogni 100 lire indivisibili, col minimo di L. 1 per assegno;

provvigione sulle spese anticipate, L. 0,05 per ogni 10 lire indivisibili, col minimo di L. 0,50 per ogni spesa anticipata;

tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna, L. 0,0125 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di L. 0,50 per spedizione.

Nell'art. 129 dell'allegato n. 7, il comma *a*), sub (3), è sostituito dal seguente:

« *a*) il diritto di sosta nella misura seguente:

merci non sostanti sui carri: L. 5 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 10 per spedizione e per ogni ora indivisibile;

merci sostanti sui carri: L. 5 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di lire 500 per carro e per ogni 24 ore indivisibili.

Il diritto di sosta è dovuto per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle amministrazioni delle Forze armate dello Stato, e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore e, rispettivamente, 16 ore successive all'impostazione.

Se il destinatario di un trasporto a carro, non avendo effettuato l'operazione di scarico nel termine assegnatogli, la compie però entro 4 ore lavorative dall'inizio del primo periodo di sosta, la tassa relativa al periodo stesso viene ridotta del 50 % ».

Art. 5.

E' sospesa l'applicazione delle seguenti tariffe eccezionali per trasporti di cose:

tariffe eccezionali della grande velocità nn. 201, 202, 205, 206, 207 e 208:

tariffe eccezionali della piccola velocità nn. 401, 402, 411, 414, 416, 417 (limitatamente agli abbuoni annuali ivi previsti), 419, 421, 422 (serie A), 423 (serie B), 424, 428, 429, 431, 435, 436, 437, 439, 440 (serie A), 441, 442 e 443.

Sono soppresse le disposizioni:

a) dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 343, concernente agevolazioni sui prezzi di trasporto di cose per ferrovia a favore della zona industriale di Apuania;

b) dell'ultimo alinea dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, concernente agevolazioni sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore dei materiali occorrenti per costruzioni navali;

c) dei decreti del Ministro per le comunicazioni 12 giugno 1930, 21 luglio 1931, 24 gennaio 1933, 4 luglio 1933 e 21 gennaio 1936, concernenti agevolazioni sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore dei trasporti indirizzati — per la successiva rispedizione alla destinazione definitiva — ai Magazzini generali o ai Centri ortofrutticoli di Verona, Bologna, Milano, Padova e Bolzano.

Art. 6.

La sopratassa minima di L. 500 stabilita dall'art. 3, comma *c*), del decreto del Ministero delle comunicazioni n. 3854 del 2 giugno 1942 è ridotta a L. 250.

La sopratassa minima di L. 25.000 stabilita dall'art. 1, primo alinea, del decreto del Ministro per le comunicazioni n. 1289 del 9 aprile 1945 è ridotta a L. 12.500.

Art. 7.

Per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato, che saranno accettati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189.

Il disposto del precedente alinea si applica anche ai trasporti sulle linee concesse di cui all'art. 4 del decreto citato.

Art. 8.

Il maggior provento che deriverà, per i trasporti sulle ferrovie dello Stato, dall'applicazione del disposto degli articoli 1 e 3 del presente decreto è devoluto per intero all'Amministrazione delle ferrovie predette, comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e sopratassa di bollo.

E' devoluto ugualmente per intero alle Ferrovie dello Stato il maggior provento che, in dipendenza dell'applicazione del disposto medesimo, deriverà dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle Ferrovie predette.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1946. — *Modificazioni alla tariffa dei biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1944;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le zone di percorrenza da 61 a 200 chilometri previste dalla tariffa n. 14 per i biglietti di abbonamento ordinari sono soppresse, con le relative basi chilometriche, ed in loro vece è stabilita un'unica zona da 61 a 200 chilometri con le basi chilometriche di L. 25, 18, 10, per la 1ª, 2ª e 3ª classe.

Art. 2.

Il limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti ordinari è elevato a km. 200.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1946.

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1946, n. 2162. — *Nuovo Comitato amministratore della gestione viveri « La Provvida ».*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160 relativo alla riorganizzazione della gestione « La Provvida »;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945 concernente la nomina del Comitato amministratore della gestione viveri in relazione al decreto del Ministro delle comunicazioni 25 aprile 1925, n. 2343;

Rienuta la necessità di ricostituire gli organi amministrativi di detta gestione;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato amministratore della Gestione viveri « La Provvida », nominato con decreto Ministeriale 16 aprile 1945 e rimasto in funzione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale del 15 marzo 1945, n. 160 è sciolto.

Sono chiamati a far parte del nuovo Comitato di amministrazione, a' sensi ed agli effetti dell'art. 1 e seguenti dello stesso decreto legislativo ora citato:

Dott. Ing. Giovanni DI RAIMONDO - Direttore Generale F.S.
Rag. Ernesto OLEARI - Ispettore capo superiore F. S.
Dott. Francesco DE LUCA - Ispettore capo superiore F. S.
Rag. Rocco SBARDELLA - Segretario principale F. S.
Sig. Francesco MARIOTTI - Segretario principale F. S.
Sig. Alfredo DE CINDIO - Ex Capo stazione F. S.

Con successivo decreto, potrà essere provveduto alla integrazione, con altri membri. dei componenti del Comitato di Amministrazione predetto.

Art. 2.

Rimangono ferme le nomine di cui al decreto ministeriale del 4 novembre 1945, relativo al collegio dei revisori istituito con l'art. 7 del D. L. L. 15 marzo 1945, n. 160.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua emanazione.

Roma, 20 febbraio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

Ordine di servizio N. 3

Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Palermo.

(*Vedi O. S. n.* 18-1945 *ad errata-corrige Boll. Uff. n.* 13-1945)

A far tempo dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, la tratta di linea Motta S. Anastasia-Schettino, già assegnata alla circoscrizione del 4° Riparto Commerciale e Traffico con sede a Caltanissetta, viene assegnata al 3° Riparto Commerciale Traffico con sede a Catania.

Il limite della circoscrizione del 4° Riparto sulla linea Caltanissetta Bicocca viene stabilito alla stazione di Simeto (i).

Pertanto le circoscrizioni dei Riparti Commerciale e Traffico del Compartimento di Palermo restano stabilite come appresso:

SEDE	Circoscrizione
1. - PALERMO	Palermo Centrale-Messina Centrale (e); Palermo S. Erasmo-S. Carlo (e); Fiumetorto-Roccapalumba Alia (e);
2. - Palermo	Palermo Centrale (e)-Trapani; Palermo Lolli-Palermo Marittima; Alcamo Diramazione-Castelvetrano-Trapani; Castelvetrano-Burgio; Salemi-S. Ninfa; Castelvetrano - Magazzolo; Magazzolo - Roccapalumba Alia (e) - Aragona Caldare (e); Filaga - Palazzo Adriano;
3. - Catania	Messina Centrale e Marittima-Siracusa; Valsavoia-Caltagirone (e); Bicocca-Simeto (e); Motta S. Anastasia-Schettino; Siracusa-Ragusa; Noto-Pachino; (Ufficio traffico di Messina, per la sorveglianza sugli scali locali);
4. - Caltanissetta . . .	Roccapalumba Alia-Simeto (i); Caltagirone-Leonforte; Caltanissetta Xirbi-Agrigento; Agrigento-Bivio Canicattì-Licata: Magazzolo (e)-Ragusa (e).

Ordine di Servizio N. 4

Passaggio della Rimessa Locomotive di Potenza dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Napoli a quella di Bari.

(*Riferimento agli O. S. N.* 36/1941 *e N.* 66/1941).

A far tempo dal 1° gennaio 1946, la Rimessa Locomotive di Potenza è stata passata dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Napoli (Riparto di Salerno) alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Bari (Riparto di Taranto).

Comunicati:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 torni per interno cerchioni da 695 a 1900 mm N. 7 torni per interno cerchioni da 695 a 1100 mm.	A. C.	31 marzo 1946	Servizio Materiale e Trazione — Uff. III, Sezione 9ª — Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 7 torni per tornire esternamente cerchioni di sale montate da locomotive e tender.	A. C.	31 marzo 1946	Servizio Materiale e Trazione — Uff. III, Sezione 9ª — Firenze, Viale Margherita 58

Esami orali del concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sta procedendo agli esami orali nel concorso per 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni per coloro che superarono favorevolmente gli esami scritti nel giugno 1943.

Poichè non pochi dei candidati di cui trattasi risultano irreperibili, i medesimi sono invitati, nel loro interesse, a comunicare urgentemente il loro attuale domicilio alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, concorsi - Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. DI RAIMONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
per il 1946

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **200**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **400**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F.S. - Servizio Personale e Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Uff. Per. Sott. Uff. 14-1

Anno XXXIX - N. 4

28 febbraio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946, n. 18. — *Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, è concessa una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dello stipendio o paga o retribuzione o salario risultante dalle disposizioni in vigore al 30 settembre 1945.

L'indennità di cui al precedente comma è altresì concessa al personale che non si sia mai allontanato dai centri ivi indicati quando risulti aver ricevuto danni rilevanti nell'abitazione o nelle cose in essa contenute.

L'indennità medesima è ridotta:

a) ad un terzo per i dipendenti ammessi a fruire di alloggio gratuito;

b) alla metà per i dipendenti ammessi a fruire di alloggi requisiti, o comunque di appartenenza dell'Amministrazione, con pigione di favore.

L'attribuzione dell'indennità medesima è revocata quando il dipendente non abbia prestato servizio nelle sedi suindicate per almeno sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, o, se inviatovi successivamente, per almeno sei mesi dalla data dell'inizio del servizio.

Art. 2.

Al personale in servizio nei centri indicati nell'articolo precedente è concessa fino al 31 luglio 1946 una indennità giornaliera nella misura seguente:

personale dei gradi non inferiore al 6° dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti . . . . L. 40

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1946.

personale dei gradi dal 7° al 12° dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti . . . . L. 35
personale dei rimanenti gradi dell'ordinamento gerarchico e personale non di ruolo delle prime tre categorie . . . . » 20
personale subalterno ,di ruolo e non di ruolo, personale salariato e rimanente personale ferroviario di ruolo e non di ruolo . . . . » 18
marescialli delle Forze armate . . . . » 25
sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica, brigadieri e vicebrigadieri dei CC. RR. e dei corpi organizzati militarmente . . . . » 15
appuntati e militi dei CC. RR. e gradi corrispondenti dei corpi organizzati militarmente . . . . » 12

L'indennità suddetta non spetta al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 3.

I centri in cui si applicano le provvidenze di cui ai precedenti articoli sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro.

Per far luogo all'applicazione di cui al precedente comma occorre che risultino inabitabili per i danni subiti almeno il 40 % dei fabbricati di abitazione in base agli accertamenti del Genio civile.

Art. 4.

Al personale che, per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nei centri di cui al precedente articolo, sia autorizzato a risiedere in località vicina, è concesso il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi all'ufficio, scuola, stabilimento, e in genere al luogo di prestazione del lavoro, e tornare alla propria dimora, col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario del proprio servizio, purchè il percorso da effettuare tra l'andata e il ritorno sia almeno di 10 chilometri e nel limite massimo di spesa di lire 3 per chilometro da computarsi, per ogni giornata di presenza in servizio, sull'effettivo percorso e comunque per una distanza non superiore ai 40 chilometri tra l'andata e il ritorno.

Quando competa il rimborso di cui al precedente comma, non è dovuto il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 salvo che il dipendente dimori in altro centro sinistrato compreso fra quelli di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Agli insegnanti delle scuole elementari site oltre il perimetro dell'abitato principale dei comuni di appartenenza, i quali, per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nelle frazioni o borgate delle rispettive scuole, siano autorizzati a dimorare altrove, è concesso il rimborso delle effettive spese

di trasporto col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario del proprio servizio, nei limiti massimi seguenti per ogni giornata di presenza in iscuola:

L. 12, se la scuola dista dal perimetro dell'abitato per la via ordinaria più breve, non meno di 3 chilometri;

L. 15 se dista non meno di 5 chilometri;
L. 20 se dista non meno di 8 chilometri;
L. 25 se dista non meno di 10 chilometri

Il rimborso previsto dal presente articolo non è cumulabile col rimborso di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le provvidenze del presente decreto non si applicano al personale inviato in missione nei centri di cui all'art. 4 o presso le scuole di cui all'art. 5.

Art. 7.

Nelle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 sono assorbite tutte le concessioni di trattamenti economici comunque e da chiunque disposti, in relazione a particolari situazioni locali, in deroga alle vigenti disposizioni anche se trattasi di concessioni aventi riferimento a periodi anteriori alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1945.
Le provvidenze di cui agli articoli 4 e 5 cesseranno col 30 giugno 1947.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 gennaio 1946, n. 19. — *Integrazione al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716, riguardante la facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Avverso il decreto Luogotenenziale di collocamento a riposo, adottato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716, l'interessato può proporre opposizione.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per i provvedimenti comunicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine decorre dalla data medesima.

L'opposizione è decisa con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e avverso tale decreto non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello **Stato.**

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Nenni — Lussu — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — De Courten — Cevolotto — Molè — Cattani — Gullo — Lombardi — Scelba — Gronchi — Barbareschi — La Malfa — Gasparotto.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

Decreto Ministeriale 21 settembre 1945, n. 369. — *Modificazioni al contratto-tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo contrattista delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
di concerto con il
MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 15 e 21 del Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella Legge 21 marzo 1926, n. 597, con i relativi allegati e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il contratto-tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo contrattista delle Ferrovie dello Stato, approvato con Decreto Interministeriale 25 aprile 1939, n. 2941, modificato con Decreto Interministeriale 11 novembre 1941, n. 1394;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I punti *f*) ed *h*) dell'art. 2 del contratto-tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo contrattista delle Ferrovie dello Stato, sono soppressi.

Art. 2.

Il punto *o*) dell'art. 5 del contratto stesso è sostituito dal seguente: « per licenziamento, ai sensi dell'art. 9 ».

Art. 3.

L'art. 7 del ripetuto contratto è sostituito dal seguente:

« Al personale a contratto, dopo un anno di servizio continuativo, può essere accordato, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga ed all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, eguale a quello previsto dall'art. 65 R.P. per gli agenti di ruolo di corrispondente grado e qualifica che non abbiano compiuto 10 anni di servizio.

Mancando tale corrispondenza la durata del congedo ordinario viene fissata dal Direttore Generale.

Durante le assenze per malattia accertate dai Sanitari dell'Amministrazione e semprechè esse non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato, al personale a contratto, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 20 oppure 120 giorni lavorativi — a seconda che detto personale non abbia od abbia rispettivamente compiuto 90 giorni di effettivo servizio — un assegno giornaliero pari alla metà della paga (oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia) esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui l'art. 67 — 1° comma — del Regolamento del Personale.

Le assenze per malattia professionale o per infortunio sul lavoro non sono cumulabili con quelle per malattia comune agli effetti del raggiungimento del periodo massimo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia.

Art. 4.

Il 2° comma dell'art. 9 del contratto di cui si tratta è modificato come segue:

« Per mancanze gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale il personale stesso viene, invece, licenziato con provvedimento insindacabile del Direttore Generale, salvo che questi non stabilisca con un provvedimento pure insindacabile di punire il responsabile con l'allontanamento dal servizio con perdita di ogni competenza per un periodo da due a dodici giorni ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed ha vigore dal 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » delle Ferrovie dello Stato.

Roma, 21 settembre 1945.

Il Ministro del Tesoro
PERSICO

Il Ministro dei Trasporti
UGO LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945, n. 830. — *Nomina del dott. cav. uff. Esposito Corrado a sostituto funzionario delegato ai contratti della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 95 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 23 maggio 1934, n. 827;

Vista la relazione della Direzione Generale — Servizio Personale e Affari Generali n. 31/E. in data 31 ottobre 1945 con la quale si propone di conferire l'incarico di sostituto funzionario delegato ai contratti all'Ispettore Principale cav. uff. dott. Corrado ESPOSITO.

DECRETA:

Fermo restando l'incarico di funzionario delegato ai contratti della Direzione Generale delle Ferrovie all'Ispettore capo superiore comm. dott. Giuseppe BRIGUGLIO, è conferito l'incarico di sostituire in ogni sua attività detto funzionario, in caso di assenza o temporaneo impedimento, all'Ispettore principale cav. uff. dott. Corrado ESPOSITO.

Roma, 31 ottobre 1945.

Il Ministro: LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946, n. 15-T. — *Delegazione di firma al Sottosegretario di Stato per i Trasporti.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i RR. Decreti-Legge 30 aprile 1924, n. 596 e 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il Decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;
Visto il Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

DECRETA:

E' delegata al Sottosegretario di Stato per i Trasporti:

1. — La firma, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, di tutti gli atti relativi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed all'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, delegabili per legge;

2. — La trattazione della corrispondenza riguardante affari di ordinaria amministrazione con le Autorità, sempre che non rientrino nella competenza dei Direttori Generali e Capi Servizio delle due Amministrazioni predette, esclusa quella con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministri, con il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

3. — La trattazione dei seguenti affari riguardanti l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

a) l'approvazione dei contratti ad asta pubblica e a licitazione privata che importino un onere non superiore a L. 5.000.000 — e di quelli a trattativa privata per un ammontare non superiore alle lire 1.000.000 — su cui si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione;

b) l'approvazione, sentito il Consiglio d'Amministrazione, delle convenzioni per servitù temporanea e della vendita e permuta di relitti di terreni ed altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, quando il valore della cosa in contratto non superi le lire 2.000.000 — previo, beninteso, il nulla osta dell'Amministrazione demaniale nei casi in cui il valore della cosa da cedersi superi le lire 50.000;

c) l'approvazione delle norme relative ad anticipazioni di stipendio e paga al personale, su cui si sia pronunciato il Consiglio di Amministrazione;

d) la trattazione e l'approvazione delle pratiche riguardanti l'Istituto Nazionale Trasporti (I.N.T.), la Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) ed i servizi sussidiari terrestri e marittimi delle F. S.;

e) la liquidazione delle pensioni e dei sussidi al personale e l'esercizio della facoltà di accertamento della inabilità al servizio degli agenti esonerati, dietro domanda degli interessati;

f) la trattazione, la definizione e l'approvazione di ogni atto relativo a controversie per responsabilità derivanti dal contratto di trasporto di persone e di cose o da fatto illecito riferibile all'Amministrazione ferroviaria;

g) l'istituzione di liti attive e l'approvazione di transazioni quando per il valore dell'oggetto controverso o transatto, non occorra sentire il Consiglio d'Amministrazione;

h) l'approvazione delle promozioni del personale di grado inferiore al 10°, in base alle graduatorie definitive delle Commissioni competenti;

i) i provvedimenti in materia di punizioni al personale di grado inferiore al 10° divenute definitive, che non siano di competenza del Direttore Generale (esercizio della facoltà di condono, commutazione o riduzione delle punizioni stesse);

l) la concessione di sussidi al personale eccedenti la competenza del Direttore Generale delle Ferrovie e fino al limite massimo di lire 10.000 — sentito il Consiglio d'Amministrazione;

m) la presidenza della Commissione per la formazione dell'elenco dei giornalisti aventi titolo alla concessione dei biglietti di cui all'art. 19 del

Regolamento approvato con R. Decreto 11 maggio 1931, n. 1523 e modificato con il Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 279;

n) la presidenza del Comitato del Dopolavoro Ferroviario;

o) la presidenza della Commissione Unica per il personale.

4. — La trattazione dei seguenti affari riguardanti l'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione:

a) l'approvazione dei contratti per i quali non sia stato necessario chiedere il parere del Consiglio di Stato;

b) la firma dei decreti di spesa, di concessione, di aumenti periodici di stipendio, di sussidi, di premi di operosità e di rendimento (escluse le concessioni di premi di operosità da erogare sul fondo riservato al Ministro, giusta la Circolare del Capo del Governo n. 4561/1/3-1, in data 11 luglio 1930), di spese casuali, di indennità di carica e simili;

c) l'approvazione delle concessioni di linee automobilistiche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 16 gennaio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946, n. 1894. — *Aumento del limite di competenza del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato, ad approvare l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 521 in data 28 agosto 1945;

Visto l'ordine di servizio n. 24 approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 14 gennaio 1914 modificato con ordine di servizio n. 83 approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 31 luglio 1919;

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 31.E.199092 in data 8 gennaio 1946, sulla proposta di elevare a L. 2.000.000 il limite di competenza del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato ad approvare l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Il limite di L. 50.000 (lire cinquantamila) entro il quale, giusta il 2° comma dell'art. 1° dell'ordine di servizio n. 24/1914, è contenuta la competenza

del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato ad approvare l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, è elevato a L. 2.000.000 (lire due milioni).

Roma, li 13 febbraio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946, n. 1899. — *Ammissione dei Cantonieri sussidiari al concorso interno a posti di Capo squadra cantonieri, bandito col D. M. 21 settembre* 1945, *n*. 375.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Decreto Ministeriale 21 settembre 1945, n. 375;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 41.24/211778 in data 8 gennaio 1946;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Al concorso interno a posti di Capo squadra cantonieri, bandito col su citato Decreto Ministeriale 21 settembre 1945, n. 375 possono essere ammessi anche i cantonieri sussidiari che abbiano compiuto cinque anni di servizio al 1° gennaio 1946, con riserva che, ove non conseguissero la nomina a stabile, l'eventuale risultato favorevole degli esami di concorso verrebbe ritenuto nullo.

Art. 2.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito ad anni 25 compiuti.

Art. 3.

Il termine massimo per la presentazione delle domande è prorogato a giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, li 13 febbraio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

Ordine di servizio N. 5.

Introiti estranei al traffico.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n. 207 del 1929, si dispone che, con effetto dal 1° aprile 1946, l'importo massimo degli incassi che le stazioni possono effettuare in base ad ordini di introito Mod. R. 109 viene elevato da L. 3.000 a L. 30.000.

Pertanto, tutti gli ordini di introito, di importo superiore alle 30.000 lire, dovranno essere appoggiati alle Casse Compartimentali.

Comunicati:

Rimborso delle spese effettuate dall' Ammininistrazione ferroviaria per conto dell' A. R. A. R. (*estratto della circolare PAG.* 11/4300 *del* 26 *febbraio* 1946).

S'interessano gli impianti che non vi hanno ancora provveduto a comunicare urgentemente i dati richiesti con le circolari n. PAG. 11/28500 e PAG. 11/100 rispettivamente dell'8 dicembre 1945 e del 3 gennaio 1946, relative al rimborso delle spese effettuate dalla nostra Amministarzione per conto dell'A.R.A.R.

Le spese da addebitare all'A.R.A.R. e non ancora segnalate, dovranno essere raggruppate in quattro separati elenchi distinti come appresso:

a) spese sostenute dall'Amministrazione per lavori eseguiti su richiesta e per conto dell'A.R.A.R. (sistemazioni di campi, di strade, di locali, di baracche, di linee telefoniche, d'impianti d'illuminazione, ecc.)

Detto elenco di spese dovrà essere inviato direttamente al Servizio Lavori e Costruzioni, che provvederà a promuovere il ricupero delle somme relative;

b) addebiti per uso, da parte del'A.R.A.R., di locali, aree, mobili, effetti letterecci, automezzi, cancelleria, luce ecc,).

I relativi importi dovranno essere determinati con il sistema forfetario, come già prescritto con le circolari sopra richiamate;

c) competenze relative al personale distaccato all'A.R.A.R.;

d) compensi per prestazioni straordinarie effettuate dal personale ferroviario sino al 31 dicembre 1945 per conto dell'A.R.A.R., avendo presente che dopo tale data non dovranno dall'Amministrazione ferroviaria essere corrisposti ulteriormente compensi a tale titolo.

Gli elenchi di cui ai punti *b*), *c*), *d*) dovranno essere inviati al Servizio Personale e Affari Generali.

Norme per la scelta di autisti da adibirsi alla condotta di autoveicoli.

Per poter procedere alla scelta degli agenti da adibirsi alla condotta di autoveicoli dovranno essere osservate le seguenti norme:

1. — Potranno chiedere di essere sottoposti all'esame di abilitazione di cui al punto 2° delle presenti norme gli agenti di ruolo e non di ruolo compresi nelle qualifiche sottoindicate, a qualunque Servizio appartengano, che all'atto della pubblicazione delle presenti norme non abbiano compiuto il 45° anno di età e siano in possesso della patente di 2° grado per la condotta di autoveicoli: Operaio di 1ª classe, Operaio, Aiutante operaio, Capo squadra manovali e manovale.

Dovranno essere sottoposti all'esame anche gli agenti eventualmente assunti in via straordinaria per la condotta degli automezzi, avvertendo che i non idonei agli esami stessi saranno senz'altro licenziati.

Così pure per le eventuali ulteriori necessità tutti gli agenti da assumere per la condotta degli automezzi dovranno essere sottoposti agli esami in parola, scegliendo fra gli idonei i migliori classificati.

2. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare agli esami di abilitazione di cui sopra, dovranno presentare per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 8 oppure da L. 12 — se dipendenti dalla Sede Centrale — indirizzata al Capo della Sezione Materiale e Trazione del Compartimento nella cui giurisdizione trovasi l'Impianto al quale sono addetti.

Non dovranno essere accolte le domande di ammissione agli esami di agenti che abbiano in corso procedimento di epurazione.

Per le visite sanitarie dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 4 del D. M. n. 1908 del 17 dicembre 1940.

I Capi degli impianti da cui dipendono gli aspiranti, dopo aver accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti delle commissioni esaminatrici, di cui al punto 4° delle presenti norme, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, le domande pervenute corredandole dei seguenti documenti:

a) estratto del foglio matricolare per la parte che riguarda le sole punizioni;

b) un dettagliato rapporto informativo sulla condotta, zelo e capacità dimostrata in servizio;

c) certificato di idoneità fisica modulo San. 6.

Per ciascun aspirante dovrà inoltre essere indicata la data di nascita, l'anzianità di grado, il carico di famiglia, le qualificazioni riportate nel quinquennio 1941-1945, ed eventualmente se sia ex-combattente con la relativa puntazione.

3. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle commissioni esaminatrici in base agli elementi di cui al precedente punto 2° nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi agli esami verrà notificato a mezzo dei Capi immediati dove e quando gli esami stessi avranno luogo.

4. — Gli esami saranno tenuti da Commissioni Compartimentali composte di un Presidente di grado non inferiore al 5° e di due Membri di grado non inferiore all'8°, uno dei quali Capo tecnico.

Di ciascuna Commissione dovrà far parte un Rappresentante del Sindacato Ferrovieri di grado superiore a quello degli esaminandi come è prescritto dalla circolare PAG. 41/24/152860 del 10 ottobre 1945.

Ciascuna Commissione esaminerà gli aspiranti di tutti gli impianti del Compartimento.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

5. — Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed in una orale come da programma annesso alle presenti norme.

Per la sorveglianza alla prova pratica la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

6. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei Membri della Commissione esaminatrice è il seguente:

Prova scritta	punti	10
» pratica	»	20
» orale	»	10

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali sono assegnati fino a 10 punti.

7. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova scritta ed a quella pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare uguale puntazione nella prova orale.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove sostenute e nei requisiti di condotta, zelo e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

In ciascun Compartimento gli idonei verranno posti in graduatoria ed a parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra coloro che si trovano in condizioni di parità rispetto ai detti requisiti sarà data la preferenza agli ex-combattenti e fra questi a coloro che per il detto titolo abbiano riportata una maggiore puntazione.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità e del maggior carico di famiglia.

9. — Gli aspiranti che contravvengono alle norme stabilite per la disciplina degli esami saranno esclusi dagli esami stessi con deliberazione della Commissione esaminatrice. Per le contravvenzioni che si verificassero durante la prova pratica l'esclusione è decisa dal Commissario presente.

10. — Gli idonei verranno utilizzati nelle mansioni di autista secondo le necessità di ciascun Compartimento, tenendo conto della graduatoria di merito.

11. — L'Amministrazione si riserva la facoltà di restituire alle mansioni della propria qualifica coloro che non trovassero proficua utilizzazione in quelle di autista o che dimostrassero di non avere le attitudini richieste per tale ramo di servizio.

MATERIE DI ESAME.

Prova scritta. — Rapporto di servizio con indicazione di guasti e richiesta di riparazioni.

Prova pratica. — Smontaggio e rimontaggio di parti del motore (magnete, spinterogeno, carburatore, pompa del combustibile, ecc.) e di altri organi del veicolo. Messa in fase del motore. Ricerca di guasti prodotti artificialmente (in particolare nel circuito di accensione o nello apparato di alimentazione). Smontaggio e montaggio di gomme. Riparazioni di circostanza.

Prova orale. — Effetto del calore sui corpi ed in particolare sull'acqua - Termometro - Manometro - Pompe a stantuffo e centrifughe - Ventilatori.

Cenni sui combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti e loro caratteristiche principali.

Ciclo pratico di funzionamento dei motori a scoppio Diesel - Motori di autoveicoli - Organi principali del movimento - Distribuzione - Alimentazione - Accensione - Carburatori - Magnete e spinterogeno - Pompe dei motori ad iniezione - Iniettori - Raffreddamento - Pompe di circolazione - Radiatori - Ventilatori - Lubrificazione - Filtri - Circolazione dell'olio - Avviamento dei motori - Uso di anticongelanti - Difetti di funzionamento del motore a scoppio (difetti di carburazione - miscela povera e miscela ricca - difetti di accensione, di distribuzione, di refrigerazione e di lubrificazione).

Difetti di funzionamento del motore Diesel (difetti di alimentazione - di anticipo - di compressione - di combustione - surriscaldamento del motore - difetti di distribuzione e di lubrificazione).

Trasmissione del moto alle ruote degli autoveicoli - Frizione - Cambio - Albero di trasmissione e giunti di estremità - Ruota libera - Differenziale - Freni meccanici ed idraulici - Sterzo - Telaio - Sospensione - Ammortizzatori - Ruote - Pneumatici e semipneumatici.

Precauzioni nell'uso e manipolazione dei combustibili liquidi e gassosi.

Criteri per la condotta razionale ed economica degli autoveicoli (velocità, uso del cambio in relazione alle caratteristiche della strada, regolazione del carburante, uso dell'anticipo).

Impianti ed accessori degli autoveicoli - Accumulatori, loro impiego e manutenzione - Motorini avviamento - Illuminazione - Fari e fanali.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 14 torni per esterno dei cerchioni di sale montate da veicoli, tender, E 626, E 636.	A. C.	15 aprile 1946	Servizio Materiale e Trazione — Uff. III, Sezione 9ª — Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 6 torni per tornire e brunire fuselli di sale montate da veicoli, tender E 626, E 636.	A. C.	20 aprile 1946	Servizio Materiale e Trazione — Uff. III, Sezione 9ª — Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. DI RAIMONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO per il 1946

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 200

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 400

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F.S. - Servizio Personale e Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIX - N. 5

30 marzo 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 49. — *Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui vennero approvati i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n .1902 recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 marzo 1941, n. 618, con cui venne approvato il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con cui venne disposta l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visti i Regi decreti 11 giugno 1940, n. 567, e 4 agosto 1943, n. 714, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra nei territori dello Stato;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 5, dell'11 gennaio 1945;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 96 dell'11 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, concernente la adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite, e visto le successive mdoificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, e visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1946.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58;

Vsita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e, *ad interim*, per l'Africa Italiana, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'applicazione della legge di guerra e lo stato di guerra cessano il 15 aprile 1946.

Art. 2.

Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi contro i quali l'Italia ha dichiarato la guerra, dopo l'8 settembre 1943, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi II e III, del titolo V, del testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, relativo al trattamento dei beni nemici ed ai rapporti economici con lo Stato nemico e le persone di nazionalità nemica, e le successive disposizioni emanate nella materia medesima, nonchè le norme penali che a dette disposizioni si riferiscono.

Resta, altresì, ferma l'applicazione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132, del 3 novembre 1945, e successivamente modificate. E' fatta salva la facoltà di modificare le liste predette, nei modi previsti dall'art. 325 del testo della legge di guerra, approvato con R .decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Con separato provvedimento, sarà regolato il passaggio dalla legislazione penale militare di guerra a quella di pace, salva restando, frattanto, l'applicazione delle norme vigenti e delle disposizioni concernenti l'ordinamento della giustizia militare in tempo di guerra.

Art. 3.

Tutti i provvedimenti di mobilitazione per il servizio del lavoro sono revocati.

Art. 4.

Tutte le norme giuridiche e gli atti amministrativi o giudiziari, aventi carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilità o della guerra, cessano di avere effetto alla data stabilita nell'art. 1, salvo, a decorrere dalla stessa data, l'ulteriore periodo di efficcia da essi previsto.

Alla data predetta devono essere altresì riferiti tutti gli altri termini stabiliti in relazione alla cessazione delle ostilità o della guerra.

I termini riferentisi alla conclusione della pace od alla firma del relativo trattato restano invariati. Le disposizioni dei comma precedenti valgono anche per gli atti giuridici posti in essere dai privati, semprechè non risulti una diversa intenzione.

Art. 5.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, il giorno del ritorno di detti territori all'Amministrazione italiana.

Qualora l'entrata in vigore nei territori indicati nel comma precedente sia successiva al 15 aprile 1946, il provvedimento avrà effetto dalla data dell'entrata in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Nenni — Lussu — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — De Courten — Cevolotto — Molè — Cattani — Gullo — Lombardi — Scelba — Gronchi — Barbareschi — La Malfa — Gasparotto.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1946. — *Aumento del venti per cento dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo Luogotenenziale* 2 *novembre* 1945, *n.* 722, *dal* 1° *gennaio* 1946 (1).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 1946.

Vista la lettera n. 536, in data 14 gennaio 1946, dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre ottobre-dicembre 1945 di 124, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del su citato art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari spettanti in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, al 31 dicembre 1945 è aumentato del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1946.

Il Ministro: Corbino.

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, n. 2304. — *Concorso interno a 100 posti di Capo deposito di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 15 febbraio 1946 n. PAG. 41/24 - 24.10.1945.

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti gli esami di concorso interno per 100 posti di Capo deposito di 3ª classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Roma, li 25 febbraio 1946.

Il Ministro: Lombardi.

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A POSTI DI CAPO DEPOSITO DI 3ª CLASSE

1\. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 100 posti di Capo deposito di 3ª classe ripartito come appresso:

Compartimento di Torino » » Genova » » Milano » » Verona	Posti 36
» » Trieste » » Venezia » » Bologna » » Firenze » » Ancona	posti 33
» » Roma » » Napoli » » Bari » » Reggio Calabria » » Palermo Delegazione di Cagliari	posti 31
Totale	posti 100

Le sedi di esame per gli agenti dipendenti dai sopra indicati gruppi di Compartimenti saranno rispettivamente Milano, Bologna e Napoli.

2\. — Potranno partecipare al detto concorso i Macchinisti di 1ª classe ed i Macchinisti di 2ª classe della trazione a vapore, nonchè i pari qualifica della trazione elettrica abilitati alla trazione a vapore, che abbiano un'anzianità di Macchinista di 2ª classe non posteriore al 1° gennaio 1943 purchè abbiano un'anzianità di Aiuto macchinista non posteriore al 31 dicembre 1934 o, se provenienti dal Regg. Ferrovieri del Genio, abbiano frequentato un corso allievi Aiuto Macchinista non posteriore a quello tenuto nel 1931 ed abbiano funzionato da Capo deposito e da Distributore per almeno 180 giorni complessivamente, anche se in vari periodi.

Potranno inoltre prender parte al concorso stesso anche i Sotto capi tecnici che abbiano conseguito tale qualifica non posteriormente al 1° gennaio 1943 purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

3\. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso stesso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul *Bollettino Uffi-*

ciale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 8 oppure da L. 12 se dipendono dalla Sede Centrale — indirizzata al Capo della Sezione, della Delegazione di Cagliari, dell'Officina o dell'Ufficio dal quale dipendono.

I Capi delle Sezioni, della Delegazione di Cagliari, delle Officine, ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, dopo aver accertato che i medesimi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, che avranno sede presso i Compartimenti di Milano, Bologna e Napoli, le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza nonchè sulle funzioni superiori esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettive delle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso ai Presidenti delle Commissioni suddette un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1941-1945 ed eventualmente se sia ex combattente con la relativa puntazione.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle apposite Commissioni esaminatrici di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3 e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Capo del Servizio Materiale e Trazione su proposta da avanzare direttamente dalle rispettive Sezioni, Delegazione di Cagliari, Officine ed Uffici, previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

5. — Gli esami saranno effettuati, in relazione all'art. 1°, da tre Commissioni esaminatrici da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di un Membro di grado non inferiore al 6° scelti dal Servizio Materiale e Trazione e di un membro, di grado non inferiore a Capo deposito di 3ª classe, designato dal Sindacato Ferrovieri Italiani.

I lavori di dette Commissioni esaminatrici saranno coordinati da un sovraintendente anch'esso da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione.

Per le prove facoltative di lingue straniere di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alle Commissioni esaminatrici, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6. — Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta, unica per tutti i tre gruppi e il cui tema sarà preparato e diramato tempestivamente dal Capo del Servizio Materiale e Trazione consisterà nella relazione di un rapporto di indole professionale che servirà anche come saggio di composizione italiana, eventualmente comprendente un breve calcolo elementare.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma.

Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue straniere in cui chiedono di sostenere l'esame. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione di indole pratica.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

Prova scritta	punti 20	per ciascuno dei componenti la Commissione.
Prova orale (trazione a vapore) . .	» 30	
Prova orale (trazione elettrica) . . .	» 9	Complessivamente per tutta la Commissione.
Prove facoltative	» 3	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei.

8. — Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà aver riportato almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova scritta e per esser dichiarato idoneo dovrà riportare uguale puntazione nella prova orale.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati, riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguite in ciascuna delle prove stesse, ed in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata da ciascuna Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra questi ai candidati che abbiano conseguito tutte e due le abilitazioni. Fra quelli che si trovino in condizioni di parità rispetto ai detti requisiti, sarà data la preferenza agli ex combattenti e fra questi a coloro che per il detto titolo abbiano riportato una maggiore puntazione.

In mancanza di detti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità a norma dell'art. 59 del Regolamento del Personale e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie come sopra compilate saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascun gruppo di Compartimenti.

11. — I candidati che risulteranno vincitori del concorso, verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alle graduatorie d'esame man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi a' termini dell'art. 63 R. P.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, per essere immessi nelle funzioni permanenti di cui sopra, saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie.

12. — Qualora in qualche graduatoria non si raggiungesse il numero di idonei sufficienti a coprire il numero dei posti messi a concorso è lasciata facoltà al Servizio Materiale e Trazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei compresi in altra graduatoria seguendo beninteso l'ordine della graduatoria stessa e fermo restando il totale di 100 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere eliminati per qualsiasi motivo dalle graduatorie di esame potrà essere assegnato alle funzioni superiori dal Capo del Servizio Materiale e Trazione un egual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito seguendo l'ordine delle graduatorie stesse.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione delle Commissioni esaminatrici.

14. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

MATERIE D'ESAME

Programma A.

a) CULTURA GENERALE E TECNICA:

Aritmetica e geometria elementare — Elevazione a potenza ed estrazione della radice quadrata — Numeri complessi (ore, gradi e misure inglesi) — Uso delle tabelle numeriche dei manuali e prontuari, misura delle superfici e delle principali figure piane e del volume dei solidi più comuni — Applicazioni a casi pratici ed al calcolo del peso di materiali di ordinario impiego.

Nozioni di fisica. — Differenti specie del moto — Lavoro e sue forme, proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e leggi relative — Barometri,

manometri, calore, suoi effetti generali ed applicazioni; termometri, pirometri. Equivalente dinamico della caloria — Proprietà del vapore d'acqua nei suoi diversi stati (umido, saturo, secco e soprariscaldato).

Delle macchine. — Differenti specie di macchine, lavoro motore, lavoro attivo e passivo — Potenza delle macchine e loro rendimento — Organi elementari delle macchine semplici, organi per la trasmissione e per la trasformazione del movimento, pulegge, ingranaggi, bielle, manovelle, eccentrici circolari. Materiali impiegati nella costruzione delle macchine — Nozioni elementari sui motori termici usati nelle industrie.

Delle macchine a vapore. — Varie specie di macchine e criteri di classifica — Generatori di vapore; parti che li costituiscono e loro funzioni — Generalità sulla combustione e sui combustibili — Caldaie a grande, media e piccola capacità di acqua, loro caratteristiche di funzionamento; caldaie a focolaio esterno ed a focolaio interno (Cornovaglia): disposizioni varie che derivano dai tipi fondamentali. Caldaie a tubi di fumo, misto, verticali — Caldaie a tubi d'acqua, apparecchi d'alimentazione e di sicurezza — Accessori.

Motori a vapore; a moto alterno e rotativo; cenni differenziali — Organi di produzione e di trasformazione del lavoro nella motrice a stantuffo — Distribuzione del vapore a cassetto semplice — Distribuzione a valvole — Inversione del movimento — Regolazione del movimento e del lavoro; espansione multipla; ragione del suo impiego; impiego del vapore surriscaldato con espansione semplice e frazionata.

Nozioni generali di elettricità e magnetismo. — Macchine generatrici, trasformatrici ed alimentatrici di energia elettrica.

b) Cultura tecnica speciale:

Locomotiva — Aderenza — Sforzo di trazione — Potenza della locomotiva — Caldaia e sue caratteristiche — Parti costituenti la caldaia, il focolaio ed il camino — Combustione dei forni con particolare riguardo ai combustibili usati — Varie qualità e caratteristiche dei combustibili nei riguardi del loro uso nelle locomotive — Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione del vapore — Apparecchi di alimentazione di presa a vapore ed accessori diversi — Organi di produzione di trasmissione del movimento — Apparecchi di lubrificazione — Apparecchi ed organi della distribuzione — Sistemi di distribuzione (col doppio eccentrico e settore, Walschaert o speciali), cassetti semplici equilibrati, cilindrici — Singolarità ed anormalità della marcia delle locomotive — Marcia a regolatore chiuso o a controvapore — Locomotiva a doppia espansione ed a vapore surriscaldato — Carro della locomotiva a tender, telaio, rodiglio, sospensione. Ripartizione, distribuzione e regolarizzazione del peso sugli assi — Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla e ad assicurarla — Mezzi di frenamento — Freni a mano, continui ed automatici; loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive, condotta del fuoco ed alimentazione — Condotta delle locomotive — Avarie in servizio — Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti nei depositi.

c) MATERIE DI SERVIZIO:

Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli — Istruzione sui freni Westinghouse e Breda — Regolamenti sulle prove e visite delle caldaie — Istruzioni tecniche del Servizio Materiale e Trazione relativo alle riparazioni delle locomotive ed automotrici — Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti — Norme per la formazione degli orari e turni di servizio del personale delle locomotive — Disposizioni contenute nella Prefazione dell'Orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima ed alla circolazione delle locomotive sulla Rete. Norme amministrative riguardanti il servizio dei Depositi — Regolamento del personale — Disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, primi soccorsi, denunce.

Programma B.

a) CULTURA GENERALE TECNICA:

Elettricità e magnetismo — Carica elettrica, corpi conduttori e isolanti — Massa, densità, potenziale elettrico — Corrente elettrica — Resistenza e conducibilità — Forza elettromotrice — Differenza di potenziale — Intensità e densità di corrente — Circuiti elettrici — Legge di Ohm e di Joule — Unità di misure elettriche — Pile primarie e secondarie (accumulatori).

Magneti permanenti e temporanei — Induzione magnetica — Campo magnetico — Flusso d'induzione — Unità di misure magnetiche — Circuito magnetico — Magnetismo residuo — Isteresi.

Elettromagnetismo. — Campo magnetico prodotto da una corrente — Solenoide — Elettrocalamita — Forza elettromotrice e correnti indotte in un circuito — Legge di Lenz.

Correnti eletriche. — Corrente continua, variabile ed alternata — Grandezze relative alle correnti alternate — Induzione mutua — Autoinduzione — Impedenza — Corrente attiva e riattiva — Correnti bifasi e trifasi — Correnti parassite.

Campi magnetici alternati. — Campi monofasi, bifasi, trifasi — Campi rotanti, bifasi, trifasi — Istrumenti di misura e misure elettriche — Amperometri — Voltometri — Wattommetri — Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

Macchine: generatrici, trasformatrici e utilizzatrici dell'energia elettrica. Dinamo a corrente continua — Alternatori, trasformatori statici — Trasformatori Scott — Trasformatori e convertitori rotanti — Motori a corrente continua — Motori a corrente altenata — Motori a campo rotante; connessione in cascata; loro funzionamento come generatori — Potenza — Rendimento di generatori — Trasformatori e motori.

Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica. — Centrali termiche ed idrauliche; linee di trasmissione, perdite varie nella trasmissione.

b) CULTURA TECNICA SPECIALE:

Sistemi di trazione. — Trazione a corrente continua, monofase e trifase — Caratteristiche dei motori relativi — Sottostazioni linee di contatto — Organi di presa corrente.

Locomotive ed automotrici elettriche. — Aderenza — Sforzo di trazione al cerchione, al gancio — Carro, telaio, sale, ruote e boccole.

Sospensione. — Distribuzione e regolazione del peso sugli assi — Circolazione nelle curve — Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi), freni a mano continui, automatici. Accessori varii. Equipaggiamento elettrico: a correnti continua e trifasica — Avviamento, ricupero di energia, freni elettrici — Trazione semplice — Trazione multipla — Nozioni pratiche sul servizio delle locomotive e delle automotrici e sulla loro condotta — Avarie in servizio — Verifiche diverse — Prove e visite regolamentari — Norme pratiche di tecnologia con speciale riguardo ai locomotori ed alle riparazioni che possono aver luogo nei depositi.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946, n. 2382. — *Elevazione del limite per la stipulazione dei contratti per atto pubblico.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il promemoria n. PAG. 31 in data 7 febbraio 1946 della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) col quale viene proposto di elevare da L. 100.000 a L. 2.000.000 il limite oltre il quale i contratti debbono essere stipulati per atto pubblico, limite stabilito nel 2° comma dell'art. 8 del Regolamento per l'aggiudicazione e la gestione delle opere che si eseguiscono dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvato che il secondo comma dell'art. 8 del Regolamento per l'aggiudicazione e la gestione delle opere che si eseguiscono dall'Amministra-

zione delle Ferrovie dello Stato (approvato dal Comitato d'Amministrazione nelle adunanze del 26 e 27 luglio 1906) con le modificazioni di cui al Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 1293 del 7 novembre 1933, sia sostituito dal seguente:

« In ogni caso però i contratti d'importo superiore a L. 2.000.000 saranno stipulati per atto pubblico ».

Roma, lì 1° marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

Errata-corrige *(Bollettino Ufficiale N. 4-1946).*

A pag. 46, nel Decreto Ministeriale 13.2.1946 n. 1890 relativo al concorso interno a Capo squadra cantonieri, modificare l'art. 2° nel modo seguente:

« Limite *minimo* di età per l'ammissione al concorso è stabilito ad anni 25 compiuti ».

Ordine di servizio N. 6

Revisione periodica dei carri neerlandesi.

Le ferrovie neerlandesi hanno prolungato a quattro anni il periodo di revisione dei loro carri *non muniti* dell'apparecchiatura del freno ad aria compressa, periodo che per tutti i carri ammessi al servizio cumulativo è stabilito in anni tre dal § 39 dell'Unità Tecnica delle Ferrovie (O. S. n. 7/1940).

La nostra Amministrazione ha aderito a ricevere i suddetti carri col periodo così prolungato.

Si dispone pertanto che, fino a contrario avviso, i transiti di confine e le località dell'interno, nel visitare ed utilizzare i carri della suddetta amministrazione non muniti di apparecchiatura del freno ad aria compressa, tengano conto che per essi il periodo di revisione è prolungato ad anni quattro.

Agli effetti della presente disposizione, sono da considerare come carri neerlandesi quelli che portano la marca di proprietà « N. S. Nederland ».

S'intende che per i carri delle stesse ferrovie che sono muniti di apparecchiatura del freno ad aria compressa rimane invariato in anni tre il periodo di revisione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 36 e 37.

Ordine di servizio N. 7

Cambiamento di nome della stazione di S. Severa.

La stazione di S. Severa della linea Roma-Grosseto ha assunto la nuova denominazione di *Santa Severa*.

In conseguenza, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° giugno 1942) parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario di Servizio parte I (edizione 1° febbraio 1936), nei prontuari dei servizi viaggiatori, bagagli e merci e in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate, soltanto in occasione di rifornitura per esaurimento delle scorte.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, devono essere restituiti nei modi d'uso al Controllo menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio N. 8

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Genova Brignole-Sestri Levante della linea Genova-La Spezia.

Dalle ore 12 del 1° aprile 1946 sarà attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Genova Brignole-Sestri Levante della linea Genova-La Spezia, regolato dalle « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Centrale » di cui l'Ordine di Servizio n. 36-1931 e successive modificazioni (O. S. n. 118-1935 e O. S. n. 4-1937).

L'Ufficio del D. C. è situato al primo piano del fabbricato viaggiatori della stazione di Genova Brignole, ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde coi seguenti posti con chiamata per ciascuno indipendente:

Genova Rivarolo — Deposito Locomotive.
Genova S. Pierdarena Piazza d'Armi (antenna).
Genova S. Pierdarena Forni (antenna).
Genova S. Pierdarena Scalo (antenna).
Genova S. Pierdarena Centrale Dirigenti (antenna).
Genova S. Pierdarena Centrale Dirigenti (antenna).
Genova S. Pierdarena — Personale Viaggiante.
Genova S. Limbania (antenna).
Genova P.P. Dirigente (antenna).
Genova P.P. — Cabina B.
Genova P.P. — Personale Viaggiante.
Genova Brignole — Dirigente.
Genova Brignole Scalo — Dirigente.
Genova Brignole — Personale Viaggiante
Genova Brignole — Cabina A.
Genova Brignole — Cabina B.
Genova Brignole — Sottostazione elettrica.
Genova Brignole — Deposito locomotive.
Genova Sturla.
Genova Quarto.
Genova Quinto.
Genova Nervi.
Bogliasco.
Pieve Ligure.
Sori.
Recco.
Camogli.
Santa Margherita Ligure.
Rapallo.
Zoagli.
Chiavari — Dirigente.

Chiavari — Cabina A.
Chiavari — Personale Viaggiante.
Lavagna.
Cavi.
Sestri Levante — Dirigente.
Sestri Levante — Sottostazione elettrica.

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente, ed a mezzo del Capo del 3° Riparto Movimento di Genova al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33 del Compartimento di Genova.

Comunicati:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 8 impianti trasportabili per prova tensione.	A. C.	5 aprile 1946	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio II, Sezione 8ª - Firenze.
N. 9 macchine per tornire e rettificare corone di sale montate.	A. C.	30 aprile 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze.

Norme per la scelta di autisti da adibirsi alla condotta di autoveicoli.

Dato il ritario con il quale è stato licenziato alla stampa il *Bollettino Ufficiale* N. 4 in data 28 febbraio 1946, la presentazione delle domande per partecipare agli esami per la scelta di autisti viene prorogata al 30 aprile 1946.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 6 15 aprile 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98. — *Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.

Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1946.

Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3.

Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente.

Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea.

Art. 4.

L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Finchè non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.

Art. 5.

Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 6.

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Art. 7.

Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni dell'Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 99. — *Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modificazioni al decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità di convocare i comizi elettorali per la decisione, mediante referendum, sulla forma istituzionale dello Stato e per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Rintenuto che è per ora impossibile lo svolgimento delle elezioni nella Venezia Giulia a causa dell'attuale situazione internazionale e nella provincia di Bolzano, nella quale le liste elettorali non si sono potute ultimare non essendo tuttora regolate le questioni sulla cittadinanza degli optanti per la Germania che hanno perfezionato l'opzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la Costituente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno 1946 per deliberare, mediante « referendum », sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente.

E' fatta eccezione per il Collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti.

Il Collegio elettorale Trento-Bolzano resta, ai fini della applicazione dei commi precedenti, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggerà cinque deputati.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946, n. 1489. — *Nuove disposizioni per il concorso interno a Capo squadra cantoniere bandito con D. M. 21 settembre 1945, n. 375.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 8 dicembre 1945 n. PAG. 41/24/175642;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

I complessivi 115 posti del concorso interno a Capo squadra cantoniere di cui all'art. 1 del D. M. 21.9.1945, n. 375 già messi a disposizione dei Compartimenti di Venezia, Trieste e Bologna vengono ripartiti nel seguente modo tenuto conto della costituzione del Compartimento di Verona:

Venezia posti	N. 38
Verona posti	» 30
Trieste posti	» 12
Bologna posti	» 35

Art. 2.

La facoltà data al Sig. Direttore Generale, con l'art. 4 delle norme sul concorso, di fissare il termine della presentazione delle domande di ammis-

sione per i Compartimenti a nord di quelli di Ancona e Firenze, viene limitata al solo Compartimento di Trieste.

Per i Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova e Bologna la presentazione delle domande dovrà aver luogo non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul *Bollettino Ufficiale*.

Roma, lì 8 gennaio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1946, n. 1830. — *Passaggio di attribuzioni dal Servizio Approvvigionamenti al Servizio Materiale e Trazione.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la Relazione PAG. 22/210230 del 28 dicembre 1945 (del Servizio Personale ed Affari Generali) che ha per oggetto l'attribuzione dei Servizi Materiale e Trazione ed Approvvigionamenti per l'acquisto di materiale rotabile, macchine utensili di officina e materiale di ricambio;

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1919, n. 2492, art. 3;

Vista la deliberazione Commissariale 5 giugno 1923, n. 1102, art. 2;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

L'art. 2 della deliberazione Commissariale 5 giugno 1923, n. 1102 è abrogato.

Le attribuzioni demandate al Servizio Approvvigionamenti nei riguardi dei contratti per la costruzione e riparazione dei rotabili, nonchè per gli acquisti dei materiali speciali e dei macchinari occorrenti, sono nuovamente affidate al Servizio Materiale e Trazione in conformità al disposto del R. D. 2492 del 18 dicembre 1919.

Resta pertanto affidato al Servizio Approvvigionamenti l'acquisto dei materiali di uso comune per la riparazione e la manutenzione dei rotabili.

Roma, lì 26 gennaio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1946, n. 2529. — *Soppressione dell'Ufficio Navigazione del Servizio Materiale e Trazione*.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il D. M. 17 giugno 1932, n. 2531 circa l'istituzione di un Ufficio Navigazione per le comunicazioni attraverso lo stretto di Messina;

Ritenuta l'opportunità di far dipendere il Riparto Navigazione di Messina dalla Sezione Materiale e Trazione di Palermo;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1946 l'Ufficio Navigazione del Servizio Materiale e Trazione è soppresso.

Art. 2.

Con pari decorrenza il Riparto Navigazione di Messina passa alla diretta dipendenza della Sezione Materiale e Trazione di Palermo.

Art. 3.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà con disposizione interna le attribuzioni e le facoltà del Capo del Riparto Navigazione di Messina.

Roma, li 5 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

Ordine di servizio N. 9

Attribuzioni e facoltà del Capo del Riparto Navigazione di Messina

In relazione al disposto dell'art. 3 del D. M. 5 marzo 1946, n. 2529 vengono stabilite come appresso le attribuzioni e le facoltà del Capo del Riparto Navigazione di Messina, le quali sostituiscono quelle contenute nell'O. S. n. 218-1932.

Art. 1.

Il Capo del Riparto Navigazione sorveglia l'esercizio delle navi traghetto attraverso lo stretto di Messina, per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio nonchè la buona utilizzazione del materiale e del personale.

Art. 2.

Il Capo del Riparto Navigazione:

1) studia i provvedimenti necessari e opportuni per il buon andamento del servizio e per far fronte allo sviluppo del traffico e inoltra le relative proposte alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo la quale decide in merito e, qualora si tratti di proposte di particolare importanza, le sottopone all'approvazione del Servizio Materiale e Trazione;

2) studia le questioni concernenti l'orario in relazione col servizio di navigazione;

3) studia e attua i turni di servizio delle navi e dei loro equipaggi secondo le norme in vigore;

4) sorveglia l'andamento del servizio e l'utilizzazione delle navi e del loro personale, e prende, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti idonei a garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio informandone la Sezione Materiale e Trazione di Palermo che a sua volta dà comunicazione dei provvedimenti presi al Servizio Materiale e Trazione;

5) dispone l'effettuazione delle corse straordinarie attraverso lo stretto richieste da esigenze del traffico compatibilmente con i mezzi disponibili, e quanto occorre per assicurare il servizio in occasione di trasporti eccezionali;

6) esamina i rapporti sugli inconvenienti di esercizio e dispone i provvedimenti per eliminarli;

Qualora detti provvedimenti implichino modifiche alle navi o ai loro macchinari ne fa proposta alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo e questa la inoltra, col proprio parere, al Servizio Materiale e Trazione per le decisioni del caso;

7) dà disposizioni per la manutenzione delle navi e galleggianti dell'Amministrazione, ne cura la buona conservazione facendo eseguire lavori direttamente dal personale dell'officina annessa al Riparto Navigazione e da quello navigante, oppure si rivolge alla officina veicoli, o al deposito locomotive o alla squadra rialzo in Sede, od anche ne propone l'esecuzione, presso l'industria privata secondo le norme vigenti, alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo la quale decide in merito se si tratta di lavori eseguibili nella Sede di Messina, altrimenti riferisce al riguardo per le decisioni del caso, al Servizio Materiale e Trazione;

8) vigila a che sulle navi non siano eseguite modifiche non autorizzate dal Servizio Materiale e Trazione;

9) provvede alle visite delle navi e dei loro macchinari secondo le norme vigenti per la Marina Mercantile, rimettendo i verbali di visita alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo per l'inoltro al Servizio;

10) esercita la sorveglianza sulle navi in periodo di garanzia e svolge, secondo le norme vigenti, le pratiche relative;

11) studia le proposte relative alle piante organiche degli Uffici e del personale esecutivo. ritenute necessarie in conseguenza delle esigenze del servizio, e le inoltra alla Sezione Materiale e Trazione, che a sua volta le trasmette, corredate del proprio parere, al Servizio per le decisioni in merito. Provvede agli esami di abilitazione del personale secondo le norme in vigore;

12) compila gli elenchi del personale avente diritto agli aumenti normali e li inoltra, tramite Sezione Materiale e Trazione, al Servizio;

13) compila e rivede le note informative nei limiti di competenza e cura la tenuta dei fogli matricolari, stati di famiglia, libretti di navigazione;
Il superiore che rivede le note informative è il Capo della Sezione Materiale e Trazione di Palermo;

14) sorveglia l'esatta applicazione delle disposizioni relative agli infortuni sul lavoro ed alla loro prevenzione;

15) provvede al rilascio dei biglietti di viaggio, buoni bagaglio, lettere di porto in conformità alle disposizioni vigenti;

16) provvede alla compilazione dei ruoli delle competenze per il personale;

17) provvede alla gestione del fondo scorta;

18) provvede alle gestione della scorta dei materiali e dei pezzi di ricambio, e per i relativi aumenti giustificati da necessità di esercizio, fa le proposte del caso alla Sezione Materiale e Trazione che provvede di conseguenza e, ove non sia il caso di provvedere, inoltra la richiesta al Servizio;

19) provvede alla contabilità dei prelievi e versamenti di materiali;

20) provvede alla tenuta degli inventari copia delle navi e galleggianti e del Riparto Navigazione e degli elenchi dei materiali di dotazione;

21) provvede alla emissione dei documenti contabili secondo le norme vigenti per i depositi locomotive e ne cura l'invio alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo per la revisione e successive pratiche;

22) avanza al Capo Sezione Materiale e Trazione di Palermo le proposte per quanto riguarda le concessioni di anticipazioni, di sussidi e gratificazioni al dipendente personale;

23) si rivolge alla Sezione Lavori di Reggio Calabria e al Riparto Lavori di Messina per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle invasature, dei ponti di approdo, dei ponti mobili e meccanismi annessi (esclusa la parte elettrica a questi inerente, per la quale provvede direttamente) secondo chè i lavori occorrenti si riferiscano alle invasature della Calabria o a quelle di Messina, nonchè dei locali.

Le spese relative, ad eccezione di quelle dei locali, dovendo far carico all'apposito capitolo di bilancio tenuto dal Servizio Materiale e Trazione, vengono girate, nei modi d'uso, alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo;

24) emette le richieste di materiali al magazzino sia per materie di consumo, sia per materiali necessari alle ordinarie riparazioni ed ai lavori di manutenzione corrente, provvede alle pratiche per il corso e la contabilizzazione di tali richieste, curando il riscontro tra prelievi e versamenti;

25) informa il Capo della Sezione Materiale e Trazione di Palermo dei fatti più salienti accorsi nell'esercizio e dei provvedimenti presi, ed invia giornalmente i rapporti giornalieri;

invia anche giornalmente al Servizio Materiale e Trazione una relazione sul traffico giornaliero attraverso lo stretto;

26) cura la trasmissione alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo di tutti i dati e quadri necessari per la statistica e per le relazioni, richiesti dal Capo della Sezione stessa.

Art. 3.

Il Capo del Riparto Navigazione ha le seguenti facoltà:

a) liquida amichevolmente, previe intese col Capo della Sezione Materiale e Trazione di Palermo, le vertenze commerciali riguardanti il servizio interno marittimo, quando l'indennità da pagarsi non ecceda L. 6000 (lire seimila) e la liquidazione non possa pregiudicare questioni di massima;

b) liquida amichevolmente, previe intese col Capo Sezione Materiale e Trazione di Palermo, le vertenze per danni ai viaggiatori e ai terzi nei limiti d L. 3000 (lire tremila);

c) definisce le questioni disciplinari nei limiti di competenza fissati dal Regolamento in vigore;

d) provvede alla concessione dei congedi ordinari a tutto il personale del Riparto e alla concessione di congedi straordinari senza paga fino a 3 mesi, purchè non importino aumento di spese, al personale di grado inferiore al 9°;

e) previe intese col Capo Sezione Materiale e Trazione di Palermo provvede all'assunzione, come avventizio del personale esecutivo e al licenziamento di detto personale avventizio;

invia alla Sezione Materiale e Trazione di Palermo, le proposte di nomina in prova ed a stabile, di accettazione e di dimissioni, di collocamento in aspettativa e di esonero per gli agenti di ruolo;

f) abilita alle funzioni di grado superiore il personale di bassa forza secondo le norme in vigore;

g) applica i provvedimenti disciplinari al personale nei limiti di competenza fissati dal Regolamento in vigore.

Art. 4.

Il Capo del Riparto corrisponde in via ordinaria col Capo della Sezione Materiale e Trazione da cui direttamente dipende.

Corrisponde con le Sezioni di esercizio e con gli Uffici Compartimentali e Riparti distaccati del Compartimento di Palermo e di Reggio C. per la trattazione ordinaria degli affari di esercizio che lo interessano; corrisponde col Capo dell'Ufficio Sanitario di Catania e col locale medico di Riparto.

Corrisponde col Comando Navale M. e con la Capitaneria di Porto e Dogana per le ordinarie pratiche di servizio delle navi traghetto che non implichino questioni di massima.

Qualora dette questioni esulino dalla propria competenza, invia le proprie proposte al Capo Sezione Materiale e Trazione di Palermo il quale se può decide in merito, altrimenti le inoltra col proprio parere al Servizio.

Prende accordi diretti con le stazioni ferroviarie di Messina Marittima. Villa S. Giovanni e Reggio C. Marittima, per quanto si riferisce al traffico nello Stretto, agli approdi e relative manovre di sbarco e imbarco dei veicoli.

Ordine di servizio N. 10

Attivazione Posto di Movimento di Mignone.

E' stato attivato il Posto di Movimento di Mignone, al Km. 93 + 464 della linea Pisa-Roma, fra le stazioni di Tarquinia e di Civitavecchia.

Il nuovo Posto di Movimento è dotato: di un fabbricato ufficio ubicato alla sinistra della linea nel senso di marcia dei treni pari; di comunicazione fra i binari di corsa per permettere l'attraversamento del ponte sul fiume Mignone con un unico binario i cui deviatoi sono assicurati con fermascambi tipo F. S.; di semafori di protezione di 1ª categoria ad ala unica preceduti da semafori d'avviso. La manovra di detti segnali è fatta con leve a terra collegate coi deviatoi.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nel circuito telegrafico 81926 e nel circuito telefonico selettivo del Dirigente Centrale.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione Generale all'Orario di Servizio », Parte I, edizione 1936, a pagina 17,fra i nomi di *Mignano* e di *Milano Bovisa* si dovrà inserire in carattere maiuscoletto « Mignone R/112 ».

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7, nonchè, limitatamente al Compartimento di Roma, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 11.

Attivazione Posto di Movimento di Fiora

E' stato attivato il Posto di Movimento di Fiora, al Km. 119 + 174 della linea Pisa-Roma fra le stazioni di Chiarone e di Montalto di Castro.

Il nuovo Posto di Movimento è dotato: di un fabbricato ufficio ubicato alla sinistra della linea nel senso di marcia dei treni pari; di una comunicazione per il passaggio dal doppio al semplice binario i cui deviatoi sono assicurati con fermascambi F. S.; di semafori di protezione di 1ª categoria ad ala unica preceduti da semafori di avviso. La manovra di detti segnali è fatta con leva a terra collegate ai deviatoi.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nel circuito telegrafico 81927 e nel circuito telefonico selettivo del Dirigente Centrale.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », Parte I, edizione 1936, a pagina 15 fra i nomi di *Finale Lig.* (*Varig.*) e di *Fiorenzuola*, si dovrà inserire in carattere maiuscoletto « Fiora R/112 ».

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6 e 7, nonchè limitatamente al Compartimento di Roma, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 12.

Attivazione Posto di Movimento di Marta.

E' stato attivato il Posto di Movimento Marta al Km. 103 + 285 della linea Pisa Roma, fra le stazioni di Montalto di Castro e di Tarquinia.

Il nuovo Posto di Movimento è dotato: di un fabbricato ufficio ubicato alla sinistra della linea nel senso di marcia dei treni pari; di una

comunicazione per il passaggio dal doppio al semplice binario i cui deviatoi sono assicurati con fermascambi tipo F. S.; di semafori di protezione di 1ª categoria ad ala unica preceduti da semafori di avviso. La manovra di detti segnali è fatta con leve a terra collegate ai deviatoi.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nel circuito telegrafico 81926 e nel circuito telefonico selettivo del Dirigente Centrale.

In conseguenza di quanto sopra nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », Parte I, edizione 1936, a pagina 16 fra i nomi di *Marsala* e di *Marzabotto* si dovrà inserire in carattere maiuscoletto « Marta R/112 ».

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7, nonchè, limitatamente al Compartimento di Roma, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 13

Estensione di servizio nella stazione di Palermo Brancaccio.

Dal giorno 1° aprile 1946 la stazione di Palermo Brancaccio con F.V. posto al Km. 2 + 903 della linea Palermo-Messina, a sinistra nel senso dei treni pari, fra le stazioni di Palermo C.le e di Favara di Villabate, dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 903 e Km. 2 + 870, è stata abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in vigore per le stazioni aventi gestione propria.

Detta stazione eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Palermo con le modalità previste dall'art. 17 delle « Norme Contabili del Capo Stazione », osservando la periodicità della lettera B.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente Ordine di Servizio, il Prontuario delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9. 12, 15 e 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 13 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (*edizione 1° Giugno* 1942).

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Palermo Brancaccio.	VII	133	Porto Empedocle-Palermo	Palermo	Palermo	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO ALL'O. S. N. 13 - 1946.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° giugno 1942).

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 133 (*Porto Empedocle-Palermo*)

Porto Empedocle Marittima	Km.	143	Sciarra Aliminusa	Km.	49
Porto Empedocle	»	142	Cerda	»	43
Agrigento Bassa	»	132	Fiumetorto	»	41
Agrigento Centrale	»	135	Termini Imerese	»	34
Aragona Caldare	»	123	Trabia	»	29
Comitini	»	116	S. Nicola (tonnara)	»	25
Campofranco	»	105	Altavilla Milicia	»	18
Sutera	»	102	Casteldaccia	»	16
Acquaviva Casteltermini	»	97	S. Flavia Solunto	»	13
Spina	»	95	Bagheria	»	11
Cammarata	»	87	Ficarazzi	»	7
Castronovo di Sicilia	»	82	Villabate Ficarazzelli	»	6
Lercara Bassa	»	75	Favara di Villabate	»	3
Roccapalumba Alia	»	67	Palermo Brancaccio	»	—
Montemaggiore Belsito	»	58	Palermo Centrale	»	3
Causo	»	54	Palermo Marittima	»	10

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Porto Empedocle-Palermo, fra le stazioni di Favara di Villabate e Palermo Centrale, si dovrà inserire « Palermo Brancaccio » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Porto Empedocle-Palermo la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Palermo Brancaccio dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per Ficarazzi, Km. 3 a quella indicata per Palermo Centrale e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti inserire, nella sede opportuna, il nome di Palermo Brancaccio con il numero della pagina ed il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO - PARTE I

(edizione febbraio 1936).

A pagina 18, di contro al nome di Palermo Brancaccio, esporre l'indicazione B.

ALLEGATO ALL' O. S. N. 13 – 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(edizione 1° Giugno 1942).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III Palermo Brancaccio	VII	1449	1569	1565	1560	1558	1498	1462	1446	1475	1471	1357	1370	1308	1284	847	951	956	917	646	640	683	229
PARTE IV Palermo Brancaccio	VII	1413	1533	1529	1524	1522	1462	1450	1424	1453	1439	1325	1348	1272	1248	825	912	934	895	624	618	661	229
		198.241 162	207.241 162	207 241 162	207 241 162	207.241 162	207 241 162	110.33 162	126.33 162	126.33 162	256.275 241.162	275.241 162	126 33 162	198 241 162	198 241 162	19 18 162	261.101 162	80-59 162	143.162	18 162	218.184 162	154.217 162	—

Ordine di servizio N. 14

Estensione di servizio nella stazione di Pisa S. Rossore.

La stazione di Pisa S. Rossore della linea Genova-Pisa, già ammessa al servizio merci, è stata abilitata anche al completo servizio viaggiatori e bagagli.

Di conseguenza nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche — ediz. giugno 1942 — a pagina 59 — nelle colonne 7 e 8, di contro al nome di detta stazione si dovranno esporre, rispettivamente le indicazioni V e B.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Parte I (ediz. febbraio 1936), a pag. 18, a fianco del nome Pisa S. Rossore, si dovrà depennare l'indicazione « VB ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 e 9.

Ordine di servizio N. 15

Competenza finanziaria delle stazioni.

A parziale modificazione del punto 2 dell'art. 12 delle « Norme per il servizio contabile del Capo Stazione », la competenza finanziaria delle stazioni nei riguardi della liquidazione degli indennizzi per avarie ed ammanchi parziali sui trasporti delle cose viene elevata rispettivamente a lire 1000, 500 e 200.

Analogamente viene elevata rispettivamente a L. 1000 e L. 500, la competenza delle stazioni prevista all'art. 32, punto 1 delle citate « Norme » per la trattazione dei reclami per eccedenze e tasse di porto.

Restano ferme tutte le altre limitazioni e condizioni stabilite in materia dalle ripetute « Norme » e da quelle per il servizio contabile delle Gestioni Merci. Le Sezioni Commerciali e del Traffico impartiranno disposizioni per l'attuazione del provvedimento ed eserciteranno i controlli necessari perchè l'operato delle stazioni si svolga sempre con regolarità e secondo le superiori direttive.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 e 3.

Circolare N. 2

Radiazione dal parco veicoli F. S. di N. 60 carri di proprietà privata.

Sono stati radiati i seguenti carri privati:

590351 di proprietà della Ditta Alfredo Camerini di Lugo
579701 di proprietà della Ditta Biagio Bacolo di Molfetta
504614 di proprietà della Soc. An. Cisa Viscosa di Roma
514474 di proprietà dell'Esportazione Agricola Italiana
524227 - 524449 di proprietà dell'Unione Italiana Vini di Milano
513419 - 513420 - 513422 di proprietà della Ditta Robert Metger e C.i Trieste
583000 - 583001 - 583100 - 583101 583102 - 583103 di proprietà delle Officine Meccaniche Italiane di Reggio Emilia
521035 - 043 - 083 - 090 - 200
521263 - 264 - 271 - 281 - 284 - 286 - 293 - 444 - 454 - 462
521473 - 474 - 478 - 485 - 487 - 494 - 691 - 803 - 809 - 815
521819 - 826 - 836 - 844 - 866 - 886
534039 - 097 - 099 - 219 - 247 - 288 - 445 - 455 - 478 - 482
534611 - 615 - 657 - 691 di proprietà della Società Italo-Americana pel Petrolio.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F. S. (Volume 1° e 2°, Edizione 1943).

Comunicati:

Nomina dei rappresentanti ufficiali del personale nella Commissione di avanzamento per il Compartimento di Bologna.

Si comunica che con D. M. del 14.3.1946, n. 2826 sono stati chiamati a far parte delle Commissioni di avanzamento per gli agenti ferroviari del Compartimento di Bologna, in rappresentanza del personale:

per i funzionari di gruppo A, il Sig. Dott. MELLINA Ernesto - Ispettore capo;

— per gli agenti di gruppo B, il Sig. BOLOGNINI Aniceto - Revisore capo;

— per gli agenti di gruppo C e d'ordine il Sig. GALAVOTTI Mario - Applicato principale;

— per il personale subalterno degli uffici, il Sig. FUSAI Corrado - Usciere di 1ª classe;

— per il personale delle stazioni, i Sigg.: GAUDANI Mario - Capo stazione di 2ª classe e RAMBALDI Ferruccio - Capo gestione di 1ª classe, rispettivamente per gli agenti del movimento e per quelli delle gestioni;

— per il personale dei treni, i Sigg.: COLOMBI Luigi - Capo personale viaggiante e BISAIA Aldemiro - Conduttore capo, rispettivamente per i Capi personale viaggiante e Controllori viaggianti e per i Conduttori capi e gli altri agenti;

— per il personale di macchina, i Sigg.: GENTILINI Ugo - Capo deposito

di 2ª classe, e PENATI Otello - Macchinista di 2ª classe, rispettivamente per i Capi deposito e per gli altri agenti;

— per il personale tecnico ed operaio, i Sigg.: TESTONI Amleto - Capo tecnico e SABATTINI Mario - Operaio di 1ª classe, rispettivamente per il personale tecnico e per il personale operaio;

— per il personale delle linee, il Sig. COCCARO Antonio - Sorvegliante della linea;

— per il personale di manovalanza, il Sig. MENGOLI Lorenzo - Manovale.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 elevatori idraulici per motori di trazione.	A. C.	25 aprile 1946	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio II, Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 11 torni AP. 25 Omm. DP. 1500 + 2000 mm.	A. C.	5 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 6 torni paralleli di grandezze diverse	A. C.	10 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 6 torni a torretta	A. C.	30 aprile 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 5 trapani radiali di grandezze diverse	A. C.	20 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
2 mute di cavalletti per sollevamento elettrometrici	A. C.	30 aprile 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II, Sezione 8ª - Firenze, viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. G. DI RAIMONDO

Anno XXXIX — N. 7 30 aprile 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 131. — *Utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria ed il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati «A.R.A.R.» può essere autorizzata dal Ministro per il tesoro ad alienare beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, alle Amministrazioni statali, anche se il pagamento non possa essere da queste effettuato per contanti, dietro dichiarazione dei competenti Uffici di ragioneria attestante l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato.

Art. 2.

L'Azienda Alienazione Residuati può essere inoltre autorizzata dal Ministro per il tesoro ad alienare, su richiesta degli interessati, i beni di cui all'art. 1 senza il pagamento per contanti, a istituzioni o aziende pubbliche e private che vantino crediti liquidi ed esigibili verso l'Amministrazione dello Stato in dipendenza di forniture, lavori, requisizioni o per altro titolo, quando l'importo dei crediti stessi copra il valore dei residuati da cedere.

Art. 3.

A cura del Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità per l'esecuzione del presente decreto con particolare riguardo alla regolazione finanziaria delle operazioni di alienazione di cui agli articoli 1 e 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1946.

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI — GRONCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 138 — *Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, hanno diritto ad essere riassunti in servizio quando:

1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi;

2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere gli obblighi di leva e successivamente trattenuti in servizio militare, qualora abbiano, ante-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946.

riormente alla chiamata alle armi, prestato servizio nell'Amministrazione almeno per un anno;

3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualifica di partigiani combattenti.

Il servizio prestato prima della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio non è computato agli effetti dell'anzianità.

La riassunzione non spetta al personale non di ruolo che sia stato assunto in sostituzione di personale richiamato alle armi.

Qualora i servizi, cui erano addetti gli aventi diritto alla riassunzione, siano stati devoluti ad altre amministrazioni, la riassunzione deve essere disposta da queste.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del collocamento in congedo.

Art. 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad assumere, in servizio non di ruolo, combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione, in quanto siano divenuti unico sostegno della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore, per ciascuna categoria del personale non di ruolo, al cinque per cento dei posti stabiliti nei ruoli organici per i corrispondenti gruppi del personale di ruolo.

Per le Amministrazioni che non abbiano personale di ruolo, la percentuale anzidetta è riferita al numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

Nel computo della percentuale di cui ai comma precedenti, si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma dell'art. 1;

2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma e che sia stato assunto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945.

Art. 4.

Qualora i contingenti di personale non di ruolo assegnati alle singole Amministrazioni, ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, non

offrano un sufficiente numero di posti disponibili, ai fini delle rassunzioni e delle assunzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 tali riassunzioni ed assunzioni saranno effettuate in soprannumero.

Presso le Amministrazioni cui non sia già assegnato un contingente di personale non di ruolo, tale contingente s'intende concesso, in virtù del presente decreto, nella misura occorrente per le assunzioni previste dall'articolo precedente.

I posti assegnati ai sensi dei comma precedenti saranno soppressi con le successive vacanze, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6.

Art. 5.

Possono essere riassunti ai sensi dell'art. 1 od assunti ai sensi dell'art. 3 soltanto coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Nelle assunzioni sarà data la precedenza a coloro che abbiano carichi di famiglia.

Art. 6.

Il personale assunto o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 3 deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento, il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 7.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'art. 1, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453. Le assunzioni disposte in base all'art. 3 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 8.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 9.

Le domande di assunzione e di riassunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti da bollo e da ogni tassa.

Art. 10.

Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'art. 3, il personale non di ruolo delle pubbliche Amministrazioni può essere licenziato anche prima della scadenza del contratto o del termine stabilito nel provvedimento di assunzione ed all'infuori dei casi previsti all'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, semprechè si tratti di persone che non traggano prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio o delle famiglie con esse conviventi. Nei licenziamenti predetti sarà seguito un ordine inverso a quello dell'anzianità di servizio.

Al personale licenziato ai sensi del comma precedente è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi. E' fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base alle norme che regolano il rapporto d'impiego per il personale degli enti pubblici.

Art. 11.

Presso ciascuna Amministrazione centrale e ciascuna azienda autonoma dello Stato è costituita una Commissione avente il compito di formulare le proposte per i licenziamenti del personale non di ruolo, previsti dall'articolo precedente, e per il licenziamento dei dipendenti non di ruolo che seguirono al Nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana o rimasero in servizio negli uffici della Capitale, di collegamento con il predetto governo, o vennero assunti sotto l'impero del governo stesso, ancorchè i provvedimenti di assunzione siano stati convalidati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e semprechè non abbiano successivamente conseguito la qualifica di partigiani combattenti.

Detta Commissione, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà presieduta dal capo dell'ufficio del personale dell'Amministrazione presso cui viene costituita, o da altro funzionario di grado non inferiore al sesto, e composta di due dipendenti dell'Amministrazione stessa, dei quali uno di ruolo e l'altro non di ruolo appartenente, se possibile, ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Ai lavori di ciascuna Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Nelle Amministrazioni aventi numeroso personale non di ruolo possono costituirsi più commissioni.

Art. 12.

Le proposte per il licenziamento del personale non di ruolo in servizio presso le sedi centrali degli enti pubblici a carattere nazionale saranno formulate da commissioni nominate dai presidenti degli enti medesimi. Dette com-

missioni saranno composte con criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo precedente.

Ai predetti enti si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Art. 13.

Per il licenziamento del personale non di ruolo addetto agli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato possono costituirsi apposite commissioni locali. Dette commissioni, da nominarsi con provvedimento dei competenti Ministri o dalle autorità da questi delegate saranno composte nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 11.

Analoga facoltà è conferita ai presidenti degli enti pubblici indicati nell'articolo precedente. Per gli altri enti pubblici è costituita, presso ciascuna prefettura, con provvedimento del prefetto, una commissione presieduta da un funzionario, di grado non inferiore al settimo, e composta di due dipendenti dei più importanti uffici od enti della provincia e dei quali almeno uno scelto, se possibile, tra coloro che appartengono ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Alle commissioni di cui ai precedenti comma si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'articolo 11.

Le Amministrazioni che abbiano uffici periferici con scarso personale non di ruolo possono delegare la formulazione delle relative proposte di licenziamento alle commissioni provinciali di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire ai capi delle singole Amministrazioni entro due mesi dalla data della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Ministero dell'Africa Italiana, al Ministero per la Costituente ed ai servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il personale della Magistratura ordinaria e delle Magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato, il personale insegnante e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato sono esclusi dal computo del personale di ruolo, agli effetti dell'applicazione dell'art. 3.

Con successivo decreto, su proposta dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i trasporti e per l'assistenza post-bellica, di concerto con quello per il tesoro, le disposizioni del presente decreto saranno estese, con i necessari adattamenti, al personale delle rispettive amministrazioni, nonchè a quello delle ferrovie secondarie in concessione.

Art. 16.

Le proposte già formulate dalle commissioni costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono considerate valide ai fini dei licenziamenti previsti dall'art. 11.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello dello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Gasparotto — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141. — **Norme per lo *svolgimento dei concorsi*** (1).

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decerto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945 n. 467;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58.
Udito il parere della Consulta Nazionale;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai concorsi riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

La metà dei posti accantonati in ciascun ruolo, in applicazione del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, può essere conferita, anche prima della data di cessazione dello stato di guerra, mediante concorsi riservati ai sensi di detto decreto.

Art. 3.

Ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, coloro che abbiano partecipato ad un concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte.

Art. 5.

Nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti può essere stabilito anche in eccedenza a quelli già disponibili, entro i limiti delle vacanze che potranno verificarsi nei gradi superiori, nel semestre successivo alla data del bando di concorso, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.

In tal caso detti collocamenti a riposo dovranno essere disposti entro sei mesi dal bando di concorso.

Art. 6.

Salva l'applicazione dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le Amministrazioni aventi uffici periferici, nei bandi dei concorsi che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1946, potrà disporsi che le prove scritte dei concorsi stessi abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente in relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione.

Con lo stesso provvedimento che determina le sedi di esami, saranno costituite apposite commissioni di vigilanza.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1946, i posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine possono essere conferiti mediante concorsi per titoli.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici.

Art. 9.

Con successivo provvedimento, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 142. — *Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in qualunque settore dell'attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette è corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo.

Art. 2.

Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti:

1) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

3) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;

4) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946.

5) assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive di essa, nonchè delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

7) trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 3.

Per i trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro è tenuto, in osservanza di quanto disposto all'art. 1, a corrispondere oltre alla quota di sua spettanza la parte del contributo di pertinenza del lavoratore, corrispondente all'importo che deriverebbe per esso dall'applicazione dell'assicurazione generale predetta.

Art. 4.

I contributi corrisposti fino al 31 luglio 1945 per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca, nelle provincie del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Euganea, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, della Liguria e dell'Emilia, non sono ripetibili.

I datori di lavoro che non abbiano corrisposto i contributi dovuti in base alle norme predette sono tenuti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al versamento dei contributi stessi fino alla data suindicata.

L'accertamento e la riscossione dei contributi predetti sono effettuati dagli Istituti assicuratori, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca.

Art. 5.

Nelle provincie contemplate dal precedente art. 4 e per i settori dell'attività produttiva per i quali, secondo le disposizioni in atto alla data della liberazione dalla occupazione tedesca, i lavoratori erano dispensati da ogni contribuzione per la previdenza sociale, i contributi per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, che non siano stati, comunque, versati nel periodo compreso fra il 1° agosto 1945 e la data di inizio del primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti dal datore di lavoro, senza diritto a rivalsa per la parte che sarebbe dovuta essere di pertinenza del lavoratore.

Le quote di contributo eventualmente trattenute nel periodo predetto a carico dei lavoratori non sono ripetibili.

L'accertamento e la riscossione dei contributi nel periodo predetto saranno effettuati con le norme attualmente in vigore.

Art. 6.

Il datore di lavoro che trattiene sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa, comunque, rimborsare dei dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di previdenza indicate nell'art. 2 che, secondo le disposizioni del presente decreto, devono essere corrisposte senza diritto a rivalsa, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie soggette al Governo Militare Alleato, le disposizioni del presente decreto avranno effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui vi sia reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno del ritorno delle provincie stesse all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946, n. 2208. — *Revoca dei provvedimenti punitivi deliberati con i DD. MM. 26 agosto 1924, n. 598 e 20 novembre 1924, n. 1114.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la relazione del Servizio Personale e Affari Generali (Ufficio speciale revisione carriere) n. PAG. RC. 212455 del 25 gennaio 1946 riguardante la revoca dei provvedimenti punitivi deliberati dal regime fascista nei confronti degli agenti delle Officine di Pietrarsa e dei Granili che presero parte ad una manifestazione contro il detto regime, in seguito all'assassinio del Deputato al Parlamento On. Giacomo Matteotti;

Visto l'art. 8 del Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, sono revocate le punizioni inflitte dal cessato regime con decreti ministeriali 26 agosto 1924, n. 598 e 20 novembre 1924, n. 1114 agli agenti che nei giorni 14 e 16 giugno 1924 presero parte ad una manifestazione contro il detto regime, in seguito all'assassinio dell'On. Giacomo Matteotti.

I competenti uffici provvederanno a praticare le opportune registrazioni sui fogli matricolari e nelle posizioni personali dei singoli agenti interessati, con riferimento al presente decreto.

Le Commissioni d'avanzamento procederanno al riesame della posizione degli agenti stessi agli effetti della eventuale ricostruzione della carriera, secondo quanto è previsto dal 4° comma del citato art. 8 del Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Roma, li 25 febbraio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1946, n. 3072. — *Graduatorie di merito per l'avanzamento a Conduttore capo, Conduttore principale e Conduttore.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 18 marzo 1946, n. PAG. 41.24.76711-16.16.1945.

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le graduatorie per l'avanzamento con decorrenza 1-7-1944 a Conduttore capo, Conduttore principale e Conduttore rispettivamente dei Conduttori principali, Conduttori e Frenatori in possesso della idoneità alla scorta dei convogli e di tutti gli altri requisiti richiesti dal Regolamento del personale e dipendenti dai Compartimenti di Torino, Bologna, Ancona e Roma.

Si autorizza la pubblicazione del presente decreto e delle annesse graduatorie sul *Bollettino Ufficiale*.

Roma, lì 4 aprile 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

FRADUATORIA DI MERITO DEI CONDUTTORI PRINCIPALI IDONEI ALLA SCORTA DEI TRENI PER LA PROMOZIONE A CONDUTTORE CAPO CON DECORRENZA 1 LUGLIO 1944.

Compartimento di Torino

1. - Sigalini Luigi
2. - Fornaro Giuseppe
3. - Carea Luigi
4. - Moro Antonio
5. - Alpa Antonio
6. - Dogna Giuseppe
7. - Gagliardi Giacomo
8. - Cellerino Pietro
9. - Zoccola Mario
10. - Olivati Pietro
11. - Piatti Lorenzo
12. - Pozzi Carlo
13. - Vandoni Luigi
14. - Ferraris Perpetuo
15. - Massaia Giuseppe
16. - Bertini Sabatino
17. - Robotti Giacomo
18. - Miglio Ettore
19. - Castaldi Gaudenzio
20. - Dettoni Mario
21. - Ferraris Pietro
22. - Gandiolo Ernesto
23. - Osano Giovanni
24. - Carletto Giuseppe
25. - Zorzoli Leopoldo
26. - Magnani Carlo
27. - Ghiringhelli Celestino
28. - Nervi Giuseppe
29. - Renaudo Antonio
30. - Conturbia Vittorio
31. - Bigotti Paolo
32. - Camisasca Enrico
33. - Cristina Pietro
34. - Buscaglia Felice
35. - Borsalino Pietro
30. - Grioni Emilio

37. - Caffo Umberto
38. - Picco Rossetto Giuseppe
39. - Bella Giuseppe
40. - Metalli Guido
41. - Remolif Giuseppe
42. - Maritano Francesco
43. - Becchio Luigi
44. - Bianco G. Batta
45. - Graziano Giuseppe
46. - Colla Giovanni
47. - Brivio Paolo
48. - Gabiati Giuseppe
49. - Goretta Luigi
50. - Carattoni Carlo

Compartimento di Bologna

1. - De Alberti Ettore
2. - Grazioli Pietro
3. - Zanfortin Ermes
4. - Corsini Felice
5. - Merchiori Gualtiero
6. - Mengoli Giulio
7. - Cocchi Augusto
8. - Guidi Antonio
9. - Maccagna Giuseppe
10. - Callegaris Francesco
11. - Grandi Pietro
12. - Colombi Giovanni
13. - Zuccaro Michelangelo
14. - Sbarzaghi Giacomo
15. - Bonini Amedeo
16. - Vigna Roberto
17. - Borghesi Gino
18. - Badini Mario
19. - Maragnoli Luigi
20. - Elmi Augusto Alfredo
21. - Chierici Giuseppe
22. - Raimondi Armando
23. - Quercioli Ugo
24. - Martelli Giuseppe
25. - Righi Aldo
26. - Fantetti Nicola
27. - Tognocchi Enrico
28. - Pisani Paolo
29. - Puzzarini Bruno
30. - Baldisserri Aldo
31. - Fagotti Medardo
32. - Tanzi Giulio
33. - Gorreri Aldino
34. - Colombo Giuseppe
35. - Gorini Bruno
36. - Giusti Dante
37. - Magi Tullio
38. - Masini Marsilio
39. - Bernabè Giuseppe
40. - Branchini Mario
41. - Pantani Attilio
42. - Nucci Tullio
43. - Ricci Pietro

Compartimento di Ancona

1. - Tentarelli Emilio
2. - Tintorelli Pasquale
3. - Celenza Giuseppe
4. - Zulli Antonio
5. - Scartozzi Antonio
6. - Minnucci Rosario
7. - Muzi Umberto
8. - Moretti Gisberto
9. - Capoccia Ennio
10. - Guerzoni Giuseppe
11. - Trasciatti Carlo
12. - Leoni Leonello
13. - Pisu Alfredo
14. - D'Incecco Dante
15. - Coscia Olinto
16. - Pitocco Guido

17. - Marinangeli Norberto
18. - D'Incecco Giovanni
19. - Marzoli Bruno
20. - Leggerini Valtiero
21. - Clementi Domenico
22. - Alessi Ugo
23. - Giorgetti Domenico
24. - Mingarelli David
25. - Camplone Umberto
26. - Gasparri Attilio
27. - Corvini Luigi
28. - Parisani Luigi
29. - Ricciuti Attilio
30. - Freddara Giuseppe
31. - Sghettini Alfredo
32. - Scandali Umberto
33. - D'Agostino Augusto
34. - Novelli Silvio
35. - Poliandri Ireneo
36. - Sacripanti Geremia
37. - Carignani Leonida
38. - Clementi Alessandro
39. - Landi Vincenzo
40. - Mariani Arnaldo
41. - Tortorelli Remo
42. - Saltamartini Vincenzo
43. - Scataglini Fernando
44. - Artino Baldassarre

Compartimento di Roma

1. - Angelillo Manfredo
2. - Di Giovanni Giovanni
3. - Longhi Amalio
4. - Patamia Pietrantonio
5. - Tinganelli Giovanni
6. - Graziosi Orlando
7. - Mazzucco Pasquale
8. - De Tommaso Pasquale
9. - Alunni Alfredo
10. - Iudica Giuseppe
11. - Orsi Neocle
12. - Colapietro Biagio
13. - Pace Garibaldi
14. - Biagiotti Piero
15. - Leoni Vincenzo
16. - Mancini Daniele
17. - Rosati Umberto
18. - Pezzi Nello
19. - Giuseppini Enrico
20. - Del Vecchio Eustacchio
21. - Simone Corrado
22. - Salvatorelli Giovanni
23. - Fiocchetti Arturo
24. - Carazita Gino
25. - Cesetti Vittorio
26. - Giustozzi Orlando
27. - Gottardelli Angelo
28. - Grossi Torello
29. - Moroni Alceo
30. - Romagnoli Aldo
31. - Gioacchini Eraldo
32. - Calzolari Rebo
33. - Sabetta Francesco
34. - Chierchini Ferruccio
35. - De Serio Pietro
36. - Aste Mario
37. - Ruscitti Antonio
38. - Pileri Angelo
39. - Mininni Edoardo
40. - Giampaglione Mario
41. - Costa Giovanni
42. - Latini Vincenzo
43. - Gatti Vincenzo
44. - Aversa Antonio
45. - Sottovia Giuseppe
46. - Navangioni Anacleto
47. - Banini Ferruccio
48. - Lombardi Biagio
49. - Giordani Vittorio
50. - Marini Enrico
51. - Pietrosanti Antonio
52. - Cianchettini Giuseppe
53. - Rolli Gervaso
54. - Palumbo Francesco
55. - Fiore Cosimo
56. - Corsi Modesto
57. - Ciavatti Lino
58. - D'Amico Elpidio

GRADUATORIE DI ESAMI DEI CONDUTTORI IDONEI ALLA SCORTA DEI TRENI PER LA PROMOZIONE A CONDUTTORE PRINCIPALE CON DECORRENZA 1 LUGLIO 1944.

Compartimento di Torino

1. - Martini Carlo
2. - Pusineri Enrico
3. - Zanardi Giuseppe
4. - Guida Antonio
5. - Zambelli Francesco
6. - Gaschino Carlo
7. - Piccolini Angelo
8. - Sacchi Giacomo
9. - Ponzano Agostino
10. - Ivaldi Antonio
11. - Robotti Carlo
12. - Berbotto Francesco
13. - Nunnari Pasquale
14. - Carrera Ottavio
15. - Bologna Giuseppe
16. - Carnevale Teresio
17. - Cellerino Luigi
18. - Serino Giuseppe
19. - Spiota Francesco
20. - Ghiva G. B.
21. - Nebiolo Angelo
22. - Bigotti G. B.
23. - Fiore Giovanni
24. - Carrara Giovanni
25. - Ferretti Giuseppe
26. - Martino Giuseppe
27. - Bauzone Ernesto
28. - Accornero Natale
29. - Rostagno Costantino
30. - Rosso Lino
31. - Barucco Natale
32. - Bosotti Giovanni
33. - Necchi Paolo
34. - Giacobbe Pietro
35. - Barbieri Carlo
36. - Bracco Mario
37. - Beroldi Primo
38. - Brisone Giovanni
39. - Pugno Pietro
40. - Bocca Luigi
41. - Girard Davide
42. - Rei Rosa Giovanni
43. - Giovannini Matteo
44. - Secco Giuseppe
45. - Fissore Antonio
46. - Siccardi Battista
47. - Burdese Mario
48. - Papetti Luigi
49. - Guerrina Mario
50. - Fontana Natale
51. - Miglietta G. B.
52. - Mella Giuseppe
53. - Gavazza Michele
54. - Savina G. B.
55. - Volante Alberto
56. - Beccaria Domenico
57. - Peirano Ercole
58. - Mazzanti Bruno
59. - Gioannini Pietro
60. - Gasparini Angelo
61. - Masoero Gaudenzio
62. - Picco Alessandro
63. - Prandi Felice
64. - Caio Felice
65. - Riva Giuseppe
66. - Gagliardi Bonifacio
67. - Massone Giuseppe
68. - Merlo Luigi
69. - Marchisio Alessandro
70. - Bosello Cesare
71. - Bruna Antonio
72. - Bertania G. B.
73. - Girardi Giovanni
74. - Cravino Favorino
75. - Salomone Giovanni
76. - Prosa Sebastiano
77. - Dossena Lorenzo
78. - Pedrola Amedeo

79. - Virano Angelo
80. - Sperone Giovanni
81. - Caldera Eusebio
82. - Giorgis Mario
83. - Campra Giovanni
84. - Rosso Pietro
85. - Giovanetti Leopoldo
86. - Ambrosino Michele
87. - Michelis Enrico
88. - Venesia Pierino
89. - Appino Bartolomeo
90. - Crea Saverio
91. - Miselle Ferdinando
92. - Celado Ferruccio
93. - Cacioli Guido
94. - Berretta Marco
95. - Barrè Giuseppe
96. - Gavazza Carlo
97. - Masinari Angelo
98. - Boglianchino Giuseppe
99. - Caldana Oreste
100. - Pitotti Alfonso
101. - Corradetti Fernando
102. - Spagliardi Edoardo
103. - Sbardellati Lapo
104. - Simonotti Carlo
105. - Nebiolo Secondo
106. - Salici Antonino
107. - Astorelli Pasquale
108. - Stroppa Giuseppe
109. - Torriano Pietro
110. - Veglio Giuseppe
111. - Bertola Secondino
112. - Dellapiana Battista
113. - Ravinale Domenico
114. - Vietto Giacomo
115. - Ballesio Annibale
116. - Gambino Luigi
117. - Accamo Francesco
118. - Arboatti Bruno

Compartimento di Bologna

1. - Soldati Giovanni
2. - Soldati Servilio
3. - Bauccia Agostino
4. - Negrini Alfredo
5. - Sacchetti Ferdinando
6. - Fanti Giuseppe
7. - Testoni Antonio
8. - Falferi Angelo
9. - Belloli Mafaldo
10. - Lancellotti Giuseppe
11. - Alberghini Ugo
12. - Calicendi Francesco
13. - Covezzoli Alberto
14. - Cremorrini Primo
15. - Tamburrini Giovanni
16. - Parmiggiani Sisto
17. - Drudi Enrico
18. - Brasa Amleto
19. - Piffanelli Francesco
20. - Colombari Atolo
21. - Stracciari Dino
22. - Armaroli Alfredo
23. - Bignami Leone
24. - Nutini Giovanni
25. - Tarroni Renato
26. - Tommasini Giuseppe
27. - Alvisi Giulio
28. - Turricchia Davide
29. - Marchesi Gaetano
30. - Minghetti Giuseppe
31. - Gottardi Sante
32. - Giovannini Mario
33. - Clementi Michele
34. - Ferri Luigi
35. - Fantuzzi Raffaele
36. - Vivarelli Dante
37. - Poppa Alberto Giuseppe
38. - Brasini Gino
39. - Bellandi Giulio
40. - Agostini Amedeo
41. - Gallini Primo
42. - Casadio Domenico
43. - Vandi Pietro
44. - Piolanti Pietro

45. - Salomoni Guido
46. - Montacchini Vittorio
47. - Sattin Ermenegildo
48. - Giglioli Guido
49. - Mussi Gino
50. - Fabbri Giulio
51. - Rizzente Quinto
52. - Zeri Otello
53. - Soldati Armando
54. - Grassi Celso
55. - Cavallini Elio
56. - Romani Ubaldo
57. - Taruffi Aldon
58. - Fava Ferruccio
59. - Baraldi Erminio
60. - Melli Luigi
61. - Scaffardi Augusto
62. - Magnani Luigi
63. - Nubile Umberto
64. - Ziosi Enrico
65. - Buffagnotti Rino
66. - Balestri Bruno
67. - Ferrari Ferdinando
68. - Marra Giuseppe
69. - Nocenti Giuseppe
70. - Lepri Fausto
71. - Busi Eliseo
72. - Marzolla Leone
73. - Bassi Luigi
74. - Sita Armando
75. - Cervellati Germano
76. - Minelli Armando
77. - Cervellati Paolo
78. - Ferrari Fioravante
79. - Bonaiuti Domenico
80. - Ponti Amedeo
81. - Angeletti Luigi
82. - Criscuoli Francesco
83. - Libanori Vittorio
84. - Rossetti Dante
85. - Adorni Giacono
86. - Colli Gilberto
87. - Raffaele Manlio
88. - Ceci Afro
89. - Pelizzoni Amleto
90. - Broccoli Carlo
91. - Freddi Enrico
92. - Carroli Domenico
93. - Neri Adolfo
94. - Busconi Carlo
95. - Bonfà Giuliano
96. - Govoni Vincenzo
97. - Maserati Artemio
98. - Bosi Ugo
99. - Scalini Umberto
100. - Cimatti Antonio
101. - Delvecchio Alessio
102. - Tei Luigi
103. - Beghelli Guglielmo
104. - Lelli Ettore
105. - Beghi Fortunato
106. - Armanduzzi o Armanducci Giovanni
107. - Campedelli Augusto
108. - Serafini Salvatore
109. - Garavelli Vittorio
110. - Frisoni Alfredo
111. - Maggioli Salvatore
112. - Lolli Ettore
113. - Ferrera Domenico
114. - Tonini Giovanni
115. - Benedettini Domenico
116. - Zavatti Silvestro
117. - Pozzi Francesco
118. - Sapigni Natale
118. - Bonfanti Marino
120. - Cacciaguerra Dante
121. - Nicoli Bruno
122. - Leonardi Oliviero
123. - Timoncini Delmo
124. - Brighetti Rodolfo
125. - Contoli Camillo
126. - Giubilei Olivio
127. - Pizzirani Albino
128. - Mellini Giovanni
129. - Poggi Eliseo
130. - Babini Bruno
131. - Mellini Ezio
132. - Ponzi Giacomo
133. - Barone Adolfo

134. - Cappuccini Filiberto
135. - Bazzigotti Bruno
136. - Molinari Giuseppe
137. - Feda Antonio
138. - Cirelli Carlo
139. - Ausalone Ferdinando
140. - Morelli Angelo

Compartimento di Ancona

1. - Ambrogi Riziero
2. - Specchiulli Michele
3. - Pagliaroni Pietro
4. - Milozzi Francesco
5. - Solvi Aurelio
6. - De Fanis Vincenzo
7. - Durante Ottorino
8. - Ronzitti Giovanni
9. - Angelone Pasquale
10. - Landi Domenico
11. - Malatesta Alfredo
12. - Malatesta Pietro
13. - Alessandrelli Giocondo
14. - Caimuni Antonio
15. - Marinelli Mario
16. - Suardi Quirino
17. - Di Pietro Vittorio
18. - Evangelista Gino
19. - Di Matteo Teofilo
20. - Amurri Nicola
21. - Bianchelli Attilio
22. - Ciarimboli Mario
23. - Remigio Nicola
24. - Verrigni Adamo
25. - Palazzuolo Luigi
26. - Sisti Romeo
27. - Pennacchioni Giuseppe
28. - Vacri Rocco
29. - Costantini Silvio
30. - Tavoletti Pietro
31. - Reginelli Luigi
32. - Aguzzi Antonio
33. - Tradito Vincenzo
34. - Pacetti Orlando
35. - Fratta Agostino
36. - Sartini Achille
37. - Quartapelle Antonio
38. - Masciarelli Carlo
39. - Di Girolamo Ercole
40. - Pavone Nicola
41. - Cinesi Rosolino
42. - Fiori Alfredo
43. - Fuschi Luigi
44. - Bernardi Pasquale
45. - Riga Dante
46. - Lucarini Giambattista
47. - Formica Tommaso
48. - Talamone Ottavio
49. - Di Simone Camillo
50. - Colli Alfredo
51. - Bosco Guido
52. - Castrorani Luciano
53. - Coppi Primo
54. - Di Cisidio Giuseppe
55. - Castellani Giovanni
56. - Perozzi Francesco
57. - Neroni Emidio
58. - Scaglioni Alfredo
59. - Cotaloni Tullio
60. - Baldoni Ersilio
61. - Silvestri Giuseppe
62. - Veroli Guido
63. - Cardinali Sante
64. - Coccetti Eusebio
65. - Mammarella Stanislao
66. - Merloni Ercole
67. - Scarabotti Italo
68. - Petroni Giuseppe
69. - Prosperi Giuseppe
70. - Gradara Carlo
71. - Gattucci Aurelio
72. - Mingotti Domenico
73. - Ruffini Aldo
74. - Conti Ernesto
75. - Carradorini Alceo
76. - Giorgetti Piero

77. - Ferretti Vittorio
78. - Damiani Giuseppe
79. - Paolinelli Secondo
80. - Cacciamani Nicolò
81. - Sellani Ugo
82. - Strona Giovanni
83. - Paci Giovanni
84. - Moroni Gino
85. - Burattini Lucio
86. - Fazzini Giuseppe
87. - Baldassarri Alfio
88. - Principi Leonello
89. - Fabi Federico
94. - Pagliaccia Lindo
91. - Tardocchi Alfonso
92. - Sabbatini Galileo
93. - Fusari Primo
94. - Bocchini Emilio
95. - Ortenzi Luigi
96. - Pascazio Francesco
97. - Morettini Emilio
98. - Montillo Agostino
99. - Caporelli Remo
100. - Burattini Amedeo
101. - Stroppa Nazzareno
102. - Di Clemente Pierino
103. - Regno Italiano
104. - Amadio Eliseo
105. - Piattoni Antonio
106. - Giampieri Alfredo
107. - Corradi Plinio
108. - Borghetti Alessandro
109. - Azzurro Dante
110. - Ferretti Vittorio
111. - Todde Antonio
1 2. - Marchionni Nazzareno
113. - Fusilli Vincenzo
114. - Paolino Michele
115. - Perfetti Umberto
116. - Marchegiani Rocco
117. - Cerretani David
118. - Marchegiano Armando
119. - Pomponio Adamantonio
120. - Brancone Francesco
121. - Buono Antonio
122. - Baiocco Osea
123. - Brocchi Edgardo

Compartimento di Roma

1. - Arcari Guiseppe
2. - Barbier Giulio
3. - Sinigaglia Armando
4. - Rossetti Emilio
5. - Guarriello Antonio
6. - Lippi Omero
7. - Mazzei Renato
8. - Catalani Romualdo
9. - Bernardini Romolo
10. - Cioci Giovanni
11. - Gagliarducci Lorenzo
12. - Menighini Francesco
13. - Martucci Aldo
14. - Maresci Innocenzo F.
15. - Mazzoli Umberto
16. - Greco Antonio
17. - Muzi Massenzio
18. - Corsi Gino
19. - Bonemazzi Mario
20. - Mellini Assildo
21. - Marcucci Giulio
22. - Milana Giuseppe
23. - Capobianchi Dante
24. - Fiorani Giovanni
25. - Ferrante Severino
26. - Gusmi Francesco
27. - Maddalena Mario
28. - Valeriani Francesco
29. - Falcioni Vincenzo
30. - Magrelli Riccardo
31. - Palazzini Paolo
32. - Bonella Ugo
33. - Mandosi Nello
34. - Zeverino Vito
35. - Scotti Oberdan
36. - Trillò Pietro

37. - Morlupi Bandolino
38. - Romanini Renato
39. - Bianchi Settimio
40. - Lalli Amedeo
41. - Di Giulio Alberto
42. - Neri Giordano Bruno
43. - Di Brigida Giuseppe
44. - Di Branco Glorio
45. - Mariani Zeno
46. - Rossi Giuseppe
47. - De Simone Antonio
48. - Nuti Noè
49. - Carbonari Aldemaro
50. - Cavallini Giovanni
51. - Pattelli Umberto
52. - Francucci Giuseppe
53. - Ciuchi Angelo
54. - Russello Gaetano
55. - Marsili Giacomo
56. - Cortellacci Armando
57. - D'Arpino Fioravanti
58. - Vitozzi Amedeo
59. - Balestrucci Eutilio
60. - Magi Lepanto
61. - Basile Pietro
62. - Angeluzzi Mariano
63. - Pagano Mariano Vincenzo
64. - Giombini Fernando
65. - Cortellessa Giuseppe
66. - Di Filippo Celestino
67. - Spinelli Olinto
68. - Marini Generoso
69. - Parca Giuseppe
70. - Topino Alessandro
71. - Cimino Vincenzo
72. - Di Folco Benedetto
73. - Ciampa Vittorio
74. - Covacci Gino
75. - Scarponi Settimio
76. - Brizzi Armando
77. - Cori Angelo
78. - Moretti Luigi
79. - Morgia Eliseo
80. - Coppola Fernando
81. - Pace Primo
82. - Catarinelli Paolo
83. - Arcadi Spartaco
84. - Peticca Guido
85. - Agabiti Marino
86. - Mazzucco Raffaele
87. - Cetrone Bernardo
88. - Gioacchini Nello
89. - Mancini Romeo
90. - Riccardi Fernando
91. - Gentili Ovidio
92. - Pacitto Domenico
93. - Viozzi Pietro
94. - Crispi Pietro
95. - Conti Mario
96. - Cioccolo Dario
97. - Rondelli Amedeo
98. - Ciampaglia Alfredo
99. - Spaziani Eugenio
100. - Biagi Mario
101. - Fiori Salvatore
102. - Forti Piero
103. - Torriero Antonio
104. - Gobbini Lucio
105. - Pizzuti Giovanni B.
106. - Ralli Giuseppe
107. - Mariani Ernesto
108. - Trotta Antonio
109. - Ralli Almiero
110. - Ferranti Alessio
111. - Cipriani Giuseppe
112. Pacca Alfio
113. - Ricciardi Vincenzo
114. - Lombardi Pietro
115. - Storcè Andrea
116. - De Gregorio Tedino
117. - Colella Angelo
118. - Pazzarelli Armando
119. - Scenna Ludovico
120. - Montagna Raffaele
121. - Giovannetti Dario
122. - Iacopozzi Torello
123. - Battistoni Nicola
124. - Komel Vinceslao
125. - Giulli Luigi
126. - Caruso Vincenzo

127. - Russo Stefano
128. - Verrocchi Alvaro
129. - Ballatore Bruno
130. - Silvestri Domenico
131. - Rita Guido
132. - Magi Giuseppe

GRADUATORIA DI MERITO DEI FRENATORI IN POSSESSO DELLA IDONEITA' ALLA SCORTA DEI TRENI CONCORRENTI ALL'AVANZAMENTO A CONDUTTORE CON DECORRENZA 1 LUGLIO 1944.

Compartimento di Torino

1. - Voglino Filippo
2. - Rovelli Camillo
3. - Lucca Battista
4. - Cena Natale
5. - Silvestri Pietro
6. - Basilio Gaspare
7. - Avidano Enrico
8. - Niroca Benigno
9. - Garanzini Alfredo
10. - Trinchero Giovanni
11. - Bianco Dolino Emanuele
12. - Ranghino Desiderio
13. - Carlotto Mario
14. - Crovella Francesco
15. - Chiesa Giuseppe
16. - Cassino Giuseppe
17. - Ceriana Mario
18. - Parise Primo
19. - Bormida Luigi
20. - Zunino Luigi
21. - Stroppiana Eligio
22. - Doria Carlo
23. - Arlino Giovanni
24. - Borlando Giovanni
25. - Andenino Pietro
26. - Cavallera Amedeo

Compartimento di Bologna

1. - Manzone Luigi
2. - Montanari Clemente
3. - Contavalli Francesco
4. - Baiardi Giuseppe
5. - Gardi Giovanni
6. - Giordani Fernando
7. - Ponticelli Pietro
8. - Franchi Mosè
9. - Baiesi Celso
10. - Zecchi Ernesto
11. - Bernardi Antonio
12. - Zanetti Enea
13. - Pani Albino
14. - Rocchetta Camillo
15. - Bertocchi Umberto
16. - Grassi Giuseppe
17. - Bosi Mario
18. - Ferrarini Luigi
19. - Pompini Giovanni
20. - Piana Giovanni
21. - Furini Felice
22. - Atti Carlo
23. - Novelli Ermete
24. - Landuzzi Innocente
25. - Bonzagni Mario
26. - Masiero Pietro
27. - Amadori Pier Antonio
28. - Bernini Giuseppe
29. - Mercatelli Carlo
30. - Vezzali Marino
31. - Mora Riccardo
32. - Scotti Giuseppe
33. - Piva Dalmazio
34. - Azzali Egidio

Compartimento di Ancona

1. - Sargentoni Ugo
2. - Cagnoni Adriano
3. - Reuzetti Guido
4. - Argalia Alessio
5. - Alfieri Giovanni
6. - Stroppa Pio
7. - Di Cesare Francesco
8. - Padovani Francesco
9. - Giansanti Enerio
10. - Giorgi Genserico
11. - Candellori Antonino
12. - Ripani Giocondo
13. - Rotelli Cafiero
14. - Bruschi Italiano
15. - Fioretti Bruno
16. - Strona Paolo
17. - Pasqualini Giuseppe
18. - Crocetti Umberto
19. - Ranalli Giovanni
20. - Curzi Pietro
21. - Paci Luigi
22. - Piernera Biagio

Compartimento di Roma

1. - Stefanini Renato
2. - Gianandrea Armando
3. - Milegia Giuseppe
4. - Leporatti Ali
5. - Borzi Silvio
6. - Zinno Gaetano
7. - Gioannetti Olao
8. - Della Rosa Giuseppe
9. - Gioannetti Armenio
10. - Dei Luigi
11. - Bonella Augusto
12. - Matronola Antonio
13. - Fantini Ignazio
14. - Sandelli Eugenio
15. - Mangiacavallo Ignazio
16. - De Cesaris Armando
17. - Pensa Francesco
18. - Pascucci Paolo
19. - Nocera Rosario
20. - Compagnone Giuseppe
21. - Buttinelli Ugo
22. - Vitale Angelo
23. - Baglioni Fulvio
24. - Giovannetti Giuseppe
25. - Pelamaro Rocco
26. - Zazza Quirino
27. - Perfetti Angelo
28. - Marchionne Antonio
29. - Mondolfo Alfredo
30. - Pinzaglia Alfredo
31. - Quondam Giovanni Maria
32. - Bernini Ettore
33. - Viespoli Achille
34. - Moro Antonio
35. - Beltramme Agostino
36. - Pensa Vincenzo

Ordine di servizio N. 16

Giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Roma.

(*Riferimento O. S. n.* 122/1940)

A far tempo dal 1° aprile 1946, le giurisdizioni dei Riparti Trazione dipendenti dalla Sezione Materiale e Trazione di Roma, sono state così ripartite:

1° *Riparto.*

Roma Trastevere (e) - Grosseto (e)
Civitavecchia - Capranica
Ponte Galera - Fiumicino
Civitavecchia - Civitavecchia Marittima
Roma Trastevere - Capranica
Velletri (e) - Colleferro Segni
Avezzano (e) - Roccasecca
Ciampino (e) - Cassino

2° *Riparto.*

Stazioni di Roma (escluso Roma Sm.) e raccordi relativi
Roma Termini - Tivoli - Mandela
Roma Termini - Formia
Campoleone - Nettunia
Roma Termini - Albano
Roma Termini - Frascati
Ciampino - Cecchina - Velletri - Terracina

2° *Riparto A.*

Roma Tiburtina (e) - Roma Smistamento - Settebagni (e)
Roma Tiburtina (e) - Orte - Chiusi - temporaneamente fino Arezzo (i)
Attigliano - Capranica (e)
Orte - Capranica (e)

3° *Riparto.*

Invariato

Riparto di Sulmona.

Invariato

Ordine di servizio N. 17

Apertura all'esercizio della stazione di Marzocchetta.

E' stata aperta all'esercizio la nuova stazione di MARZOCCHETTA al Km. 187+300 della linea Rimini-Ancona, fra le stazioni di Marzocca e Montemarciano dalle quali dista rispettivamente Km. 2+270 e Km. 3+262.

Detta nuova stazione è dotata dei seguenti impianti:

— una baracca per uso ufficio situata al Km. 187+300;

— due binari passanti, della lunghezza utile di m. 700 circa ciascuno, ubicati a monte dei binari di corsa e a questi allacciati mediante due comunicazioni estreme ,rispettivamente alle progressive Km. 187+161 e Km. 188+232;

— un binario tronco di scalo per carico e scarico diretto, della lunghezza utile di m. 260, allacciato lato Rimini al 2° binario passante;

— due binari tronchi, per carico ghiaia, situati lungo la spiaggia, della lunghezza utile l'uno di m. 300 e l'altro di m. 500, allacciati al binario dei dispari rispettivamente alle progressive Km. 188+173 e 188+240. Tutti i predetti binari, ad eccezione di questi ultimi che sono posati in discesa verso la spiaggia, sono posati in orizzontale;

— doppio segnalamento di protezione da ambo i lati costituito da semafori tipo F.S. ad un'ala di 1ª cat., preceduti da semafori ad un'ala di avviso;

— segnalamento di partenza da ambo i lati, costituito da due semafori ad un'ala.

La nuova stazione è inclusa nel circuito telegrafico omnibus 81608, con la chiamata MZ, nel circuito telefonico a b.l. per corrispondere con le stazioni di Falconara Marittima, Montemarciano e Senigallia e nel selettivo del Dirigente Centrale della linea Ancona-Rimini.

E' abilitata al servizio mmerci G. e P.V. limitatamente ai trasporti militari Alleati.

Detta stazione dipende dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Fabriano e dal 1° Riparto Movimento di Ancona.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O.S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, nonchè, limitatamente al Compartimento di Ancona agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 e 56.

ALLEGATO ALL'O.S. N. 17 - 1946.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Bologna-Ancona, fra i nomi di Marzocca e Montemarciano, si dovrà inserire il nome di « Marzocchetta » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Bologna-Ancona, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Montemarciano, Km. 9 a quella indicata per Senigallia e scegliendo quella che al confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Marzocchetta con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

PARTE I.

(Edizione febbraio 1936)

A pagina 16, fra i nomi di Marzocca e Mascali, inserire:

« Marzocchetta (12).../A/102/ »

In calce alla pagina 23 trascrivere la seguente nota:

« (12) Marzocchetta — Ammessa al servizio merci a grande e piccola velocità, limitatamente ai trasporti militari Alleati ».

ALLEGATO ALL'O.S. N. 17 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° giugno 1942)

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 80 (Bologna-Ancona)

Stazione		Km.
Bologna Centrale e Bologna Smistamento	Km.	188
S. Lazzaro di Savena	»	181
Mirandola Ozzano	»	177
Varignana	»	172
Castel S. Pietro d'Emilia	»	165
Imola	»	154
Castel Bolognese	»	146
Faenza	»	139
Forlì	»	123
Forlimpopoli Bertinoro	»	116
Cesena	»	105
Gambettola	»	98
Savignano sul Rubicone	»	92
S. Arcangelo di Romagna	»	87
Rimini	»	77
Rimini Miramare	»	72
Riccione	Km.	67
Cattolica S. Giovanni	»	58
Gradara	»	55
Pesaro	»	43
Fano	»	31
Mandolfo Marotta	»	19
Senigallia	»	10
Marzocca	»	3
Marzocchetta	»	—
Montemarciano	»	4
Falconara Marittima	»	8
Palombina	»	12
Ancona	»	17
Ancona Marittima scalo di molo Sud	»	19
Ancona Marittima scalo di molo Nord	»	20

ALLEGATO ALL'O. S. N. 17 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (*edizione 1° Giugno* 1942).

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Marzocchetta	IV	80	Bologna-Ancona	Ancona	Ancona	—	—	G (f)	P (f)	—	—	S	—	F	—	—	—

(f) Limitatamente ai trasporti per conto dell'Autorità Militare Alleata.

ALLEGATO ALL' O. S. N. 17 – 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(edizione 1º Giugno 1942).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Marzocchetta	IV	482	407	403	397	395	335	293	277	306	302	188	201	318	321	340	294	231	253	524	567	578	941

Ordine di servizio N. 18

Apertura all'esercizio della fermata di S. Teresa Selinuntina della linea a scartamento ridotto Castelvetrano-Porto Empedocle, e chiusura all'esercizio della fermata di Latomie della stessa linea.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con decreto N. 2525 del 5 marzo 1945, dal giorno 7 aprile 1946 è stata aperta all'esercizio la fermata di S. Teresa Selinuntina posta alla progressiva Km. 7+011 della linea Castelvetrano-Porto-Empedocle, fra le stazioni di Castelvetrano e Selinunte dalle quali dista rispettivamente Km. 7+011 e Km. 6+101.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità e norme contenute nell'O. S. N. 105/1932 e nel punto C. dell'O. S. N. 158/1935.

Essa dipenderà dal secondo Riparto Movimento di Castelvetrano e dal 2° Reparto Traffico di Palermo.

Dalla stessa data verrà chiusa all'esercizio la Fermata di Latomie posta al Km. 9+260 della stessa linea.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente ordine di servizio, il Prontuario Generale delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di Servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 18 — 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(Edizione 1° giugno 1942)

PARTE I.

A pagina 42 cancellare il nome di Latomie e le relative indicazioni.

A pagina 73, fra i nomi di S. Teresa Longarini e S. Trovaso, inserire:

« S. Teresa Selinuntina (26) ● — /138/Castelvetrano-Porto Empedocle/ Palermo/Trapani/V(4)/B(4)/—/—/—/—/—/—/—/—/—/—/ ».

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 138 (Castelvetrano-Magazzolo-Porto Empedocle)

Castelvetrano	Km.	8	Magazzolo	Km.	71
S Teresa Selinuntina ● . .	»	—	Monte Sara ●	»	82
Selinunte	»	7	Cattolica Eraclea	»	84
Porto Costanzo Ciano . .	»	16	Montallegro	»	91
Menfi	»	22	Siculiana Marina	»	100
Capo S. Marco ●	»	36	Siculiana	»	103
Sciacca	»	43	Realmonte	»	108
Bellapietra ●	»	54	Punta Piccola ●	»	112
Verdura	»	55	Porto Empedocle Cannelle .	»	115
Ribera	»	65	Porto Empedocle	»	117

Cancellare il nome di Latomie e le relative distanze.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936)

A pagina 16 cancellare il nome di Latomie e le relative indicazioni.

A pagina 20, fra i nomi di S. Teresa Longarini e S. Trovaso, **inserire:**

« S. Teresa Selinuntina . . . LB/P/157/ ».

Ordine di servizio N. 19

Attivazione del nuovo Orario Generale 6 maggio 1946.

Col 6 maggio 1946 sarà attivato sulla Rete un Orario Generale dei treni, il primo dopo gli straordinari avvenimenti degli anni 1943, 1944 e 1945, il quale sarà un orario basato sulle attuali comunicazioni con qualche modificazione nell'impostazione di alcuni treni principali e qualche acceleramento in relazione alle condizioni di esercizio che vanno di mano in mano migliorando.

COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI

Per quanto si riferisce al servizio internazionale si avrà soltanto, come attualmente, il Simplon-Orient Express per il transito di Domodossola, e con carrozze dirette per Roma e Venezia.

Collegamenti si avranno pure con la Svizzera a mezzo di 5 coppie di treni fra Milano e Chiasso. Comunicazioni dirette si avranno fra Luino e Bellinzona per il transito di Pino.

Nessuna comunicazione esiste attraverso i transiti di Breil e Modane.

COMUNICAZIONI INTERNE

Treni viaggiatori.

Col nuovo orario generale saranno attuati i seguenti miglioramenti:

a) Attivazione di una nuova coppia di treni viaggiatori fra Bologna e Roma in prolungamento degli attuali treni 37 e 38 (nuovo 34) fra Milano e Bologna.

Coi detti treni è prevista la circolazione delle carrozze in servizio diretto Parigi-Roma del Simplon-Orient Express;

b) Attivazione di una coppia di treni diretti fra Milano e Bari;

c) Sostituzione degli attuali treni 7 e 10 fra Torino e Roma con i nuovi treni 1 e 6 i cui orari rispondono meglio alle esigenze dei vaggiatori diretti alla Capitale nonchè alle necessità della riviera di Levante che con gli attuali treni 7 e 10 è servita esclusivamente in ore notturne.

I nuovi treni saranno in coincidenza a Genova con treni diretti da e per Ventimiglia e da e per Milano;

d) Attivazione di una coppia di treni diretti fra Venezia e Bologna in collegamento coi treni per Roma via Firenze e via Falconara, in dipendenza della riattivazione della linea prevista per i primi di maggio.

In tale maniera si avrà un sensibile miglioramento nelle comunicazioni col Veneto e la Capitale;

e) Effettuazione giornaliera di una coppia di treni fra Messina e Catania, anzichè bisettimanale, in modo da assicurare giornalmente il proseguimento dei viaggiatori da e per il Continente, come era già stato praticato per la linea di Palermo;

f) Attivazione di una coppia di treni rapidi con elettromotrici fra Napoli e Foggia, in collegamento in questa stazione con treni della linea Adriatica per e da Bari;

g) Piccoli miglioramenti nei servizi locali utilizzando ove possibile i mezzi leggeri (automotrici ed elettromotrici).

Treni derrate.

La rete dei treni derrate, per quanto consentito dalle condizioni generali di esercizio è stata ripristinata, limitando naturalmente la impostazione delle condotte sussidiarie alle inderogabili necessità del traffico.

Per i trasporti provenienti dalla Sicilia, Calabria e Campania sono stati previsti i seguenti treni ordinari: GG da Villa S. Giovanni a Milano via Genova, col quale sono in coincidenza a Villa Literno i treni: DD per Bologna,

via Arezzo-Firenze; PP per Tarvisio, via Falconara-Bologna-Padova; SS per Roma Ostiense.

Per i trasporti delle Puglie e della linea Adriatica è stato previsto da Bari a Bologna il treno RR per il periodo estivo, ed FF per il periodo invernale fino Brennero.

I trasporti della bassa Romagna e dell'Emilia verranno inoltrati col treno BB da Rimini a Milano.

I predetti treni RR o FF e BB hanno la coincidenza a Bologna col treno PP per Tarvisio.

Per i trasporti della linea Ventimiglia-Genova è stato previsto il treno stagionale GGP, che durante il periodo invernale verrà sostituito dal treno 139M per il trasporto fiori e derrate.

Treni merci a lungo percorso.

Allo scopo di accelerare l'inoltro dei trasporti a carro, di realizzare economia nei mezzi di trazione, nonchè maggiore disponibilità di materiale da carico, sono stati impostati alcuni treni merci a lungo percorso, rapidi e diretti per una percorrenza giornaliera rispettiva di treni-Km. 5.185 e 10.645.

Le principali comunicazioni sono da Torino a Roma, da Milano a Roma, da Milano a Foggia, da Roma ad Alessandria, da Roma a Milano, da Foggia a Milano, da Roma a Reggio Calabria e da Reggio Calabria a Roma.

Considerata la limitata consistenza del materiale adatto, specie nel senso nord-sud, si è dovuta contenere l'impostazione dei suddetti treni specializzati a poche relazioni.

Treni per inoltro dei trasporti in collettame a P.V.

Poichè le condizioni attuali dell'esercizio non hanno consentito l'istituzione di treni specializzati per la raccolta e la distribuzione dei trasporti a collettame a P.V., si è reso necessario attivare treni con funzioni abbinate di omnibus e di raccoglitori.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DAL CESSANTE AL NUOVO ORARIO

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 5 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possono giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

L'effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 5 al 6 maggio sarà subordinata alle disposizioini che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni di dettaglio, a completamento di quelle di cui appresso riguardanti il passaggio dal ces-

sante al nuovo orario anche pei treni sia viaggiatori che merci non indicati nella presente, mentre per le tradotte militari, anche se disimpegnanti in tutto o in parte servizio civili, saranno date disposizioni a parte.

Resta inteso che per i treni regolati dal cessante orario fino destino nella notte dal 5 al 6 dovrà provvedersi con diramazioni di apposito orario straordinario per regolarne la circolazione dopo la mezzanotte.

Linea Torino-Roma.

Gli attuali treni 7 e 10 dovranno effettuarsi per l'ultima volta in partenza rispettivamente da Torino e da Roma il giorno 5 maggio, viaggiando regolati dal cessante orario fino destino.

I treni 1 e 6 del nuovo orario dovranno effettuarsi per la prima volta in partenza rispettivamente da Torino e da Roma il giorno 6 maggio.

Linea Ventimiglia-Genova.

Il treno 2510 viaggerà regolato dal cessante orario fino Ventimiglia.

Il treno 1416 del nuovo orario non avrà luogo nella notte dal 5 al 6 maggio.

Linea Milano-Bologna-Roma.

Il treno 1367 Milano-Piacenza non avrà luogo nella notte dal 5 al 6 maggio.

Il treni 37 assumerà il nuovo orario in partenza da Milano la sera del 5 maggio.

Il treno 35 assumerà il nuovo orario in partenza da Firenze S M.N.

Il treno 36 assumerà il nuovo orario in partenza da Chiusi.

Il treno 34 si effettuerà per la prima volta in partenza da Roma il giorno 6 maggio.

Il treno 38/1368 si effettuerà per l'ultima volta in partenza da Bologna la sera del 5 maggio e viaggerà regolato dal cessante orario fino Milano.

Linea Milano-Venezia.

Il treno 1455 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 5 al 6 maggio.

Linea Milano-Bologna-Lecce.

Il treno 157 Milano-Bari si effettuerà per la prima volta originario da Bologna la sera del 5 maggio.

Il treno 467 nella notte dal 5 al 6 maggio viaggerà regolato dal cessante orario fino Ancona, restando soppresso nel tratto Ancona-Pescara.

Il treno 1791 del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in origine da Pescara il giorno 6 maggio.

Il treno 816 viaggerà regolato dal cessante orario fino Foggia.

Il treno 1790 del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in origine da Pescara la notte dal 5 al 6 maggio.

Il treno 460 nella notte dal 5 al 6 viaggerà regolato dal cessante orario da Pescara ad Ancona.

Il treno 158 Bari-Milano si effettuerà per la prima volta in partenza da Bari il giorno 6.

Linea Roma-Formia-Napoli.

Il treno periodico 1910 non dovrà aver luogo la notte dal 5 al 6 maggio.

Linea Napoli-Reggio Calabria.

Il treno 83 assumerà il nuovo orario in partenza da Battipaglia.

Il treno 81 assumerà il nuovo orario in partenza da Sapri.

Il treno 80 assumerà il nuovo orario ritardato in partenza da Paola.

Il treno 86 assumerà il nuovo orario in partenza da Vallo della Lucania.

Linea Ancona-Roma.

Il treno 75 assumerà il nuovo orario in partenza da Ancona la sera del 5 maggio.

Il treno 76 assumerà il nuovo orario in partenza da Spoleto.

Linea Napoli-Brindisi.

I treni 821 e 820 assumeranno il nuovo orario in partenza rispettivamente da Sicignano e da Potenza.

Linea Napoli-Foggia.

Il treno 815 assumerà il nuovo orario ritardato in partenza da Benevento.

Il treno 816 assumerà il nuovo orario ritardato in partenza da Foggia in relazione all'arrivo del treno stesso che da Bari viaggerà regolato dal cessante orario.

Linea Metaponto-Reggio Calabria.

I treni 2873 e 2874 assumeranno il nuovo orario in partenza rispettivamente da S. Sostene e da Squillace.

Linea Alessandria-Piacenza.

Il treno 127 viaggerà regolato dal cessante orario fino Piacenza.

Circolare N. 3

Radiazione dal parco veicoli F. S. del serbatoio con botti in legno 511335 della Soc. An. Noleggio Amministrazione Serbatoi « S. A. N. A. S. » di Brescia.

E' stato radiato il carro mv. 511335 perchè distrutto.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F.S. (pag. 251, Volume 1, Edizione 1493).

Comunicati:

Avviso di concorso per l'ammissione in istituti di educazione e di istruzione.

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per titoli (merito scolastico e condizioni di bisogno di famiglia) per l'ammissione in istituti di educazione e di istruzione di orfani di agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

L'ammissione in Collegio verrà effettuata con l'inizio dell'anno scolastico 1946-47 subordinatamente all'esito favorevole della visita medica da parte di un Sanitario delle F. S. il cui giudizio sarà insindacabile.

Il numero dei posti verrà stabilito dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano compiuto il 7° anno di età e non superato il 12° anno al 30 settembre 1946, che non siano in ritardo nella carriera scolastica e che, al termine dell'anno in corso, abbiano conseguito la promozione alla classe superiore.

La scelta dell'Istituto è riservata all'Opera di Previdenza. La famiglia potrà tuttavia manifestare la propria aspirazione al riguardo.

La concessione s'intende limitata alla durata del corso di studi iniziato. L'eventuale continuazione del ricovero è subordinata alla prova di merito che il beneficato dovrà dare durante la permanenza in collegio e dal permanere delle condizioni di bisogno della famiglia.

Di regola la concessione non può protrarsi oltre l'anno scolastico in cui il giovane compie il 18° anno di età.

Il ricovero dell'allievo può essere revocato in qualsiasi momento per ragioni di salute o motivi disciplinari, a giudizio insindacabile del Comitato dell'Opera di Previdenza.

L'Opera assume l'onere del mantenimento dell'allievo, della fornitura del corredo e delle spese scolastiche Restano a carico della famiglia le eventuali spese di spedalità e quelle per malattie non curabili nell'infermeria del collegio.

L'Opera ha la facoltà di restituire gli allievi alle rispettive famiglie durante le vacanze estive senza alcun compenso.

Per tutta la durata del ricovero le quote di sussidio temporaneo e di pensione afferenti all'orfano ricoverato saranno incamerate dall'Opera di Previdenza.

L'accompagnamento degli orfani nei viaggi di andata e ritorno dal collegio deve essere sempre effettuato a cura e spese della famiglia alla quale potrà essere rilasciata soltanto una concessione di viaggio gratuita per percorso da effettuarsi sulle ferrovie dello Stato.

* * *

Al concorso potranno partecipare i figli di agenti e di ex agenti che si trovino nelle condizioni previste dal R. D. L. 28 agosto 1930 N. 1314 art. 4 e cioè:

figli di agenti esonerati e figli di agenti in servizio quando la loro permanenza in famiglia riesca pericolosa per ragioni di salute dei genitori o

incompatibile per ragioni morali, nonchè, per i figli di agenti in servizio quando il padre, vedovo o separato solo di fatto dalla moglie, non abbia in famiglia persone che possono custodire i figli mentre è in servizio. Tali concessioni di ricovero non potranno in alcun caso estendersi oltre l'anno scolastico in corso al compimento del 18° anno di età dei figli e saranno subordinate al pagamento da parte del padre di un contributo annuo commisurato a metà della spesa per gli agenti in attività di servizio e ad un quarto per gli agenti cessati dal servizio.

Poichè la precedenza nel ricovero è data agli orfani, l'ammissione dei figli degli agenti e degli ex agenti è limitata al numero dei posti che rimarranno disponibili.

* * *

Le domande, indirizzate al *Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza* presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, Roma - Piazza della Croce Rossa, dovranno pervenire direttamente all'Opera stessa non più tardi del 15 giugno 1946 corredate del certificato di nascita del ricoverando nonchè del certificato dell'Agenzia delle Imposte del luogo di residenza e di quello di origine dei genitori del concorrente. La domanda deve essere compilata da chi esercita la patria potestà o la tutela sull'orfano e contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del padre dell'aspirante nonchè l'impianto dal quale dipendeva o dipende;

b) la classe che l'aspirante dovrà frequentare durante l'anno scolastico 1946-47;

c) l'indirizzo della famiglia.

I richiedenti sono tenuti a trasmettere, appena chiusa la sessione estiva, un certificato scolastico attestante la conseguita promozione dell'aspirante alla classe superiore.

Borse di studio a favore di orfani e di figli di agenti e di ex agenti delle Ferrovie dello Stato - Anno scolastico 1945-46.

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1945-1946:

a) ad orfani di agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato ed ai figli di ex agenti di ruolo dalla seconda classe elementare in avanti;

b) a figli di agenti di ruolo in attività di servizio dalla prima classe delle scuole medie superiori in avanti.

Importi delle Borse di studio.

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;
da L. 700 a L. 1.500 per le scuole medie inferiori (media unica, avviamento e tecniche professionali ed altre equivalenti);
da L. 1.000 a L. 1.800 per le scuole medie superiori ed altre equivalenti;
da L. 1.500 a L. 4.000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le accademie militari.

Limiti di età.

Non aver superato al 1° ottobre 1945 i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delli classi successive, frequentate nell'anno scolastico 1945-46:

10 anni per la seconda classe elementare;
13 anni per la prima classe delle scuole medie inferiori ed altre equivalenti;
21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto superiore, comprese le accademie militari.

Requisiti di merito scolastico necessari per potere partecipare al concorso:

a) *Per tutti i concorrenti*: avere conseguito alla fine dell'anno scolastico 1944-45 la promozione nella prima sessione o, nel caso di inscritti a corsi universitari successivi al primo, avere superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla facoltà per l'anno accademico 1944-45 senza essere stati mai respinti in alcuno di essi e senza trovarsi nella condizione di fuori corso o di ripetenti.

Nel calcolo della media non viene tenuto conto del voto riportato in educazione fisica.

b) *Per gli orfani*:

se iscritti per l'anno 1945-46 *al primo anno di corso universitario o di istituto superiore* avere conseguito il titolo di studio occorrente per la iscrizione al corso stesso con *una media nelle materie di studio non inferiore a 7/10*; *se* iscritti ad *anno di corso universitario o di istituto superiore successivo al primo*, avere riportato negli esami dell'anno accademico 1944-45 una media complessiva non inferiore a 25/30 con non meno di 24/30 in ciascuna materia, oppure, nel caso di inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche, una media complessiva non inferiore a 24/30 con non meno di 21/30 in ciascuna materia.

c) *Per i figli di ex agenti*:

se inscritti alle scuole elementari — avere riportato una classificazione non inferiore ad 8 o a «buono» in ciascuna materia;

se inscritti alle scuole medie inferiori e superiori — avere riportato una votazione non inferiore a « sette decimi » in ciascuna materia di studio. Potrà essere tollerata eccezionalmente una votazione inferiore a sette quando si tratti di materie secondarie, semprechè la media complessiva non risulti inferiore a sette;

se iscritti per l'anno 1945-46 *al primo anno di corso universitario o di istituto superiore,* avere conseguito il titolo di studio occorrente per la iscrizione al corso stesso con una votazione non inferiore a « sette decimi » in ciascuna materia di studio. Potrà essere tollerata eccezionalmente una votazione inferiore a sette quando si tratti di materie secondarie, semprechè la media complessiva non risulti inferiore a sette;

se inscritti a corsi universitari o di istituti superiori successivi al primo — avere riportato negli esami dell'anno accademico 1944-45 una votazione non inferiore a 24/30 in ciascuna materia, con una media complessiva di almeno 27/30, la quale è ridotta a 25/30 per gli inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche.

d) *Per i figli degli agenti in servizio*:

se inscritti alle scuole medie superiori — avere riportato una votazione non inferiore a « otto decimi » in ciascuna materia di studio. Potranno essere tollerate eccezionalmente votazioni inferiori ad « otto » ma non a « sette » quando si tratti di materie secondarie, semprechè la media complessiva non risulti inferiore ad « otto »;

se iscritti per l'anno 1945-46 *al primo anno di corso universitario o di istituto superiore,* avere conseguito il titolo di studio occorrente per la iscrizione al corso stesso con una votazione non inferiore ad « otto decimi » in ciascuna materia di studio. Potranno essere tollerate eccezionalmente votazioni inferiori ad « otto » ma non a « sette » quando si tratti di materie secondarie, semprechè la media complessiva non risulti inferiore ad « otto »;

se inscritti a corsi universitari o di istituti superiori successivi al primo — avere riportato negli esami di tutti gli anni già percorsi una media complessiva non inferiore a 24/30 ed in quelli dell'anno accademico 1944-45 una votazione non inferiore a 24/30 in ciascuna materia con una media complessiva di almeno 27/30, la quale è ridotta a 25/30 per gli inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche.

Domande e documenti.

La domanda per l'ammissione al concorso, *inidirizzata al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza,* deve essere compilata dal padre del concorrente o da chi esercita su di esso la patria potestà o la tutela e contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome e la qualifica del padre del concorrente nonchè l'impianto dal quale dipende o dipendeva;

b) la classe o corso universitario che il concorrente frequenta durante il corrente anno scolastico 1945-46;

c) se il concorrente godà durante l'anno scolastico in corso di altra borsa di studio indicandone l'importo e l'Ente che l'ha concessa;

d) l'indirizzo della famiglia.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla revoca della Borsa di Studio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita del concorrente (sono dispensati dal presentarlo coloro che ottennero la borsa di studio negli anni precedenti);

2° stato di famiglia;

3° documenti scolastici seguenti:

Per gli inscritti nell'anno scolastico 1945-46 *alle scuole elementari, medie e primo corso universitario*:

a) pagella dell'anno scolastico 1944-45 o certificato scolastico con espressa indicazione delle votazioni riportate in ciascuna materia, con la dichiarazione che la promozione è stata conseguita in unica sessione ;

b) certificato scolastico dal quale risulti che il concorrente ha frequentato regolarmente la scuola durante l'anno scolastico 1945-46 fino alla data di rilascio del certificato medesimo oppure, quando si tratti di studenti universitari, certificato attestante che *il concorrente è al corrente con il pagamento delle tasse per l'anno accademico* 1945-46 *o ha ottenuto la dispensa dal pagamento stesso.*

Per gli inscritti ai corsi universitari successivi al primo:

a) certificato rilasciato dalla Segreteria dell'Università dal quale risulti — con apposita dichiarazione della segreteria stessa — *che lo studente ha superato tutti gli esami del piano degli studi consigliato dalla facoltà per l'anno* 1944-45 *senza essere stato mai respinto in alcuno di essi e senza che si trova nella condizione di fuori corso o di ripetente. Chi non si trova in regola con la disposizione di cui sopra, non può partecipare al concorso non essendo ammesse eccezioni.*

In tale certificato dovranno essere elencati tutti gli esami relativi al suddetto anno accademico con l'indicazione della votazione riportata in ciascuno di essi.

Nei casi di figli di agenti in attività di servizio il certificato stesso dovrà essere completato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti negli anni accademici precedenti al 1944-45. Gli esami relativi all'anno 1944-45 dovranno essere distinti dagli altri;

b) certificato attestante che il concorrente è al corrente con il pagamento delle tasse per l'anno accademico 1945-46 od ottenuto la dispensa dal pagamento stesso.

I certificati incompleti delle indicazioni o dichiarazioni prescritte non saranno ritenuti validi.

Termine di presentazione delle domande e modalità di inoltro:

Le domande debbono essere presentate non oltre il 15 maggio 1946 all'Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni, Uffici, Officine) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

Non è ammesso l'inoltro diretto e le domande inviate direttamente all'Opera dagli interessati saranno respinte.

Saranno altresì respinte le domande presentate dopo il 15 maggio 1946.

L'assegnazione delle borse di studio è riservata al giudizio insindacabile del Comitato Amministratore dell'Opera che vi provvede in relazione alla disponibilità annua, al numero dei concorrenti, alla graduatoria di merito scolastico ed alla valutazione delle condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti medesimi.

La concessione delle borse di studio importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in una sola volta appena espletato il concorso.

AVVERTENZE.

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 R. D. L. 7 febbraio 1926 N. 187.

Il certificato di nascita deve essere legalizzato dalla competente Autorità; i documenti scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza - che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Piazza della Croce Rossa - comunicherà direttamente agli interessati l'esito del concorso che sarà espletato nella prossima estate.

Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.

Norme per la scelta di autisti da adibirsi alla condotta di autoveicoli.

Norme per la scelta di autisti da adibirsi alla condotta di autoveicoli.

A seguito del comunicato di cui il *Bollettino Ufficiale* n. 4 n data 28 febbraio 1946 la facoltà di chiedere di essere sottoposti agli esami di abilitazione

previsti per la scelta di agenti in possesso della patente di 2° grado per la condotta di automezzi è estesa ai cantonieri di ruolo e sussidiari.

I cantonieri che intendono partecipare ai ripetuti esami dovranno avanzare domanda attenendosi a quanto stabilito dal punto 2° delle norme di cui trattasi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 3 limatrici monopuleggia corsa mm. 500. N. 3 limatrici c. s. corsa mm. 650.	A. P.	18 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 3 piallatrici per metalli a due montanti corsa mm. 2,500, luce libera fra i montanti m. 1,10 circa.	A. C.	22 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 5 fresatrici a carrello (tipo pialla) con testa verticale e tavola di circa mm. 1600×700.	A. C.	15 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 6 fresatrici verticali con tav. di mm. 1500×400 circa. N. 3 fresatrici verticali con tav. di mm. 1200×300 circa. N. 2 fresatrici orizzontali universali con tav. di mm. 1400×400 circa.	A. C.	26 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 1 trapano a colonna per fori fino a mm. 55. N. 4 trapani c. s. per fori fino a mm. 40. N. 4 trapani c. s. per fori fino a mm. 25. N. 4 trapani sensitivi per fori fino a mm. 12-14.	A. C.	25 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Se. zione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE
ing. G. DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 8 15 maggio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 100. — *Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614;

Vista la legge 7 aprile 1942, n. 409;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Segretario di Stato e con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(*Omissis*)

Art. 7.

L'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, è elevata a cinque centesimi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1946.

I tre quinti del provento sono devoluti a favore delle provincie, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

(Omissis)

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le altre disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1946.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — ROMITA — GULLO — GRONCHI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 217. — *Proroga a alcuni termini ed integrazioni alle norme vigenti in materia di epurazione* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1946.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è dichiarata, per i dipendenti delle aziende speciali dello Stato e per i dipendenti delle aziende speciali degli enti locali, dalle commissioni di epurazione previste rispettivamente dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 del citato decreto.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di epurazione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, appositamente costituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività in più provincie, spetta alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11 del decreto medesimo.

La cognizione dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del citato decreto, o delle commissioni appositamente istituite per gli istituti, imprese od aziende che esplicano la loro attività nell'ambito di una sola provincia, spetta alle commissioni di appello di cui all'art. 12 dello stesso decreto.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate: in difetto, le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi o dall'autorità da lui delegata. Il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può costituire una commissione unica per la revisione di più albi di sedi limitrofe, quando, per l'esiguo numero degli scritti, se ne ravvisi la opportunità ».

Sono convalidate le nomine effettuate, per delega del Ministro competente, prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

All'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, sono aggiunti i comma seguenti:

« Contro le decisioni adottate ai sensi dei comma precedenti, l'interessato può ricorrere agli organi professionali superiori o, in difetto, alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11.

Il ricorso è proposto nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notifica della decisione impugnata, mediante deposito nella segreteria dell'organo superiore o della Sezione speciale del Consiglio di Stato ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, gli interessati possono ricorrere ad una commissione istituita nella circoscrizione di ciascuna Corte d'Appello. La commissione predetta, da nominarsi con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, è presieduta da un magistrato o da un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo e di grado non inferiore al quinto, ed è composta di due magistrati di grado non inferiore all'ottavo e di due altri membri, dei quali uno designato dall'ufficio per le sanzioni contro il fascismo, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 22, e l'altro dal Prefetto tra i funzionari della Prefettura della provincia ove ha sede la commissione ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi, dalla retrocessione e dalla restituzione al ruolo di provenienza, per le quali siano intervenute decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo ».

Art. 6.

Il termine per i deferimenti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, è prorogato fino al 30 aprile 1946, relativamente ai territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano successivamente alla entrata in vigore del decreto stesso, fermo il disposto del predetto art. 14 per i territori non ancora restituiti.

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° aprile 1946.

Art. 7.

I fondi stanziati per il funzionamento della soppressa commissione centrale di epurazione sono assegnati al Consiglio di Stato per il funzionamento della Sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo Luogote-

senziale 9 novembre 1945, n. 702, ed amministrati dal Presidente del Consiglio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Nenni — Cianca — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — De Courten — Cevolotto — Molè — Cattani — Gullo — Lombardi — Scelba — Gronchi — Barbareschi — Bracci — Gasparotto.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

Decreto Ministeriale 4 aprile 1946, n. 3120. — *Graduatorie di merito dei Compartimenti di Napoli e Reggio C. del concorso interno a posti di Conduttore capo.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato con la relazione in data 20 marzo 1946 N. PAG. 41.24.73558 del 24.8.1945;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato, dei Compartimenti di Napoli e

Reggio Calabria relative al concorso interno a 500 posti di Conduttore capo di cui il D. M. 20 gennaio 1942, n. 2169 modificato con il D. M. 25 agosto 1942, n. 516.

La promozione dei vincitori dovrà decorrere dal 1º gennaio 1944.

Roma, li 4 aprile 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 500 POSTI DI CONDUTTORE CAPO DI CUI IL D. M. 20 GENNAIO 1942, N. 2169 MODIFICATO CON IL D. M. 25 AGOSTO 1942, N. 516.

Compartimento di Napoli

(Posti n. 60).

1. - Buonocore Amedeo
2. - Caregnato Prosdocimo
3. - Ferraro Mario
4. - Innammorato Mario
5. - Caromagno Gaetano
6. - Rossi Carmine
7. - Montez Dante
8. - Liuzzi Amilcare
9. - Martino Nicolangelo
10. - Limoncelli Giuseppe
11. - D'Angelo Giuseppe
12. - Losco Giovanni
13. - Iannone Antonio
14. - Russo Luigi
15. - Strino Tobia
16. - De Lucia Arturo
17. - De Stefano Giuseppe
18. - Gasparoni Giovanni
19. - Falivena Carlo
20. - Davì Carmelo
21. - Gelsomino Luigi
22. - Minichini Mario
23. - Russo Pietro
24. - Riccobene Giuseppe
25. - Attanasio Alfonso
26. - Napoli Ernesto
27. - Caporale Michele
28. - De Luca Francesco
29. - Porcaro Italo
30. - Desiderio Donato
31. - Di Dio Alfredo
32. - Iadicicco Elio
33. - Boscaino Vincenzo

Compartimento di Reggio Calabria

(Posti n. 37).

1. - Castro Sebastiano
2. - Euberto Attilio
3. - Manica Antonio
4. - Scali Ilario
5. - Curcio Giuseppe
6. - Rizzo Francesco

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946, n. 3297. — *Aumento dei limiti delle competenze finanziarie degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione ferroviaria.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la Relazione N. PAG. 22.E/110567 del 31 marzo 1946 presentata dalla Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali circa modificazioni da apportarsi al Decreto Ministeriale 19 ottobre 1945, n. 764, che eleva i limiti delle competenze finanziarie degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione ferroviaria ai fini di rendere possibile ogni opportuna iniziativa per l'urgente riassetto della rete;

Visto il D. M. n. 764 del 19 ottobre 1945;

Visto il D. M. n. 1830 del 26 gennaio 1946;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

L'art. 5° del Decreto Ministeriale 19 ottobre 1945, n. 764 è modificato come appresso:

I Capi dei Servizi interessati hanno la facoltà di accettare — ciascuno per i contratti di propria competenza — eccedenze sulle forniture previste in contratto, quando l'importo della quantità eccedente non superi il 10 % di quello totale ed in ogni modo la somma di L. 200.000.

Hanno pure facoltà, quando ne riconoscano la opportunità e la convenienza, di esonerare le Ditte dall'obbligo della consegna a saldo dei quantitativi di materiali il cui valore non ecceda il limite massimo di L. 200.000 e, in ogni caso, il 5 % dell'ammontare dell'intera fornitura.

Roma, li 10 aprile 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

Ordine di servizio N. 20

Cambiamento di nome della stazione di San Severino Rota.

La stazione di San Severino Rota della linea Cancello-Avellino, ha riassunto la vecchia denominazione di « Mercato San Severino ».

In conseguenza, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (ediz. 1° giugno 1942), parti I, II, III e IV, nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » (ediz. 1° febbraio 1936), nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1946 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Mercato San Severino ».

I biglietti tolti dalla distruzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio N. 21

Estensione di servizio nella stazione di Salerno Marittima.

A decorrere dal 15 maggio 1946 la stazione di Salerno Marittima resta abilitata pure alla accettazione di trasporti di carbon fossile e di concimi anche se non provenienti dal mare, nè destinati all'imbarco.

Pertanto l'ultimo periodo dell'art. 69 dell'allegato 6 alle Condizioni e Tariffe dev'essere annullato e sostituito dal seguente:

« E' altresì abilitata all'accettazione dei trasporti di legname, carbon fossile e concimi, anche se non provenienti dal mare nè destinati all'imbarco ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 e 9.

Ordine di servizio N. 22

Elenco degli itinerari per carri misti a P. V. (Edizione 1946).

E' in corso di distribuzione il nuovo « Elenco degli itinerari per carri misti a P.V. » edizione 1946, il quale sostituisce quello dei carri misti a P.V. edizione 1939, i cui itinerari — ad eccezione di quelli interessanti la Delegazione di Cagliari — si devono ritenere completamente annullati.

Nel nuovo Elenco non risulta indicata la periodicità dei misti normali, essendo essa suscettibile di continue variazioni. Tale periodicità verrà però fatta figurare nei libretti programmi di servizio di ciascun Compartimento.

Si raccomanda a tutto il personale interessato, e specialmente ai titolari delle stazioni e gestioni merci ed ai dirigenti dei centri di riordino di prendere subito precisa conoscenza del nuovo Elenco, affinchè il carico del collettame e la formazione dei carri misti abbiano luogo con tutta regolarità.

E' inteso che il nuovo Elenco dovrà essere tenuto esattamente al corrente con le varianti che verranno di volta in volta comunicate.

A tale Elenco è assolutamente vietato di apportare qualsiasi modificazione senza il preventivo benestare del Servizio Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 9, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 23

Modifiche all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Il punto 8 dell'articolo 4 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive (pag. 58 2ª alinea) è modificato come segue:

Art. 4.

Comma 8 ....

.... dovrà inoltre essere osservato il distanziamento prescritto dall'art. 10 punto 4.

I trasporti di *zolfo* effettuati in carri scoperti *con copertone* potranno essere distanziati dalle locomotive sia di testa che di coda anche da un solo carro vuoto o contenente materie inerti (*).

Quando invece i trasporti stessi siano effettuati in carri scoperti *senza copertone* essi devono essere distanziati dalle locomotive di testa e di coda

(*) Vedi chiarimento in calce alla pag. 36.

da almento tre veicoli dei quali quello a contatto deve essere coperto, vuoto o carico di materie inerti (*).

Il personale di stazione — per le giacenze in partenza, in arrivo o in transito — e il personale dei treni ....
....

(Omissis)

(*) Vedi chiarimento in calce alla pag. 36.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37.

Ordine di servizio N. 24

Spostamento dell'Ufficio del D. C. di Grosseto, avente giurisdizione sul tratto Grosseto-Livorno della Linea Roma-Pisa.

Dalle ore 12 del 10 aprile 1946 l'Ufficio del D. C. di Grosseto, con giurisdizione nel tratto Livorno C/le-Grosseto, è stato trasferito nei locali del F.V. della stazione di Pisa C/e conservando a tutti gli effetti le proprie mansioni.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione continuerà ad essere esercitata dalla Sezione Movimento direttamente od a mezzo del Capo Riparto Movimento di Pisa, al quale sarà devoluta la sorveglianza e la dirigenza amministrativa.

Ordine di servizio N. 25

Attivazione Dirigente Centrale sulla linea Livorno C.le-La Spezia C.le.

Dalle ore 0 del 10 aprile 1946 sulla linea Livorno C.le-La Spezia C.le è stato attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirgente Centrale »;

L'Ufficio del Dirigente Centrale è ubicato nel F.V. della stazione di Pisa C.le e corrisponderà, a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Livorno Centrale, *Dirigenti*
Livorno Centrale, *Riparto mov.*
Livorno Centrale, *Pers. viagg.*
Livorno Centrale, *Dep. Locomotive*
Livorno Calambrone
Tombolo
Quarantola
Pisa Centrale, *Dirigenti*
Pisa Centrale, *Person. viagg.*
Pisa Centrale, *Dep. locomotive*
Pisa S. Rossore
Migliarino
Torre del Lago
Viareggio Scalo
Viareggio Centrale
Pietrasanta
Forte dei Marmi
Apuania Montignoso
Apuania Massa
Apuania Zona Industr.
Apuania Carrara
Luni
Sarzana
Arcola
Vezzano
La Spezia Migliarina, *Dirigenti*
La Spezia Migliarina, *Dep. Locom.*
La Spezia Centrale, *Dirigenti*
La Spezia Centrale, *Pers. viagg.*

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i regolamenti e le istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non risultino modificati o sostituiti dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di Dirigente Centrale viene esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo dei Capi Riparto Movimento di Livorno, Pisa e La Spezia ciascuno per la propria giurisdizione.

Al Capo Riparto Movimento di Pisa è affidata anche la sorveglianza e dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del Compartimento di Firenze.

Ordine di servizio N. 26

Attivazione Dirigente Centrale sulla linea Firenze S. M. N.-Pisa C.le.

Dalle ore 0 del giorno 10 aprile 1946 sulla linea Firenze S.M.N.-Empoli-Pisa C.le è stato attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle Disposizioni per il Servizio con Dirigente C.le

Al Dirigente Centrale di detto Ufficio è stata assegnata anche la dirigenza del tratto Prato-Firenze S.M.N. della linea Bologna-Firenze-Roma già disimpegnata dal Dirigente Centrale del tratto Prato-Firenze S.M.N.-Pontassieve.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato nel F.V. della stazione di Firenze S.M.N. e comunica, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti impianti:

Prato
Calenzano
Sesto Fiorentino
Castello
Firenze Rifredi, *Dirigenti*
Firenze Rifredi, *Cabina B*
Firenze S.M.N., *Dirigenti*
Firenze S.M.N., *Dep. Locom.*
Firenze S.M.N., *Pers. Viagg.*
Firenze S.M.N., *Operaio IES*
Firenze Cascine
Firenze P.P.
S. Donnino
Signa
Carmignano
Montelupo
Empoli
S. Miniato
S. Romano
La Rotta
Pontedera
Cascina
S. Frediano
Navacchio
Pisa Centrale, *Dirigenti*
Pisa Centrale, *Dep. Locom.*
Pisa Centrale, *Pers. Viagg.*
Livorno Centrale, *Rip. Mov.*

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulla linea a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle apposite « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » Edizione 1931 e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di Dirigente Centrale sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo dei Capi Riparto Movimento di Pisa e Firenze ciascuno per la propria giurisdizione. Al Capo Riparto Movimento di Firenze è affidata anche la sorveglianza e dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del Compartimento di Firenze.

Comunicati:

Pubblicazione « Le ferrovie dello Stato e il loro ordinamento ».

La Casa Editrice « Scientia », ha pubblicato un volume « Le Ferrovie dello Stato e il loro ordinamento » di E. TEDESCHINI-LALLI al prezzo di L. 150.

La pubblicazione contiene una prima parte storica sullo sviluppo e l'organizzazione delle Ferrovie in Italia, seguita da un compendio commentato

della vigente legislazione delle Ferrovie dello Stato e delle disposizioni normative sull'ordinamento interno dell'azienda, durante il trascorso quarantennio dell'esercizio di Stato.

L'interessante lavoro rende possibile prendere conoscenza, senza troppa difficoltà, della materia trattata con brevità e chiarezza.

Al fine di agevolare il personale che intendesse fare acquisto della pubblicazione, l'Amministrazione ha ottenuto dalla Casa Editrice la riduzione a L. 90 del prezzo di copertina a favore degli agenti in servizio, sia di ruolo che avventizi.

Gli acquirenti potranno pertanto farne richiesta all'Ufficio od Impianto dal quale dipendono in modo che i Servizi ed i Compartimenti siano messi in grado di compilare gli elenchi degli acquirenti stessi e richiedere al Servizio P.A.G. il quantitativo complessivo delle copie corrispondenti, senza, peraltro, trasmettere i detti elenchi nominativi.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 7 torni per tornire esternamente cerchioni di sale montate da locomotive.	A. C.	31 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 9 31 maggio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 220. — *Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia d'imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardante l'imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardanti i redditi di lavoro dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 1946 l'imposta complementare sugli altri redditi di lavoro classificati nella categoria C^2, è applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'1,50 per cento.

L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L. 180.000 ragguagliate ad anno, è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera ai sensi del quinto comma del presente articolo.

La ritenuta di rivalsa si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile sempre quando la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000.

Per le modalità della ritenuta e del versamento si osservano le disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di ricchezza mobile.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1946.

Per la parte di reddito di lavoro eccedente l'importo di L. 180.000 e per i redditi di altra natura, quando concorrono con il reddito di lavoro, qualunque sia l'ammontare di esso, è obbligatoria la presentazione della denuncia, e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei singoli reddituari con le norme comuni a tutti gli altri contribuenti, tenendo conto, per la determinazione dell'aliquota, dell'ammontare complessivo del reddito di lavoro e dei redditi di altra natura.

Per quanto non è disposto nel presente articolo si osservano le norme di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n 1122.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'addizionale all'imposta complementare a carico dei celibi, prevista dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è soppressa.

Art. 3.

Il termine fissato dal primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945 è prorogato al 31 dicembre 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La disposizione dell'art. 3 ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 251. — *Elevazione dell'indennità carovita per il personale con sede di servizio in Comuni di importanza turistica* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, riguardante la concessione di indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, può disporre che ai dipendenti statali, aventi sede normale di servizio nei comuni di grande importanza turistica o classificati fra le principali stazioni climatiche o di cura e nei quali il costo dell'alimentazione risulti particolarmente elevato, l'indennità di carovita e le eventuali quote complementari vengano, dalla data che sarà indicata nel relativo decreto, corrisposte nella misura spettante al personale avente sede normale di servizio in comuni con popolazione superiore.

L'indennità di carovita e le eventuali quote complementari di cui al precedente comma non possono essere corrisposte in misura superiore a quella prevista per il personale avente sede normale di servizio nel capoluogo della regione ed in ogni caso non possono superare l'importo previsto per il personale avente sede in comuni con popolazione da 500.000 a 599.999 abitanti.

Art. 2.

La maggiorazione di cui al precedente articolo non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogo-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1946.

tenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292. - *Sistemazione e ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1945;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1946.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325, è abrogato.

Art. 2.

La categoria dei sussidiari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è abolita.

Sono soppressi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ed aggiunte.

Negli articoli 1, 14, 15, 23 e 24 del citato regolamento è soppressa la parte riguardante gli agenti sussidiari.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a sistemare a ruolo gli agenti susidiari, presenti in servizio fra il 1° dicembre 1938 e il 1° gennaio 1945, che a quest'ultima data abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo, compreso quello prestato come straordinario, con un minimo di 300 giornate di effettiva presenza e che non siano ritenuti demeritevoli.

Nel computo di cui sopra dovrà essere escluso il servizio eventualmente prestato prima del compimento del 18° anno di età.

Tale trattamento dovrà essere fatto anche a coloro che interruppero il servizio ferroviario per quello militare, purchè non abbiano fatto parte di formazioni della cosidetta repubblica sociale e precisamente:

se richiamati o trattenuti sotto le armi, il periodo trascorso come militari in tale qualità sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio e la nomina verrà loro conferita dalla decorrenza normale che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio, dopo però avere effettuato le giornate di presenza sopra richieste:

se militare di leva, il periodo di servizio ferroviario effettuato anteriormente alla chiamata alle armi si riallaccerà a quello prestato dopo il congedo dal servizio militare, considerando pure utile agli effetti dell'anzianità di servizio quello militare eventualmente prestato nella posizione di trattenuto. Anche per questi la sistemazione a ruolo è subordinata alla effettuazione delle giornate di presenza sopra richieste.

Sarà esaminata caso per caso la posizione di coloro che interruppero il servizio ferroviario perchè deportati dai tedeschi o per prendere parte alla guerra di liberazione.

Coloro che abbiano compiuto un anno di servizio anche dopo il 1° gennaio 1945, ma non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto, sa-

ranno pure sistemati a ruolo, se, oltre ad essere ritenuti non demeritevoli, siano reduci dalla guerra 1940-1945 o dalla guerra di liberazione, reduci dalla prigionia o deportazione, orfani di guerra o di agenti ferroviari, oppure che abbiano dimostrato particolare attaccamento al servizio e attitudine alle mansioni cui furono adibiti.

Art. 4.

La designazione degli agenti da sistemare a ruolo sarà fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti e nelle quali saranno compresi i rappresentanti del personale.

Gli agenti non designati per la sistemazione saranno licenziati.

Art. 5.

La sistemazione a ruolo nella posizione di stabile avrà la decorrenza, agli effetti di anzianità e carriera, dal 1° dicembre 1938 se a tale data gli interessati avranno compiuto almeno due anni di servizio con 600 giornate di effettiva presenza.

Per i rimanenti la nomina in prova decorrerà dal compimento di un anno di servizio con 300 giornate di effettiva presenza, il passaggio a stabile decorrerà dal compimento di un altro anno di servizio con altre 300 giornate di effettiva presenza.

Per coloro che non abbiano compiuto nei periodi di cui innanzi le 300 giornate di effettiva presenza, la nomina in prova o a stabile decorrerà dal compimento di tale presenza.

La posizione di coloro che sono già stati nominati stabili in base all'art. 20 del regolamento del personale sarà regolarizzata agli effetti di anzianità e carriera in relazione ai criteri di cui innanzi, ma la decorrenza della nomina a stabile ai detti effetti non potrà essere anteriore al 1° dicembre 1938.

Art. 6.

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 1945; per coloro però che per effetto del decreto interministeriale 23 aprile 1944, n. 274, del cosidetto governo della repubblica sociale, hanno già goduto il trattamento del personale di ruolo, le somme eventualmente riscosse in più non saranno recuperate.

Art. 7.

I sussidiari sistemati a ruolo in forza del presente decreto sono iscritti al fondo pensioni dalla data della nomina a ruolo.

Le ritenute per il fondo pensioni si inizieranno dal mese successivo a quello della cessazione dell'assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni.

Il servizio prestato precedentemente alla nomina a ruolo è riconoscibile o riscattabile ai sensi e con le norme degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

Art. 8.

In seguito alla sistemazione a ruolo dei sussidiari, sarà provveduto al recupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Tale ricupero sarà effettuato, per tener conto anche degli interessi in ragione della metà dei contributi complessivi per tutte le assicurazioni versati sia dall'agente che dall'Amministrazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale durante il periodo di ruolo con assicurazione.

Si provvederà pure al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nei confronti dei sussidiari inscritti alla Cassa stessa.

Art. 9.

Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, tale ricupero sarà effettuato mediante trattenuta mensile sullo stipendio in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello di assicurazione ai predetti enti.

Art. 10.

Per gli agenti già sistemati a ruolo nella posizione di stabile, in base all'art. 20 del regolamento del personale e successivamente regolarizzati in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, la metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni; della rimanente metà la quota proporzionale al periodo di retrodatazione della stabilità, arrotondando ad anni interi la frazione di anno e considerati come 10 gli anni di assicurazione, viene pure incamerata dal Fondo pensioni e la residua quota viene utilizzata di ufficio per il riconoscimento del servizio non di ruolo ai sensi e con le norme dell'art.1 del R. decreto 2590/1923.

L'eventuale periodo di servizio non di ruolo non riconosciuto di ufficio potrà essere riconosciuto o riscattato a domanda ai sensi e con le norme dei citati articoli 1 e 2 del R. decreto 2590/1923.

Sono pertanto revocati, a tutti gli effetti, nei riguardi dei predetti agenti, i provvedimenti adottati in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento del personale.

Art. 11.

Gli articoli 8 e 9 sono applicabili anche agli agenti di cui all'art. 10

Art. 12.

Gli agenti sistemati in base al presente decreto sono iscritti d'ufficio all'opera di previdenza dalla data di decorrenza della nomina a ruolo. Le ritenute per l'opera medesima afferenti al periodo intercorrente fra la data di nomina a ruolo ed il 1° luglio 1945, da calcolarsi sulla base degli stipendi effettivamente riscossi nel periodo suddetto, saranno ricuperate in tante rate mensili quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.

Per gli agenti già sistemati a ruolo in base all'art. 20 del regolamento del personale e regolarizzati, in base all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, le ritenute per l'opera di previdenza da ricuperare debbono intendersi riferibili al periodo compreso fra la data della nuova sistemazione a ruolo e quella precedentemente assegnata.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che l'agente abbia saldato il debito di cui sopra, le quote residue verranno ricuperate sull'indennità di buonuscita.

Art. 13.

Per i sussidiari che passano a ruolo l'inquadramento nei quadri di classificazione ha luogo nella qualifica rivestita alla data della nomina a ruolo con le norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1262.

Le qualifiche conseguite successivamente alla data predetta saranno confermate nella posizione di ruolo con la stessa decorrenza già stabilita nella posizione di sussidiario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Lombardi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 1946, n. 262. — *Intestazione dei decreti da emanarsi dal Capo dello Stato, nonchè delle decisioni giudiziarie e degli atti da formarsi in suo nome* (1)

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto l'atto di abdicazione, in data 9 maggio 1946, del Re Vittorio Emanuele III:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche all'anzidetto decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni di cui al decreto 16 marzo 1946, n. 98, i decreti da emanarsi dal Capo dello Stato saranno intestati al nome di « UMBERTO II RE D'ITALIA ».

Analogamente le decisioni giudiziarie e tutti gli atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato saranno intestati al nome di « UMBERTO II RE D'ITALIA ».

Il presente decreto entra in vigore il 10 maggio 1946

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1946.

UMBERTO

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1946.

DECRETO INTERMINISTERIALE 27 febbraio 1946, n. 2324. — *Estensione al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dei miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

di concerto con il

MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Ritenuta la necessità di determinare il trattamento economico del personale non di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in applicazione dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

DECRETA:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, comprese quelle relative all'indennità di carovita, previste per il personale civile non di ruolo disciplinato dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sono estese, in quanto applicabili, al personale non di ruolo (sussidiario contrattista e straordinario) dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con effetto dalla data di applicazione del decreto stesso.

Peraltro, le paghe giornaliere di tale personale non di ruolo non possono superare:

per i sussidiari, la quota pari ad un trecentosessantacinquesimo della corrispondente classe di stipendio annuo del personale di ruolo di pari qualifica;

per i contrattisti e gli straordinari, la quota pari ad un trecentosettantacinquesimo dello stipendio annuo iniziale del personale di ruolo di pari qualifica.

Art. 2.

Per il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, assunto o da assumere in servizio con qualifiche diverse da quelle previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione stessa, le paghe giornaliere vengono stabilite dal Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato, in misura non superiore ad un trecentosessantacinquesimo dello stipendio annuo iniziale spettante ad un agente di ruolo disimpegnante mansioni similari.

Art. 8.

Le paghe giornaliere determinate in applicazione degli articoli 1 e 2 sono soggette all'arrotondamento alla lira in eccesso e vanno corrisposte anche per le giornate di riposo e festive.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione

Roma, li 27 febbraio 1946.

Il Ministro per i Trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il Tesoro
CORBINO

Modifica dell'Ordine Generale n. 4/1923.

(*Riordinamento degli uffici di ragioneria*)

Il primo comma dell'art. IV dell'O. G. n. 4/1923 è così modificato:

« I ruoli paga e i mandati (di pagamento e d'introito) emessi dagli Uffici distaccati non costituenti sedi contabili, saranno trasmessi al rispettivo Servizio centrale, il quale, previa verifica di sua competenza, li comprenderà nei suoi riassunti, e, dopo averli firmati, li invierà come i propri, al Riparto Controllo Cassa di competenza.

E' fatta eccezione per le Officine e gli Uffici Collaudi del Servizio Materiale e Trazione, per le Officine del Servizio Lavori e per i Riparti Approvvigionamenti, che invieranno direttamente i propri ruoli paga ai Reparti Controllo Cassa di competenza. Questi, dopo il pagamento, li invieranno ai rispettivi Servizi, i quali, a verifica e registrazione compiuta, li trasmetteranno al Servizio Ragioneria ».

Ordine di servizio N 27

Modificazione della giurisdizione del Dirigente Unico della linea Palermo S. Erasmo-S. Carlo.

(*Vedi O. S. 9-1928*)

Dal giorno 6 maggio il tratto Burgio-S. Carlo della linea Burgio-Castelvetrano è stato aggregato alla linea Palermo S. Erasmo-S. Carlo.

In conseguenza di ciò dalla stessa data la giurisdizione del D. U. di quest'ultima linea è stata estesa anche al tratto S. Carlo-Burgio.

Ordine di Servizio N. 28

Adeguamento tasse di nolo per concessioni di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali e assimilati.

In relazione all'avvenuto aumento delle tasse di sosta, di cui al D. L. L. n. 10 del 30 gennaio 1946, si è ritenuto necessario di aumentare congruamente anche le tasse di nolo dei raccordi con stabilimenti commerciali, industriali e assimilati.

Si dispone pertanto che, a decorrere dal 15 giugno 1946, le tasse di nolo per carro-ora in caso di ritardo nella restituzione dei carri da parte delle Ditte raccordate, dopo scaduto il termine utile, siano fissate nella seguente misura di:

— lre 60 per le prime 12 ore;

— lire 125 per le ore successive con l'aggravante che il computo sulla base di L. 125 deve effettuarsi su tutto il periodo del ritardo quando questo superi le 12 ore (ad esempio: se un carro venisse restituito dal raccordo con un ritardo di 15 ore, la Ditta raccordata dovrà pagare lire 125 × 15 e non lire 60 × 12 più lire 125 × 3).

Parimenti, in relazione a quanto sopra, anche le tasse di nolo per i copertoni e gli attrezzi di carico devono essere elevate a lire 500 per ogni 24 ore indivisibili di ritardo nella restituzione di ogni copertone ed a lire 250 per ogni 24 ore indivisibili di ritardo per ogni attrezzo di carico o muta di stanti.

Nel caso poi si tratti di carri messi a disposizione della Ditta vuoti e restituiti pure vuoti, la tassa minima di nolo per ogni carro resta stabilita nella misura di L. 250.

Di conseguenza, in relazione a quanto sopra, le disposizioni in materia contenute nell'Ordine di Servizio n. 9 del 31 marzo 1945 e relativo allegato 1. dal 15 giugno 1946. vengono sostituite da quelle di cui al presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 29

Soppressione del sistema di servizio con Dirigente Unico sulla linea Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.

In dipendenza della trasformazione dell'assuntoria di Margherita di Savoia in stazione retta da Dirigente locale, dalle ore 0 del giorno 1° maggio è stato soppresso il sistema di esercizio con Dirigente Unico che era in vigore sulla linea Marghersta di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.

Restano pertanto abrogate le disposizioni di cui l'O. S. 109-1936.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Bari.

Comunicati:

Concorso interno per n. 120 posti di Controllore viaggiante. – Decreto Ministeriale 24 maggio 1945 numero 1638.

A scioglimento della riserva contenuta nell'art. 11 del bando del predetto concorso, i posti assegnati per i Compartimenti al nord di Firenze e Ancona vengono ripartiti nel seguente modo:

Torino	posti	n.	12
Milano	»	»	15
Verona / Venezia	»	»	10
Trieste	»	»	3
Genova	»	»	10
Bologna	»	»	10
Totale	posti	n.	60

Il termine per la presentazione delle domande degli agenti dipendenti dai predetti Compartimenti è fissato in giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Concorso interno per n. 200 posti di Capo personale viaggiante. – Decreto Ministeriale 24 maggio 1945 numero 1637.

A scioglimento della riserva contenuta nell'art. 11 del bando del predetto concorso, i posti assegnati per i Compartimenti a nord di Firenze e Ancona vengono ripartiti nel modo seguente:

Torino	posti	n.	23
Milano	»	»	18
Verona / Venezia	»	»	25
Trieste	»	»	5
Genova	»	»	19
Bologna	»	»	10
Totale	posti	n.	100

I termini per la presentazione delle domande degli agenti dipendenti dei predetti Compartimenti, è fissato in giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente Comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Graduatorie di merito del concorso interno a 166 posti di operaio di prima classe (di ruolo) per il Servizio Materiale e Trazione.

Approvate con D. M. 17 aprile 1946, n. 3454.

Sezione Materiale e Trazione di Palermo.

(Posti n. 8).

1. - Corselli Natale
2. - Russo Salvatore
3. - Miano Angelo
4. - D'Ippolito Antonino
5. - Ballarò Andrea
6. - Spatola Antonino
7. - Rosano Angelo
8. - Marabello Pietro
9. - Sposito Antonino
10. - Majolino Benedetto
11. - Sorge Gaetano
12. - Cozzubbo Benedetto
13. - Mancia Giuseppe
14. - Ricciardi Giuseppe
15. - Gallo Giuseppe
16. - Pollicina Nicolò
17. - Nicosia Gaetano
18. - Perricone Nicolò
19. - Clementi Francesco
20. - Calogero Santi
21. - Marletta Salvatore

Officina M. M. di Catania Acquicella

(Posti n. 3).

1. - Scrinco Raffaele
2. - Musumeci Pietro
3. - D'Agata Giuseppe
4. - Polizzi Giovanni
5. - Campione Vincenzo
6. - Africano Gaetano
7. - Pilastro Agatino
8. - Palma Giuseppe

Graduatoria di merito del concorso interno per 144 posti di operaio (di ruolo) per il Servizio Materiale e Trazione.

Approvata col D. M. 17 aprile 1946, n. 3455.

Compartimento di Palermo.

(Posti n. 5).

1. - Siracusa Luigi
2. - Nauta Giuseppe
3. - Centineo Giovanni
4. - Spinella Rosario
5. - Lo Presti Salvatore
6. - Antioco Placido
7. - Vacirca Giuseppe
8. - Barrile Antonino
9. - Ruggeri Antonino
10. - La Vaccara Modestino
11. - Segretario Pietro
12. - Ronsisvalle Francesco
13. - Carpentere Sebastiano
14. - Foti Lorenzo
15. - Gramuglio Antonino
16. - Ferrauto Salvatore
17. - Ferrini Federico
18. - Candido Giuseppe
19. - Meschisi Natale

Graduatoria suppletiva riferentesi alla graduatoria di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza 1° luglio 1944.

Approvata con D. M. 10 maggio 1946, n. 3877.

Compartimento di Torino.

23-bis. - Blais Secondo

Graduatorie di merito dei Conduttori principali in possesso dell'idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore capo con decorrenza 1° luglio 1944.

Approvate con D. M. 10 maggio 1946, n. 3877.

Compartimento di Genova.

1. - Emanuelli Secondo
2. - Leardi Gio. Batta
3. - Quattordio Teresio
4. - Traversa Giuseppe
5. - Venanzini Angelo
6. - Chiesa Mario
7. - Terelli Mario
8. - Bassetti Manlio
9. - Scarrone Luigi
10. - Pilò Carlo
11. - Gambaretta Giovanni
12. - Zuccarelli Giuseppe
13. - Canno Giovanni
14. - Pasqui Ghino
15. - Giujetti Giuseppe
16. - Lugano Paolo
17. - Nicolai Astevan
18. - Monferrini Ercole
19. - Chiaraviglie Ernesto
20. - Cecchi Alfredo
21 - Gottiè Ettore
22. - Pieri Giulio
23. - Laguzzi Giuseppe
24, - Gamberini Alberto
25. - Stoppini Pietro
26. - Bisagni Baudolino
27. - Ercole Ignazio
28. - Rasmini Aldo
29. - Spetti Attilio
30. - Gastaldo Renato
31. - Pigna Ottavio
32. - Tosi Mario
33. - Podestà Giuseppe
34. - Skarabot Giuseppe
35. - Rossi Mario
36. - Pucci Gio. Batta
37. - Polimeni Michele
38. - Pitone Gio. Batta
39. - Gesso Attilio
40. - Dagna Teresio
41. - Boffano Giovanni
42. - Lequio Leopoldo
43. - Fornaroli Luigi
44. - Bennati Rinaldo
45. - Cecioni Francesco
46. - Viglietti Giuseppe
47. - Ferraro Giulio
48. - Lorenzi Italo
49. - Risso Luigi
50. - Apicella Umberto

Compartimento di Milano.

1. - Badi Luigi
2. - Birocchi Alberico
3. - Bassi Mario
4. - Ferrari Mario
5. - Bernini Giovanni
6. - Medoro Luigi
7. - Favari Emilio
8. - Ferrari Ercolino
9. - Vecchio Giovanni
10. - Rastelli Ugo
11. - Fornari Costante
12. - Paolini Domenico
13. - Zelioli Attilio
14. - Ponti Giuseppe
15. - Puerari Giuseppe
16. - Civardi Riccardo
17. - Fagnoni Enrico
18. - Andreoli Giulio
19. - Bertini Carlo
20. - Dernini Arturo
21. - Deambrogio Pietro
22. - Bonvicini Adelio
23. - Albertalli Carlo
24. - Manzoni Pietro
25. - Tonani Guido
26. - Villani Antonio
27. - Ferrari Silvio
28. - Caimi Ambrogio
29. - Piffaretti Luigi
30. - Bandera Attilio
31. - Baroni Lodovico
32. - Bachini Ettore
33. - Provenzano Rocco
34. - Albanesi Macceo
35. - Gallina Ferdinando
36. - Pinolini Francesco
37. - Pozzesi Andrea
38. - Mossina Italo
39. - Deberdandinis Giovanni
40. - Nicolini Giuseppe
41. - Carrera Angelo
42. - Ferraresi Giovanni
43. - Zanetti Giuseppe
44. - Gazzaniga Antonio
45. - Rescia Francesco
46. - Romanini Mario
47. - Favini Giovanni
48. - Montagna Virginio
49. - Quadri Michele
50. - Gattico Emilio
51. - Bulgaro Elia
52. - Bollini Pietro
53. - Vezzoli Carlo
54. - De Pol Antonio
55. - Bertonotti Giovanni
56. - Gabba Angelo
57. - Bignozzi Carlo
58. - Pedini Francesco
59. - Cantone Carlo
60. - Cellerino Teresio
61. - Spada Carlo
62. - Di Giacomo Ottavio
63. - Negri Giuseppe
64. - Sacchi Giovanni
65. - Ruscitti Emilio
66. - Ferrari Giuseppe
67. - Tamborini Andrea
68. - Vercesi Luigi
69. - Mangiarotti Paride
70. - Natalicchio Nicola
71. - Palestra Carlo
72. - Dabusti Giuseppe
73. - Bensi Luigi
74. - Rampazi Camillo
75. - Tomà Francesco
76. - Belloni Secondo
77. - Rognoni Emilio
78. - Barzè Antonio
79. - Panico Elia
80. - Aventi Giacomo
81. - Denari Luigi
82. - Tosi Camillo
83. - Sarchi Oreste
84. - Guerneri Giacomo
85. - Bosisio Agostino
86. - Vegezzi Natale
87. - Conte Giuseppe
88. - Dalla Valle Vittorio

89. - Ponta Eugenio
90. - Ferraguti Mario
91. - Orlandi Francesco
92. - Viola Giovanni
93. - Terni G. Battista
94. - Bielli Roberto
95. - Zecchinel Alberico
96. - Bricchi Giuseppe
97. - Pozzi Silvio
98. - Argo Agostino
99. - Chiappini Giovanni
100. - Garlaschini Carlo
101. - Raiteri Giuseppe
102. - Russo Attilio
103. - Beltrami Bruno
104. - Balzini Carlo
105. - Mazzeo Onorio
106. - Coppi Giuseppe
107. - Cantù Carlo
108. - Lucchini Ettore
109. - Priori Enrico
110. - Alberti Alfeo
111. - Gandini Dante
112. - De Luigi Talico
113. - Bardelli Enrico
114. - Nova Luigi
115. - Sartori Cesare
116. - Caprioli Nicolò
117. - Fidanza Edgardo
118. - Rizzi Giovanni

Compartimento di Verona.

1. - Zerboni Pietro
2. - Bressan Gaetano
3. - Molinari Giuseppe
4. - Cozzi Luigi
5. - Franchini Francesco
6. - Tasca Antonio
7. - Papa Demetrio
8. - Simonato Gino
9. - Carcereri Leone
10. - Centofante Antonio
11. - De Paoli Umberto
12. - Bacciconi Luigi
13. - Bombieri Emilio
14. - Agnolin Candido
15. - De Sisti Vittore
16. - Aldegheri Leonello
17. - Bertelli Mario
18. - Tessaro Arturo
19. - Tosi Tommaso
20. - Lilli Arnaldo
21. - Penta Giovanni
22. - Zancarli Carlo
23. - Martinelli Benedetto
24. - Antonioli Narciso
25. - Magri Mario
26. - Biondi Luigi
27. - Bassotto Giuseppe
28. - Ballavini Marcello
29. - Pangrazzi Giuseppe
30. - Casotti Ido
31. - Zendrini Gaetano
32. - Gentilin Enrico
33. - Benati Giuseppe
34. - Polesi Agostino
35. - Dando Giusepe
36. - Campanini Luigi
37. - Magni Silvio
38. - Benini Luigi
39. - Madella Mario
40. - Squaitzer Nerone
41. - Melandri Nicola

Compartimento di Venezia.

1. - Fanton Giuseppe
2. - Altobelli Giuseppe
3. - Vincenzi Francesco
4. - Benazzi Gaetano
5. - Casella Gregorio
6. - Conti Aldo
7. - Ferrera Pietrantonio
8. - Sporeno Giovanni
9. - Fabbro Antonio
10. - Croatto Amedeo
11. - Luise Alessandro
12. - Frisoni Giuseppe
13. - Sardelli Roberto
14. - Zanutto Alessandro
15. - Scola Vittorio
16. - Ceron Mario
17. - Mandruzzato Ferdinando
18. - Rui Vittorio
19. - Bison Antonio
20. - Pellegrini Giovanni
21. - Vacchiani Andrea
22. - Belanzato Ultimo
23. - Franchin Angelo
24. - Quarini Emilio
25. - Gauzer Vittorio
26. - Del Fabbro Ferruccio
27. - Nenzi Pietro
28. - Venier Giovanni
29. - Martinuzzi Pietro
30. - Zancanaro Antonio
31. - Giusti Giovanni
32. - Vianello Francesco
33. - Giacometti Attilio
34. - Carola Vincenzo
35. - Vittori Gino
36. - Ferron Umberto
37. - Borgato Angelo
38. - Scarpa Antonio
39. - Zuccon Francesco
40. - Benvegnù Giovanni
41. - Rottogni Tullio
42. - Soranzo Mariano

Compartimento di Firenze.

1. - Orselli Amberto
2. - Bovani Primo
3. - Cetti Pietro
4. - Bartolozzi Pietro
5. - Fiorilli Tito
6. - Sarchielli Guido
7. - Bruni Atto
8. - Iacomelli Marino
9. - Chiappone Angelo
10. - Sassi Luigi
11. - Gherardi Bruno
12. - Sabatini Ugo
13. - Frati Alessandro
14. - Giannini Giovanni
15. - Mattei Antonio
16. - Brandi Leopoldo
17. - Iacoponi Antonio
18. - Bindi Vittorio
19. - Portaluppi Virgilio
20. - Gambacciani Natale
21. - Cappugi Pietro
22. - Marsi Galliano
23. - Zancanaro Vittorio
24. - Zoppi Ugo
25. - Martini Ultimo
26. - Nenci Alfredo
27. - Mainardi Oreste
28. - Princic Giuseppe
29. - Antonelli Ugo
30. - Rossi Oreste
31. - Colivicchi Augusto
32. - Martini Giuseppe
33. - Brazzini Ascanio
34. - Magi Giuseppe
35. - Fagioli Raffaello
36. - Fedi Anselmo

37. - Baldi Atto
38. - Francini Primo
39. - Giambagli Francesco
40. - Gabrielli Angelo
41 - Gorelli Gastone
42. - Davini Giovacchino
43. - Raffizzi Alferi
44. - Ferretti Giovanni
45. - Gervasi Renato
46. - Spagnoli Spagno
47. - Ghilardi Armando
48. - Francesconi Leopoldo
49. - Faggi Gino
50. - Federighi Dino
51. - Bai Luigi
52. - Biagioni Giulio
53. - Cipriani Adelmo
54. - Cosi Pietro
55. - Freschi Rolando
56. - Cosimi Alfredo
57. - Panchetti Giuseppe
58. - Innocenti Spada Marino
59. - Tesi Sigfredo
60. - Zoppi Albizzo
61. - Gherarducci Menotti
62. - Musetti Oreste
63. - Mattolini Ruggero
64. - Viti Aldo
65. - Guarducci Giuseppe
66. - Billeri Valentino
67. - Sturbini Mario
68. - Benedetti Francesco
69. - Lolli Terzo
70. - Panelli Renzo
71. - Pelosi Elio
72. - Battaglia Alfredo
73. - Checcherini Corrado
74. - Vierucci Manlio
75. - Ferrari Ottavio
76. - Bracci Ugo
77. - Mannini Gastone
78. - Cazzola Pietro
79. - Borgogni Giovanni
80. - Mattei Vasco
81. - Fedeli Cafiero
82. - Zurli Ermenegildo
83. - Landi Renato
84. - Filippini Vittorio
85. - Azzi Alfredo
86. - Santini Lelio
87. - Falciani Pietro
88. - Danesi Olinto
89. - Mancini Sesto
90. - Fiaschi Sante
91. - Mazzarelli Archimede
92. - Sarri Mario
93. - Berti Eurisio
94. - Nocchi Giuseppe
95. - Masoni Giuseppe
96. - Galli Arzace
97. - Masotti Gino
98. - Marcacci Gino
99. - Villani Luigi
100. - Verrazzani Angelo
101. - Andreetti Angelo
102. Franceschi Quinto
103. - Giusti Giovanni
104. - Lancellotti Amato
105. - Patriarchi Bruno
106. - Poli Ferdinando
107. - Casalini Agesilao
108. - Zibellini Alberto
109. - Zamperini Carlo
110. - Guiducci Riccardo
111. - Alderigi Giuseppe
112. - Nativi Alfredo
113. - Fantacci Adolfo
114. - Cechini Furio
115. - Ciatti Delio
116. - Sbaragli Stelio
117. - Zoppitelli Domenico
118. - Bonighi Giulio
119. - Ghedini Carlo
120. - Carniani Emilio
121. - Spagnesi Ugo

Compartimento di Napoli.

1. - Della Volpe Gennaro
2. - Russi Vincenzo
3. - Azzolio Salvatore
4. - Parascandolo Gaetano
5. - Caggese Vincenzo
6. - Padrone Angelo
7. - Gonzales Paolo
8. - Strino Tobia
9. - Perna Gaspare
10. - Postiglione Salvatore
11. - Vayro Tommaso
12. - Di Candia Michele
13. - Bracale Ferdinando
14. - Savarese Vincenzo
15. - Silvestre Alberto
16. - De Luca Francesco
17. - Di Ilio Vincenzo
18. - Brancati Arturo Salvatore
19. - Fabozzi Francesco
20. - Caporale Michele
21. - Antoriello Vincenzo
22. - Cuomo Vincenzo
23. - Ventorino Pasquale
24. - Falivena Carlo
25. - Cinque Gaetano Giosuè
26. - Ciardo Francesco
27. - Maiello Luigi
28. - De Turris Carlo
29. - Dionizio Antonio
30. - Narducci Augusto
31. - Citro Cosimo
32. - Coscia Stefano
33. - Minieri Aniello
34. - Guerriero Modestino
35. - Del Pozzo Luigi
36. - Pennino Vincenzo
37. - Bergantino Pietro
38. - Murolo Gaetano
39. - Borghese Arminio
40. - De Filippis Antonio
41. - Urcioli Carmine
42. - Iadicicco Elia
43. - Boscaino Vincenzo
44. - Inserra Francesco
45. - De Ciancio Ernesto
46. - Corbo Cosimo
47. - Tulimiero Nicola
48. - Porcaro Italo
49. - Farina Gennaro
50. - Di Dio Alfredo
51. - Attanasio Alfonso
52. - Albini Arturo Vittorio
53. - Galvanese Antonio
54. - Scalella G. Battista
55. - Riccobene Giuseppe
56. - Barbi Armando
57. - Signore Antonio
58. - Clemente Francesco
59. - Migliaccio Ernesto
60. - De Lucia Arturo
61. - Losco Vincenzo
62. - Savino Giovanni
63. - Avallone Luigi

Compartimento di Bari.

1. - Cacciapaglia Vito
2. - D'Attuomo Angelo
3. - Trotta Michele
4. - Barbaro Antimo
5. - Totagiancaspro Pietro
6. - Lamanna Pietro
7. - De Toma Giuseppe
8. - Capodiferro Giacomo
9. - Stasi Domenico
10. - Lapadula G. Battista
11. - Natola Domenico
12. - Violante Nicola
13. - Trivellone Nicola
14. - Zobel Amedeo
15. - Di Giglio Angelo
16. - Corriero Giuseppe

17. - Rini Luigi
18. - Asciano Teodoro
19. - Schiavone Nicola
20. - Riello Attilio
21. - De Natale Romeo
22. - Baratta Michele
23. - Amoruso Vitantonio
24. - Carbonara Matteo
25. - Mennitti Alfonso
26. - Giannese Emanuele
27. - Croce Pietro
38. - Columbo Gaetano
29. - Losasso Giovanni
30. - Serafino Arturo
31. - Russo Vincenzo
32. - Citarelli Guglielmo
33. - Loco Pellegrino
34. - Lepore Giuseppe
35. - Manese Enrico
36. - Soranna Giammaria
37. - Pollastri Domenico
38. - Columbo Gaetano
39. - Canale Francesco
40. - Forlenza Francesco
41. - Titta Luigi
42. - Giannatiempo Nicola
43. - Mantelli Giovanni
44. - Gaudiano Nicola
45. - Lamanna Carlo
46. - Santamato Vito
47. - Cavalli Vincenzo
48. - Conserva Donato
49. - Pino D'Astore Luigi
50. - Piccinni Enea
51. - Cataldi Giuseppe
52. - Montenz Dante
53. - Ventricelli Domenico
54. - Marti Ludovico
55. - Brigida Michele
56. - Rossi Umberto
57. - Buonfiglio Luigi
58. - Battista Oronzo
59. - Lionetti Vincenzo
60. - Calvani Gaetano
61. - Tamma Antonio
62. - Testa Francesco
63. - Bisignani Tommaso
64. - Vergari Salvatore
65. - Campaniello Antonio
66. - Amoruso Giuseppe

Compartimento di Reggio Calabria.

1. - Rizzo Francesco
2. - Petrolillo Leonardo
3. - Manica Antonio
4. - Zurlo Francesco
5. - Di Peco Rocco
6. - Fuda Domenico
7. - Papaluca Giuseppe
8. - Cernicchiaro Ambrogio
9. - Manzione Nicola
10. - Marino Pasquale
11. - Morabito Demetrio
12. - Prestia Vincenzo
13. - Moschella Bruno
14. - Ursino Giuseppe
15. - Saraceno Paolo
16. - Leto Luigi
17. - Modafferi Giovanni
18. - Romanzi Vito
19. - Lulj Filippo
20. - Benedetto Giovanni
21. - Chiarantano Domenico
22. - Telli Carmelo
23. - Tripeti Francesco
24. - Pellicanò Antonino
25. - Gagliardi Vito
26. - Condemi Francesco
27. - Restuccia Domenico
28. - Boccadoro Riccardo
29. - Curcio Giuseppe
30. - Raffaele Luigi
31. - Fino Cosimo
32. - Bellantoni Rocco
33. - Minieri Pietro
34. - Varano Francesco

35. - Labate Giuseppe
36. - Agostini Agostino
37. - Romanò Francesco
38. - Praticò Pietro
39. - Vinelli Luigi
40. - Riolo Raffaele
41. - Cinquegrana Domenico
42. - Del Medico Giovanni
43. - Romanò Antonio
44. - Licordari Vincenzo
45. - Pizzi Giuseppe
46. - Saladino Pasquale
47. - Tedesco Giuseppe
48. - Furfari G. Battista
49. - Zema Sebastiano
50. - Gattelaro Pasquale
51. - Celebre Eugenio
52. - Rechichi Giuseppe
53. - Matalone Rosario
54. - Luberto Attilio
55. - Bruno Marino
56. - Cilione Consolato
57. - Minutolo Antonio
58. - Candela Vincenzo
59. - Maisano Vincenzo
60. - Minniti Emanuele
61. - Panzera Michele
62. - Donato Domenico
63. - Crucitti Antonino
64. - Marrari Antonio
65 - Spataro Domenico
66. - Zambaglione Francesco
67. - Romeo Giuseppe
68. - Lazzarino Francesco
69. - Stefini Francesco
70. - Sergi Vincenzo
71. - Spadaro Domenico
72. - Spanò Antonino
73. - De Benedetto Francesco
74. - Siclari Giovanni
75. - Galimi Antonino
76. - Pavoni Sebastiano
77. - Porchi Giovanni
78. - Foti Giovanni
79. - Cilea Luigi
80. - Milardi Santo
81. - De Francesco Tommaso

Graduatorie di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza 1° luglio 1444.

Approvate con D. M. 10 maggio 1946, n. 3877.

Compartimento di Genova.

1. - Borello Giuseppe
2. - Ravera Angelo
3. - Bianchi Achille
4. - Oberti Luigi
5. - Ramponelli Giovanni
6. - Risso Aldo
7. - Bertelli Torello
8. - Fabbri Valentino
9. - Baracchini Ivo
10. - Cardini Giuseppe
11. - Riposio Eugenio
12. - Seita Silvio
13. - Ghedini Cesare
14. - Negrone Pietro
15. - Tancredi Augusto
16. - Giovannetti Ettore
17. - Bocca Giovanni
18. - De Stefano Pasquale
19. - Cavalieri Gesualdo
20. - Zorzoli Giovanni
21. - Malovini Enrico
22. - Tela Michele
23. - Cassone Augusto
24. - Bertucci Emanuele
25. - Quaglia Armando
26. - Enriotti Bruno
27. - Bruschi Guglielmo
28. - Mascellaro Umberto
29. - Silvano Carlo
30. - Ghezzani Giovanni
31. - Silvano Carmelo
32. - Coscia Romano
33. - Artoni Guido
34. - Scotti Angelo
35. - Cardone Giuseppe
36. - Simonini Giuseppe
37. - Bottazzi Celeste
38. - Albieri Ezio
39. - Campofreddo Eligio
40. - Rossi Francesco
41. - Orlando Vincenzo
42 - Martignone Francesco
43. - Quaglia Antonio
44. - Bagnasco Agostino
45. - Bovone Pietro
46. - Parete Giovanni
47. - Grippiolo Matteo
48. - Di Marco Ciro
49. - Bocca Andrea
50. - Vianni Agostino
51. - Penna Corrado
52. - Capurro Antonio
53. - Franceschini Adolfo
54. - Mantovani Marco
55. - Quaglia Giuseppe
56. - Garavelli Aurelio
57. - Ferretti Pietro
58. - Parma Antonino
59. - Perosino Luigi
60. - Gallina Carlo
61. - Pasetti Gustavo
62. - Fontana Michelangelo
63. - Bianchi Adolfo
64. - Alfano Carmelo
65. - Bartalini Anacleto
66. - Di Rosa Orazio
67. - Testa Domenico
68. - Ballestra Giuseppe
69. - Repetto Mario
70. - Merlano Giuseppe
71. - Piccinini Giuseppe
72. - Ferrari Guido
73. - Grandoni Vincenzo
74. - Mellone Salvatore
75. - Lami Enrico
76. - Muratore Alessandro

77. - Gaggino Attilio
78. - Galli Augusto
79. - Amidolo Giuseppe
80. - Del Favero Bruno
81. - Prioreschi Rinaldo
82. - Rinaldi Luigi
83. - Andreoli Francesco
84. - Lenzi Aladino
85. - Pitone Cosimo
86. - Ridone Gervasio
87. - Bonfante Adolfo
88. - Albasio Luigi
89. - Vigneri Giuseppe
90. - Zino Pietro
91. - Olivelli Francesco
92. - Cappelli Giuseppe
93. - Castellani Giuseppe
94. - Zappavigna Giuseppe
95. - Bianco Federico
96. - Bertolotto Luigi
97. - Campanella Ubaldo
98. - Pani Antonio
99. - Lotti Angelo
100. - Tinelli Augusto
101. - Pometti Antonio
102. - Esposto Pasquale
103. - Ligato Francesco
104. - Citana Amedeo
105. - Femia Carlo
106. - Piola Gino
107. - Milanesio Gio. Batta
108. - Pascoli Santo
109. - Grillenzoni Antonio
110. - Fraticelli Pietro
111. - Rossetti Renato
112. - Concorti Luigi
113. - Sforzini Carlo
114. - Falco Gio. Batta
115. - Savio Carlo
116. - Greppi Pietro
117. - Labate Ilario

Compartimento di Milano.

1. - Forte Francesco
2. - Arivetti Libero
3. - Testa Benvenuto
4. - Chionni Giovanni
5. - Dugatto Teofilo
6. - Bondoni Cesare
7. - Moratto Vittorio
8. - Amigoni Sperandio
9. - De Giacomi Cornelio
10. - Cortelezzi Antonio
11. - Bonelli Roberto
12. - Farinelli Santo
13. - Crisanti Francesco
14. - Rizzi Pietro
15. - Dell'Orto Serafino
16. - Brusa Edovilio
17. - Cattaneo Ugo
18. - Petriccioli Dario
19. - Sterzi Orlando
20. - Tosi Paolo
21. - Lucchetta Federico
22. - Poggesi Dante
23. - Trentadue Vito
24. - Gallo Pietro
25. - Calciati Mario
26. - Bardelli Giovanni
27. - Masulli Pasquale
28. - Buzzi Cesare
29. - Coldesina Emilio
30. - Rizzi Rinaldo
31. - Cornali Pietro
32. - Bolzoni Umberto
33. - Baroni Pietro
34. - Topini Carmelo
35. - Goria Giorgio
36. - Baratelli Enrico
37. - Bellitti Roberto
38. - Marini Luigi
39. - Piccioli Giulio
40. - Bortoli Giuseppe

41. - Pavesi Giovanni
42. - Contu Egidio
43. - Giglioli Giovanni
44. - Faggi Ugo
45. - Mainardis Settilio
46. - De Natale Letterio
47. - Almasio Lodovico
48. - Germinetti Battista
49. - Coliva Guido
50. - Comuzio Angelo
51. - Maineri Biagio
52. - Cattaneo Dario
53. - Bionda Edgardo
54. - Montagna Luigi
55. - Calzi Mario
56. - Ferraguti Giulio
57. - Fasara Basilio
58. - Bottoni Cesare
59. - Granata Carlo
60. - Terrone Nicola
61. - Lazari Evaristo
62. - Bianchini Mario
63. - Nolli Ottorino
64. - Arnaboldi Francesco
65. - Livrini Luigi
66. - Lovisolo Francesco
67. - Nuzzolini Guido
68. - Ferrari Achille
69. - Cabrini Silvio
70. - Lombi Francesco
71. - Fiammeni Giuseppe
72. - Sternisa Venceslao
73. - Zambrini Natale
74. - Moscatelli Tommaso
75. - Raimondi Antonio
76. - Fonte Michele
77. - Occhiuto Antonio
78. - Silvestris Gioacchino
79. - Proverbio Gaudenzio
80. - Brandi-Lotti Diomede
81. - Grazioli Angelo
82. - Colangeli Mario
83. - Cioni Romeo

Compartimento di Verona.

1. - Gori Renzo
2. - Pilone Damiano
3. - Cavagna Enrico
4. - Cristofari Ernesto
5. - Stefano Sante
6. - Malfer Giovanni
7. - Fornasetti Mario
8. - Boschetto Giuseppe
9. - Bocche Antonio
10. - Tapparelli Romano
11. - Delai Giuseppe
12. - Brandolise Savino
13. - Ramponi Adriano
14. - Franzè Giuseppe
15. - Nigro Domenico
16. - De Gasperi Saverio
17. - Dinarello Silvio
18. - Scartezzini Luigi
19. - Minati Rodolfo
20. - Inama Luigi
21. - Bardelli Angelo
22. - Lenzi Vittorio
23. - Zadra Adolfo
24. - Dalmonego Dario
25. - Vitalini Ezechiele
26. - Di Tullio Giuseppe
27. - Rocchesso Umberto
28. - Veneri Gaetano
29. - Masetti Pietro
30. - Avesani Giovanni
31. - Foroncelli Guido
32. - Tegazzin Severino
33. - Dalla Volta Fortunato
34. - Morandin Girolamo
35. - Dazzi Mario
36. - Callegaro Giovanni

37. - Imperiali Poggesco
38. - Brunelli Giacomo
39. - Costantini Ferruccio
40. - Germiniani Gaetano
41. - Memon Primo
42. - Zorzi Silvio
43. - Fossato Giorgio
44. - Valbusa Fortunato
45. - Zannolin Antonio
46. - Cometto Giovanni
47. - Pasetto Emilio
48. - Pavanello Umberto
49. - Dal Forno Arturo
50. - Barbiroli Carlo
51. - Lago Angelo
52. - De Cristan Vincenzo
53. - Leso Tullio
54. - Carito Pietro
55. - Moro Luigi
56. - Carrà Sergio
57. - Turganti Carlo
58. - Zanolli Aldo
59. - Bigatel Gelindo
60. - Caloi Alessandro
61. - Pizzamiglio Angelo
62. - Ippoliti Giovanni
63. - Nardini Amleto
64. - Talillo Arturo
65. - Ricci Donato
66. - Borsaro Marino

Compartimento di Venezia.

1. - Bombonato Alighiero
2. - Di Giulio Giuseppe
3. - Padovan Odone
4. - Rosina Francesco
5. - Fiorini Romano
6. - Scaquet Pietro
7. - Pozzobon Giuseppe
8. - Fusaro Luigi
9. - Miglioraro Pasquale
10. - Fabris Ernesto
11. - Scaramuzza Emilio
12. - Spataro Carmelo
13. - Molinari Attilio
14. - Baldacci Mario
15. - Fabris Ferdinando
16. - De Negri Pietro
17. - Durante Giulio
18. - Lo Prete Carmine
19. - Zaninotti Gelindo
20. - Asquini Erasmo
21. - Asquini Gino
22. - Degano Giacomo
23. - Paronetto Antonio
24. - Not Agostino
25. - Galligaris Angelo
26. - Zoppas Ugo
27. - Filippi Arturo
28. - Guariento Giuseppe
29. - Gori Metello
30. - Giovinazzo Francesco
31. - Esposto Angelo
32. - Troina Calogero
33. - Rizzi Costantino
34. - Pasetto Rinaldo
35. - Sigismondi Gino
36. - Cesarato Romeo
37. - Crestanello Giovanni
38. - Bosetto Giuseppe
39. - Tassoni Giuseppe
40. - Bertoni Guerrino
41. - Campanelli Ezio
42. - Barbini Enrico
43. - Schiavo Pietro
44. - Brandolini Primo
45. - Biondo Ferruccio
46. - Seddio Salvatore
47. - Rossi Luigi
48. - Scotto Lachianca Domenico
49. - Danesin Massimiliano
50. - Faut Eugenio

51. - Zanusso Rodolfo
52. - Davanzo Angelo
53. - Vettore Vittorio
54. - Bendato Pietro
55. - De Marco Evaristo
56. - Rosin Gaetano
57. - Zuliani Anselmo
58. - Tramonti Galeazzo
59. - Menegon Giovanni
60. - Marini Geremia
61. - Artuso Antonio
62. - Rui Fiorello
63. - Centelli Mario
64. - Vianello Mario
65. - Forte Fortunato
66. - Broi Guerrino
67. - Barbini Galliano
68. - Fagro Garibaldi
69. - Da Bait Andrea
70. - Geatti Giovanni
71. - Bellinato Otello
72. - Tavaro Tobia
73. - Sadocco Umberto
74. - Rovere Mario
75. - Biasion Luigi
76. - Dorella Dino
77. - Pavanello Luigi
78. - Grotto Giovanni
79. - Badoci Salvatore
80. - Portantiolo Attilio
81. - Sartor Fiorino
82. - Adani Libero
83. - Pretto Angelo
84. - Patron Guglielmo
85. - Borino Nicolò
86. - Bezzacola Adriano
87. - De Re Pietro
88. - Caruso Antonio

Compartimento di Firenze.

1. - Bogi Egidio
2. - Rodà Francesco
3. - Galante Antonio
4. - Cananzi Nicola
5. - Terradura Vittorio
6. - Morelli Umberto
7. - Nannini Guido
8. - Anastasio Aldo
9. - Montagnoli Pindaro
10. - Giacomelli Giovanni
11. - Cigni Umberto
12. - Mercatali Giuseppe
13. - Masi Pietro
14. - Vigiani Giovanni
15. - Cellerini Alessandro
16. - Borghini Giovanni
17. - Iacomelli Ferdinando
18. - Carmignani Mario
19. - Baldesi Armido
20. - Ammente Luigi
21. - Terrini Arnaldo
22. - Moschini Bruno
23. - Landi Giovanni
24. - Radaelli Tullio
25. - Zagli Ermando
26. - Baglioni Mario
27. - Cappelli Niccolò
28. - Landini Giovanni
29. - Lega Giuseppe
30. - Angelli Gaetano
31. - Mochi Terzo
32. - Traquandi Amerigo
33. - Grassi Renato
34. - Vannozzi Mario
35. - Ciuffi Alfonso
36. - Gorgeri Nicodemo
37. - Cresti Giovanni
38. - Scardigli Gino
39. - Magnanelli Torquato
40. - Nannipieri Cesare
41. - Barducci Fortunato
42. - Pianigiani Guido
43. - Pierini Giovanni
44. - Colombani Virginio
45. - Maraviglia Leone
46. - Lavorini Antonio

47. - Pacini Oddino
48. - Froli Ercolino
49. - Ancillotti Guido
50. - Bilanci Ottorino
51. - Coppoli Italo
52. - Mambrini Sante
53. - Romoli Gino
54. - Lossi Italo
55. - Savini Aldo
56. - Galli Raffaello
57. - Pratesi Mario
58. - Belloni Gino
59. - Rovina Giovanni
60. - Gnesi Orlando
61. - Balli Igino
62. - Griselli Giuseppe
63. - Bornati Elio
64. - Vannelli Aristodemo
65. - Trambusti Renzo
66. - Forsi Eugenio
67. - Mannelli Giulio
68. - Baldi Ferdinando
69. - Gronchi Guglielmo
70. - Bartolini Anselmo
71. - Parigi Umberto
72. - Moretti Dante
73. - Bertucci Gino
74. - Bracciotti Orlando
75. - Bianchini Quinto
76. - Bertoncini Giocaris
77. - Bargagna Oreste
78. - Pasquini Sincero
79. - Bertoncini Ezio
80. - Cei Stefano
81. - Senesi Torquato
82. - Fanti Gino
83. - Massi Armando
84. - Bellini Giuseppe
85. - Bartolini Adolfo
86. - Pericciol Angelo
87. - Gasparri Giovanni
88. - Baldassarri Ugo
89. - Penuti Alfredo
90. - Nucera Carmelo
91. - Sartori Enrico
92. - Banchini Alfredo
93. - Caglieri Garibaldi
94. - Bonfardini Pietro
95. - Bottari Vincenzo
96. - Calabresi Attilio
97. - Bandinelli Massimo
98. - Casalini Ilio
99. - Baldi Baldo
100. - Alderotti Asterio
101. - Fravolini Ermanno
102. - Benigni Bruno
103. - Cherici Umberto
104. - Carradori Alfonso
105. - Ferrara Edoardo
106. - Garzella Milziade
107. - Penco Carlo
108. - Lulli Edoardo
109. - Mongatti Lello
110. - Pacini Nello
111. - Maestripieri Adriano
112. - Bucchioni Alberto
113. - Monti Aldo
114. - Petri Anchise
115. - Mori Bruno
116. - Biotti Angelo
117. - Barsotti Guido
118. - Sbraci Alessandro
119. - Degl'Innocenti Narciso
120. - Mantia Angelo
121. - Rossi Libero
122. - Pasquali Pasquale
123. - Logli Gastone
124. - Pinarelli Giuseppe
125. - Palchetti Guido
126. - Muzzi Vittorio
127. - Scacciati Ferruccio
128. - Mancia Antonio
129. - Carli Gino
130. - Sgherri Vittorio
131. - Bonaiuti Pietro
132. - Capecchi Giulio
133. - Rossi Severino
134. - Cinti Luigi
135. - Bonini Enrico
136. - Raddi Ugo

137. - Ferrari Umberto
138. - Meacci Palmiro
139. - Panchetti Francesco
140. - Corsi Alberto
141. - Mazzanti Guido
142. - Del Genovese Augusto
143. - Nuti Onorato
144. - Incagli Roberto
145. - Orietti Giulio
146. - Rametta Carmelo
147. - Prosperi Renato
148. - Brusinello Candido
149. - Sirigatti Livio
150. - Guidotti Giovanni
151. - Becherelli Siro
152. - Giovannini Carlo
153. - Fantini Gastone
154. - Falagiani Antonio
155. - Bonechi Gino
156. - Bartoli Ruggero
157. - Caldini Rizieri
158. - Biscioni Gino
159. - Brini Narciso
160. - Peruzzi Francesco
161. - Lottini Cesare
162. - Mincorsi Osvaldo
163. - Porri Vittorio
164. - Terzani Galileo
165. - Meridiani Ezio
166. - Noserini Silvio
167. - Stiatti Umberto
168. - Magrini Ugo
169. - Dal Monte Guido
170. - Batignani Guido
171. - Minigrilli Vittorio
172. - Marconi Almiro
173. - Leonardi Giuseppe
174. - Caratelli Guido
175. - Tesi Ferruccio
176. - D'Ulivo Rino
177. - Tanzini Marino

Compartimento di Napoli.

1. - Manzo Antonio
2. - De Rosa Benedetto
3. - Gelsomino Luigi
4. - Di Stefano Giuseppe
5. - Perrotta Francesco
6. - Vigliotti Marino
7. - Carosella Simone
8. - Geppert Giuseppe
9. - Correale Giuseppe
10. - Merrone Alfredo
11. - Cicerano Giovanni
12. - Napoli Ernesto
13. - Cavallaro Arturo
14. - Imperato Ciro
15. - Giglio Antonio
16. - Ardolino Saverio
17. - Juliano Antonio
18. - De Laureto Vincenzo
19. - Di Filippo Antonio
20. - Diez D'Allegranza Francesco
21. - Pezzella Giovanni
22. - Tomasiello Cosimo
23. - Catalano Mario
24. - Pellecchia F. Saverio
25. - Giuliani Adamo
26. - Pazienza Giovanni
27. - Anzino Gennaro
28. - Agnes Salvatore
29. - Mi Maio Eduardo
30. - Manna Salvatore
31. - Brunetti Glicerio
32. - Francavilla Giuseppe
33. - Fasulo Domenico
34. - Petrollino Donato
35. - D'Angelo Francesco
36. - Carulli Ugo
37. - Silvino Filiberto
38. - Sorice Ettore
39. - Varricchio Pellegrino
40. - Empireo Stefano
41. - Cucciniello Enrico
42. - Amato Michele
43. - Infante Orazio
44. - Chilleri Fioravante

45. - Pascarella Vincenzo
46. - Simeone Felice
47 - Romano 5° Giuseppe
48. - Buontempo Adolfo
49. - Vaccaro Domenico
50. - Massa Giuseppe
51. - Scognamiglio Umberto
52. - Campidoglio Luigi
53. - Altamura Mario
54. - Di Paolo Gerardo
55. - Pelagalli Domenico
56. - Menditto Giovanni
57. - Schiavottiello Enrico
58. - Montella Giuseppe
59. - Barbaro Umberto
60. - Giordano Vincenzo
61. - Russo Giovanni
62. - Boccongelli G. Battista
63. - Monetta Matteo
64. - Di Zevro Michele
65. - Apolito Giuseppe
66. - Bartolomeo Matteo
67. - Colino Giuseppe
68. - Zuzolo Nicola
69. - Cardamone Vincenzo
70. - Di Murro Pasquale
71. - Palmieri Domenico
72. - Di Lorenzo Antonio
73. - Giannone Giovanni
74. - Senatore Vincenzo
75. - Alfano Alfredo
76. - Santo Salvatore
77. - Duilio Alfredo
78. - Sansone Carlo
79. - Ronca Enrico
80. - Gentile Vincenzo
81. - Catapano Gaetano
82. - Piccirillo Giuseppe
83. - Bevilacqua Ermanno
84. - Mandolino Umberto
85. - Librera Mario
86. - Scognamiglio Giuseppe
87. - Pappalardo Domenico
88. - Togna Vincenzo
89. - Sepe Alessandro
90. - Balzano Pasquale
91. - Di Vico Antonio
92. - Troisi Nicola
83. - De Risi Pietro
94. - Granato Olinto
95. - Fiorentino Gennaro
96. - Sanges Antonio
97. - Cerreto Alfonso
98. - Cozzella Gennaro
99. - Vigliotti Michele
100. - Rocco Lucantonio
101. - Valentino Letterio
102. - Racioppi Giuseppe
103. - Santoro Raffaele
104. - Marchionne Luigi
105. - Mattiocco Pasquale
106. - Sforza Vincenzo
107. - Di Giovanni Alberto
108. - Pagliuca Silvio
109. - Salvi Domenico
110. - Masiello Gennaro
111. - Caisi Angelo
112. - Senatore Felice
113. - Santo Umberto
114. - Capossela Ciro
115. - Tulimiero Giuseppe
116. - Odierno Angelo
117. - Cuomo Nunzio
118. - De Maria Carlo
119. - Pisacane Alfredo
120. - Cangiano Vincenzo
121. - Lapiano Cesare
122. - Sabatelli Pasquale
123. - Maresca Alberto
124. - D'Addio Giuseppe
125. - Tatriele Giuseppe

Compartimento di Bari.

1. - Franciosi G. Battista
2. - Meloni Alessandro
3. - Paci Luigi
4. - Silvestri Ernesto
5. - Nesi Vincenzo
6. - Limitone Vito
7. - Caroli Donato
8. - Bungaro Antonio
9. - Curiale Raimondo
10. - Di Tommaso Francesco
11. - De Chiara Vincenzo
12. - Garzarella Giuseppe
13. - Cardone Luigi
14. - Lasaponara Luigi
15. - Manzi Giuseppe
16. - Lamanna Giuseppe
17. - Rucireta Francesco
18. - Rainone Remo
19. - Galasso Cosimo
20. - Simone Gaetano
21. - Bartolini Vincenzo
22. - Favale Nicola
23. - Serafino Paolo
24. - Lorusso Riccardo
25. - De Fanis Vincenzo
26. - Sguera Cosimo
27. - Iacovelli Giovanni
28. - Bucci Emanuele
29. - Salvatore Romano
30. - Rollo Salvatore
31. - D'Aimo Antonio
32. - Rizzi Ruggiero
33. - Accetturo Pasquale
34. - Tortorella Paolo
35. - Villanova Matteo
36. - Guadagno Mario
37. - Lo Muzio Luigi
38. - Petronillo Adolfo
39. - Di Lorenzo Nicola
40. - Valerio Umberto
41. - Riccio Luigi
42. - Sallerno Francesco
43. - Valsecca Sebastiano
44. - Vatinno Nicola
45. - Fiore Giuseppe
46. - Giallanella Rocco
47. - Pedone Giovanni
48. - Paladino Giuseppe
49. - Stasolla Guglielmo
50. - Maffei Giuseppe
51. - Grasso Pietro
52. - Cesaria Pasquale
53. - Menna Sebastiano
54. - Mandriota Giacomo
55. - Perilli Giovanni
56. - Cisternino Giuseppe
57. - Bonelli Carlino
58. - Monopoli Antonio
59. - Scorcia Giuseppe
60. - Turi Antonio
61. - Franco Vito
62. - Biondi Cosimo
63. - Turturro Pasquale
64. - Ranieri Giuseppe
65. - Castiliego Saverio
66. - Piscitelli Giuseppe
67. - Zonna Vincenzo
68. - Capasso Carmine
69. - Bonvino Umberto
70. - Goffredo Nicola
71. - De Marinis Paolo
72. - Del Mastro D. Antonio
73. - Fotia Paolo
74. - Fabbroni Antonio
75. - Martiradonna Luigi
76. - Giove Michele
77. - Barbarito Luigi
78. - Trotta Americo
79. - Vergari Alberto
80. - Procino Pasquale
81. - Vessio Girolamo
82. - Caporusso Arcangelo
83. - Spinosa Francesco
84. - Elia Salvatore
85. - Santarcangelo Adolfo
86. - Fariello Vito

87. - Stanca Salvatore
88. - Audiello Salvatore
89. - Gagliastri Francesco
90. - Cisaria Gaetano
91. - Antonante Cataldo
92. - Paciello Giuseppe
93. - Sorino Francesco
94. - Baldarelli Aldo
95. - Garribba Gaetano
96. - De Giorgio Giacinto
97. - Rucco Salvatore
98. - Cometti Giuseppe
99. - Di Todaro Luigi
100. - Toma Antonio
101. - Capilli Francesco
102. - De Palma Gaetano
103. - Petruzzelli Angelo
104. - Armenise Francesco
105. - Granieri Salvatore
106. - Addabbo Vito L.

Compartimento di Reggio Calabria.

1. - Scali Ilario
2. - Gaetano Ercole
3. - Muzzillo Pasquale
4. - Profazio Giuseppe
5. - Arteritano Domenico
6. - Rizzo Damiano
7. - Barberio Ugo
8. - Vitalone Antonio
9. - Bianco Giovanni
10. - Panetta Paolo
11. - Panico Giuseppe
12. - Tinto Francesco
13. - Simone Nicola
14. - Cosacchi Francesco
15. - Immediato Michele
16. - Gesmundo Paolo
17. - Curtale Felice
18. - Calabrò Stefano
19. - Marchi Lino
20. - Di Muolo Paolo
21. - Livoti Giuseppe
22. - D'Onchia Domenico
23. - Surace Rocco Salvatore
24. - Scala Rocco
25. - Romeo Giuseppe
26. - Chininea Vincenzo
27. - Alampi Paolo
28. - Primerano Antonino
29. - Bianchi Carmine
30. - Mazzù Filippo
31. - De Gennaro Francesco
32. - Labate Paolo
33. - Praticò Rocco
34. - Zappia Pasquale
35. - Marino Fortunato
36. - Barra Carmelo
37. - Cogliandro Antonino
38. - Cannizzaro Rocco
39. - Lopes Salvatore
40. - Tropea Antonio
41. - De Felice Oscar
42. - Catalano Salvatore
43. - Taddeo Giuseppe
44. - Autelitano Giuseppe
45. - Giglietta Antonio
46. - Milea Antonino

Graduatorie di merito dei Frenatori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore con decorrenza 1° luglio 1944.
Approvate con D. M. [illegible] maggio 1946, n. 3877.

Compartimento di Genova.

1. - Salvarezza Luigi
2. - Ottonello Giuseppe
3. - Reposo Angelo
4. - Musetti Virginio
5. - Corrado Ernesto
6. - Ielo Domenico
7. - Boccardo Giacomo
8. - Melone Paolo
9. - Gasperotti Isauro
10. - Lenti Pasquale
11. - Praglia Giovanni
12. - Coscia Lorenzo
13. - Cocco Gaetano
14. - Billè Fortunato
15. - Torchio Eugenio
16. - Spagnolo Marco
17. - Palmi Francesco
18. - Perazzi Umberto
19. - Ferrari Agostino
20. - Papeschi Mario
21. - Duprè Edgardo
22. - Camp[illegible]i Giuseppe
23. - Barabino Luigi
24. - Antonucci Aurelio
25. - Guerrini Luigi
26. - Bugarini Enrico
27. - Albricci Luigi
28. - Salomoni Giovanni
29. - Repetto Mario
30. - Campanini Alessandro
31. - Agolio Lorenzo
32. - Vadalà Antonio
33. - Repetto Giuseppe
34. - Pensa Carlo
35. - Rossi Igino
36. - Occhiellini Francesco
37. - Bigotti Filippo
38. - Martini Nicodemo
39. - Moruzzo Ulisse
40. - Pino Giuseppe
41. - Sanguineti Rinaldo
42. - Agnelli Virginio
43. - Vogogna Carlo
44. - Galvagno Vincenzo
45. - Borgarelli Carlo
46. - Cucco Francesco
47. - Spoterno Pietro
48. - Fossati Giuseppe
49. - Carità Arpelio
50. - De Giorgio Alessandro
51. - Gemma Mario
52. - Bevone Luigi
53. - Chimenti Alfredo
54. - Barberi Annibale
55. - Pollarolo Giuseppe
56. - Ballo Francesco
57. - Camussa Agostino
58. - Camussa Giovanni
59. - De Michele Mario
60. - Bisagni Giuseppe
61. - De Micheli Francesco
62. - Rolandi Federico
63. - Muratore Ernesto
64. - Gallo Giovanni
65. - Munaro Silvio
66. - Bottazzi Carlo
67. - Traverso Mario
68. - Vergagni Pietro
69. - Falco Lino
70. - Buffa Guglielmo
71. - Viale Carlo
72. - Garofano Vittorio
73. - Salvadori Nicola
74. - Terielli Paolo
75. - Freso Secondo
76. - Morbelli Filippo
77. - Fossati Natale
78. - Mantelli Ernesto
79. - Fontemaggi Giuseppe

Compartimento di Milano.

1. - Di Feliciantonio Giuseppe
2. - Liguori Michele
3. - Bini Alessandro
4. - Pagliari Vittorio
5. - Vernocchi Paolo
6. - Issimi Vincenzo
7. - Sgubini Giovanni
8. - Marzetta Cesare
9. - Mari Filippo
10. - Martinelli Savino
11. - Rota Giuseppe
12. - Ivaldi Adolfo
13. - Ghisleni Pietro
14. - Bianchi Secondo
15. - Bossi Luigi
16. - Piazza Antonio
17. - Presti Giuseppe
18. - Padalino Albino
19. - Rama Andrea
20. - Turchi Aurelio
21. - Samoncini Umberto
22. - Priolo Natale
23. - Roncelli Felice
24. - Oliva Francesco
25. - Valsecchi Giuseppe
26. - Zanzi Arturo
27. - Rinaldi Amedeo
28. - Manfredini Pietro
29. - Ferrari Attilio
30. - Decesari Angelo
31. - Malvestito Isidoro
32. - Bielli Gaetano
33. - Brovelli Carlo
34. - Pedroli Isidoro
35. - Moia Gioacchino
36. - Villa Giuseppe
37. - Barcagna Augusto
38. - Rossi Carlo
39. - Boccù Giovanni
40. - Grassi Carlo
41. - Stoppini Giovanni
42. - Rizzello Gilberto
43. - Simonet Francesco
44. - Nolli Remo
45. - Negri Giuseppe
46. - Papetti Onorato
47. - Dondena Francesco
48. - Cimini Pietro
49. - Milani Angelo
50. - Tenca Natale
51. - Massara Luigi
52. - Giudice Angelo
53. - Bertoncelli Giuseppe
54. - Mori Albino

Compartimento di Verona.

1. - Patton Fausto
2. - Moser Lino
3. - Massaro Ugo
4. - Campagnari Aldo
5. - Dall'Ora Carlo
6. - Pecoretti Emanuele
7. - Zanirato Luigi
8. - Ruzzier Manlio
9. - Fantini Angelo

Compartimento di Venezia.

1. - Zago Vittorio
2. - Bordin Erminio
3. - Fion Giuseppe
4. - Pasqualotto Giovanni
5. - Colladon Giovanni
6. - Ferrara Agostino
7. - Frizzo Mario
8. - Ferrato Romeo
9. - Borsetti Natale
10. - Nicolai Giovanni

11. - Ganzer Michele
12. - Giuriati Lino
13. - Massignan Francesco
14. - Cesaro Luigi
15. - Pavanini Ettore
16. - Menin Giuseppe
17. - Schiavon Guglielmo
18. - Quaglio Valentino
19. - Fior Pietro
20. - Ciriotto Ettore
21. - Pisacane Salvatore
22. - Cappellazzo Guglielmo
23. - Linassi Bernardo
24. - Pozzo Giovanni
25. - Turri Gio. Batta
26. - Stecca Attilio
27. - Michelotto Giovanni
28. - Condini Enrico
29. - Paganotto Pietro
30. - Migliorini Giuseppe
31. - Antonelli Argante
32. - Barberini Guglielmo

Compartimento di Firenze.

1. - Baldi Agostino
2. - Ciampi Alfredo
3. - Gennaiotti Nello
4. - Giannoni Giulio
5. - Tamberi Lido
6. - Becattini Riccardo
7. - Spagnesi Gino
8. - Bongini Gino
9. - Marcacci Fedro
10. - Reali Domenico
11. - Gennari Virgilio
12. - Magni Casimiro
13. - Vierucci Emilio
14. - Banchieri Natale
15. - Conciarelli Ermindo
16. - Campatelli Agostino
17. - Mazzoni Amleto
18. - Berti Coriolano
19. - Franci Oreste
20. - Di Pietrantonio Pasquale
21. - Mattioli Ottavio
22. - Giampaoli Gioiello
23. - Papini Settimio
24. - Papini Oreste
25. - Donnini Gustavo
26. - Farnesi Virgilio
27. - Ferretti Michelangelo
28. - Bistoni Matteo
29. - Panerai Dino
30. - Biffaroni Giovanni
31. - Gatto Francesco
32. - Catani Azelio
33. - Bassi Francesco
34. - Faggi Luigi
35. - Morozzi Alfonso
36. - Disperati Marino
37. - Martelli Nicola
38. - Siviero Benedetto
39. - Carnesecchi Vittorio
40. - Bargiacchi Pietro
41. - Grossi Arturo
42. - Menci Santi
43. - Baldi Enrico
44. - Toticchi Livio
45. - Rontini Antonio
46. - Bellini Giulio
47. - Corsi Duilio
48. - Cappuccini Emilio
49. - Cini Niccolino

Compartimento di Napoli.

1. - Cacchione Antonio
2. - De Cesare Pasquale
3. - Altieri Giovanni
4. - Sparavigna Giovanni
5. - Borzillo Nicola
6. - Filippella Esquilio
7. - Volpe Ettore
8. - Carletti Alfonso
9. - Vitale Ciro
10. - Pisapia Domenico
11. - Gigantino Carmine
12. - Cuniato Vincenzo
13. - Golino Angelo
14. - Di Nuzzo Giuseppe
15. - Stabile Tommaso
16. - Basile Luigi
17. - Feola Antonio
18. - Morese Pasquale
19. - Ianniello Giavanni
20. - Sferragatta Michele
21. - Costaglione Salvatore
22. - Mirra Giovanni
23. - Fasolino Salvatore
24. - Martini Vincenzo
25. - Di Donato Pasquale
26. - Milite Giovanni
27. - Bassani Vincenzo
28. - Ciao Berniero
29. - Barone Paolino
30. - Iacobucci Umberto
31. - Tortora Luigi
32. - Tresca Domenico
33. - De Rosa Alberto
34. - Centone Mario
35. - Coscia Luca
36. - Pergolesi Nicola
37. - Belsito Alfredo
38. - Pastore Michele
39. - Manna Francesco
40. - Giuliano Giuseppe
41. - Russo Michele
42. - Adamo Giuseppe
43. - Morea Nicola
44. - Marino Michele
45. - Russo Simmaco
46. - Sessa Ciro
47. - Caruso Giuseppe
48. - Pedicini Carlo
49. - Russiello Aniello
50. - Maio Lorenzo
51. - Castaldo Vincenzo
52. - Della Monica Ernesto
53. - La Padula Carmine
54. - Gentile Alessandro
55. - Clarizio Guglielmo
56. - De Angelis Benedetto
57. - Mazzone Pellegrino
58. - Zitano Nunzio
59. - Masullo Roberto
60. - Fiorenza Ciro
61. - Serio Girolamo
62. - Gioia Ercole
63. - Basile Francesco
64. - Morea Adolfo
65. - Ficociello Antonio
66. - Ferraro Vincenzo
67. - Dattilo Guglielmo
68. - Trematerra Cosimo
69. - D'Argenio Enrico
70. - Coppola Nunzio
71. - Amodeo Guido
72. - Barbati Pietro
73. - Rotondo Raffaele
74. - Turco Arturo
75. - Cantolino Luigi
76. - Rocco Giovenale
77. - Gandino Enrico
78. - Forgione Gaetano

Compartimento di Bari.

1. - Lovallo Domenico
2. - Camarca Gaetano
3. - Cicolella Carmine
4. - Brando Luigi
5. - Longo Domenico
6. - Carnieri Alfredo
7. - D'Abbicco Domenico
8. - Tufarelli Nicola
9. - Ciampolillo Alfonso
10. - Ranieri Raffaele
11. - Panniello Giovanni
12. - Monachese Biagio
13. - Ascanio Michele
14. - Di Napoli Giovanni
15. - De Giosa Giuseppe
16. - Fiscarelli Giuseppe
17. - Inserra Giuseppe
18. - Miraglia Alberto
19. - Di Stefano Pasquale
20. - Lo Riso Matteo
21. - Rizzi Pasquale
22. - Molinaro Oreste
23. - D'Alessandro Gabriele
24. - Catalano Francesco
25. - Urbano Antonio
26. - Di Lillo Antonio
27. - Cagnazzo Angelo
28. - Petronelli Giuseppe
29. - Bascià Luigi

Compartimento di Reggio Calabria.

1. - Aiello Gaetano
2. - Audino Leonardo
3. - Marino Giuseppe
4. - Bisceglia Gaetano
5. - Crea Filippo
6. - Marano Fiorino
7. - Arteritano Giuseppe
8. - Frassetti Luigi
9. - Spanò Pietro

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 6 torni per tornire e brunire fuselli di sale da veicoli, tender E-626, E-636.	A. C.	31 maggio 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 3 presse idrauliche per sale montate da veicoli.	A. C.	8 giugno 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 14 torni per esterno cerchioni di sale montate da veicoli, tender ed E 626.	A. C.	10 giugno 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 1 pressa idraulica per comporre e scomporre sale da locomotive e veicoli.	A. C.	15 giugno 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
2 mute di cavalletti per sollevamento elettrometrici	A. C.	15 giugno 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
1 impianto per la produzione dell'acetilene	A. C.	15 giugno 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II, Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 10 15 giugno 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

R. DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 454. — *Modifiche e miglioramenti delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Trasporti d'intesa con il Ministro del Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte e con il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive modificazioni, vengono apportate le modifiche specificate nel seguente art. 2.

Nell'articolo stesso viene fatto riferimento ai capi ed agli articoli relativi alle predette « Disposizioni sulle Competenze Accessorie ».

Art. 2.

CAPO III. — *Soprassoldo di località.*

Articolo 26: I soprassoldi mensili stabiliti al punto *a)* per le stazioni internazionali di confine e località e linee comprese tra le stesse ed il confine italiano, sono elevati alla misura sotto indicata:

LOCALITÀ	Al personale dei gradi	
	9° e superiore L.	10° e inferiore L.
In territorio estero	400	300
In territorio nazionale	200	150

L'ultimo comma è soppresso.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — edizione speciale n. 133/3 del 10 giugno 1946.

Articolo 27: I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi.

CAPO IV. — *Indennità di malaria.*

Articolo 29:

— Il primo comma è sostituito dal seguente: « L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti: ».

— Il terzo comma è sostituito dal seguente: « *b)* che in dette località prestano servizio per un periodo continuativo di almeno otto ore ».

Articolo 30: La misura giornaliera dell'indennità di malaria è elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve.

Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede in località di malaria grave, è elevato a L. 5 per ciascun figlio convivente ed a carico e per la moglie, se convivente.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Fino a quando non sarà ripresa la distribuzione gratuita dei prodotti « antimalarici, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato potrà aumentare « opportunamente l'indennità di malaria ed il supplemento giornaliero, fino a « raggiungere al massimo il doppio delle misure suindicate ».

Articolo 32: E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti che disimpegnano mansioni del personale di macchina e di « scorta ai treni (compresi i controllori viaggianti) residenti in località sa- « lubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attra- « versano località malariche, è corrisposta l'indennità di malaria lieve op- « pure grave a seconda della località malarica attraversata; qualora nello « stesso periodo di 24 ore gli agenti stessi attraversino località sia di malaria « lieve che di malaria grave, viene loro corrisposta l'indennità prevista per « quest'ultima località.

« Agli agenti di cui sopra residenti in località di malaria lieve per i giorni « in cui nell'espletamento delle proprie mansioni attraversano località di ma- « laria grave, viene corrisposta la indennità spettante per quest'ultima località « in luogo di quella prevista per la località di residenza.

« Il trattamento di cui al presente articolo riguarda esclusivamente gli « agenti e non le persone di famiglia.

« L'aumento di cui all'ultimo comma dell'art. 30 non compete al personale « di macchina e di scorta ai treni, nei casi previsti nel presente articolo ».

CAPO V. — *Alloggi e compensi per alloggi.*

Articolo 33: Il quarto comma è sostituito dai seguenti e la tabella relativa è pure sostituita da quella sotto riportata:

« La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risultano dalla seguente ta- « bella.

« La trattenuta è da praticare per ciascun vano utile di cui si compone « l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il compenso è invece « da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.

QUALIFICA	Trattenuta lire	Compenso lire
I. — STAZIONI.		
Capi stazione superiori, principali e di 1ª classe	72	300
Capi stazione di 2ª classe e di 3ª classe a. p.	54	225
Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista	45	150
Deviatori capi e capi squadra deviatori	38	120
Deviatori	30	100
II. — DEPOSITI LOCOMOTIVE.		
Capi deposito superiori, principali e di 1ª classe . . .	72	300
Capi deposito di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe; macchinisti di 1ª e di 2ª classe assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito	54	225
III. — LINEA.		
Sorveglianti della linea di 1ª classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri	30	120
Guardiani a. p. e cantonieri	23	70
Guardabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo . .	15	45
IV. — IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO.		
Capi tecnici di 3ª classe a. p., di 3ª classe e Sotto capi tecnici addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione	54	225
Operai di 1ª classe, operai e aiutanti operai addetti come sopra	38	120

« Le trattenute ed i compensi indicati nella tabella riguardano alloggi « situati in città con almeno 100.000 abitanti.

« Per città con popolazione inferiore vengono ridotti come segue:

« — del 10 % per alloggi situati in Comune con popolazione compresa fra « 50.000 e 99.999 abitanti;

« — del 20 % per alloggi situati in Comune con popolazione inferiore a « 50.000 abitanti ».

Articolo 34: Il primo comma è modificato come segue:

« Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministra- « zione, dopo che si sia provveduto per il personale di cui all'art. 33, può « essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti:

« *a*) — manovratori capi e capi squadra manovratori;

« *b*) — manovratori.

« Il canone mensile d'affitto per i suddetti agenti viene stabilito nella mi- « sura della trattenuta prevista per i deviatori capi e per i deviatori, rispet- « tivamente ».

Capo VI. — *Compenso per lavoro straordinario e cottimi.*

Articolo 37: L'ultimo comma è soppresso.

Articolo 39: E' sostituito dal seguente:

« Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa « è fissato un compenso la cui misura non può superare per ciascun grado la « retribuzione media ordinaria rapportata ad ora, aumentata del dieci per « cento. Detto compenso è aumentato del venti per cento per le prestazioni « straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 5 e nei giorni festivi.

« La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media « degli stipendi o paghe attribuiti alle qualifiche del grado stesso, aumentata « del 75 per cento della misura base dell'indennità di carovita prevista per « un agente senza persone a carico, con esclusione di qualsiasi altra competenza.

« Non compete la retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi « di cui all'ultimo comma dell'art. 38:

« *a*) — al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e na- « vigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai Capi VIII, IX e XIII, « rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella « misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto per- « sonale;

« *b*) — agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo sti « pendio, speciali competenze che stiano a compensarli anche dell'eventuale « lavoro straordinario eseguito;

« *c*) — agli agenti in missione.

« In via eccezionale, previa autorizzazione del Direttore Generale, il com-
« penso in questione potrà essere corrisposto agli agenti in missione:

« 1) — inviati in sussidio a gruppi o reparti che danno prestazioni straor-
« dinarie debitamente autorizzate;

« 2) — che sostituiscono altri agenti per i quali erano state autorizzate
« prestazioni straordinarie;

« 3) — comandati in servizio con i carri soccorso;

« 4) — inviati per scorta di materiali, rotabili, ecc. semprechè sia richie-
« sto un effettivo lavoro e nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 ».

CAPO VII. — *Soprassoldo per servizio notturno.*

Articolo 41: Il primo comma e la tabella successiva sono sostituiti dal seguente comma: « Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e
« le 5 è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi
« ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di L. 8 per la prima
« categoria e di L. 4 per la seconda ».

La dizione del terzo comma:

« Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto fra le 22
« e le 23 quando dipenda da ritardo di treni », è annullata.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere: « Parimenti non spetta tale sopras-
« soldo al personale navigante che presta servizio fra le ore 22 e le 5, quando
« acquista titolo all'indennità di pernottazione di cui all'art. 82 ».

CAPO VIII. — *Competenze speciali del personale di macchina.*

Articolo 42: Premio per ora di lavoro. E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella con-
« dotta delle locomotive a vapore ed elettriche e delle automotrici od elettro-
« motrici è corrisposta una indennità di L. 12 al macchinista, di L. 10 al-
« l'aiuto macchinista in servizio su locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto
« macchinista in servizio su locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici
« ed elettromotrici.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

« *a*) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza
« che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e
« per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi particolari di treni elettrici
« condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo at-
« tacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettro-
« treni, ecc. la durata del periodo accessorio sarà fissata dal Direttore Gene-
« rale, su proposta del Capo del Servizio. Così pure nel caso speciale di
« grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che in ar-
« rivo, può essere aumentata nella misura da stabilirsi dal Direttore Generale

« su proposta del Capo del Servizio, per tener conto del tempo occorrente al « personale di macchina per portarsi con la locomotiva dal deposito alla sta- « zione e viceversa.

« *b*) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, « ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene.

« *c*) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano im- « putabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

« 1) — per due terzi del tempo impiegato:

« — nell'effettuazione dei treni materiali;

« — nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive iso- « late fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisione « del Direttore Generale;

« — nelle manovre in residenza, comprese quelle in partenza o in ar- « rivo con i treni;

« — nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di mac- « china.

« 2) — Per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio.

« 3) — Per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva o « disponibilità in deposito.

« Pel servizio dei treni materiali si considera agli effetti del premio per « ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di « partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di ar- « rivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) « supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata « del 60 % agli effetti del premio ».

Articolo 43: *Indennità di pernottazione*. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore « comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene cor- « risposta un'indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza « considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario e posticipata « quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, cal- « colato come al comma sub *a*) dell'art. 42.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando « l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta ».

Articolo 44: *Premio di percorrenza*. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a va- « pore in viaggio od in servizio alle tradotte si corrisponde per ogni 100 Km. « virtuali di percorso il premio di L. 15 al macchinista e di L. 10 all'aiuto mac- « chinista.

« La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla con-
« dotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici è
« stabilita caso per caso dal Direttore Generale entro un massimo, per ogni
« 100 Km. virtuali di percorso, di L. 30 per il macchinista e di L. 20 per
« l'aiuto macchinista ».

Articolo 45: *Diaria*. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina, per l'assenza continuata dalla residenza per
« servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente
« addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al
« Capo I, nella seguente misura:

« — 2/5 della daria per un periodo di assenza continuata dalla residenza
« superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

« — 4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla resi-
« denza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

« — diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza
« di ventiquattro ore ».

Articolo 46: *Premio di economia*. — 1° comma - Le parole « Ai macchinisti
« di 1ª classe e macchinisti e ai fuochisti addetti » sono sostituite dalle seguenti:
« Al personale di macchina addetto ».

2° comma - La parola « Fuochisti » è sostituita dalle parole « Aiuto mac-
chinisti ».

3° comma - La parola « Fuochista » è sostituita dalle parole « Aiuto mac-
chinista ».

5° comma - Le parole « Ai macchinisti e assistenti addetti » sono sostituite
con le parole « al personale di macchina addetto ».

Articolo 47: *Soprassoldo per servizio in galleria*. — 1° comma - Le parole
« in misura non superiore a L. 0,80 al macchinista di 1ª classe e al macchi-
nista e L. 0,50 al fuochista » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non
superiore a L. 6 per il macchinista e a L. 4 per l'aiuto macchinista ».

Articolo 48: *Locomotive di manovra condotte da un solo agente*. — E' so-
stituito dal seguente:

« L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro
« agente per la condotta del fuoco, riceve il premio per ora di lavoro e quello
« di economia come il macchinista dei treni ».

Articolo 49: *Servizi speciali*. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali ed
« in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei
« premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabi-
« lita dal Direttore Generale, su proposta del Capo del Servizio ».

CAPO IX. — *Competenze speciali del personale di scorta ai treni.*

Articolo 50: Premio per ora di lavoro. — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per ser-
« vizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

« L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
« L. 8 al conduttore principale;
« L. 7 al conduttore;
« L. 6 al frenatore.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto:

« *a*) — delle operazioni accessorie computate in mezz'ora sia in partenza
« che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

« *b*) — dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano im-
putabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

« *c*) — per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli
« effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della
« stessa residenza o considerati come tali per decisione del Direttore Generale;

« *d*) — per metà del tempo impiegato in residenza nella spunta dei carri
« o delle merci, nei lavori di ufficio e simili e nei viaggi comandati fuori ser-
« vizio;

« *e*) — per una terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in de-
posito.

« Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del premio per ora di lavoro.
« si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di par-
« tenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con
« l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indi-
« cato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata
« del 60 % agli effetti del premio.

« Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio
« di scorta ai treni ed utilizzati in lavori di scritturazione o simili per cause
« disciplinari o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta ».

Articolo 51: E' soppresso e sostituito con il seguente:

« Premio di percorrenza.

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni 100 Km.
« reali di percorso un premio di:

« L. 5 — al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
« L. 3,50 al conduttore principale;
« L. 3 — al conduttore;
« L. 2,50 al frenatore.

Articolo 52: E' soppresso e sostituito dal seguente: *Indennità di pernottazione e di diaria.*

« Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, « queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta « ai treni, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza con- « siderando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella « reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate « come al comma sub *a*) dell'art. 50.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando « l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per l'assenza continuata dalla « residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è « stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, « di cui al Capo I, nella seguente misura:

« — 2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza « superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

« — 4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza « superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

« — diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza « di ventiquattro ore ».

Articolo 53: *Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.* Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato alla misura seguente:

« L. 2,50 al Conduttore capo di 1ª classe ed al Conduttore capo;

« L. 2,25 al Conduttore principale;

« L. 2 — al Conduttore ed al Frenatore ».

Articolo 55: *Soprassoldo per servizio in galleria.* — La misura massima del soprassoldo viene elevata come segue:

« L. 6 al Conduttore capo di 1ª classe ed al Conduttore capo;

« L. 5 al Conduttore principale;

« L. 4 al Conduttore ed al Frenatore ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta « ai treni con trazione a vapore ».

Articolo 56: *Scorta dei treni senza bagagliaio.* — Il soprassoldo viene elevato per ogni corsa a L. 9 per la misura minima e a L. 18 per la misura massima, con un massimo giornaliero variabile rispettivamente fra L. 16 e L. 32.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta « ai treni con trazione a vapore ».

Articolo 57: Il titolo è sostituito dal seguente:

« Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni e perso-
« nale dei treni incaricato di servizi speciali ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi spe-
« ciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o
« parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale la cui misura
« è caso per caso stabilita dal Direttore Generale su proposta del Capo del
« Servizio ».

CAPO X. — *Premi d'interessamento al servizio.*

Articolo 58: *Premio di maggiore produzione.* — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una
« preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individual-
« mente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che
« in nessun caso deve essere superiore al 50 % dello stipendio (o paga) medio
« inerente alla qualifica, secondo le disposizioni vigenti.

« Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio
« sono approvate dal Direttore Generale ».

Articolo 59: *Premio di interessamento.* — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio d'interessa-
« mento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato.

« La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

GRADO	Misura del premio
1°	L. 130
2°	» 115
3°	» 100
4°	» 90
5°	» 80
6°	» 70
7°	» 65
8°	» 60
9°	» 55
10°	» 50
11°	» 45
12°	» 40
13°	» 35
14°	» 30
Guardabarriere / Manovale } donna	» 20

Articolo 60: I comma primo e secondo sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« Di regola il premio è concesso agli agenti non demeritevoli nella misura « prevista dalla tabella per ciascun grado. Quando, però, il posto occupato e « le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza, ovvero « quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, ed « infine quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad « un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggior grado « con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino al mas« simo risultante per ciascun grado dalla misura della Tabella suddetta mag« giorata del 60 %.

« Le quote di aumento saranno di regola corrispondenti al 10 % del premio « normale previsto dalla Tabella ed arrotondato alla lira, per eccesso ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Sono pure esclusi dal premio d'interessamento gli agenti che fruiscono « delle competenze speciali di cui ai Capi VIII, IX e XIII.

« Sono inoltre esclusi dal premio i Controllori viaggianti e gli agenti in « prova ».

Articolo 61: E' soppresso.

Articolo 62: *Gratificazioni*. — Il limite minimo dell'assegno annuo viene elevato a L. 60 milioni.

Il limite individuale delle gratificazioni che possono essere concesse dal Direttore Generale viene elevato a L. 5.000.

Quello delle gratificazioni la cui facoltà di concessione può essere dal Direttore Generale deferita ai Capi dei Servizi ed ai Comitati di Esercizio, viene elevato a L. 1000.

Articolo 66: *Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti*. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere « incaricati delle controllerie, che scoprano irregolarità od abusi nel trasporto « dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una per« centuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa, « a norma delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti.

« Detta percentuale, da fissarsi dal Direttore Generale, non potrà in nes« sun caso superare il 30 % dell'importo suddetto e qualora venga stabilita « in misura inferiore, la differenza fra il 30 % del ripetuto importo ed il pre« mio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera « di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

« Il premio è limitato al 10 % per le irregolarità riscontrate nella dichia« razione del peso delle spedizioni ed in nessun caso può superare il massimo « di L. 2000 per irregolarità od abuso ».

I limiti minimo e massimo della misura del compenso da corrispondere per ogni contravvenzione regolarmente accertata, di cui al 4° comma sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 200.

Articolo 67: Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia Ferroviaria. — I limiti minimo e massimo del premio per ogni verbale di contravvenzione, di cui al secondo comma, sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 50.

Articolo 68: Premi per evitate anormalità nella circolazione dei treni. — I limiti massimi di cui al 3° comma sono elevati: per i premi da corrispondere dai Capi delle Sezioni a L. 200 e per quelli da corrispondere dai Comitati di Esercizio a L. 500, per ogni anormalità evitata.

Il limite massimo individuale dei premi da corrispondere dal Direttore Generale è elevato a L. 3000.

Articolo 69: Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti. — Il limite massimo, di cui al comma 2°, è elevato a L. 400, per i premi da concedere dai Capi delle Sezioni ed a L. 1000 per quelli da concedere dai Comitati di Esercizio; il limite massimo dei premi da approvare dal Direttore Generale è elevato a L. 3000.

Articolo 71: Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia. — I limiti minimo e massimo del soprassoldo giornaliero sono elevati rispettivamente a L. 30 e L. 60.

CAPO XIII. — *Competenze speciali del personale addetto al servizio delle navi traghetto.*

Articolo 80: Il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto « di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio « nella misura appresso indicata:

« Comandante di 1ª e 2ª classe e Capo macchinista di 1ª e 2ª classe . L. 18

« Ufficiale Navale di 1ª classe e Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . » 15

« Ufficiale Navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e Ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe . . . . . » 13

« 1° e 2° Nostromo, Capo motorista e motorista di 1ª classe, Capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . » 10

« Motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . » 8

« Marinaio scelto, fuochista e carpentiere . . . . » 7

« Marinaio e carbonaio . . . . » 6

Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 25 per l'Ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 3500 tonnellate.

Il penultimo comma è modificato come segue:

« Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione, computato nel modo in-
« dicato, supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumen-
« tata del 60 % agli effetti del premio ».

Articolo 81: Le qualifiche del personale ed i relativi compensi sono sostituiti dai seguenti:

« Comandante di 1ª e 2ª classe e Capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . L. 22
« Ufficiale Navale di 1ª classe e Ufficiale macchinista di 1ª classe . . » 20
Ufficiale Navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e Ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe . . . . . » 18
« 1° e 2° Nostromo, Capo motorista e motorista di 1ª classe, Capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . » 15
« Motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . » 13
« Marinaio scelto, fuochista e carpentiere . . . . » 11
« Marinaio e carbonaio . . . . » 10

Articolo 82: E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto
« di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto
« o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, è accordata un'in
« dennità di pernottazione nella misura di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza
« considerando anticipata l'ora di partenza delle corse secondo l'orario e po-
« sticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni acces-
« sorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'art. 80.

Articolo 83: Le qualifiche del personale ed i relativi premi sono sostituiti dai seguenti:

« Comandante di 1ª e 2ª classe e Capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . L. 75
« Ufficiale navale di 1ª classe e Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . » 65
« Ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e Ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe . . . . . » 55
« 1° e 2° Nostromo, Capo motorista e motorista di 1ª classe, Capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . » 45
« Motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . » 40
« Marinaio scelto, fuochista e carpentiere . . . . » 35
« Marinaio e carbonaio . . . . » 30

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« I premi di cui sopra al pari del premio d'interessamento di cui all'art. 60 « sono suscettibili di aumento fino ad un massimo del 60 %.

« Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5 « al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui « all'art. 41 ».

Articolo 85: E' sostituito dal seguente:

« Al Comandante che presti servizio a terra con la carica di « Dirigente « Nautico » ed al Capo macchinista che presti servizio a terra con la carica « di « Dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premi di cui al- « l'art. 83, un premio d'importo uguale a quello d'interessamento, di cui al- « l'art. 59, nella misura stabilita per i Capi deposito di grado corrispondente ».

Articolo 86: Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti persone di equi- « paggio: Comandante di 1ª e 2ª classe; Capo macchinista di 1ª e 2ª classe; « Ufficiale macchinista di 1ª, 2ª, 3ª classe a. p. e 3ª classe; Capo motorista « e Capo elettricista; Motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; Moto- « rista, elettricista, fuochista, carbonaio e marinaio scelto o marinaio che « presta servizio come timoniere, è concesso un premio d'interessamento all'eco- « nomia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio « delle navi ».

Articolo 87: Le qualifiche del personale e le relative indennità sono sostituite dalle seguenti:

« Comandante di 1ª e 2ª classe, Capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . L. 400

« Ufficiale navale di 1ª classe e Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . » 380

« Ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e Ufficiale « macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe . . . » 360

« 1° e 2° Nostromo, Capo motorista e motorista di 1ª classe, Capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . » 320

« Motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . » 300

« Marinaio scelto, fuochista e carpentiere . . . . » 290

« Marinaio e carbonaio . . . . » 280

Articolo 99: E' sostituito dal seguente:

« Al personale sbarcato, comandato in servizio fuori dello Stretto, spetta « il trattamento di indennità di trasferta previsto per il rimanente personale « ferroviario di pari grado.

« Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato in ser- « vizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, « la possibilità di alloggiare a bordo ».

Articolo 91: La dizione « Ministro per le Comunicazioni » è sostituita con quella « Ministro per i Trasporti ».

Articolo 93: E' sostituito dal seguente:

« Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali ed « in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei « premi di cui al presente Capo un compenso globale la cui misura è stabilita « caso per caso dal Direttore Generale, su proposta del Capo del Servizio ».

Art. 3.

I punti *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202 ,concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di Previdenza per il personale stesso, sono modificati come segue:

« *a*) per gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di cui « l'art. 59 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno di malattia « sarà pari alla misura del premio d'interessamento di cui l'agente fruisce al « momento dell'inizio della malattia;

« *b*) per gli agenti con qualifiche del personale di macchina, dei treni e « delle navi traghetto, che non fruiscono del premio d'interessamento, l'assegno « sarà corrisposto nella misura prevista per gli agenti pari grado dalla Tabella « di cui l'art. 59 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ».

Il secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge predetto è annullato.

Art. 4.

I gradi e le qualifiche del personale delle Ferrovie dello Stato citati nel presente decreto sono quelli di cui il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modifiche apportate dall'art. 2 ai Capi III, VII, VIII, IX, X e XIII delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » del personale delle Ferrovie dello Stato, hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 39 delle citate disposizioni, la cui decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di diaria, di cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni, la cui decorrenza è fissata al 1° marzo 1946.

Le modifiche apportate dall'art. 3 hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946.

UMBERTO

De Gasperi — Corbino — Lombardi.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327. — *Termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse all'industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo:

24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza;

36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno;

72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente;

24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contratto;

24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.

Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.

Art. 2.

Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie e tramvie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponde-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1946.

ranno, a titolo di penalità, a quelle consegnanti le maggiori tasse di ritardata resa del carro:

L. 100 per il primo giorno di ritardo;
L. 200 per il secondo giorno di ritardo;
L. 400 per il terzo giorno di ritardo;
L. 800 per il quarto giorno di ritardo;
L. 1600 per il quinto giorno di ritardo;
L. 3200 per il sesto giorno di ritardo;
L. 5000 per il settimo giorno di ritardo e pure
L. 5000 per ogni giorno successivo al settimo.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 362. — *Parificazione degli stipendi del personale di ruolo degli uffici di gruppo C e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a quelli dei corrispondenti gradi del gruppo B* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946.

Visto il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi fissati dai quadri di classificazione risultanti dall'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, per il personale di ruolo degli uffici dei gruppi *C* e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che riveste qualifiche dei gradi dal nono al sesto, sono sostituiti da quelli previsti per il personale del gruppo *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli agenti dei gruppi *C* e d'ordine dei gradi anzidetti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 364. — *Misura e modalità di corresponsione delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, ed al consigliere aggregato rappresentante il Ministero della guerra, appartenenti al personale in servizio delle Amministrazioni dello Stato, è assegnata una indennità di L. 24.000 annue.

Tale indennità è elevata a L. 30.000 per i consiglieri di amministrazione di cui ai punti *c*), *d*) e *f*), che siano pensionati dello Stato.

Ai consiglieri di amministrazione di cui alla lettera *g*) che siano estranei alle Amministrazioni dello Stato e liberi professionisti è assegnata l'indennità di L. 60.000 annue.

Al segretario del Consiglio di amministrazione è assegnata l'indennità di L. 12.000 annue.

Art. 2.

Ai membri del Consiglio di amministrazione che risultino dipendenti statali, delle provincie, dei comuni, nonchè al segretario ed agli estranei agli anzidetti enti, spettano i gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza secondo le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e degli articoli 1, 4 e 5 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 3.

I consiglieri di amministrazione che non risiedono a Roma, godono inoltre del trattamento previsto dalle disposizioni in vigore per i funzionari di grado 1° dell'Amministrazione ferroviaria che si recano in trasferta.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946.

Tale trattamento è esteso anche ai consiglieri di amministrazione che eventualmente dovessero compiere viaggi per ragioni del loro ufficio.

Art. 4.

Le suddette indennità e competenze decorrono dalla data di nomina di ciascun consigliere di amministrazione e del segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3058. — *Concorso interno per n.* 156 *posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 156 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1)

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Materiale e Trazione.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3059. — *Concorso interno per n. 205 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Lavori e Costruzioni.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946 n. PAG. 41/24.

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 205 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Lavori e Costruzioni con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, li 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del *Servizio Lovori e costruzioni.*

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3060. — *Concorso interno per n. 4 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Approvvigionamenti.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 4 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Approvvigionamenti — Stabilimento tipolitografico — con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, li 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Approvvigionamenti.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3061. — *Concorso interno per n. 320 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Materiale e Trazione.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 320 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Materiale e Trazione con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1)

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Materiale e Trazione.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3062. — *Concorso interno per 980 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Lavori e Costruzioni.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per 980 posti di Operaio di 1/ classe per il Servizio Lavori e Costruzioni con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Lavori e Costruzioni.

Decreto Ministeriale 28 marzo 1946, n. 3063. — *Concorso interno per n. 4 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Personale e Affari Generali.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 4 posti di operaio di 1ª classe per il Servizio Personale ed Affari Generali — Istituto Sperimentale dei Trasporti — con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

Decreto Ministeriale 28 marzo 1946, n. 3064. — *Concorso interno per n. 13 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Approvvigionamenti.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 13 posti di operaio di 1ª classe per il Servizio Approvvigionamenti - Stabilimento tipolitografico, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Approvvigionamenti.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3065. — *Concorso interno per n. 250 posti di Operaio per il Servizio Materiale e Trazione.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 250 posti di operaio per il Servizio Materiale e Trazione con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Materiale e Trazione.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3066. — *Concorso interno per n. 700 posti di Operaio per il Servizio Lavori e Costruzioni.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per 700 posti di operaio per il Servizio Lavori e Costruzioni con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Lavori e Costruzioni.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3067. — *Concorso interno per n. 9 posti di Operaio per il Servizio Approvvigionamenti.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 9 posti di operai per il Servizio Approvvigionamenti - Stabilimento tipolitografico con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Approvvigionamenti.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3068. — *Concorso interno per n. 15 posti di Operaio per il Servizio Personale e Affari Generali.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 15 posti di operaio (aiuto preparatore di laboratorio) per il Servizio Personale ed Affari Generali — Istituto Sperimentale dei Trasporti — con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946, n. 3069. — *Concorso interno per n. 500 posti di Aiuto macchinista per il Servizio Materiale e Trazione.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 21 marzo 1946, n. PAG. 41/24;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 500 posti di Aiuto macchinista, per il Servizio Materiale e Trazione, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto delle quali si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, lì 28 marzo 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Materiale e Trazione.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946. — *Aumento del 30 per cento dell'indennità di carovita di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dal 1° aprile 1946* (1).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 4685 in data 11 aprile 1946 dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre gennaio-marzo 1946 di 132,6, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari spettante, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogote-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1946.

nenziale 21 novembre 1945, n. 722, al 31 dicembre 1945, è aumentato del 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1946.

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946. — *Nomina di un membro della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il proprio decreto 30 novembre 1945, con il quale veniva nominata una commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Il dott. Guasco Romolo del Regio istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato è nominato membro della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1946.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946, n. 4027. — *Dichiarazione di validità di alcuni provvedimenti di esonero definitivo dal servizio, deliberati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta di cui alla relazione n. PAG. 43/35/120234 in data 13 maggio 1946 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visti gli articoli 81 *a*) e 83 del Regolamento del personale;

Visti l'art. 3 del D.L.L. 5 ottobre 1944, n. 249, ed il D.L.L. 12 ottobre 1945, n. 668;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

a) sono dichiarati validi, ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. 5 ottobre 1944, n. 249 e del D.L.L. 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga i termini per le dichiarazioni di convalida, i provvedimenti di esonero definitivo dal servizio di agenti ferroviari, deliberati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana con i seguenti decreti ministeriali:

D.M.	n. 1391	del	3-11-1943	comprendente	22	agenti	art.	81 a)	R. P.
»	» 1392	»	3-11-1943	»	45	»	»	83 a) d)	R. P.
»	» 1482	»	9-11-1943	»	39	»	»	81 a)	R. P.
»	» 1483	»	9-11-1943	»	75	»	»	83 a) d) g)	R. P.
»	» 1525	»	13-11-1943	»	14	»	»	81 a)	R. P.
»	» 1526	»	13-11-1943	»	23	»	»	83 a) d) g)	R. P.
»	» 1638	»	29-11-1943	»	14	»	»	81 a)	R. P.
»	» 1639	»	29-11-1943	»	32	»	»	83 a) d)	R. P.
»	» 1642	»	29-11-1943	»	12	»	»	81 a)	R. P.
»	» 1643	»	29-11-1943	»	16	»	»	83 a) d)	R. P
»	» 1796	»	7-12-1943	»	8	»	»	81 a)	R. P.
»	» 1797	»	7-12-1943	»	18	»	»	83 a) d)	R. P.
»	» 1881	»	10-12-1943	»	6	»	»	81 a)	R. P.
»	» 1882	»	10-12-1943	»	27	»	»	83 a) d)	R. P.

b) restano fermi gli eventuali provvedimenti successivamente adottati per qualcuno degli agenti interessati a modifica o conferma dell'esonero precedentemente approvato.

Roma, lì 17 maggio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

ERRATA-CORRIGE

Boll. n. 9-1946 - (*D. M.* 27 *febbraio* 1946, *n.* 2324) a pag. 108. — Nell'ultimo comma dell'Art. 1 del suddetto Decreto Ministeriale — dove è detto: *la quota pari ad un trecentosettantacinquesimo....;* leggasi invece: ***la quota pari ad un trecentosessantacinquesimo.***

Appendice n. 7 all'Ordine Generale n. 1-1934

Indennità di malaria.

In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, la classilcazione malarica delle linee:

Siracusa-Licata: Tronco Licata-Ispica (114);
Alcamo Diramazione-Trapani (118-*ter*);
Roma-Cassino-Napoli (61);
Roma-Terracina (64);

stabilita dall'Ordine Generale n. 1-1934, è modificata come risulta dall'unito allegato *A*.

Al provvedimento di cui sopra — approvato col Decreto Ministeriale 24 maggio 1946, n. 4270 — è assegnata la decorrenza del 1° giugno c. a., agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

ALLEGATO A ALL'APPENDICE N. 7 ALL' O.G. 1-1934

ELENCO DELLE MODIFICAZIONI DA APPORTARSI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE LOCALITA' MALARICHE DI CUI L'ALLEGATO A ALL'ORDINE GENERALE N. 1-1934.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	FABBRICATI COMPRESI NELLE ZONE MALARICHE			Classificazione delle zone malariche
	dal km.	al km.		Stazioni e fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Siracusa Licata Tronco Licata-Ispica (114) . .	255+600	257+041	1+441	—	256+069		lieve
	257+041	258+788	1+747	—	257+166	258+742	grave
	258+788	260+679	1+891	—	260+247		lieve
Alcamo Diram.-Trapani (118ter)	71+971	117+682	45+711	Alcamo Diramazione-Calatafimi-Segesta Tempio-Bruca-Ummari-Fulgatore-Erice-Napola-Milo.	76+790	117+352	grave
Roma Cassino-Napoli (61) . . .	60+159	102+617	42+458	—	60+506	100+782	lieve
	102+617	112+051	9+434	Ceprano	102+617	110+368	grave
	129+242	122+066	2+824	—	129+270	131+501	lieve
	132+066	138+595	6+529	Cassino	132+490	138+499	grave
Roma-Terracina (64)	104+667	122+080	17+413	Capocroce-Frasso La Fiora-Terracina	105+385	121+984	grave

Ordine di servizio N. 30

Apertura all'esercizio del nuovo raccordo fra la linea Rimini-Ancona e la linea Ancona-Orte.

E' stato aperto all'esercizio il nuovo raccordo dell'Esino che allaccia la linea Rimini-Ancona con la linea Ancona-Orte.

DESCRIZIONE DEL RACCORDO

Il nuovo raccordo dell'Esino, a semplice binario, ha inizio al Km. 283 + 786,96 (Bivio Carbonifera) fra la stazione di Falconara M. e la fermata di Castelferretti della linea Ancona-Orte e termina al Km. 193+787,85 (Bivio Esino) fra le stazioni di Falconara e Montemarciano della linea Rimini-Ancona.

Il raccordo ha uno sviluppo di ml. 1280 circa fra le punte dei deviatoi dei due bivi.

Planimetricamente esso è costituito da tre curve successive formanti un doppio flesso ed è affiancato nella parte centrale, da un binario della lunghezza utile di ml. 600 ed allacciato al binario di corsa da ambo i lati con due comunicazioni.

Il suddetto raccordo, lato Bivio Carbonifera, si inizia con una breve discesa media del 9,3 per mille, seguita da altra discesa media del 2,7 per mille per metri lineari 500 circa. Segue un tratto in orizzontale e poi una breve salita fino all'innesto del deviatoio estremo del Bivio Esino.

1. — *Elettrificazione.*

I due binari del raccordo sono elettrificati con sistema a corrente continua a 3000 volt.

2. — *Servizio sul raccordo e impianti di sicurezza e di segnalamento.*

Poichè sulla linea di Orte i treni sono effettuati a trazione elettrica e sulla linea di Rimini sono effettuati a trazione a vapore essi eseguono il cambio di trazione sul raccordo utilizzando per le manovre relative e per la sosta delle locomotive il binario affiancato a quello di corsa.

Tali manovre sono sorvegliate dal Dirigente il movimento che presenzia il Bivio Carbonifera.

I due bivi sono protetti da segnali di 1ª categoria preceduti da segnali di avviso, tutti del tipo permanentemente luminoso a schermo mobile.

La manovra dei predetti segnali viene eseguita a mezzo delle serrature centrali colleganti le chiavi dei fermadeviatoi con i segnali.

Telefoni. — Sono state attuate le seguenti comunicazioni telefoniche:

Bivio Esino — incluso sul selettivo del Dirigente Centrale Ancona-Rimini e sul telefono a batteria locale per comunicare con Falconara e Bivio Carbonifera;

Bivio Carbonifera — incluso sul selettivo del Dirigente Centrale Ancona-Foligno e Ancona-Rimini, e sul telefono a batteria locale per comunicare con Falconara e Bivio Esino.

3. — *Norme tecniche di esercizio.*

Grado di prestazione:

Nel senso lato Rimini . . . . . . grado 10
Nel senso lato Orte . . . . grado 12

Grado per il computo dei freni:

Nel senso lato Rimini . . . . . . grado 11
Nel senso lato Orte . . . . grado 12

Gruppo limite assi: uno.

Velocità Massima:

Velocità massima per i treni elettrici ed a vapore Km. 30-ora.

Velocità massima per le automotrici Km. 40-ora.

L'innesto del bivio non modifica le condizioni di velocità preesistenti sulle linee da esso interessate, fermo restando la disposizione del rallentamento a 15 Km.-ora sugli scambi estremi del raccordo.

Circolabilità locomotive elettriche ed a vapore:

Possono circolare le locomotive ammesse sulle due linee Rimini-Ancona e Ancona-Orte.

Sagoma limite:

Normale di carico italiana.

Passo ammesso per i veicoli in circolazione:

Valgono le norme di cui al paragrafo 19, pag. 57 della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte 2ª.

Massimo peso per ciascun asse:

Tonnellate 16.

4. — *Giurisdizione.*

Il nuovo raccordo è compreso nel Compartimento di Ancona ed assegnato a:

Sezione Movimento - Ancona
Sezione Lavori - Ancona
Sezione Materiale e Trazione - Ancona

Ufficio I.E.S. Ancona
1° Riparto Movimento Ancona
1° Riparto Materiale e Trazione - Ancona
III° Reparto Ufficio I.E.S. - Ancona
Sorvegliante Lavori - Iesi
Capo Zona Ufficio I.E.S. - Falconara M.
Operaio Ufficio I.E.S. - Falconara M.
Squadra Rialzo Falconara M.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio - Parte I (Edizione febbraio 1936) a pag. 12 fra le località di Bivio D'Aurisina e Bivio Gaeta, dovrà inserirsi « Bivio Esino » A. 102 e fra le località di Bivio Calambrone e Bivio Crocetta inserire « Bivio Carbonifera » A. 105.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5; 6, 7 nonchè limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 31

Trasformazione in stazione del posto di movimento di Ponte Albanito.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 1896 del 13 febbraio 1946, dal giorno 15 maggio 1946 il Posto di Movimento di Ponte Albanito, ubicato al Km. 16 + 440 della linea Foggia-Napoli, è stato trasformato in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

Essa eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Napoli osservando la periodicità di cui alla lettera *F* dell'art. 17 delle « Norme per il servizio contabile Capo Stazione » e cioè quattro volte al mese ed ultimo giorno del mese.

In conseguenza di quanto sopra dovranno essere apportate le modificazioni risultanti dagli allegati al presente O. S., ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè, limitatamente al Compartimento ddi Napoli, agli agenti delle classi 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 31 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(Edizione 1° febbraio 1946).

Parte II.

Tavola polimetrica n. 108 (Foggia-Napoli, via Aversa).

Stazione		Km.
Foggia	Km.	17
Cervaro	»	8
Ponte Albanito	»	—
Troia Castelluccio Sauri	»	11
Bovino Deliceto	»	17
Orsara di Puglia	»	26
Montaguto Panni	»	30
Savignano Greci	»	36
Pianerottolo d'Ariano	»	42
Ariano Irpino	»	47
Castelfranco in Miscano	»	54
Montecalvo Buonalbergo Casalbore	»	58
Corsano	»	67
Aprice S. Arcangelo Bonito	»	72
Paduli sul Calore	»	79
Benevento	»	85
Vitulano	»	93
Ponte Casalduni	»	101
S. Lorenzo Maggiore	Km.	105
Solopaca	»	113
Telese Cerreto	»	117
Telese Bagni	»	119
Amorosi Melizzano	»	122
Frasso Telesino Dugenta	»	128
Valle di Maddaloni	»	135
Maddaloni Superiore	»	140
Caserta	»	147
Recale	»	150
Marcianise	»	153
Gricignano Teverola	»	159
Aversa	»	162
S. Antimo Atella	»	166
Frattamaggiore Grumo	»	168
Casoria Afragola	»	173
Napoli Centrale	»	182 181
Napoli Marittima	»	189 188

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 31 - 1946.

PRONTUARIO MANOSCRITTI DELLE DISTANZE.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'interno, linea Foggia-Aversa, fra le stazioni di Cervaro e Troia Castelluccio Sauri, inserire « Ponte Albanito » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Foggia-Napoli la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per tutti gli altri prontuari la distanza per Ponte Albanito dovrà essere formata

aggiungendo Km. 8 a quella indicata per Cervaro, Km. 16 a quella indicata per Bovino Deliceto e scegliendo quella che al confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza, seguito dal n. 52 se avrà servito di base la stazione di Cervaro.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di Ponte Albanito col numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

PARTE I.

(Edizione gennaio 1936).

A pag. 18 sostituire le indicazioni relative a Ponte Albanito con le seguenti:

« Ponte Albanito..... B/N/126/ ».

ALLEGATO ALL'O. S. N. 31 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (*edizione* 1° *Giugno* 1942).

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCI	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G. V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ponte Albanito . . .	V	108	Foggia-Napoli	Napoli	Foggia	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO ALL' O. S N. 31 – 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(edizione 1º Giugno 1942).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Ponte Albanito	V	838	863	759	753	751	691	649	633	662	658	544	557	674	677	17	363	259	104	184	226	251	601
PARTE IV																							
Ponte Albanito	V	838	763	759	753	751	691	649	633	662	658	544	557	674	677	17	354	259	104	184	226	251	579
		105.115 23.73	23.73	40.23 73	115.23 73	40.73	23.73	110.126 73	71.126 73	126.73	256.23 73	73	126.73	72.69 73	72.69 73	—	258.157 42	114.73	73	19	124.52	77.52	19

Ordine di servizio N. 32

Cessioni di stipendio.

Con decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1946, vengono apportate modificazioni al « Testo Unico delle Leggi concernenti il sequestro il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni » approvato col Regio Decreto 5 giugno 1941, n. 874.

In applicazione dell'art. 1,punto 2° del citato decreto legislativo Luogotenenziale, che riguarda il periodo di servizio utile per contrarre cessioni di stipendio, viene abrogato il 3° capoverso dell'Ordine di Servizio n. 154, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 49 dell'11 dicembre 1941 e sostituito come segue:

« Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli ex combattenti « della guerra 1915-18, per gl'invalidi, mutilati o feriti di guerra, oppure de- « corati al valore militare, nonchè per gli ex combattenti della guerra di li- « berazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica « di partigiano ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 ».

In analogia poi a quanto è stabilito al punto 3° dell'art. 1 del Decreto n. 103 già citato, gli Istituti che concedono prestiti al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, verso cessione del quinto dello stipendio, non potranno applicare condizioni di tasso d'interesse ed accessori che risultino più onerose di quelle applicate nelle operazioni direttamente compiute dalla Gestione Mutui e cioè, il tasso d'interesse del 5 % e, per accessori, non più delle spese d'amministrazione, stabilite in ragione del 0,50 % sull'importo lordo del prestito.

Per quanto riguarda le disposizioni del punto 6° dell'art. 1 del ripetuto decreto n. 103, restano in vigore per il personale ferroviario, in applicazione dell'art. 12 del Testo Unico 5 giugno 1941, n. 874, le norme di cui all'art. 33 del Regolamento 29 luglio 1914, n. 850, art. 3 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682 e all'art. 1 del R. D. 29 luglio 1933, n. 1109, relative ai prestiti al personale cui manchino meno di cinque o dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

Ordine di servizio N. 33

Nomenclatura dei Conti.

Si porta a conoscenza che è stato provveduto alla stampa di una nuova edizione della « *Nomenclatura dei Conti* », che dovrà andare in vigore dal 1° luglio c.a.

La distribuzione di essa, sarà fatta a cura del Servizio Ragioneria.

Comunicati:

Elogio al personale adibito ai lavori di rielettrificazione della linea Roma-Napoli.

Capo Compartimento ROMA.
Capo Compartimento NAPOLI.
e D. C.
Capi Servizio LORO SEDI.
Capi Compartimento LORO SEDI (rimanenti).

N. 1040/3/Segr.D.G. — Il felice esito delle prove di collaudo dei lavori di rielettrificazione a semplice binario della Roma-Napoli, eseguito il primo corrente, chiude un periodo di intenso lavoro e costituisce un nuovo grande passo nel programma di ricostruzione della nostra Rete. Il successo conseguito in breve tempo, superando difficoltà che sembravano insormontabili sopratutto per scarsità di materiali e per avverse condizioni di clima in una zona fortemente malarica, senza interrompere l'intenso traffico civile e militare lungo la importante arteria che collega due fra i più grandi centri ferroviari del Paese, devesi, per la maggior parte, all'attività instancabile dei ferrovieri dell'Amministrazione ed ai loro Dirigenti, allo spirito di sacrificio che ha superato i limiti imposti dal dovere, al loro giovanile entusiasmo per la rinascita dei traffici e della Nazione.

A tutti esprimo il più sentito ringraziamento e l'elogio più sincero con la fiducia che tutti procederanno, con volontà tenace e con rinnovata lena, nell'aspro cammino della ricostruzione materiale e morale della nostra Patria.

Roma, 2 giugno 1946.

Il Direttore Generale: DI RAIMONDO

Ricompense ed encomi al personale.

Col presente *Bollettino*, viene ripresa la pubblicazione delle ricompense di vario genere e degli encomi concessi al personale per atti di valore, di onestà e per altri motivi, che prima del febbraio 1942 aveva luogo nel sospeso « Bollettino del Personale delle Ferrovie dello Stato ».

La pubblicazione concerne i riconoscimenti conferiti per fatti ed atti di maggiore rilievo verificatisi successivamente all'8 settembre 1943.

Compartimento di Torino.

BRESCHI Nilo, Operaio suss., encomiato per l'atto di onestà compiuto il 3 gennaio 1945, consegnando prontamente al Gestore della G. V. di Savona, non appena giunto in quella stazione di ritorno da Genova col treno 1412,

una busta di cuoio contenente circa L. 22.000 in denaro liquido e Buoni del Tesoro, oltre ad oggetti valore, della quale era venuto in possesso sul treno stesso in seguito a scambio dovuto ad un altro viaggiatore.

Compartimento di Milano.

BAILO Francesco, Manovale, encomiato per l'atto d'onestà compiuto il 17 febbraio 1946 in stazione di Sesto Calende, consegnando prontamente al Dirigente quell'impianto un cronometro d'oro rinvenuto su di un marciapiedi della stazione stessa mentre disimpegnava il suo servizio.

PRONTI Aurelio, C. Stazione di 1ª classe.

DEL VIVO Attila, C. Stazione di 2ª classe, encomiati per l'azione coraggiosa compiuta il 21 aprile 1945 nei pressi della Stazione di Varzo, con la quale riuscivano ad incendiare un deposito di circa 60 tonnellate di tritolo, predisposto dalle forze armate tedesche nell'intento di distruggere l'imbocco sud della galleria del Sempione e la vicina Centrale elettrica fornitrice dell'enérgai a tutta la Valdossola.

Compartimento di Genova.

FERRERO Roberto, C. Stazione di 2ª cl., encomiato per l'azione onesta compiuta portando in salvo, nell'abbandonare a seguito di fatti di guerra la stazione di Cropani ove trovavasi in missione, gli introiti della stazione stessa, ammontanti a L. 216.672,13, e provvedendo a versarli, dopo aver affrontato rischi e disagi, alla propria Sede Compartimentale nel restituirsi in residenza (9 settembre 1943).

TEDESCHI Guido, Sottocapo, encomiato per l'atto d'onestà compiuto il 10 ottobre 1944 in stazione di Genova P. P., provvedendo a consegnare prontamente un portafogli contenente la somma di L. 15.000, dal Tedeschi rinvenuto mentre disimpegnava servizio di biglietteria.

MANARA Alberto, Manovale.

BALSAMINI Dino, Manovale, encomiati per l'atto di onestà compiuto il 9 ottobre 1945, consegnando prontamente al Capo Stazione di servizio di Genova Brignole, una borsa di pelle contenente vari Buoni del Tesoro per un valore di L. 10.000 e contanti per L. 38.370, rinvenuta nell'eseguire la verifica al materiale di un treno in arrivo.

Compartimento di Bologna.

TIBERTI Luciano, Alunno d'ordine.

BRACESCHI Luigi, Alunno d'ordine, encomiati per l'azione coraggiosa compiuta nella notte sul 26 aprile 1945 in stazione di Piacenza, asportando — accortamente eludendo la sorveglianza dei militari tedeschi che l'occupavano — 12 cassette di esplosivo predisposte dalle stesse forze armate per distruggere, fra l'altro, il F.V. della stazione stessa.

Compartimento di Firenze.

MONACI Pierino, Manovale suss., encomiato per l'atto di coraggio compiuto il giorno 2 novembre 1944 in Monteantico, calandosi, con grave rischio personale e producendosi una lesione ad un arto, da una finestra della propria abitazione al livello delle acque del fiume Ombrone in piena, in soccorso di una giovane donna che stava in procinto di annegare e la quale, malgrado il valido aiuto portole veniva strappata e trascinata dalla corrente.

COCCHI Angiolo, Manovale suss.

GORACCI Eduino, Manovale suss., encomiati per il coraggio e lo spirito d'iniziativa dimostrati durante un incendio scoppiato in stazione di Chiusi l'8 luglio 1945, in cui prendeva fuoco un carro di munizioni che, col valido intervento dei due agenti veniva isolato prima della sua esplosione, così da ridurre al minimo le conseguenze di essa.

Compartimento di Ancona.

NATALE Antonio, Usciere, encomiato perchè nella tratta Ancona-Varano, il 21 agosto 1945, animato da spirito di iniziativa e da incuranza del pericolo, si prodigava per lo sganciamento di alcuni carri incendiati da un treno carico di munizioni, limitando in tal modo i danni dell'incidente.

BADALONI Ettore, A. Macchinista, encomiato per l'esempio di umana solidarietà e sprezzo del pericolo di cui dava prova il 16 luglio 1945 in stazione di Falconara M. dove, mentre eseguiva una manovra col treno che conduceva, accortosi che un guardamerci era venuto a trovarsi in imminente pericolo di venire investito, si slanciava, incurante della propria incolumità, in suo soccorso, riuscendo, dopo essere caduto con lui a terra, ad afferrarlo nuovamente e sollevarlo, ma non ad evitare che la sporgenza di un veicolo provocasse al malcapitato una lesione divenuta poi mortale.

Compartimento di Roma.

MISERENDINO Fausto, Sottocapo, encomiato per avere di sua iniziativa ed incurante di ogni pericolo, immediato e di possibile rappresaglia, il 23 gennaio 1944 posto in salvo la somma di L. 91.768,20 e documenti contabili contenuti nella cassaforte della stazione di Monte S. Biagio, evitando in tal modo che potessero essere asportati dalle truppe tedesche le quali presidiavano la stazione stessa dopo lo sbarco Alleato di Nettunia.

COSTANTINO Giuseppe, Alunno d'ordine contr., encomiato per avere all'atto della ritirata delle truppe tedesche (giugno 1944) dando prova di prontezza d'iniziativa e di sangue freddo, portato in salvo il contenuto della cassaforte della stazione di Vetralla ammontante a L. 47.649 ed impedito il danneggiamento agli scambi, ai telefoni ed agli impianti fissi della stazione stessa, a lui affidata.

SIRIANNI geom. Placido, Segretario tecnico capo, encomiato per il comportamento tenuto il giorno 10 marzo 1944 durante un bombardamento aereo della città di Roma in cui, pur avendo avuto colpita la casa e gravemente ferite la moglie ed una figlia, si preoccupava particolarmente di recuperare una forte somma di denaro (circa 150.000 lire) a lui affidata da diversi impiegati.

SPINETTA Filiberto, C. tecnico.

GIUNCHIGLIA Amedeo, Operaio, encomiato per l'azione coraggiosa svolta la sera del 6 giugno 1944, tendente ad evitare la distruzione dei macchinari della centrale idroelettrica del Sagittario, predisposta dai militari tedeschi in ritirata.

PRAVATA' Giuseppe, Manovale suss., encomiato per il gesto coraggioso compiuto a fine altruistico il giorno 2 dicembre 1945 in stazione di Civitacastellana-Magliana, traendo in salvo una viaggiatrice che, nel buio della notte, aggrappatasi ad una vettura di un treno già in moto stava per essere travolta.

Compartimento di Napoli.

KELLNER rag. Amedeo, Sottocapo contr., encomiato per l'atto d'onestà compiuto il giorno 10 agosto 1944 denunciando prontamente il rinvenimento di un pacchetto di biglietti di banca dell'ammontare di L. 9450 verificatosi nell'attraversare un corridoio di accesso alla propria stanza di lavoro e che provvedeva poscia a riconsegnare al legittimo proprietario.

DE CHIARA Rocco, Assuntore, encomiato per avere con pronto intuito e rapido intervento, evitato un sicuro scontro, con gravi conseguenze e danni anche per l'Amministrazione, tra due treni in marcia il 1° luglio 1944 nei pressi del P.L. al Km. 239 + 882 sulla tratta Napoli-Casalnuovo, affidato alla sua custodia.

DI PALO Vincenzo, Alunno d'ordine contr., encomiato per avere il 24 febbraio 1946, con pronto intuito e con spirito d'iniziativa, provveduto tempestivamente a segnalare alle autorità di P. S. la presenza di una banda armata di rapinatori nei pressi della stazione di Falciano, evitando così che i malintenzionati saccheggiassero due treni in transito carichi di derrate e merci, consentendo inoltre con la sua opera che cinque banditi venissero arrestati.

Compartimento di Bari.

NARDELLI Lorenzo, Cantoniere, encomiato per avere, il giorno 18 luglio 1944, perlustrando la linea nel tratto Latina-Oria, rimosso e successivamente consegnato ai Carabinieri, un ordigno esplosivo di fabbricazione tedesca rinvenuto agganciato ad una rotaia.

GISSI Giovanni, Manovale, encomiato per l'atto d'onestà compiuto una sera del febbraio 1945 in Termoli, provvedendo a rintracciare e a prontamente restituire al legittimo proprietario un portafogli contenente, fa l'altro L. 20.000 in contanti, dal Gissi rinvenuto sulle scale della propria abitazione.

PISTONE Umberto, Aiutante di Stazione

ZACCAGNI Michele, A. Macchinista

LARIZZA Vincenzo, A. Macchinista

LEONGRANDE Domenico, C. Sq. Manovali

BARBARA Cesare, Asp. manovale

RANIERI Vito, Asp. manovale

BRUNO Michele, Asp. manovale

encomiati per il pronto intervento e la condotta coraggiosa tenuta in occasione della esplosione di una nave verificatasi nel porto di Bari il 9 aprile 1945.

DI PERNA Primiano, Cantoniere str., encomiato per avere, nella notte fra il 10 e l'11 marzo 1945 in territorio Serracapriola, spontaneamente affiancato due carabinieri in un conflitto, a fuoco, contro abigeatari, protrattosi durante l'intera nottata nei pressi del ponte ferroviario di Ripalta.

FUMAROLA Vitantonio, Manovale suss.

SANCHEZ Raffaele, Manovale suss., encomiati per l'audace azione compiuta l'11 dicembre 1945 in stazione di Brindisi con la quale riuscivano a sventare un furto perpetrato su di un carro carico di avena, a recuperare la refurtiva ed a far arrestare tutti gli autori del furto stesso.

Compartimento di Reggio Calabria.

D'AGOSTO Agnello, Manovale suss., encomiato per l'azione compiuta la sera del 27 settembre 1945 durante un giro d'ispezione nei pressi del magazzino P. V. della stazione di Ogliastro, con la quale metteva in fuga vari individui autori di un furto e recuperava la refurtiva di un valore di circa lire 80.000.

Compartimento di Palermo.

RIZZO Antonino, Manovale, encomiato per l'atto di onestà compiuto il giorno 4 aprile 1945, consegnando prontamente al Capo Stazione di Sciacca una cassetta contenente biancheria per un valore di circa 80.000 lire, dal Rizzo rinvenuta nell'eseguire la pulizia di una carrozza del treno TV1356 giunto la sera precedente.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 forno elettrico per cementazione.	A. C.	20 giugno 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II, Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. DI RAIMONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO per il 1946

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione (annue) . . . . L. 200

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti (annue) . . » 400

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F.S. - Servizio Personale e Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta all'abbonato, per gli agenti ferroviari, pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Uff. Pu.

Alli Uff. 14 - 1

Anno XXXIX - N. 12 15 luglio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455. — *Approvazione dello statuto della Regione siciliana* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (edizione speciale) n. 133-3 del 10 giugno 1946.

Statuto della «Regione Siciliana».

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I.

ORGANI DELLA REGIONE.

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Sezione I.

Assemblea regionale.

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7.

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8.

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del del presente Statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

SEZIONE II.

Presidente regionale e Giunta regionale.

Art. 9.

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI.

SEZIONE I.

Funzioni dell'Assemblea regionale.

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13.

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2°, e pubblicati nella « *Gazzetta Ufficiale* della Regione ».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei miti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio: conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato:

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16.

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17.

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II.

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22.

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III.

ORGANI GIURISDIZIONALI.

Art. 23.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

Un Commissario nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA.

Art. 31.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente. per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V.

PATRIMONIO E FINANZE.

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo di noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE GASPERI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475. — *Riorganizzazione e gestione de « La Provvida »* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, sulla riorganizzazione e gestione de « La Provvida »:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Essa è retta da un Comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro o per la sua delega dal Sottosegretario di Stato ai trasporti.

Le funzioni di vice-presidente del Comitato sono assolte dal Sottosegretario ai trasporti, se la presidenza è tenuta dal Ministro, dal membro più anziano del Comitato, se la presidenza è tenuta per delega dal Sottosegretario ».

Art. 2.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 133-5 del 10 giugno 1946.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 485 — *Concessione all'industria privata della ferrovia Circumflegrea* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea costituita:

1) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 27,500 che, partendo dai pressi della città di Napoli della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura, Quarto e per le spiaggie di Licola e Cuma, verrà a ricongiungersi alla detta ferrovia Cumana presso la stazione di Fusaro;

2) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 4,200 che, partendo da Torregaveta raggiungerà la spiaggia di Miseno, e, con una diramazione della lunghezza in km. 1,200, l'abitato di Monte Procida.

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'art. 1 sarà ripartita in dieci esercizi finanziari a cominciare da quello in corso. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 3.

La nuova ferrovia viene data in concessione alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) già concessionaria della ferrovia Cumana, subordinatamente alla accettazione da parte della Società medesima, mediante deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione da ratificarsi dall'assemblea dei soci dell'obbligo di provvedere, col corrispettivo a corpo di L. 1.300.000.000, corrispondente all'ammontare della spesa da essa prevista per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati), anche alle opere per eventuali varianti al progetto presentato prescritte dal Ministero dei trasporti su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 133-6 del 10 giugno 1946.

chè a tutte le opere del secondo gruppo (completamento, armamento ed elettrificazione) all'acquisto del materiale rotabile ed all'esercizio senza alcun altro corrispettivo o sovvenzione da parte dello Stato.

Nel caso di inadempimento dell'obbligo assunto, la Società incorrerà nella decadenza della concessione così della nuova ferrovia come della ferrovia Cumana.

Art. 4.

La concessione della nuova ferrovia sarà regolata mediante convenzione da rendersi esecutoria, come gli eventuali atti addizionali, con decreto dei Ministri pei trasporti e per il tesoro.

La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo di concessione avverrà a misura dell'esecuzione dei lavori del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) per importi non inferiori a dieci milioni.

Il pagamento delle rate liquidate avverrà entro i limiti della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario senza interessi e con la trattenuta del 5 % a garanzia del collaudo; l'ultima rata sarà trattenuta per intero sino a dopo il collaudo dell'intera ferrovia completata ed elettrificata.

Art. 5.

Il corrispettivo di concessione è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro:

a) la convenzione di concessione e gli eventuali atti addizionali;

b) gli atti da stipularsi per ogni proprietà dalla società concessionaria per l'acquisto ed espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e le sue dipendenze.

Per le trascrizioni ipotecarie degli atti relativi per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri stabili di cui alla precedente lettera *b)* sarà applicata la semplice tassa fissa di L. 20.

Art. 6.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La società concessionaria è esonerata dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 477. — *Estensione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti o danneggiati* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nel centro di Torre Annunziata (Napoli) è estesa la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera oppure il rimborso delle spese di trasporto di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le stesse modalità di applicazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 21 gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 133-5 del 10 giugno 1946.

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 488. — *Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;

Riconosciuta la necessità di apportare modificazioni nei decreti predetti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito come segue:

« L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 499.999;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 133-6 del 10 giugno 1946.

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più di 29.999;

del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non più di 9.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti; ed è aumentato:

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.000;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione del Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennità di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verrà fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota.

La maggiorazione di cui al comma precedente non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

Art. 2.

Il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione della maggiore aliquota di carovita prevista dal precedente articolo — prescindendo

peraltro dalle variazioni dell'indennità di carovita derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — comporta riasorbimento dell'assegno personale attribuito ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, si considerano inabitabili anche i locali indisponibili per abitazione perchè requisiti da e per conto delle Autorità Alleate e delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

L'indennità di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non spetta al personale che nei centri ivi indicati assuma o riassuma servizio dopo il 31 luglio 1947.

Art. 5.

Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non sono cumulabili col trattamento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Art. 6.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, graveranno sui capitoli di spesa per la corresponsione degli stipendi e dell'indennità di carovita e saranno pagate sui ruoli di spese fisse e comunque col procedimento inerente al pagamento degli stipendi, paghe e salari.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo graveranno sui capitoli per il pagamento delle indennità di missione e gite di servizio.

Art. 7.

Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le provvidenze medesime con facoltà di contenerle in misure inferiori a quelle previste.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese

obbligatorie degli enti locali territoriali ai fini dell'applicazione delle sovrimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti.

Il presente articolo si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479. — *Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei licenziamenti di personale non di ruolo che le pubbliche amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per esuberanza di personale i prestatori d'opera, previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, non possono esservi compresi in misura superiore al 50 % del numero complessivo dei dipendenti licenziandi.

Art. 2.

Ai fini del precedente articolo, l'aliquota dei licenziamenti è computata distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.
Il computo dei licenziamenti è fatto per periodi semestrali.

Art. 3.

L'intervento ispettivo previsto dall'art. 6 del decreti legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, può essere richiesto anche ai fini dell'osservanza del presente decreto.

Art. 4.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 133-5 del 10 giugno 1946.

Art. 5.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provncie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Gasparotto — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Gronchi — Barbareschi

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

Regio decreto 17 maggio 1946, n. 483. — *Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).* (1).

UMBERTO II

Re d'Italia

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione, di una azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 133-5 del 10 giugno 1946.

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto di non più di quindici membri, fra i quali è compreso, come membro di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484. — *Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Edizione speciale) n. 133-5 del 10 giugno 1946.

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, stabilita con decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, è aumentata a lire 260.000 al lordo delle sole ritenute fiscali.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Corbino — Lombardi

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

Decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1. — *Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Previo concerto col Ministro per la Grazia e la Giustizia:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 20 giugno 1946.

legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta . . . . ;

Ha sanzionato e promulga ».

Art. 2.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relative alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con la seguente formula:

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

In virtù dei poteri di Capo dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta . . . . ;

Decreta »:

Art. 3.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula « *Sulla proposta* . . . . » è sostituita dalla formula « *Previo concerto con* . . . . », che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« *Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato* ».

Per i decreti indicati nell'art. 2, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« *Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare* ».

Art. 5.

I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 2 e 3, escluse le indicazioni riferentisi ad adempimenti per essi non prescritti.

Art. 6.

Fino a quando non venga diversamente disposto dall'Assemblea Costituente, le decisioni giudiziarie recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gli altri atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usati i sigilli attualmente esistenti.

E' consentito, fino ad esaurimento delle scorte, l'uso delle carte-valori, degli stampati e dei moduli già esistenti.

Art. 8.

Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

Il drappo, deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente alla inferitura.

Art. 9.

Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e militari dello Stato e dalle persone incaricate di pubbliche funzioni s'intendono assunti verso lo Stato.

Ove occorra prestare o rinnovare il giuramento, esso sarà prestato omettendo alle formule vigenti ogni accenno alla forma monarchica dello Stato.

Art. 10.

Nelle denominazioni di uffici, commissioni, corpi, enti ed istituti pubblici, è abolita ogni qualificazione riferentesi alla forma monarchica dello Stato.

La stessa norma si applica alla intitolazione degli atti e delle pubblicazioni di carattere ufficiale.

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti assume la denominazione di *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana*.

La *Gazzetta Ufficiale* assume la denominazione di *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Art. 11.

Con successivi decreti, saranno emanate le norme integrative e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9. — *Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto* 12 *ottobre* 1942, *n*. 1210 (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù de poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel 1° e 2° comma dell'art. 5 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, sono estese agli agenti dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianità di grado compresa fra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purchè assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianità di grado 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri.

Agli agenti promossi in base ai precedenti comma sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 2.

A parziale modificazione dell'allegato *G* annesso al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di grado 6° dei rispettivi gruppi *B* e *C* del personale degli uffici che, in base alla pianta organica, risultino vacanti al 1° gennaio 1944 e successivamente, sono conferiti per due terzi mediante promozioni per merito comparativo e per un terzo per esami di concorso, agli agenti di grup-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946. —

po *B* e *C*, che alla data di decorrenza della promozione e da quella fissata nel bando di concorso risulteranno rivestiti rispettivamente delle qualifiche di segretario principale ad personam, e di applicato principale ad personam o equiparate di qualsiasi anzianità di grado, nonchè ai segretari principali, applicati principali e qualifiche equiparate.

Ai predetti agenti è richiesta l'anzianità di servizio complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno otto anni alla data fissata nel bando di concorso e di almeno dieci anni alla data di decorrenza della promozione per merito comparativo. Detta anzianità è ridotta, rispettivamente, a sei ed otto anni per i laureati.

Sono soppressi i comma 4, 5, 6, 7 dell'art. 13 sub 60, del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 3.

Sono aboliti gli esami di idoneità previsti dall'annotazione (6) dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, fatta eccezione per le seguenti promozioni:

da applicato capo o qualifiche equiparate ad ispettore di 1ª classe;

da sottocapo a capo stazione di 2ª classe, capo gestione di 2ª classe, capo telegrafista di 2 classe;

da guardasala a guardamerci;

da aiuto macchinista a macchinista di 3ª classe.

Sono altresì aboliti gli esami di concorso per la promozione da deviatore e manovratore a capo squadra deviatori e capo squadra manovratori previsti dallo stesso allegato *G*.

Le promozioni alle qualifiche previste nel precedente comma avverranno per merito comparativo previo esame di abilitazione.

Art. 4.

A parziale modificazione dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, le promozioni nel personale tecnico-operaio per il passaggio dal grado 9° all'8° e nel personale di macchina per il passaggio da capo deposito di 3ª classe a capo deposito di 2ª classe avvengono solo a titolo di « anzianità ai meritevoli » senza limitazione di posti pianta, dopo cinque anni di anzianità nel grado. A tali effetti i posti di pianta, stabiliti tanto per i gradi 9° e 8° del personale tecnico-operaio quanto per i capi deposito di 3ª classe e capi deposito di 2ª classe, sono da considerarsi cumulativamente.

Per gli agenti assunti nel grado 11° delle tabelle organiche precedenti all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, con la qualifica di sottocapo tecnico ed in seguito a pubblico concorso per il quale sia stato richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, i due anni trascorsi anche in detto grado 11° sono da considerarsi utili agli effetti del computo dei cinque anni di anzianità di grado previsti nel precedente comma per concorrere alla promozione a capo tecnico di 2ª classe.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo decorreranno agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1943.

Art. 5.

Gli agenti di grado 8° gruppo *B* risultati idonei nei concorsi interni a posti di allievo ispettore, banditi con i decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485, potranno ottenere, a cominciare dal 1° gennaio 1944, la promozione al grado 6° del personale degli uffici (gruppo *B*) se giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, quando abbiano almeno l'anzianità complessiva nei gradi 8° e 9° stabilita dal 2° comma del precedente art. 2.

Gli agenti di grado 8° del ramo esecutivo risultati idonei nei concorsi indicati nel precedente comma potranno conseguire lo stesso beneficio, domandando il trasferimento nel ramo degli uffici.

Gli agenti di cui al presente articolo non potranno essere promossi al grado di ispettore di 1ª classe prima degli agenti risultati vincitori dei concorsi interni a posti di allievo ispettore banditi con i citati decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 484 e n. 485.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946.

DE GASPERI

LOMBARDI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946. — *Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (edizione speciale) n. 133-2 del 10 giugno 1946.

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata l'applicazione della tariffa ridotta del 70 % a favore degli elettori politici per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove essi sono inscritti.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme di applicazione della riduzione.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

Appendice n. 8 all'Ordine Generale n. 1-1934. — Indennità di malaria.

L'appendice n. 7 all'Ordine Generale n. 1/1934 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 10 del 15 giugno 1946 è annullata e sostituita dalla seguente appendice:

Indennità di malaria.

In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, la classificazione malarica dei seguenti tratti di linea:

— Siracusa-Licata: Tronco Licata-Ispica (114) tratto di linea compreso fra le progressive chilometriche estreme 255+600 e 260+679;

— Alcamo Diramazione - Trapani (118 ter) tratto di linea compresa fra le progressive chilometriche 71+971 e 117+682;

— Roma-Cassino-Napoli (61) tratto di linea compreso fra le progressive chilometriche 88+300 e 112+051 e tratto di linea compreso fra le progressive chilometriche 132+066 e 138+595;

— Roma-Terracina (64) tratto di linea compreso fra le progressive chilometriche 104+667 e 122+080;

stabilita dall'Ordine Generale n. 1/1934 è modificata come risulta dall'unito Allegato A.

Al provvedimento di cui sopra — approvato col Decreto Ministeriale 24 maggio 1946, n. 4270 — è assegnata la decorrenza del 1° giugno c.a., agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

ALLEGATO *A* ALL'APPENDICE N. 8 ALL' O.G. 1-1934

ELENCO DELLE MODIFICAZIONI DA APPORTARSI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE LOCALITA' MALARICHE DI CUI L'ALLEGATO A ALL'ORDINE GENERALE N. 1-1934.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	FABBRICATI COMPRESI NELLE ZONE MALARICHE			Classificazione delle zone malariche
	dal km.	al km.		Stazioni e fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Siracusa Licata Tronco Licata-Ispica (114) . .	255+600	257+041	1+441	—	256+069		lieve
	257+041	258+788	1+747	—	257+166	258+742	grave
	258+788	260+679	1+891	—	260+247		lieve
Alcamo Diram.-Trapani (118ter)	71+971	117+682	45+711	Alcamo Diramazione-Calatafimi-Segesta Tempio-Bruca-Ummari-Fulgatore-Erice-Napola-Milo.	76+790	117+352	grave
Roma Cassino-Napoli (61) . . .	88+300	102+617	14+317	—	88+721	100+782	lieve
	102+617	112+051	9+434	Ceprano	102+617	110+368	grave
	132+066	138+595	6+529	Cassino	132+490	138+499	grave
Roma-Terracina (64)	104+667	122+080	17+413	Capocroce-Frasso La Fiora-Terracina	105+385	121+934	grave

Ordine di servizio N. 37

Apertura all'esercizio della fermata di S. Marina della linea Palermo-Messina.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 4808 del 19 giugno 1946 è stata aperta all'esercizio la fermata di « S. Marina » ubicata alla progressiva Km. 192+240 della linea Palermo-Messina, fra le stazioni di Barcellona Castroreale e Milazzo, dalle quali dista — rispettivamente — Km. 4+695 e Km. 3+996.

Il F.V. di detta fermata (casa cantoniera) è ubicato alla sinistra della linea, rispetto al senso di marcia dei treni dispari, ed è dotato di marciapiedi in battuto, di circa 100 metri, attiguo al binario di corsa.

La fermata è presenziata da Assuntore ed è abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli. Dipenderà dal 4° Reparto Movimento di Messina e dal 1° Reparto Traffico di Palermo ed eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Palermo con le modalità e norme in vigore, relative al servizio dei valori, osservando la periodicità indicata nella lettera F dell'Art. 17 delle Norme Contabili del Capo Stazione e cioè quattro volte al mese.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distrbuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 37 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Parte II (edizione 1° febbraio 1946)

Tavola polimetrica N. 127 (*Messina-Termini Imerese*).

Stazione		Km.
Messina Marittima	Km.	41
Messina Centrale	»	40
Camaro	»	33
Gesso	»	25
Villafranca Tirrena	»	22
Rometta Messinese	»	20
Spadafora S. Martino	»	17
Venetico	»	16
Roccavaldina Scala Torregrotta	»	14
Pace del Mela	»	11
S. Filippo S. Lucia	»	9
Milazzo	»	4
S. Marina	»	—
Barcellona Castroreale	»	5
Castroreale Bagni	»	10
Novara Montalbano Furnari	»	13
Falcone	»	18
Oliveri Tindari	»	21
Patti	»	29
Patti Marina	»	30
S. Giorgio	Km.	34
Giojosa Marea	»	39
Piraino S. Angelo	»	43
Brolo Ficarra	»	45
Capo d'Orlando Naso	»	53
Zappulla	»	59
S. Marco d'Alunzio Torrenova	»	63
S. Agata di Militello	»	66
S. Fratello Acquedolci	»	71
Caronia	»	85
S. Stefano di Camastra	»	94
Torremuzza Reitano	»	96
Tusa	»	102
Pollina S. Mauro Castelverde	»	110
Castelbuono	»	116
Cefalù	»	125
Lascari	»	134
Campofelice	»	139
Buonfornello	»	145
Fiumetorto	»	149
Termini Imerese	»	155

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 37 - 1946.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Messina-Termini Imerese, fra i nomi di Milazzo e Barcellona Castroreale, si dovrà inserire il nome di « S. Marina » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle Stazioni della linea Messina-Termini Imerese, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Milazzo, Km. 20 a quella indicata per Oliveri Tindari e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di S. Marina con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

Parte I.

(Edizione febbraio 1936).

A pagina 20, fra i nomi di S. Maria la Longa e S. Marinella, inserire, in carattere corsivo:

« S. Marina . . . . B/P/153½ »

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (*edizione* 1° *Giugno* 1942)

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Marina	VII	127	Messina-Termini Imerese	Palermo	Messina	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO ALL' O. S. N. 37 – 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(edizione 1° Giugno 1942).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																				
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrale	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Marina	VII	1260	1380	1376	1371	1369	1309	1273	1257	1286	1282	1168	1181	1119	1095	658	762	767	728	457	451	494	40
PARTE IV																							
S. Marina	VII	1224	1344	1340	1335	1333	1273	1251	1235	1264	1250	1136	1159	1083	1059	636	723	745	706	435	429	472	40
		198.241 184	207.241 184	207.241 184	207.241 184	207.241 184	207.241 184	110.73 184	126.33 184	126.33 184	256.275 241.184	275.241 184	126.33 184	198.241 184	198.241 184	19.18 184	241.184	80.59 184	143.184	184	218.184	154.217	—

Ordine di servizio N. 38

Trasformazione della stazione di Tortoreto Lido in fermata presenziata.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 4578 del 7 giugno 1946, dal giorno 15 luglio 1946 la stazione di Tortoreto Lido della linea Ancona-Pescara sarà trasformata in fermata presenziata da Assuntore, rimanendo abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, nonchè al servizio merci a G.V. e P.V., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Verrà inoltre esclusa dall'accettazione e dal ricevimento dei trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche — edizione 1° giugno 1942 — alla pagina 84, di contro al nome di Tortoreto Lido, nelle colonne 9 e 10 sostituire il richiamo (13), col richiamo (8), e nella colonna 11 depennare il segno V.

Nella Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio — edizione febbraio 1936 — a pagina 22, il nome di Tortoreto Lido dovrà scriversi in carattere corsivo e di contro al nome stesso l'indicazione «L V e» dovrà essere modificata in L P.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio N. 39

Trasformazione in stazione dell'Assuntoria di Bologna Panigale Scala.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 3929 del 10 maggio 1946 l'Assuntoria di Bologna Panigale Scala della linea Verona-Bologna, è stata trasformata in stazione, atta agli incroci ed alle precedenze.

Essa dispone dei seguenti impianti.

— un fabbricato viaggiatori ubicato al Km. 5+347, alla destra nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per incroci e precedenze della lunghezza utile di m. 976, allacciato al binario di corsa alle progressive Km. 4+783 e Km. 5+917;

— due marciapiedi, a lato di ciascun binario;

— segnalamento semaforico di protezione, da ambo i lati, di 1ª cat. con relativo avviso, ubicato alla sinistra dei treni ai quali si riferisce.

Gli scambi sono con manovra a terra ed assicurati con fermadeviatoi tipo F.S.

La stazione è inserita nel circuito telegrafico 81564 con la chiamata PA, nel telefono di blocco fra stazione e stazione, e nel selettivo del Dirigente Centrale della sezione Bologna-Ostiglia.

In dipendenza di quanto sopra, nella Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio — Parte I — ediz. 1936, a pag. 12, deve essere modificato in carattere minuscolo il nome di Bologna Panigale Scala, ora indicato in carattere corsivo.

Nessuna variazione subiscono le attuali abilitazioni al servizio pubblico del suddetto impianto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 31, nonchè limitatamente al Compartimento di Bologna, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 e 52.

Ordine di servizio N. 40

Trasformazione della fermata impresenziata di S. Pietro di Legnago in fermata presenziata.

La Fermata impresenziata di S. Pietro di Legnago, della linea Dossobuono-Chioggia, è stata trasformata in Fermata presenziata e abilitata al servizio Viaggiatori e Bagagli per determinate località, con la modalità di cui all'articolo 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » ed all'articolo 24 delle « Norme per il Servizio della gestione bagagli ».

Della registrazione e della contabilità relativa a tali servizi, nonchè al versamento degli introiti, è incaricata la stazione di Legnago.

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato, edizione 1° giugno 1942, si dovrà:

Nella Parte I, a pagina 72, di contro al nome di S. Pietro di Legnago, sostituire il segno ● con quello : nella colonna 5 correggere « Bologna » in « Verona » e nelle colonne 7 ed 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle Parti II - III e IV, rispettivamente alle pagine 30 e 32 (Tavole polimetriche N. 46 e 51), 67 e 136, di contro al nome di S. Pietro di Legnago, sostituire il segno ● con quello .

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I — edizione febbraio 1936 — a pagina 20, di contro al nome di detta Fermata esporre il segno ◆

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, e 15.

Ordine di servizio N. 41

Cambiamento di nome della fermata di Colonna Littorio.

La fermata di Colonna Littorio, della linea Roma-Cassino-Napoli, ha assunto la nuova denominazione di «Colonna Galleria».

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della Rete dello Stato (Ediz. 1942 1° giugno), Parte I, II, III e IV; nella «Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio» (Ediz. febbraio 1936); nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di doppia corsa, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate, soltanto in occasione di rifornitura per esaurimento di scorte.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio N. 42

Cambiamento di nome delle stazioni di Nettunia, di Nettunia Porto e della fermata di Nettunia Colonia, nonchè degli impianti di servizio di Nettunia Porto Banchina.

Le stazioni di Nettunia, di Nettunia Porto e la fermata di Nettunia Colonia, della linea Campo Leone-Nettunia, hanno riassunto la vecchia denominazione rispettivamente di Nettuno, Anzio e Anzio Colonia.

In conseguenza nella parte 1ª del Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Ediz. 1940) si dovrà:

— a pagina 4, alle linee del Compartimento di Roma, modificare l'indicazione Campo Leone-Nettunia in «Campo Leone-Nettuno»;

— a pagina 53 cancellare i nomi di Nettunia, Nettunia Colonia, e Nettunia Porto (m) con le relative indicazioni ed inserire poi i nomi di Anzio (m), Anzio Colonia e Nettuno nella pagina e sede opportuna;

— in calce alla pagina ove sarà riportato il nome di Anzio riportare la seguente annotazione:

(m) Le spedizioni a carro, o come tali considerate dall'Amministrazione possono essere spinte da e per la *banchina* in via di concessione;

— nella colonna 4, per le stazioni della linea Campo Leone-Nettuno, modificare l'indicazione Campo Leone-Nettunia in Campo Leone-Nettuno.

Nella parte II al Prontuario suddetto, a pagina 78, tavola polimetrica n .104 modificare l'indicazione della linea Campo Leone-Nettunia in Campo Leone-Nettuno ed i nomi di Nettunia, Nettunia Porto e Nettunia Colonia rispettivamente in Nettuno, Anzio e Anzio Colonia.

Nelle parti III e IV dello stesso Prontuario inserire, in sede opportuna, i nomi di Anzio, Anzio Colonia e Nettuno con le indicazioni esistenti per Nettunia Porto, Nettunia Colonia e Nettunia.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici Controllo, si dovrà:

— nell'indice alfabetico inserire nelle sedi opportune i nomi di Anzio, Anzio Colonia e Nettuno con le indicazioni esistenti per Nettunia Porto, Nettunia Colonia e Nettunia, e cancellare poi questi tre nomi e le relative indicazioni;

— nell'interno dei Prontuari stessi modificare i nomi di Nettunia, Nettunia Colonia e Nettunia Porto, rispettivamente in Nettuno, Anzio Colonia e Anzio.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. 1936) - parte I - inserire nella sede opportuna i nomi di Anzio, Anzio Colonia e Nettuno con le indicazioni esistenti per Nettunia Porto, Nettunia Colonia e Nettunia.

Inoltro, nella Prefazione medesima, a pagina 9, modificare l'indicazione della linea Nettunia Porto-Nettunia Porto (Banchina) in « Anzio-Anzio Porto ».

— a pagina 11 inserire, in carattere maiuscoletto:

Anzio Porto (vecchia stazione) R/117;
Anzio Banchina R/117.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali si trovano indicati i nomi suddetti, dovranno essere apportate conformi modificazioni.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1946, dovranno richiedere al suddetto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi coi nomi di « NETTUNO, ANZIO e ANZIO COLONIA ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Istruzione N. 1.

Pagamento delle rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (R. D. 25-1-1937 n. 200 che approva il regolamento per l'esecuzione dei RR. DD. 17-8-1935 n. 1765 e 15-12-1936 n. 2276 sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

1. — Al pagamento delle rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale provvedono le Casse Compartimentali direttamente, se il pagamento sia da effettuarsi nella sede della Cassa stessa, o le stazioni della rispettiva circoscrizione, quando il pagamento sia da effettuarsi fuori della sede anzidetta.

Nelle località non servite da Stazioni delle Ferrovie dello Stato il pagamento si effettua mediante vaglia postale a cura della Cassa cui fa capo il Compartimento ov'è compresa la località di cui si tratta.

2. — Per tali pagamenti gli Uffici Personale Compartimentali emettono i ruoli continuativi individuali:

a) Mod. P. 269, e relativa copia mod. P. 269 bis ad uso degli uffici pagatori, per rendita annua liquidata a favore degli ascendenti dell'agente infortunato;

b) Mod. P. 270, e relativa copia mod. P. 270 bis ad uso degli uffici pagatori, per rendita annua liquidata a favore della famiglia superstite dell'agente infortunato;

c) Mod. P. 271, e relativa copia mod. P. 271 bis ad uso degli uffici pagatori, per rendita annua liquidata all'agente per inabilità permanente;

e li spediscono alle Casse Compartimentali ed alle Stazioni interessate, accompagnati da un elenco da restituire, senza indugio, con la dichiarazione di ricevuta.

3. — Le Casse Compartimentali e le Stazioni debbono custodire accuratamente i detti ruoli per tutta la loro durata di validità o fino quando ne venga richiesta la restituzione dall'U. P. C. od il trasferimento ad altra sede da parte dei percipienti o di chi per essi, ed anche in questo caso dovranno restituirli all'U. P. C.

4. — I titolari dei ruoli sono provvisti dagli U. P. C. di un certificato di iscrizione con copertina color cenerico (libretto mod. P. 259, P. 260 e P. 261 rispettivamente a favore degli ascendenti dell'agente infortunato, della di lui famiglia superstite o dell'agente stesso) portante lo stesso numero del ruolo continuativo individuale.

5. — Ai titolari di rendita che riscuotono a mezzo vaglia, dagli U. P. C. non viene consegnato il certificato d'iscrizione, ma una dichiarazione attestante il godimento della rendita, specificando le persone indicate sul ruolo, il numero d'iscrizione e l'importo annuo. Tale dichiarazione serve per ottenere dai Comuni i certificati di vita di cui al N. 7°.

I certificati di iscrizione non consegnati ai titolari vengono dagli U.P.C. inviati, insieme coi ruoli, alle competenti Casse Compartimentali che dovranno

eseguire i pagamenti a mezzo vaglia postale, e da queste trattenuti per segnarvi di volta in volta le somme spedite.

6. — I pagamenti si effettuano, di regola, a rate mensili posticipate (e solo nei casi espressamente indicati a rate trimestrali o semestrali) a cominciare dal giorno 25, o dal 26, se il 25 sia festivo.

7. — Alle prescritte scadenze i titolari o i loro legali rappresentanti debbono presentarsi alle Casse Compartimentali od alle Stazioni che hanno in carico il relativo ruolo continuativo individuale, esibendo:

a) il certificato di iscrizione (libretto);

b) il certificato di esistenza in vita degli assegnatari, che a norma dell'art. 92 del R. D. 200 del 25 gennaio 1937 i Comuni rilasciano gratuitamente agli interessati.

A tal uopo esiste il mod. R. 55-*ter* (bianco) che l'Amministrazione delle F. S. fornisce alle Intendenze di Finanza, alle quali i Comuni si possono rivolgere per averne il necessario numero di copie.

Alle Casse Compartimentali un adeguato numero di copie del modulo suddetto viene fornito dagli U. P. C. per i casi in cui i certificati inviati dagli interessati non fossero compilati su mod. R. 55-*ter*. In tali casi la Cassa predispone l'ordinativo di pagamento e vi allega il certificato pervenuto.

8. — Gli incaricati di eseguire il pagamento, prima di stenderne l'ordine sul certificato di vita debbono accertarsi:

a) che il certificato d'iscrizione sia effettivamente quello utile al pagamento da eseguire, confrontandone il numero, l'importo dell'assegno, le generalità dell'assegnatario e del legale rappresentante, con le indicazioni corrispondenti del ruolo continuativo individuale mod. P. 269 bis, P. 270 bis o P. 271 bis;

b) che il certificato di esistenza in vita sia rilasciato in data non anteriore al giorno 16 del mese nel quale scade il pagamento, quando il pagamento si effettua personalmente al titolare, e in data non anteriore al giorno feriale che precede quello del pagamento, quando il pagamento si fa, nei Comuni di residenza degli assegnatari, al loro legale rappresentante.

Se invece il certificato di esistenza in vita è rilasciato da un Comune diverso da quello dove si effettua il pagamento, sarà ritenuto sempre valido purchè rilasciato in data non anteriore al 24, o 23 se il 24 sia festivo, del mese di scadenza del pagamento stesso.

Con un solo certificato di esistenza in vita si possono corrispondere tutte le rate maturate alla data della riscossione.

Sul certificato di esistenza in vita deve sempre esplicitamente risultare la conservazione dello stato vedovile, per le vedove assegnatarie, e quella dello stato nubile, per le orfane che abbiano raggiunto il 12° anno di età. La conservazione dello stato vedovile deve risultare, per la madre, nella sua qualità di legale rappresentante dei figli minorenni.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, gli incaricati del pagamento debbono completare sul certificato di vita la parte riservata all'ordine di paga-

mento, indicandovi: il numero esatto del certificato d'iscrizione, la somma netta da pagarsi in cifre e lettere e il periodo a cui si riferisce, farvi apporre quietanza dal percipiente senza applicare marca da bollo (R. D. 1480/1929b), e convalidare il tutto con la propria firma, la data dell'eseguito pagamento e il timbro d'ufficio. I pagatori debbono inoltre apporre il timbro d'ufficio e la loro firma tanto sui ruoli quanto sui libretti, nelle caselle corrispondenti alle rate pagate, indicandovi pure la somma corrisposta.

Sul margine superiore del certificato di vita, quando questo non sia il mod. R. 55-ter, gli incaricati dei pagamenti devono apporre sempre, in modo evidente, la dicitura «Rendita per infortunio», e ciò perchè i Reparti Controllo Cassa possano procedere più speditamente a riepilogare nell'apposito modello R. 178-ter i moduli stessi, allorchè vengono loro trasmessi dalle Casse, dopo il pagamento.

9. — Per tutti i pagamenti che si effettuano con vaglia gli interessati, alle prescritte scadenze, devono inviare i loro certificati di esistenza in vita alle Casse Compartimentali che hanno in carico i relativi ruoli. Le Casse provvedono a completare i certificati nella parte riservata all'ordine di pagamento e ad emettere i vaglia, detraendo dall'importo le spese postali. Agli ordini di pagamento vanno incollate le ricevute dei rispettivi vaglia, prima di comprenderli nella contabilità della giornata.

10. — La rendita spettante ai figli si corrisponde fino al compimento del 15° anno di età. Le variazioni dell'importo della rendita conseguenti a tale limite, sono approvate colla prima liquidazione della stessa rendita e di esse è fatta precisa e particolare menzione sui ruoli individuali, di guisa che, gli uffici pagatori sono in grado di effettuare in ogni epoca, senza altro avviso e sotto la loro piena responsabilità, il pagamento delle rendite ridotte. Solo nel caso di modificazione nella composizione della famiglia o nello stato civile della vedova (morte di qualche figlio, matrimonio di un'orfana, morte o nuovo matrimonio della vedova, revisione della precedente liquidazione della rendita), gli U. P. C., previe le opportune pratiche col Servizio Personale e Affari Generali, provvederanno alla compilazione e trasmissione agli uffici pagatori dei necessari ruoli di variazione, per sostituirli ai ruoli precedenti, i quali dovranno essere restituiti agli U. P. C. stessi per l'annullamento.

Pertanto, quando gli uffici pagatori vengano a conoscenza di qualcuna delle modificazioni sopraindicate, dovranno sospendere il pagamento della rendita e inviare all'U. P. C. il relativo ruolo aggiornato nei pagamenti, insieme al corrispondente certificato di morte o di matrimonio, legalizzati.

11. — A mettere i certificati di iscrizione in relazione ai ruoli di variazione provvede l'Ufficio pagatore con opportuna variante, certificata da annotazione firmata dal titolare dell'ufficio e da timbro.

Ciò vale anche per le variazioni di tutela.

12. — Nei casi di trasferimento dei titolari o di chi per essi ad altra residenza, l'impianto che ha in carico il corrispondente ruolo deve trasmetterlo

al proprio U. P. C. che provvederà ad inviarlo al nuovo ufficio pagatore, dopo aver registrato sul ruolo originale i pagamenti eseguiti.

Se il nuovo impianto è in altro Compartimento, il trasferimento dev'esser fatto attraverso il competente U. P. C., al quale pertanto saranno spediti i ruoli originali e bis e tutto quanto può interessare il nuovo ufficio amministratore.

Se il trasferimento riguarda una rendita che si paga a mezzo vaglia, la Cassa che ha in carico il ruolo restituisce anche il libretto (certificato d'iscrizione) aggiornato dei pagamenti eseguiti, con l'indicazione delle somme spedite. L'U. P. C., se il titolare della rendita si trasferisce in località servita da Cassa o da Stazione, spedisce, oltre al ruolo, anche il libretto, perchè sia consegnato all'assegnatario che dovrà rilasciarne ricevuta da spedire all'U. P. C. Prima di consegnare il libretto l'ufficio pagatore fa apporre la firma al titolare della rendita o al suo legale rappresentante a pagina 3 del libretto medesimo, autenticandola come è prescritto dallo stampato.

Nel caso in cui il trasferimento abbia luogo da località servita da Cassa o Stazione ad altra dove il pagamento debba esser fatto a mezzo vaglia, l'ufficio pagatore che perde il beneficiario della rendita deve ritirare da costui il libretto e restituirlo col ruolo all'U. P. C. Questo trasmette ruolo e libretto alla Cassa Compartimentale che dovrà spedire i vaglia, ovvero al competente U. P. C. se la nuova località trovasi in altro Compartimento.

Il ruolo deve sempre essere aggiornato nella situazione dei pagamenti dall'ufficio che perde il beneficiario della rendita.

13. — Non appena effettuati i pagamenti, le Stazioni debbono versare alle Casse Compartimentali, come denaro, i relativi ordini di pagamento. Queste, a loro volta, li comprenderanno nella contabilità che giornalmente inviano al rispettivo Reparto Controllo Cassa, il quale, alla fine di ogni mese, li elencherà in apposito mod. R. 178-ter, in testa al quale verrà apposta la dicitura « Rendita d'infortunio ». Nelle colonne 2, 3 e 4 di detto elenco verrà indicato il numero del ruolo continuativo individuale in ordine progressivo, il cognome dei titolari e la somma pagata. L'elenco stesso, insieme ai relativi ordini di pagamento, verrà trasmesso entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono i pagamenti all'U. P. C. che eseguirà le opportune verifiche e registrazioni.

Per la contabilizzazione dei pagamenti effettuati in base alle risultanze dei mod. R. 178-ter, ogni Reparto Controllo Cassa predisporrà bimestralmente apposito mandato d'ordine, imputandone l'importo a credito del conto f. b. 132-A, partitario 1390 (Pagamenti diversi da regolare). Detto mandato, che dovrà pervenire all'U. P. C. non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello della scadenza del bimestre, sarà dall'Ufficio medesimo trasmesso alla competente sede contabile della Sezione Movimento, la quale provvederà alla definitiva regolarizzazione a pareggio del succitato conto f. b., contro debito del conto di spesa 31, sottoconto E — partitario 572 — « Rendite corrisposte al personale operaio e alle rispettive famiglie per inabilità permanente o per morte in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale ».

14. — I Reparti Controllo Cassa inizieranno l'invio della contabilità agli U. P. C., come dalle su esposte norme, a cominciare dai pagamenti eseguiti dal 1° luglio 1946, mentre seguiranno le vecchie norme (contenute nell'istruzione N. 1 del 1938) per tutti i pagamenti eseguiti fino al 30 giugno 1946.

15. — Per disciplinare la numerazione dei nuovi ruoli che gli U. P. C. emetteranno per la liquidazine degli infortuni avvenuti dal 1° gennaio 1946, si dispone che detti ruoli vengano numerati come segue:

U. P. C. di Torino, dal N. 6001 all'8000; di Milano dall'8001 al 10.000; di Genova dal 10.001 al 12.000; di Venezia dal 12.001 al 14.000; di Trieste dal 14.001 al 16.000; di Bologna dal 16.001 al 18.000; di Firenze dal 18.001 al 20.000; di Ancona dal 20.001 al 22.000; di Roma dal 22.001 al 24.000; di Napoli dal 24.001 al 26.000; di Bari dal 26.001 al 28.000; di Reggio Calabria dal 28.001 al 30.000; di Palermo dal 30.001 al 32.000; di Cagliari dal 32.001 al 34.000.

L'attuale numerazione, fino ad esaurimento delle liquidazioni di infortuni avvenuti a tutto il 1945, è riservata all'Ufficio Infortuni del Servizio Personale e Affari Generali.

16. — I ruoli per nuove liquidazioni, di cui al precedente N. 15, non dovranno essere ammessi a pagamento prima del 1° luglio 1946, anche se già pronti prima di questa data.

17. — Tutta la corrispondenza riguardante pagamenti di rendite per infortunio va indirizzata non più alla Sezione Speciale Pensioni del Servizio Ragioneria, ma ai competenti U. P. C., ai quali bisognerà rivolgersi per ogni e qualsiasi chiarimento riguardante la presente istruzione. Questa disposizione riguarda anche i titolari di rendite d'infortunio, ai quali — man mano che si presenteranno a riscuotere — gli uffici pagatori comunicheranno l'U. P. C. al quale dovranno rivolgersi per le eventuali pratiche da svolgere.

18. — Agli uffici pagatori si ripete l'avvertimento contenuto nell'ultimo comma del N. 7, e specialmente per l'indicazione, sull'ordine di pagamento, dell'*esatto numero* del certificato d'iscrizione.

19. — Ai Reparti Controllo Cassa si raccomanda di esaminare attentamente gli ordinativi di pagamento prima di compilare gli elenchi mod. R. 178-ter, allo scopo di evitare lo scambio — che spesso avviene — fra ordinativi che riguardano le rendite di infortunio e quelli che si riferiscono all'Opera di Previdenza.

— — —

La presente istruzione annulla e sostituisce quella pubblicata nel B. U. *n.* 10 *del* 10 *marzo* 1938 *ed ogni altra disposizione posteriore che sia in contrasto con l'attuale.*

L'istruzione ha vigore dal 1° *luglio* 1946.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. DI RAIMONDO

Uff. Pe.   alli uff. 14-1

Anno XXXIX - N. 13   31 luglio 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via En[...]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 378. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario* (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie del Nord Italia recentemente restituite all'Amministrazione italiana, nonchè per altre occorrenze di carattere urgente;

Considerata, altresì la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 493, 494, 495, 496, 7 settembre 1945, n. 606 e 22 settembre 1945, n. 586;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli atti di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della marina, dell'aeronautica, dell'agri-

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1946.

coltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dell'assistenza postbellica e della costituente per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esrcizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'ennessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione delle seguenti sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro, a favore dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato:

L. 10.000.000.000 per l'ulteriore finanziamento delle spese di riparazione e di ricostruzione degli impianti e dei mezzi di esercizio danneggiati o distrutti dalla guerra;

L. 445.000.000 per le spese di riparazione e ricostruzione delle case economiche per i ferrovieri danneggiate o distrutte da offese belliche.

Art. 5.

E' autorizzata la sovvenzione straordinaria di L. 199.000.000 da parte del Tesoro all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la ricostruzione di impianti tecnici della rete telefonica nazionale, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè il rpristino dei materiali e delle scorte asportati o distrutti in seguito ad eventi bellici.

Art. 6.

E' autorizzata la concessione dei seguenti contributi straordinari a carico degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1945-46:

Ministero del tesoro:

L. 600.000 a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Ministero degli affari esteri:

L. 1.500.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Art. 7.

Il contributo statale stabilito con l'art. 3 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, in relazione ai maggiori oneri dipendenti dall'applicazione dei provvedimenti economici e di altri di carattere generale a favore del personale ospedaliero, è elevato per l'esercizio finanziario 1945-46 a L. 82,760.000.

Art. 8.

Per la regolazione delle somme erogate durante la gestione del Governo Militare Alleato, od in base ad ordini dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia, a favore di enti diversi, e da recuperarsi a carico degli enti medesimi, è autorizzata la emissione di ordini di accreditamento, senza limiti di importo.

Art. 9.

I capitoli seguenti, aggiunti ai sottoindicati stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46 sono soppressi:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 431 - Contributo per l'incremento di attività cinematografiche.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 213 - Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio centrale delle imposte di consumo, ecc.

I residui risultanti al 1° luglio 1945 sui capitoli suddetti ed i pagamenti eventualmente effettuati, a partire da tale data, sui residui medesimi, s'intenderanno attribuiti ai capitoli 283-*bis* e 174-*bis* rispettivamente istituiti, per gli stessi oggetti, negli indicati stati di previsione.

Art. 10.

In relazione ai miglioramenti disposti, per le pensioni di guerra, con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, il fondo consolidato di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, relativo a tali pensioni è elevato, per l'esercizio finanziario 1945-1946 a L. 2.250.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

(Omissis)

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina		L. 8.600.000.000
a) Viaggiatori	L. 5.000.000.000	
b) Bagagli e cani	» 125.000.000	
c) Merci a grande velocità	» 450.000.000	
d) Merci a piccola velocità	» 3.025.000.000	
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali		L. 12.000.000
a) Pigioni di locali	L. 5.000.000	
b) Affitto di terreni, di aree di depositi e vendita di prodotti del suolo	» 1.000.000	
c) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	» 4.500.000	
d) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	» 1.000.000	
e) Diversi	» 500.000	
Cap. n. 4. — Telegrammi privati		» 1.000.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		» 6.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		» 40.000.000
a) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	L. 30.000.000	
b) Nolo di materiali diversi	» 10.000.000	
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori		» 1.500.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino		» 10.500.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		» 5.000.000
a) Trasporti per il servizio postale	L. 4.000.000	
b) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	» 1.000.000	
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale		» 52.000.000
a) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	L. 30.000.000	

b) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi . . . L. 1.000.000

e) Ricuperi di spese per il servizio sanitario . . . . » 1.000.000

g) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . » 10.000.000

i) Ricuperi diversi . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 14 — Ricuperi dei servizi . . . . . . L. 22.000.000

Cap. n. 16. — Versamenti in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti . » 10.000.000

Cap. n. 17. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . » 5.000.000

Cap. n. 22. — Proventi eventuali . . . . » 5.000.000

a) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale . L. 2.000.000

c) Multe inflitte per ritardata consegna di materiale, ecc. . . . . . . » 3.000.000

Cap. n 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . . » 5.985.300.000

Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . . » 840.000.000

a) Lavori patrimoniali . . . . L. 410.000.000

4. — Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie, ecc. . . . . L. 410.000.000

d) Materiale rotabile e navi-tragretto » 430.000.000

1. — Contributo della parte ordinaria per le spese di rinnovamento, ecc. . L. 430.000.000

Cap. n. 42. — Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra L. 10.000.000.000

a) Per lavori alle linee ed agli impianti comprese le opere di elettrificazione L. 4.200.000.000

b) Per il materiale rotabile . . » 4.500.000.000

c) Per il materiale d'esercizio . . » 500.000.000

d) Per le scorte di magazzino . . » 800.000.000

Cap. n. 44. — Forniture ai servizi . . . . . . L. 6.200.000.000

Cap. n. 45. — Ricavi per vendite e accrediti diversi . . » 300.000.000

Cap. n. 50. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari . . . . » 370.000.000

a) Ricavi per vendite e rimanenze . L. 370.000.000

Cap. n. 51 — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc. . . . . L. 4.000.000.000

a) Officine di grande riparazione . L. 1.300.000.000

b) Officine dei depositi e officine rialzo » 1.200.000.000

c) Stabilimenti dell'industria privata . » 1.500.000.000

Cap. n. 52. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. . . . . » 165.000.000

a) Officine lavori . . . . . . L. 50.000.000

b) Cantieri dell'elettrificazione . . » 35.000.000

c) Centrali elettriche . . . . . » 80.000.000

Cap. n. 53. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate . . . . » 600.000.000

a) Servizio materiale e trazione . . L. 595.000.000

1. — Scorte per le officine di grande riparazione, ecc. L. 475.000.000

2. — Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . » 20.000.000

3. — Parco sale montate e carrelli completi . . . » 100.000.000

b) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . » 5.000.000

Cap. n. 55. — Ritenute al personale (Gestione fondo pensioni e sussidi) . . . . » 94.000.000

a) Ordinarie, ecc. . . . . . L. 88.000.000

b) Straordinarie, ecc. . . . . » 3.500.000

c) Riscatti, ecc. . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 56. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 62 — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria » 1.394.000.000

Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie . . . . » 50.000

Cap. n. 66. — Contributo dell'Amministrazione . . . L. 6.000.000

Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da provvedersi dal Tesoro per le spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti per cause di guerra . » 445.000.000

Cap. n. 69. — Affitti delle case . . . . L. 11.500.000
Cap. n. 70. — Proventi e ricuperi diversi . . . . . » 500.000
Cap. n. 74. — Contributo del personale . . . . . » 32.250.000
Cap. n. 75. — Multe al personale . . . . . . » 800.000
Cap. n. 76. — Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 77. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 89. — Introiti della gestione (Fondo di garanzia cessioni) . . . . » 1.750.000
Cap. n. 90. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui . . . . » 16.000.000
Cap. n. 91. — Introiti della gestione . . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 93. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. — 96. — Operazioni attinenti ai trasporti . . » 500.000.000
Cap. n. 97. — Operazioni attinenti al personale . . » 70.000.000
Cap. n. 98. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc. 1.000.000.000
Cap. n. 100. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti . . » 34.000.000
a) Tasse erariali . . . . . L. 25.500.000
b) Tasse di bollo . . . . . » 8.500.000

Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . » 800.000.000
a) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc. . . . . L. 600.000.000
b) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc. . . . . » 110.000.000
c) Tassa di bollo . . . . » 4.500.000
d) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . . . » 70.000.000
e) Addizionale alle imposte sugli stipendi, ecc. . . . . » 15.500.000

Cap. n. 102. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . » 9.000.000
a) Imposte di ricchezza mobile . L. 1.700.000
b) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile, ecc. . . . . » 100.000
c) Imposta complementare . . . . » 200.000
d) Tassa di bollo . . . . . » 7.000.000

Cap. n. 103. — Imposta generale sull'entrata . . . . » 30.000.000

Totale . . . L. 41.713.050.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Direzione generale) . . .		L. 130.000.000
A) Uffici centrali ed uffici distaccati .	L. 90.000.000	
B) Magazzini ed agenzie	» 40.000.000	
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Direzione gener.)		L. 10.000.000
A) Uffici centrali ed uffici distaccati	» 4.500.000	
B) Magazzini ed agenzie	» 5.500.000	
Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . .		» 3.429.000.000
A) Servizio centrale, ecc.	L. 169.000.000	
B) Stazioni	» 2.340.000.000	
C) Depositi del personale viaggiante .	» 920.000.000	
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)		» 250.000.000
A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	L. 8.000.000	
B) Stazioni	» 200.000.000	
C) Depositi del personale viaggiante .	» 8.000.000	
D) Convogli	» 34.000.000	
Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		» 2.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)		» 115.000.000
A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	L. 39.000.000	
B) Controlli prodotti	» 76.000.000	
Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico)		» 7.000.000
A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	L. 1.400.000	
B) Controlli prodotti	» 5.600.000	
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc. . . .		» 48.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) .		» 1.350.000.000
A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	L. 125.000.000	
B) Locomozione a vapore, ecc. . . .	» 840.000.000	
C) Locomozione elettrica, ecc. . . .	» 280.000.000	
D) Locomozione con motori a combustione interna, ecc.	» 10.000.000	
E) Pulizia, verifica e untura veicoli .	» 95.000.000	

Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . L. 2.250.000.000

A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . L. 10.000.000

B) Locomozione a vapore . . . . » 1.860.000.000

1. — Combustibile . . L. 1.750.000.000
2. — Spese diverse . . » 110.000.000

C) Locomozione elettrica . . . . . » 220.000.000

1. — Energia elettrica per la trazione dei treni . . L. 160.000.000
2. — Spese diverse . . » 60.000.000

D) Locomozione con motori a combustione interna . . . . L. 50.000.000

1. — Carburanti . . L. 40.000.000
2. — Spese diverse . . » 10.000.000

E) Veicoli . . . . » 110.000.000

1. — Pulizia ed untura veicoli . . . . . . L. 70.000.000
2. — Spese diverse . . » 40.000.000

Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile . . L. 1.100.000.000

Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . » 1.740.000.000

A) Servizio centrale, Sezioni, ecc. . . L. 300.000.000
B) Sorveglianza della linea . . . . » 100.000.000
C) Manutenzione della linea . . . . » 730.000.000
D) Manutenzione impianti di elettrificazione . . . . » 285.000.000
E) Operai . . . . » 325.000.000

Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti . . . . . » 250.000.000

A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti . . . . L. 17.000.000
B) Linea . . . . » 167.000.000
C) Impianti di elettrificazione . . » 17.000.000
D) Stazioni - Illuminazione . . . . » 17.000.000
E) Convogli - Illuminazione elettrica . » 32.000.000

Cap. n. 14. — Manutenzione della linea . . . . » 650.000.000

Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. » 1.394.000.000

Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc. . . . . » 26.000.000

Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	L.	45.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	»	2.600.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc. . .	»	5.500.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	10.000.000
Cap. n. 29. — Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra	»	20.000.000
Cap. n. 30. — Spese per il servizio sanitario, ecc. . . .	»	15.000.000
Cap. n. 31. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 32. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	7.000.000
A) Per il trasporto di persone . . . L. 3.000.000		
B) Per il trasporto di materiali . . . » 4.000.000		
Cap. n. 33. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . .	L.	5.000.000
A) Pubblicazioni, ecc. . . . . . L. 500.000		
B) Avvisi orari, ecc. . . . . . » 4.500.000		
Cap. n. 34. — Imposte e tasse	»	3.500.000
Cap. n. 35. — Spese giudiziali e contenziose	»	1.500.000
Cap. n. 36. — Affitto, adattamento e riparazioni di locali privati, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 37. — Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà	»	15.000.000
Cap. n. 39. — Spese per la sorveglianza dei trasporti . .	»	335.000.000
Cap. n. 44. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	20.000.000
A) Per il trasporto di persone . . . L. 7.000.000		
B) Per il trasporto di materiali . . . » 13.000.000		
Cap. n. 47. — Addebiti per cali, deprezzamenti, ecc. . .	»	8.000.000
Cap. n. 48. — Spese diverse	»	40.000.000
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad impresa od in economia	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	100.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	140.000.000
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile . . .	»	430.000.000
Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc.	»	410.000.000
Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interesse ed ammortamenti	»	310.500.000
A) Del valore del materiale rotabile e di esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato, ecc. . . . . L. 13.800.000		

B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale, ecc. . . . . . L. 18.300.000

C) Delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione, ecc. . » 276.800.000

D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto, ecc. . » 700.000

E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri, ecc. . . . . » 900.000

Cap. n. 59. — Annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche, ecc. . . . . L. 55 700.000

Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc. . . . . » 5.800.000

Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto . . . . » 430.000.000

Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale . . . . » 80.000.000

Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . » 300.000.000

Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . » 30.000.000

Cap. n. 82. — Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra » 10.000.000.000

A) Lavori alle linee ed agli impianti . L. 4.000.000.000

B) Lavori di elettrificazione delle linee ed impianti . . . . » 200.000.000

C) Materiale rotabile . . . . . » 4.500.000.000

D) Materiale d'esercizio . . . . . » 500.000.000

E) Scorte di magazzino . . . . . » 800.000.000

Cap. n. 83. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino . . . . » 6.500.000.000

Cap. n. 88. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi . » 370.000.000

A) Acquisti, ecc. . . . . L. 370.000.000

Cap. n. 89. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata » 4.000.000.000

A) Officine di grande riparazione . L. 1.300.000.000

1. — Personale . . . L. 550.000.000

2. — Forniture spese, ed acquisti . . . » 750.000.000

B) Officine dei depositi e officine rialzo » 1.200.000.000

1. — Personale . . . L. 570.000.000

2. — Forniture, spese ed acquisti . . . » 630.000.000

C) Stabilimenti dell'industria privata L. 1.500.000.000

1. — Pagamenti per lavorazioni a materiale rotabile . . . L. 1.200.000.000
— Forniture e spese diverse . . . . . » 300.000.000

Cap. n. 90. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali eletriche . . . . L. 165.000.000

A) Officine lavori . . . . . . L. 50.000.000
1. — Personale . . . L. 10.000.000
2. — Forniture, spese ed acquisti . . . » 40.000.000

B) Cantieri dell'elettrificazione . . » 35.000.000
1. — Personale . . L. 10.000.000
2. — Forniture, spese ed acquisti . . . » 25.000.000

C) Centrali elettriche . . . . . » 80.000.000
1. — Personale . . L. 10.000.000
2. — Forniture, spese ed acquisti . . . » 23.600.000
3. — Rinnovamento degli impianti e macchinari » 18.300.000
4. — Quota di interessi sui capitali investiti . . » 28.100.000

Cap. n. 91. — Materiali di scorta, materie ricevute . . L. 600.000.000

A) Servizio materiale e trazione . . L. 595.000.000
1. — Scorte per le officine, ecc. . . . . L. 475.000.000
2. — Scorte fisse per le navi - traghetto dello stretto di Messina . » 20.000.000
3. — Parco sale monate e carrelli completi . . » 100.000.000

B) Servizio lavori e costruzioni, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 93. — Pensioni . . . . » 1.000.000.000
Cap. n. 94. — Indennità di cariviveri . . . . » 480.000.000
Cap. n. 96. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriacre, ecc. » 20.000000
A) Pensioni . . . . L. 14.000.000
B) Caro-viveri . . . . . . » 6.000.000

Capitolo				
Cap. s. 99. — Pensioni			L.	6.050.000
Cap. n. 103-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra			»	445.000.000
Cap. n. 105. — Imposte e sovrimposte			»	300.000
Cap. n. 106. — Spese di amministrazione, custodia e diverse			»	2.400.000
Cap. n. 107. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potab.			»	1.500.000
Cap. n. 108. — Manutenzione ordinaria			»	5.000.000
Cap. n. 109. — Manuntenzione straordinaria			»	2.800.000
Cap. n. 113. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti			»	4.500.000
Cap. n. 114 — Indennità di buonuscita			»	22.600.000
Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto			»	4.250.000
Cap. n. 116. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi			»	150.000
Cap. n. 117. — Sussidi diversi			»	1.250.000
Cap. n. 118. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.			»	1.200.000
Cap. n. 126. — Spese della gestione (Fondo di garanzia cessioni)			»	1.750.000
Cap. n. 127. — Somme mutuate al personale			»	16.000.000
Cap. n. 128. — Spese della gestione			»	20.000.000
Cap. n 130. — Erogazione d'interessi e quote di ammortamento estinzione mutui (mutui a cooperative)			»	4.900.000
Cap. n. 131. — Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento			»	100.000
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti ai trasporti (Operazioni per conto terzi)			»	500.000.000
Cap. n. 135. — Operazioni attinenti al personale (Operazioni per conto terzi)			»	70.000.000
Cap. n. 136. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati			»	1.000.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti			»	34.000.000
A) Tasse erariali	L.	25.500.000		
B) Tassa di bollo	»	8.500.000		
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie			»	800.000.000
A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc.	L.	600.000.000		
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc.	»	110.000.000		
C) Tassa di bollo	»	4.500.000		

D) Imposta complementare sugli stipendi, ecc.	»	70.000.000		
E) Addizionale alle imposte sugli stipendi, ecc.	»	15.500.000		
Cap. n. 140. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi			»	9.000.000
A) Imposta di ricchezza mobile . . .	L.	1.700.000		
B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile, ecc.	»	100.000		
C) Imposta complementare	»	200.000		
D) Tassa di bollo	»	7.000.000		
Cap. n. 141. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata			»	30.000.000
Totale . . .			L.	41.713.050.000

(Omissis).

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 554. — *Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2216;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione dl Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di seduta, la seguente indennità:

al capo della delegazione, L. 200;

---

(1) Pubblicato nella nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 4 luglio 1946.

ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, L. 180;

al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150;

al personale d'ordine, L. 100;

al personale di servizio, L. 75.

Al personale che per partecipare alle riunioni debba recarsi fuori dell'ordinaria residenza, compete inoltre il trattamento di missione.

Art. 2.

L'indennità prevista dal primo comma dell'art. 1 è ridotta alla metà quando trattasi di funzionari ai quali siano conservati per l'intero, nel periodo della conferenza, gli assegni o le indennità inerenti al servizio all'estero.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma dell'art. 1, il segretario generale della conferenza, quando esista, è equiparato ai delegati ed agli esperti, mentre l'altro eventuale personale di segreteria rientra nella categoria del personale addetto ai lavori di concetto di cui al precedente art. 1.

Il personale d'ordine e di servizio necessario ai lavori della commissione o della conferenza è designato dal capo della delegazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946.

UMBERTO

De Gasperi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 583 — *Norme per lo svolgimento dei concorsi nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 141 del 26 marzo 1946;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per i concorsi relativi ai posti riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano integralmente anche al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare da 1307, corrispondente alla metà dei posti riservati di cui all'art. 1, a 1600 il numero dei posti da mettere a concorso per le categorie di grado 10° e superiore della gerarchia ferroviaria, nonchè a bandire in favore dei reduci dalla guerra, dalla prigionia e dalla deportazione e dei partigiani combattenti altri concorsi per posti di qualifiche di prima assunzione del personale esecutivo di grado inferiore al 10°, per le quali si verifica disponibilità di posti di ruolo.

Art. 3.

Tutti i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno espletati per titoli ed esami.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 luglio 1946.

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1946.

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10. — *Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Minisrti per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono condonate:

1) le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946 da dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, o dagli altri enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2) le sanzioni accessorie della perdita del diritto al trattamento di quiescenza, prevista dall'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

3) le sanzioni accessorie della riduzione del trattamento di quiescenza, connessa ai provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei militari, disposti ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 26 aprile 1945, n. 294, e 7 settembre 1945, n. 685;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 5 luglio 1946.

4) le sanzioni non superiori alla sospensione per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946 da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.

Il condono di cui al n. 1 non esclude l'applicazione ai militari dell'art. 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

Art. 2.

E' dato incarico al Ministro per l'interno di disporre la liberazione condizionale delle persone assegnate al confino di polizia in applicazione degli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, nonchè la revoca delle ammonizioni inflitte per fatti commessi anteriormente a tale data.

Art. 3.

Sono condonate le sanzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Art. 4.

E' condonata la sanzione della menzione della mancata osservanza dell'obbligo del voto, nei certificati di buona condotta, prevista nell'art. 1, ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti, su proposta dei Ministri competenti, possono essere emanate norme complementari e di attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946.

DE GASPERI

ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15. — *Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale* 11 *ottobre* 1944, *n.* 257 (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I dipendenti dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, possono proporre opposizione avverso il provvedimento che li ha colpiti.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il dipendente, la cui opposizione sia accolta, qualora nel ruolo non vi siano disponibilità di posti, è collocato in soprannumero salvo assorbimento con le successive vacanze.

Nel caso di posto unico nel ruolo l'impiegato, la cui opposizione sia accolta, può essere assunto nello stesso grado di altro ruolo similare. In tale ipotesi l'impiegato sarà collocato in detto ruolo dopo l'ultimo pari grado in servizio.

Art. 3.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, è abrogato.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 luglio 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946, n. 4. — *Nomina delle Commissioni dei servizi centrali, sedenti in Roma, per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 riguardante la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato,

Vista la Circolare della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 41/15/Suss. 11500 del 9 giugno 1946;

Viste le proposte avanzate dai Servizi Centrali sedenti in Roma;

DECRETA

Articolo unico.

A far parte delle Commissioni dei sottoindicati Servizi Centrali, per la designazione degli agenti sussidiari — dipendenti dai Servizi stessi — riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo, sono chiamati i seguenti Funzionari ed agenti:

SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

MARULLO Dott. Ugo - Ispettore Capo - *Presidente*

AJASSA Vittorio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria*

CARLIZZA Mario - Manovale suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

SERVIZIO MOVIMENTO

MESSINA Dott. Annibale - Ispettore Capo - *Presidente*

MENABENE Emilio - Ispettore di 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria*

CARLETTI Carlo - Manovale suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO

TOMMASINI Dott. Lorenzo - Ispettore Principale - *Presidente*

ROMEO Dott. Aldo - Ispettore di 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria*

PERRUCCI Attilio - Usciere Capo - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

GAUDIANO Rag. Aristide - Ispettore Capo - *Presidente*

ROSSI Tito - Ispettore di 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria*

ANGELUCCI Angelo - Segretario Principale - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

CAFIERO Cap. 1ª classe Luigi - Ispettore Principale - *Presidente*

TARTUFARI Attilio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria*

BARTOLINI Ermenegildo - Operaio suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

SERVIZIO RAGIONERIA

MARCHESINI Dott. Geom. Angelo - Ispettore Capo - *Presidente*

MAZZINI Giuseppe - Ispettore di 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria*

VANNUTELLI Felice - Usciere di 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

Roma, 3 luglio 1946.

Il Ministro
LOMBARDI

Ordine di servizio N 43

Campagna saccarifera 1946.

§ 1. — Specializzazione dei carri.

Alle Società esercenti le Fabbriche (Zuccherifici e Distillerie) indicate nell'Allegato si consente l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo *specializzati*, per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente § 3.

§ 2. — Marcatura e consegna dei carri.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Sulle pareti dei carri si applica la scritta di specializzazione « Bietole 1946 . . . . . . », completata dal nome della località sede della Fabbrica cui ciascun carro è assegnato; qualora in una stessa località si trovassero più Fabbriche, il relativo nome deve essere seguito da quello della Società esercente; esempi :

« Bietole 1946 Ferrara Bonora ».
« Bietole 1946 Ferrara Eridania ».

La scritta deve essere eseguita con caratteri di tipo 9 (Disegno n. 313,318) con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegne dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare dal verbale mod. M. 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la Fabbrica.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla Fabbrica ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — UTILIZZAZIONE DEI CARRI.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente le merci indicate ai comma *a*) e *b*) del presente paragrafo e solamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) *bietole*, dalle stazioni di carico ammesse, alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) *fettucce e calci di defecazione residuati dalla lavorazione*, dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle bietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa ordinaria n. 302 P.V. pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote e cioè coi prezzi della classe 89, peso minimo 5 tonnellate.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri assegnati alle Società esercenti indicate nell'Allegato, sono ammessi all'uso promiscuo soltanto fra le Fabbriche appartenenti ad una stessa Società, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri.

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, la Fabbriche possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi o portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi col pericolo di caduta delle bietole e che i carri che hanno trasportato fettuccie siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 4. — SPEDIZIONI DEI CARRI VUOTI.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 12 per carro-km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112*bis* e quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112-*bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 12 per carro km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 160 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio ed aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato stato rispedito vuoto alla località sede della Fabbrica anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della fabbrica stessa si rimborserà in sede di controllo la sola tassa fissa di L. 160.

§ 5. — Spedizioni di carri carichi.

1. — Per i trasporti di bietole l'eventuale dichiarazione di peso in partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo, che, però, a titolo di calo di viaggio, deve essere maggiorato nella misura del 2 % (due per cento).

Conseguentemente, non si applica la sopratassa di cui all'art. 50 paragrafo 1 *a*) e *b*) delle Condizioni e Tariffe.

Nel caso di eccedenza di carico, invece, e sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'articolo 51 delle Condizioni stesse, sono dovute le sopratasse di cui al paragrafo 3, parte prima, del citato art. 50.

2. — La pesatura sarà eseguita, di massima, sulla bilancia a ponte della Fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuta alla F. S. la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane, valgono pure le norme suddette.

3. — Eccezionalmente, la pesatura delle bietole in partenza da stazioni dove non sarebbe possibile determinare il peso in contraddittorio coi venditori, per mancanza di bilici pubblici, è consentita alle seguenti condizioni:

a) che il peso riconosciuto delle bietole risulti come « dichiarato » dallo speditore;

b) che sia pagata la tassa di pesatura prevista dalle Condizioni e Tariffe, la quale deve figurare nella lettera di vettura come « Tassa da rispettare »;

c) che i carri in arrivo siano nuovamente pesati, verso pagamento di altra tassa di pesatura come stabilito al punto 2.

4. — I trasporti coi carri specializati si eseguiscano in base alle Condizioni e Tariffe in vigore, ma sono esenti dall'applicazione del diritto speciale per le spedizioni in assegnato previsto dall'art. 28 delle Condzioni e Tariffe e dall'applicazione del diritto di transito previsto dall'art. 68 delle Condizioni e Tariffe.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: « Convenzione speciale Campagna saccarifera 1946 ».

5. — Per distinguere la provenienza delle bietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non debbono coprire alcuna delle altre etichette ed indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — Soste dei carri vuoti.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

3. — Qualora gi Zuccherifici non ritirino i carri messi a loro disposizione il giorno stabilito per la consegna, essi dovranno corrspondere alle F. S. il compenso di L. 500 al giorno per ogni carro non ritirato fermo restando da parte delle F. S. il diritto di restituire i carri al traffico, se lo ritengono necessario, dopo trascorso il periodo di 72 ore.

§ 7. — Soste dei carri carichi.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi nelle Fabbriche.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle bietole;

b) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili alla Fabbrica destinataria di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di Fabbrica, dovrà avere da quelle di giacenza i

dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di Fabbrcia deve registrare i carri di cui ai capoversi *b)* e *c)*, in apposito modulo M.-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, Il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — INOLTRO DEI CARRI CARICHI O VUOTI.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di bietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano carichi per 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzare in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nelle stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consenta la disponibilità di forma di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi treni straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, si debbono utilizazre i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche interessate.

§ 9. — DEPOSITO DI BIETOLE NELLE STAZIONI.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI CANCELLI NEGLI SCALI.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, cnovenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — CARRI INTRODOTTI NEI BINARI DI RACCORDO.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previsti dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63/1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuna Fabbrica, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eeseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — Responsabilità.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputati a colpa del proprio personale: del pari non ha responsibilità alcuna per i cali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — Riparazione e sostituzione dei carri.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contraddittorio, col rappresentante della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo Stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Of-

ficina o Squadra Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Fabbrica. D'intesa fra quest'ultima e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiesta) di altro carro, previa appliczione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e M-181-a, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — Restituzione e smarcatura dei carri.

1. — La restituzione, anche parziale, dei carri dalle Fabbriche alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-a in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri e apponendovi, quando del caso, l'annotazione « *Accertata regolare smarcatura* ». La smarcatura può essere fatta anche nelle Fabbriche.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. 181-a, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro.

2. — Per effrettare il ritorno dei carri alla circolzione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi fra loro per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo, una Squadra Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di detti Impianti appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Squadra Rialzo (che vi nvai prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitamente quei carri pei quali non risulti redatto il verbale mod. M-181-a.

§ 15. — Tassa per l'uso dei carri.

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società *non* aderenti alla Società Approvvi-

gionamenti Bietole e vendita Zucchero (ex Consorzio Nazionale Produttori Zucchero) di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazioine del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — Trasporti di bietole con carri non specializzati.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura dei carri specializzati, in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri non specializzati devono osservarsi le disposizioni impartite con le circolari M. 321/23066/332//01-67 - C. 211/14127/24 del 19 dicembre 1945 e 11 gennaio 1946.

§ 17. — Statistica dei trasporti.

1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" *e per quelli in* "*Carri non specializzati*".

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli in "*Carri non specializzati*".

Nei prospetti modelli 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuna Fabbrica, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica:

— la quantità dei carri specializzati, divisi per portata;
— la quantità dei carri non specializzati;
— l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — Disposizioni generali.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle Fabbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi o vuoti.

I Capi Stazione stessi ed i capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitarne il carico e lo scarico. Di ogni anormaltà informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15 30, 32, 36 e 37 dei Compartimenti di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e Gestioni merci.

ALLEGATO ALL'O. S N 43-1946.

Specializzazione di carri per la Campogna Saccarifera 1946.

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritta di specializzazione di carri
1 - « Eridania » Zuccherifici Nazionali - *Genova*	Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigero, Cologna Veneta, Ferrara (Eridania), Ficarolo, Fiorenzuola d' Arda, Forlì, Granarolo L ma,aMotan,.- ii Granarolo, Lama Mantova, Massalombarda, Mezzano, Montagnana, Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro (Zuccherificio Eridana), Pontelagoscuroi (Distilleria Padana), S. Biagio, S. Bonifacio, S. Vito al Tagliamento, Sarmato.	« Bietole 1946 .... »
2 - Società Saccarifera Lombarda - *Milano*	Bondeno, Casalmaggiore, Jolanda di Savoia, Molinella, Polesella.	« Bietole 1946 .... »
3 - Società Zuccherificio e Raffineria - *Pontelongo*	Este, Pontelongo, Cavarzere, Bottrighe, Cartura.	« Bietole 1946 .... »
4 - Soc. Italiana per l'Industria degli Zuccheri - *Genova*	Badia, Bazzano, Bologna, Cesena, Costa, Legnago, Lendinara, Mirandola, Rovigo.	« Bietole 1946 .... »
	Granaiolo	« Bietole 1946 Granaiolo »
	Rieti	« Bietole 1946 Rieti »
5 - Soc. Agr. Industriale dell'Agro Pontino - *Genova*	Latina	« Bietole 1946 Latina »
6 - Società Distillerie Italiane - *Milano*	Pontelagoscuro (Distillerie Ital.)	« Bietole 1946 Pontelagoscuro Distilleria »

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritta di specializzazione di carri
7 - Zuccherificio e Distilleria Bonora - *Ferrara*	Ferrara (Bonora)	« Bietole 1946 Ferrara Bonora »
8 - Soc. Romana per la Fabbricazione dello Zucchero - *Roma*	Foligno, Arezzo	« Bietole 1946 Foligno »
9 - Zuccherificio di Avezzano - *Avezzano*	Avezzano	« Bietole 1946 Avezzano »
10 - Zuccherificio di Cecina - *Genova*	Cecina	« Bietole 1946 Cecina »
11 - S. A. Lavorazione Barbabietole - *Genova*	Sanguinetto	« Bietole 1946 Sanguinetto »
12 - Società Generale di Zuccherifici - *Spinetta Marengo*	Spinetta Marengo	« Bietole 1946 Spinetta »
13 - Società Zuccherificio del Volano - *Genova*	Migliarino	« Bietole 1946 Migliarino »
14 - Società Italiana Industria dell'Alcole - *Genova*	Mirandola Città	« Bietole 1946 Mirandola »
15 - Soc. Agricola Volturno - *Napoli*	Capua	« Bietole 1946 Capua »
16 - Soc. An. Distilleria Agricola Marchigana - *Boi lona*	Jesi	« Bietole 1946 Jesi »

N.B. — Ad eccezione delle ultime due Società, tutte le altre sono aderenti alla Società Approvvigionamenti Bietole e Vendita Zucchero (ex Consorzio Nazionale Produttori Zucchero) di Genova.

Ordine di servizio N. 44.

Noleggio dei cuscini ai viaggiatori.

Con decorrenza 1° settembre 1946 verrà ripristinato il servizio noleggio cuscini ai viaggiatori nelle stazioni della Rete di Stato, in base alla nuova Convenzione stipulata con l'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, con Sede in Roma, Via Regina Elena n. 11.

Tale servizio è regolato dalle seguenti disposizioni:

1) *Esclusività.* — L'Istituto ha l'esclusiva concessione di tale servizio; in conseguenza i Capi delle stazioni vigileranno perchè non venga consentito ad estranei l'esercizio di attività del genere nell'ambito degli impianti ferroviari.

2) *Noleggio di cuscini.* — Il servizio noleggio deve essere effettuato ai treni ordinari indicati nell'orario ufficiale e ai treni speciali e facoltativi per trasporti di persone, nonchè alle tradotte militari.

Gli agenti del Concessionario, incaricati del noleggio, dovranno percorrere ripetutamente la fronte dei treni, durante almeno i 20 minuti precedenti l'ora di partenza dei convogli.

Le stazioni nelle quali il servizio di noleggio viene disimpegnato sono, per ora, le seguenti:

Ancona - Bari - Bologna Centrale - Brindisi - Firenze S. M. N. - Genova P.P. - Lecce - Milano Centrale - Napoli - Reggio Calabria Centrale - Roma Termini - Torino P. N. - Udine - Venezia S. L. - Verona P. N. - Villa S. Giovanni

Il servizio verrà poi esteso ad altre linee.

3) *Tariffa di noleggio e uso dei cuscini.* — Il prezzo di noleggio, per ogni cuscino da riscuotersi dai viaggiatori in servizio interno, è di L. 50, oltre a L. 200 a titolo di deposito.

Il noleggio s'intende per ogni viaggio effettuato sulle linee delle Ferrovie dello Stato, senza interruzioni, salvo quelle rese necessarie dalle coincidenze dei treni.

I viaggiatori non possono in conseguenza asportare dalle stazioni i cuscini noleggiati, o portarli con sè per la continuazione del viaggio su ferrovie estere o italiane in esercizio privato.

E' fatto assoluto divieto al personale delle F. S. di trattenere o utilizzare per qualsiasi motivo cuscini dell'Istituto. Coloro che si rendessero responsabili dell'inosservanza di tale disposizione, saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

Il Concessionario non potrà rilasciare tessere, anche temporaneamente, per l'uso dei cuscini a titolo gratuito, salvo nei casi debitamente autorizzati dall'amminstrazione ferroviaria; le tessere rilasciate precedentemente al 1° settembre 1946 cesseranno di essere valide. Le nuove tessere dovranno portare la convalida del Servizio Movimento.

4) *Condizionatura e imbottitura dei cuscini.* — I cuscini preparati per il noleggio devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) Materiale d'imbottitura. — Deve essere costituito esclusivamente di « borra di lana » o « lana meccanica » di prima scelta.

b) Gusci. — Devono essere confezionati con tela di cotone fitta e di buona qualità.

c) Federe. — Devono essere confezionate con tela di cotone bianca fitta e resistente. La chiusura dell'imboccatura del cuscino deve essere assicurata mediante tre coppie di fettucce di cotone bianco egualmente ripartite sui margini dell'imboccatura stessa in modo che la chiusura sia completa. Le maniglie dei cuscini devono essere preparate con buona materia tessile, di tipo, qualità e colore adatti allo scopo.

5) *Deposito dei cuscini e norme igieniche.* — Nelle stazioni dove si effettua il servizio di noleggio, le Ferrovie dello Stato mettono a disposizione del Concessionario gratuitamente, un locale coperto o un determinato spazio in locale coperto per il deposito cuscini, senza responsabilità alcuna da parte dell'amministrazione ferroviaria per eventuali mancanze ed avarie, comunque verificatesi.

Nei locali e negli spazi di cui sopra è cenno viene fatto assoluto divieto di accettare in deposito bagagli od oggetti di estranei, sia pure a titolo gratuito.

I locali devono essere periodicamente disinfettati e mantenuti in perfetto stato di decenza e pulizia a cura del Concessionario, che dovrà anche provvedere affinchè le necessarie manipolazioni vengano eseguite in separati scomparti, in modo da ottenere che i cuscini preparati per il noleggio non vengano a trovarsi — comunque — a contatto col materiale usato ritirato dai treni.

Il Concessionario curerà — inoltre — che i cuscini ritirati in arrivo dai convogli siano raccolti in apposite ceste, e non abbandonati o gettati per terra.

6) *Agenti incaricati del noleggio e ritiro dei cuscini.* — Il personale, che dal Concessionario viene incaricato del noleggio e ritiro dei cuscini nelle stazioni. deve essere di pieno gradimento dell'amministrazione ferroviaria.

Tutti gli agenti, addetti a tale servizio nelle stazioni, dovranno vestire, appena possibile, una decorosa uniforme da approvarsi dall'amministrazione ferroviaria e, in attesa di ciò, portare subito un berretto con la scritta « CUSCINI ».

I detti agenti hanno libero accesso, unicamente per noleggiare i cuscini ai viaggiatori, alle sale d'aspetto, sui marciapiedi interni delle stazioni ed agli sportelli delle vetture dei treni, senza recare disturbo e molestia ai viaggiatori.

I detti agenti sono tenuti a consegnare immediatamente al Capo della stazione, gli oggetti, nessuno escluso, e qualunque ne sia il valore e lo stato, nonchè il numerario, che ritrovassero nel recinto della stazione.

7) *Osservanza dei regolamenti.* — Il Concessionario e i suoi agenti devono rispettare le disposizioni relative alla polizia, sicurezza e regolarità delle Strade Ferrate e tutte quelle altre che l'amministrazione ferroviaria avesse a dare nell'interesse del servizio e della disciplina.

Il Concessionario si obbliga inoltre di rispettare e fare rispettare dai suoi agenti tutte le disposizioni che in materia di polizia sanitaria e di igiene sono state e saranno emanate dalle competenti Autorità, in quanto tali disposizioni abbiano relazione con il servizio noleggio dei cuscini.

Verificandosi motivi di lagnanze a carico di qualcuno degli agenti del Concessionario o nel caso di rifiuto ad ottemperare alle prescrizioni dell'amministrazione ferroviaria, questa ha facoltà di richiederne l'immediato allontanamento, che dovrà essere subito eseguito dal Concessionario, salvo a procedere alla sostituzione del proprio incaricato.

8) *Trasporto del materiale di riempitura dei cuscini e delle federe.* — Sono effettuati gratuitamente in servizio, con le norme in vigore, i trasporti:

a) a P. V., del materiale di riempitura, dalle stazioni di approvvigionamento del materiale stesso alla stazione di Bologna. Le relative spedizioni verranno di volta in volta, autorizzate dal Servizio Movimento, il quale provvederà al rilascio delle occorrenti lettere di porto;

b) a G. V., dei gusci pieni da Balogna a Roma (centri di deposito cuscini), e viceversa, nonchè dal centro di Bologna alle stazioni di Ancona - Firenze S.M.N. - Milano Centrale - Udine - Venezia S.L. - Verona P.N., e viceversa; e dal centro di Roma alle stazioni di Bari - Brindisi - Genova P. P. - Lecce - Napoli - Reggio Calabria - Torino P. N. - Villa S. Giovanni e viceversa;

c) a bagaglio, delle federe e dei gusci vuoti da e per le stesse destinazioni di cui alla lettera precedente.

I Capi delle stazioni sono autorizzati a rilasciare gli occorrenti documenti di trasporto in servizio su richiesta dei rappresentanti del Concessionario, presso le stazioni di noleggio, e dopo aver accertata la regolarità della richiesta.

9) *Pubblicità e corrispondenza.* — L'Istituto ha facoltà di distribuire nelle vetture dei treni foglietti volanti contenenti esclusivamente indicazioni relative al servizio dei cuscini.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, l''Istituto potrà, per il tramite del Capo della stazione, spedire senza spese telegrammi riferentisi al servizio noleggio cuscini.

E' invece. vietato tassativamente il trasporto in franchigia della corrispondenza epistolare fra il Concessionario ed i suoi agenti.

10) *Operazioni di noleggio e versamento del deposito.* — Per ogni cuscino noleggiato, gli agenti dell'Istituto hanno il tassativo obbligo di consegnare al viaggiatore, all'atto del noleggio, una ricevuta munita del timbro a secco delle Ferrovie dello Stato e della marca da bollo, a comprova del versamento dell'importo del noleggio di L. 50.

Inoltre, per la riscossione del deposito di L. 200, gli agenti stessi debbono rilasciare un apposito buono munito del timbro a secco delle F. S. e di una doppia marca da bollo, da servire per le due operazioni di versamento e ritiro del deposito stesso.

Sulla federa di ogni cuscino deve risultare impresso, con inchiostro che scompaia completamente all'atto della lavatura, uno speciale timbro di controllo del Concessionario, col nome della stazione nella quale il noleggio viene effettuato.

Tanto i fascicoli delle ricevute per il noleggio dei cuscini, come quelli dei buoni per il deposito, sono composti di cento bollette ciascuno, a madre e figlia, munite del timbro a secco dell'amministrazione ferroviaria.

I primi sono numerati progressivamente per ogni stazione, mentre gli altri hanno una numerazione progressiva unica.

11) *Restituzione del deposito.* — All'atto della restituzione del cuscino i viaggiatori hanno diritto al rimborso del deposito di L. 200, dietro presentazione dell'apposito buono rilasciato al momento del noleggio e di cui al punto 10.

Nella stazione dove esiste l'incaricato del Concessionario, il ritiro dei cuscini e la restituzione dei depositi avviene a cura del medesimo.

Nelle altre stazioni, cioè in quelle dove manca detto incaricato, al ritiro dei cuscini ed al rimborso del deposito, provvede la Gestione bagagli.

La Gestione medesima, previo ritiro dei buoni, prenderà credito delle somme da essa rimborsate in apposita colonna del C/C. mod. Ci. 301 o Ci. 436 ed a fine mese inscriverà, in quadro a parte, sul riepilogo mod. Ci. 302, opportunatamente adattato, gli importi rimborsati, allegandovi i buoni di deposito e le ricevute delle spedizioni in servizio eseguite per la restituzione dei cuscini; spedizioni da effettuarsi secondo le norme stabilite nel successivo punto 12.

12) *Spedizioni dei cuscini ritirati.* — I cuscini ritirati dalle Gestioni bagagli debbono essere accuratamente conservati perchè la mancanza di essi darà luogo all'addebito dell'importo di L. 200 per ciascun cuscino.

I cuscini ritirati debbono essere spediti con lettera di porto in servizio a G. V. ed inoltrati con treni viaggiatori al più vicino centro di noleggio.

E' fatto obbligo alle stazioni di indicare sulla lettera di porto oltre il numero dei colli (legacci o sacchi) anche la quantità dei cuscini che deve corrispondere al quantitativo dei buoni dei depositi rimborsati.

La spedizione dovrà farsi a periodi, quando cioè sia stato raccolto un certo numero di cuscini, ma non oltre la fine del mese contabile in modo da stabilire corrispondenza fra il numero dei depositi accreditati in conto corrente e la quantità dei cuscini spediti.

Le ricevute delle spedizioni eseguite dovranno allegarsi, come è detto al punto precedente, ai corrispondenti buoni elencati nel riepilogo mod. Ci. 302.

L'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni si è impegnato a far tenere dai propri agenti una regolare registrazione del movimento del materiale noleggiato in ogni singola stazione, in modo che, in

qualunque tempo, possa essere rilevato il numero complessivo dei noleggi eseguiti, la scorta esistente, la quantità delle federe e dei gusci ritirati e ricuperati.

13) *Fornitura dei bollettari e contabilizzazione dei noleggi.* — La prima fornitura dei bollettari per il noleggio verrà fatta alle stazioni interessate a cura del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, nel quantitativo presumibilmente sufficiente per i bisogni di un trimestre; i detti bollettari verranno accompagnati dalla richiesta mod. Ci. 206. Le stazioni hanno l'obbligo di controllare la quantità dei fascicoli ricevuti e il numero delle bollette in ciascuno di essi contenuto, dopo di che dovranno restituire al menzionato Controllo, col visto di accettazione, la richiesta stessa, seguendo il sistema in uso per i fascicoli dei biglietti e per i bollettari bagagli.

I bollettari per il noleggio cuscini debbono essere assunti in caricamento sul registro mod. Ci. 207. A richiesta degli agenti del Concessionario, incaricati del noleggio, le stazioni dovranno consegnare la quantità dei fascicoli occorrenti per il servizio, avendo cura di seguire, nella consegna dei fascicoli medesimi, la numerazione strettamente progressiva e di ritirare contemporaneamente l'importo in ragione di L. 5.000 per bollettario.

Gli incassi relativi debbono essere registrati nel libro Ci. 210 sul quale deve riportarsi la rimanenza dei fascicoli, assumendoli a debito sul conto corrente mod. Ci. 301 alla voce « Bollettari per noleggio cuscini », da inscriversi a mano, e versandoli giornalmente insieme con gli introiti della gestione biglietti.

Anche sul mod. Ci. 213, al quadro XXXVIII, dovranno essere riportati la situazione e l'importo complessivo, avendo cura di modificare a mano in L. 50 il prezzo unitario di L. 2,50 che ivi attualmente figura.

Alla fine di ciascun mese, l'ammontare complessivo degli importi di cui sopra sarà fatto figurare separatamente sul riepilogo generale dei biglietti venduti mod. Ci. 212, e precisamente al quadro F.) « Introiti fuori traffico » sotto la voce « Bollettari per noleggio cuscini ». L'ammontare stesso dovrà essere scritturato nelle colonne 11 e 13 del detto riepilogo mod. Ci. 212 e poi sommato con gli altri introiti della gestione, in modo da ottenere un totale unico da riportarsi sul conto corrente riassuntivo mod. Ci. 302, senza che occorra intestare apposito titolo.

Nella colonna 3 del riepilogo mod. Ci. 212, di fianco alla intestazione della voce apposita, deve essere riportata sempre la situazione dei bollettari in parola, indicandovi cioè il primo ed ultimo numero delle ricevute relative ai bollettari consegnati corrispondenti a quelli risultanti dal registro modulo Ci. 210 e dal mod. Ci. 213.

La quantità delle ricevute distribuite non dovrà figurare nelle colonne 4, 5 e 6 del mod. Ci. 212, nelle quali si indicano le quantità dei viaggiatori distinti per classe.

Le ulteriori richieste dei bollettari, da compilarsi sul mod. Ci. 206, dovranno essere inviate al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze con un largo margine di tempo e le stazioni dovranno regolarsi in modo da avere

sempre a disposizione una scorta sufficiente, almeno per il servizio di 15 giorni.

14) *Controlleria ai treni.* — A richiesta degli agenti del Concessionario espressamente incaricati e che saranno muniti di apposita carta di riconoscimento, il nostro personale addetto alla controlleria ai treni, eseguirà la verifica delle ricevute rilasciate ai viaggiatori per il noleggio cuscini.

Venendo riscontrate anormalità, il personale di controlleria delle Ferrovie dello Stato potrà rilasciare le ricevute stesse, farle sostituire dagli agenti del Concessionario e riferire alla Superiorità.

15) *Ritiro cuscini abbandonati.* — I cuscini abbandonati dai viaggiatori e ricuperati dal personale nelle stazioni, dove abbia sede l''incaricato del Concessionario, dovranno essere consegnati al locale Ufficio « oggetti rinvenuti ».

Quelli ricuperati nelle altre stazioni dovranno invece essere consegnati alla locale gestione bagagli, che provvederà subito a spedirli con lettera di porto in servizio all'Ufficio oggetti rinvenuti della più vicina stazione dove esista un incaricato del Concessionario.

Tanto nel primo come nel secondo caso, l'ufficio oggetti rinvenuti eseguite le prescritte scritturazioni sul libro mod. M. 508, consegnerà a richiesta, al succitato incaricato, i cuscini ricevuti, contro versamento di L. 20 per ciascun cuscino, oltre al pagamento delle tasse di sosta maturate ed al rimborso delle eventuali spese incontrate.

16) *Sorveglianza sull'andamento del servizio e sulla gestione.* — I Capi delle stazioni dovranno vigilare perchè da parte del Concessionario e degli agenti da esso dipendenti siano osservate le prescrizioni contenute nel presente O. di S., ed impartiranno direttamente opportune disposizioni perchè il personale sorvegli nei suoi dettagli lo svolgimento di tale servizio riferendo in Sede Superiore le anormalità riscontrate e da eliminare.

Poichè la nostra amministrazione è anche direttamente interessata nella gestione finanziaria del noleggio cuscini, in quanto devolve a proprio beneficio una quota-parte del prezzo del noleggio, I Capi delle stazioni dovranno vigilare affinchè nessun cuscino venga consegnato ai viaggiatori senza il rilascio della ricevuta, e verificare che da parte degli incaricati del Concessionario vengano tenute al corrente le registrazioni di cui al punto 12) del presente O. di S. I funzionari ed agenti che — comunque — rilevassero irregolarità da parte degli incaricati del Concessionario dovranno informarne il Capo della stazione interessata.

Si confida che tanto il Concessionario che il personale ferroviario porranno il loro massimo interessamento affinchè tale servizio possa procedere, sin dagli inizi, con la massima diligenza e regolarità.

Il presente O. di S. annulla tutte le precedenti disposizioni riguardanti il servizio del noleggio cuscini.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.

Circolare N. 4

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 4 carri di proprietà privata.

Sono stati radiati i carri M.V. 590412 — 590351 e 590417 della Ditta CAMERINI Alfredo di Lugo e il carro M.V. 529802 della Società Anonima Antonio BAGA di Virle Treponi perchè distrutti in seguito ad azioni belliche.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata nel parco veicoli F. S. (Vol. 2° - edizione 1943).

Circolare N. 5

Ritenute mensili per assegno di malattia.

Con riferimento al R.D.L. 24 maggio 1946 n. 454 si comunica il prontuario delle ritenute per assegni di malattia da effettuarsi mensilmente sulle competenze liquidate agli agenti, a decorrere dal 1° ottobre 1945.

PRONTUARIO

Premio di interessamento	Ritenute per assegni di malattia	Premio di interessamento	Ritenute per assegni di malattia
20 —	9 —	60 —	27 —
30 —	13,50	65 —	29,25
35 —	15,75	70 —	31,50
40 —	18 —	80 —	36 —
45 —	20,25	90 —	40,50
50 —	22,50	100 —	45 —
55 —	24,75	115 —	51,75
—	—	130 —	58,50

Comunicati:

Ricompense ed encomi al personale.

Compartimento di Milano.

MALVEZZI Gaetano — Manovale suss. — encomiato per l'attaccamento al dovere e l'audacia dimostrati, nella notte dal 23 al 24 dicembre 1945, affrontando coraggiosamente con le armi alla mano e costringendo alla fuga alcuni delinquenti che reiteratamente tentavano di assalire, a scopo di furto, un treno in sosta nella stazione di Melzo.

Compartimento di Venezia.

FORIN Attilio — Manovale suss. — S. 24807 — encomiato per l'atto d'onestà compiuto, provvedendo a consegnare alla legittima proprietaria una borsetta di cuoio, dopo accertatane l'appartenenza, contenente fra l'altro L. 25.000 in contanti e rinvenuta per istrada.

Compartimento di Genova.

MARMOLANI Misac — Frenatore — 260209 — encomiato per l'atto di onestà compiuto il 29 gennaio 1946, restituendo alla Cassa di Stazione di Pisa, non appena accortosi dell'errore, lire 50.000 consegnategli dal cassiere con un pacchetto di valute di occupazione in luogo della somma di L. 5000 riflettente il suo stipendio.

CAPELLI Carlo — A. Operaio — encomiato per essere riuscito, dopo accurate indagini esperite di propria iniziativa, a scoprire ed a consegnare ai carabinieri gli autori di tre furti susseguitisi nel magazzino I.E.S. di Busalla, di cui era consegnatario.

Compartimento di Bologna.

BENATI Alcide — Operaio suss. — encomiato per l'atto coraggioso compiuto, a fine umanitario, il 5 febbraio 1946, nel Deposito Locomotive di Bologna, intervenendo prontamente, con sprezzo del pericolo personale, e riuscendo a soffocare le flamme che avevano investito un compagno di lavoro, riportando a sua volta delle ustioni alle mani e al viso.

Compartimento di Firenze.

SALVADORI Serafino — Manovratore — 252955 — encomiato per l'atto coraggioso compiuto, a fine umanitario, il giorno 16 aprile 1946 in stazione di Firenze S.M.N., salvando da sicuro schiacciamento una viaggiatrice che, insieme ad una bambina, non considerando il grave pericolo a cui esponeva se

stessa e la bimba, tentava di attraversare un binario nello spazio di appena due metri fra una vettura in moto per la manovra di aggancio ed altr. vetture ferme.

Compartimento di Palermo.

SORACI Angelo — Marinaio sc. — 292129 — encomiato per l'atto coraggioso ed altruistico compiuto l'11 ottobre 1945, lanciandosi in mare e traendo in salvo una viaggiatrice che incautamente imbarcandosi sulla nave traghetto non dalla regolamentare passerella, era caduta in acqua con imminente pericolo di annegamento.

Graduatorie per l'avanzamento a Conduttore capo, Conduttore principale e Conduttore, approvate con D. M. 14 giugno 1946, n. 4657.

Compartimento di Genova.

Graduatoria suppletiva riferentesi alla guarduatoria di merito dei Conduttori Principali in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore Capo con decorrenza 1-7-1944 approvata con D. M. 10-5-1946, n. 3877.

51. Falco Giovanni Battista.

Compartimento di Firenze.

Graduatoria suppletiva riferentesi alla guaduatoria di merito dei Conduttori Principali in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore Capo con decorrenza 1-7-1944 approvata con D. M. 10-5-1946, n. 3877.

107-bis - Caglieri Garibaldo.

Compartimento di Trieste.

Graduatoria di merito dei Conduttori Principali in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore Capo con decorrenza 1-7-1944.

1. - Pulvirenti Cirino
2. - Rocchi Zanardi Federico
3. - Cultrara Salvatore
4. - Bernardo Pasquale
5. - Tamagnini Colombo
6. - Desideri Adelio
7. - Princic Giuseppe
8. - Da Re Ernesto
9. - Grimaldi Alberto
10. - Paterniti Federico
11. - Del Ben Luigi

Compartimento di Genova.

Variazioni da apportare alla graduatoria per l'avanzamento dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza 1° luglio 1944 approvata con D. M. 10 maggio 1946, n. 3877.

Il numero 114 di graduatoria viene annullato.

Compartimento di Genova.

Graduatoria suppletiva riferentesi alla graduatoria di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza 1° luglio 1944 approvata con D. M. 10 maggio 1946, n. 3877.

106-bis - Natta Ambrogio
107-bis - Rusconi Carlo
107-ter - Maltinti Ugo
107-quater - Rosi Santi
108-bis - Buscaglia Antonio
111-bis - Nurra Stefano
111-ter - Cappuccini Innocenzo
111-quater - Grosso Domenico
112-bis - Mezzabotta Angelo
112-ter - Ansaldi Romeo
112-quater - Coccò Damiano
113-bis - Casile Giuseppe
114-bis - Barbieri Bonfiglio
114-ter - Enriotti Nicolao
114-quater - Parodi Luigi
114-quinquies - Cenci Medardo
115-bis - Scarello Ernesto
115-ter - Rossi Stefano
116-bis - Cipriani Silvio

Compartimento di Firenze.

Variazioni da apportare alla graduatoria per l'avanzamento dei conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza 1° luglio 1944 approvata con D. M. 10 maggio 1946, n. 3877.

I numeri di graduatoria 31, 90, 93, 124, 177 rimangono annullati.

43-bis - Fusi Amerigo
70-bis - Mochi Terzo
88-bis - Nucera Carmelo
121-bis - Pinarelli Giuseppe

Graduatoria suppletiva riferentesi alla graduatoria dei conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza 1° luglio 1944 approvata con D. M. 10 maggio 1946, n. 3877.

178. - Francalanci Ezio
179. - Berti Cirio
180. - Bacci Nello
181. - Montanari Osvaldo
182. - Tanzini Marino
183. - Cataldi Ildebrando
184. - Lavoratti Alfredo
185. - Ciacci Alberino
186. - Barcucci Giancarlo

Graduatoria di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza 1° luglio 1944.

Compartimento di Trieste.

1. - Cuttica Felice
2. - Ferri Giustino
3. - Fuscaro Silvio
4. - Tacchi Gino
5. - Sciarappa Fedele
6. - Mormone Enrico
7. - Mastrandrea Alessandro
8. - Baglio Ernesto
9. - Fascia Gennaro
10. - Obidic Giuseppe
11. - Menichini Salvatore
12. - Degano Fioretto

Compartimento di Palermo.

1. - Talio Giorgio
2. - Lentini Emanuele
3. - Borragato Gerlando
4. - Cardile Francesco
5. - Gemma Stefano
6. - Privitera Gaetano
7. - Fama Antonino
8. - Contino Calogero
9. - Punturo Michele
10. - Nuccio Antonino
11. - Scuderi Francesco
12. - Giove Letterio
13. - Dorata Angelo
14. - Pino Natale
15. - Cavacappa Gaetano
16. - Termini Cruciano
17. - Santo Alfio
18. - Bonafede Francesco
19. - Alaimo Angelo
20. - Dalli Cardillo Vincenzo
21. - Barbuscia Pietro
22. - Ferraro Francesco
23. - Scordina Ignazio
24. - Spinelli Mariano
25. - Strano Santo
26. - Carmina Pasquale
27. - Ruggiano Antonio
28. - Carobene Salvatore
29. - Bonacito Angelo
30. - Speciale Simone
31. - Ingrassia Edoardo
32. - Pintocorona Giuseppe
33. - Bortolotti Angelo
34. - Giudice Antonio
35. - Di Liberto Angelo
36. - Piazza Biagio
37. - Miano Rosario
38. - Cannizzo F. Paolo
39. - Perricone Niccolò
40. - Grimaldi Gaetano

41. - Di Cataldo Luigi
42. - Cacciatore Carmelo
43. - Cannata Giorgio
44. - Saletta Carmelo
45. - Fidone Bastiano
46. - Monteforte Vincenzo
47. - Bombaci Domenico
48. - Lupo Sebastiano
49. - Parmitano Giuseppe
50. - Nobile Giuseppe
51. - Colaianni Luigi
52. - Crapes Salvatore
53. - Grasso Alfredo
54. - Friscia Giuseppe
55. - Lo Seggio Saverio
56. - Noto Carmelo
57. - Di Bella Paolo
58. - Petri Francesco
59. - Terrana Gerlando
60. - Faldetta Filippo
61. - Guzzardi Francesco
62. - Mora Federico
63. - Ricciardi Salvatore
64. - Buccheri Giovanni
65. - Fanara Antonino
66. - Napoli Edoardo
67. - Ungaro Edoardo
68. - Alessandro Vittorio
69. - D'Angelo Domenico
70. - Casella Calogero
71. - Bartolone Sebastiano
72. - Ferraro Onofrio
73. - Pizzimenti Cristofaro
74. - Barresi Michele
75. - Acquista Alfonso
76. - Foti Antonino
77. - Severo Salvatore
78. - Barbera Giuseppe
79. - Seddio Giuseppe
80. - Bonazinga Salvatore
81. - Brandino Paolo
82. - Isgrò Giuseppe
83. - Olivato Giuseppe
84. - Geraci Letterio
85. - Augello Giuseppe
86. - Giglio Salvatore
87. - Sortino Alfredo
88. - Mazza Giuseppe

Delegazione di Cagliari.

1. - Meren Antonio
2. - Mascia Luigi
3. - Pulina Giacomo
4. - Carboni Giovannino
5. - Masala Salv. Giuseppe
6. - Pittan Tito
7. - Casula Francesco
8. - Pani Efisio
9. - Pelagatti Nino
10. - Bagella Gino
11. - Foddai Pietrino
12. - Lampis Salvatore
13. - Masala Paolo
14. - Usai Ant. Giuseppe
15. - Messina Italo
16. - Talu Tomaso
17. - Solinas Franc. Antonio
18. - Marongiu Giuseppe
19. - Pastura Giacomo
20. - Corti Raffaele
21. - Pellissier Albino
22. - Dessi Delfino
23. - Cugnolu Pietrino
24. - Della Bona Igino
25. - Cossu Francesco

Compartimento di Genova.

Graduatoria suppletiva riferentesi alla graduatoria dei Frenatori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore con decorrenza 1° luglio 1944 approvata con D. M. 10 maggio 1946. n. 3877.

80. - Moscetti Augusto
81. - Cappati Armando
82. - Bensi Giuseppe
83. - Bussetti Giuseppe
84. - Luisi Antonio
85. - Poli Sinibaldo
86. - Berrino Luigi

Compartimento di Trieste.

Graduatoria di merito dei Frenatori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore con decorrenza 1° luglio 1944.

1. - Filippi Placido
2. - Piccotti Mario
3. - Santi Guido
4. - Muzzarelli Vittorio
5. - Muchelus Mario
6. - Cumar Luigi
7. - Bressan Ettore
8. - Fuccaro Adolfo
9. - Chiandetti Giulio
10. - Sgubin Remigio
11. - Cecutta Mario
12. - Pillon Antonio

Compartimento di Palermo.

1. - Cagnes Nicolò
2. - Floridia Rosario
3. - Guccione Michelangelo
4. - Fleres Salvatore
5. - Ascenzo Pietro
6. - Longo Giuliano
7. - Di Stefano Giacomo
8. - Ferracchio Giuseppe
9. - La Terra Francesco
10. - Lo Cascio Giuseppe
11. - Rollo Vito
12. - Assenza Francesco
13. - Marcellino Stefano
14. - Faldetta Carmelo
15. - Sutera Gaetano
16. - Di Dio Nunzio
17. - Irrera Cosimo
18. - Ponte Michele
19. - Messina Marco
20. - Geria Luigi
21. - Cafeo Rosario

Delegazione di Cagliari.

1. - Giuliani Eduardo
2. - Lai Gavino
3. - Cantafora Arturo

ERRATA CORRIGE

(O. S. n. 30-1946)

A pag. 88 - parte seconda, del *Bollettino Ufficiale* n. 10 del 15 giugno 1946 a punto 3° - *Norme tecniche di esercizio* nella parte riguardante il *Grado per il computo dei freni*, per il senso lato Rimini, leggasi *grado 11*, anzichè grado 11 e per il senso lato Orte, leggasi *grado* 1_2 anzichè *grado* 12.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. DI RAIMONDO

Uff. Pers. — Alli Uff. 14-1

Anno XXXIX - N. 14 — 15 agosto 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12. — *Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1946, sono prorogati sino a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 6 luglio 1946.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946, n. 100. — *Autorizzazione all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso a complessivi 500 posti di Operaio in prova, per le specialità di calderario, saldatore e fucinatore riservato a favore dei reduci* (*).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udita la relazione n. PAG, 41/24/120412 in data 11 luglio 1946 della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali);

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a complessivi 500 posti di operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (1).

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte di Conti.

Dato a Roma, li 12 luglio 1946.

Il Ministro
LOMBARDI

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 5 agosto 1946.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Materiale e Trazione.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946, n. 248. — *Concorso interno a 970 posti di Guardasala.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 11 luglio 1946 N. PAG. 41/24/131486/24/6/46;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 970 posti di guardasala con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto delle quali si autorizza la pubbicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Dato a Roma, addì 12 luglio 1946.

Il Ministro: LOMBARDI.

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

Ordine di servizio N. 45

Provvedimenti - adottati dall'ex Direzione Generale di Verona - che si approvano e si portano a conoscenza dei Compartimenti dell'Italia Centro-Meridionale.

1. — *Apertura all'esercizio del tronco Equi Terme-Casola Minucciano* della linea Lucca-Aulla (O. S. n. 9 *Bollettino Ufficiale* n. 24, 25, 26 del 29 giugno 1944).

2. — *Fermata di S. Croce di Trieste,* già gestita con le norme in uso per le case cantoniere, *abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli* con le modalità vigenti per le Fermate aventi gestione propria (O. S. n. 13 *Bollettino Ufficiale* n. 32, 33, 34 del 24 agosto 1944).

3. — *Trasformazione della Fermata impresenziata di Ospedaletto in Assuntoria* abilitata al servizio merci P. V. limitatamente ai trasporti a carro e come tali considerati dall'Amministrazione, con le norme dell'avvertenza *C*, ed al servizio viaggiatori e bagagli per determinate località, con le norme in uso per le case cantoniere (O. S. n. 10 *Bollettino Ufficiale* n. 24, 25, 26 del 29 giugno 1944).

4. — *Trasformazione della Fermata impresenziata di S. Prospero Parmense in Assuntoria* abilitata al servizio viagggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere. (O. S. n. 12 *Bollettino Ufficiale* n. 29, 30, 31 del 3 agosto 1944).

5. — *Badoere - Cambio di nome* in « Badoere Levada » (O. S. n. 6 *Bollettino Ufficiale* n. 16, 17, 18 del 4 maggio 1944).

6. — *Frassine - Cambio di nome* in « Mantova Frassine » (O. S. n. 5 *Bollettino Ufficiale* n. 14, 15 del 13 aprile 1944).

7. — Linea Firenze-Faenza. - *Apertura all'esercizio della Fermata impresenziata di Fontebuona* al Km. 19 + 740 della linea Firenze-Faenza, fra le stazioni di Montorsoli e Vaglia, abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità e norme contenute nell'O. S. n. 105/1932 e nel punto *C*) dell'O. S. n. 159/1935 (O. S. n. 2 *Bollettino Ufficiale* n. 9, 10, 11 del 16 marzo 1944).

8. — *Villafranca Sabauda - Cambio di nome* in « Villafranca Piemonte » (O. S. n. 20 del 2 novembre 1944).

9. — *Trieste Punto Franco Vittorio Emanuele III - Cambio nome* in « Trieste Punto Franco Porto Nuovo » (O. S. n. 16 del 14 settembre 1944)

10. — *Trieste Punto Franco Duca d'Aosta - Cambio nome* in « Trieste Punto Franco S. Andrea » (O. S. n. 16 del 14 settembre 1944).

Circolare N. 6

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato il carro 500020 della Ditta Aquila di Trieste perchè distrutto in seguito a bombardamento aereo.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata nel parco veicoli F. S. (Vol. 1° - Ediz. 1943).

Comunicato:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 Impianto fucine	A. C.	25 agosto 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II. Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. DI RAIMONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
per il 1946

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione (annue) . . . . L. 200

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti (annue) . . » 400

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F.S. - Servizio Personale e Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta all'abbonato, per gli agenti ferroviari, pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Uff. Pr.   All. Uff. 14-1

Anno XXXIX - N. 15   31 agosto 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598. — *Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato, con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita a favore dei comuni un'imposta personale straordinaria progressiva sull'ammontare complessivo delle spese non necessarie.

L'imposta è obbligatoria per tutti i comuni.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta soltanto le persone fisiche.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma delle proprie spese e di quelle di altre persone quando abbia la libera disponibilità del loro reddito, l'amministrazione o l'uso del loro patrimonio senza obbligo della resa dei conti.

Art. 3.

E' imponibile il complesso delle spese non necessarie effettuate nell'anno anteriore, escluse quelle occorenti per i bisogni normali della vita del soggetto e delle persone a suo carico.

Si considera in ogni modo spesa necessaria per le esigenze normali della vita quella non eccedente L. 400.000 annue per il contribuente, L. 200.000 annue per la prima persona, L. 100.000 annue per la seconda e L. 50.000 annue per ciascuna delle altre la cui spesa si cumuli a norma dell'art. 2.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 luglio 1946.

Art. 4.

Per la determinazione dell'imponibile si terrà conto dei seguenti elementi:

a) spesa per il fitto e l'arredamento dell'abitazione per la parte che, tenuto conto del numero degli ambienti in rapporto al numero dei componenti la famiglia e dell'ubicazione dell'abitazione, ecceda i limiti conformi al medio tenore della vita;

b) spesa per il fitto e l'arredamento di abitazioni di soggiorno diverso dall'abitazione abituale, per l'intero ammontare;

c) spesa per il fitto, l'attrezzatura ed il mantenimento di parchi, giardini, locali ed aree adibite a ritrovo, giuochi ed esercizi fisici; per l'uso di riserve di caccia e di pesca;

d) spese per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente, non richieste da particolari situazioni di famiglia o da necessità professionali. Non si comprende nell'imponibile la spesa relativa ad una domestica;

e) spese per l'uso di imbarcazioni e mezzi di trasporto di ogni genere al servizio del contribuente che non siano richiesti da ragioni di lavoro;

f) spese per il mantenimento di cavalli da sella, di cani di lusso e da caccia;

g) spese per soggiorni in località di ritrovo mondano o di residenza stagionale, per viaggi in Italia ed all'estero, sempre che tali soggiorni e viaggi non siano giustificati dalle necessità professionali o dalle esigenze normali della vita;

h) spese per l'appartenenza o la presenza a circoli e locali di ritrovo, di divertimento e di giuoco, per la frequenza di ristoranti di lusso;

i) spese per ogni altro motivo non richiesto dai bisogni normali della vita positivamente accertati.

Oltre che di quelli previsti nei comma precedenti, si terrà conto di ogni altro elemento che sia dato a presumere dal tenore di vita di contribuente.

Art. 5.

Non sono comprese fra le spese imponibili le somme destinate alla conservazione del patrimonio, ad investimenti di capitale, al pagamento delle imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agli altri enti autorizzati ad imporre contributi.

Sono esenti dall'imposta le spese destinate a scopi di beneficenza o di interesse pubblico.

Art. 6.

Il fitto si valuta con i criteri indicati all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62.

La spesa annua per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente si presume non inferiore a L. 30.000 nè superiore a L. 80.000 per ciascun dipendente.

La spesa annua per l'uso di una autovettura o di una imbarcazione a motore, si presume non inferiore a L. 60.000; quella per l'uso di un motociclo non inferiore a L. 15.000; quella per l'uso di ogni vettura a cavalli non inferiore a L. 40.000 e quella per ogni imbarcazione a remi od a vela non inferiore a L. 10.000.

La spesa annua per il mantenimento di ogni cavallo da sella si presume non inferiore a L. 40.000 per ogni cavallo; quella per ogni cane di lusso e da caccia non inferiore a L. 10.000.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 3, l'imposta si applica con le seguenti aliquote:

il 50 per cento fino a L. 250.000;

il 100 per cento sulla parte eccedente.

Art. 8.

Il contribuente le cui spese non necessarie superino il minimo imponibile fissato dall'art. 3 deve dichiarare al comune nel cui registro della popolazione stabile trovasi iscritto, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle spese imponibili dell'anno precedente.

Art. 9.

I comuni nel cui territorio si sono verificate spese previste all'art. 4 debbono segnalarle, specificandone il titolo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al comune nel cui registro della popolazione stabile è iscritto il contribuente.

Analoghe segnalazioni debbono fare i Consigli tributari dei comuni indicati nel comma precedente.

Il comune di residenza del contribuente provvede all'accertamento sulla base della dichiarazione, degli elementi raccolti e di quelli indicati dal locale Consiglio tributario.

Art. 10.

Nell'avviso di accertamento il comune deve specificatamente indicare le varie voci di spese non necessarie con le relative somme e località in cui si si sono effettuate.

In base alle denuncie ed alle rettificazioni apportatevi di ufficio, il comune, entro il 31 maggio, procederà alla notifica degli accertamenti anche nei confronti di coloro che non abbiano presentato la denuncia.

Per quanto riguarda la notifica degli accertamenti, i termini dei ricorsi, la risoluzione delle controversie, la procedura, le sopratasse, le ammende, la

riscossione ed i privilegi, si applicano le disposizioni del capo XIX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Entro il mese di luglio, il comune compila il ruolo principale comprendendovi anche le partite non definite, limitatamente alle somme risultanti dalle denuncie e dai ricorsi delle parti, salvo gli eventuali conguagli dopo esaurita la procedura amministrativa.

Art. 11.

I comuni nei quali il contribuente abbia effettuato spese non necessarie e che le segnalino al comune di accertamento, hanno diritto ad una parte proporzionale dell'imposta.

Le controversie circa la spettanza del tributo, sono decise a norma dell'art. 289 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 12.

Disposizioni transitorie.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1946, la denuncia di cui all'art. 8, per l'ammontare complessivo delle spese imponibili effettuate nell'anno 1945, deve essere presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Entro lo stesso termine i comuni ed i Consigli tributari sono tenuti a fare le segnalazioni di cui all'art. 9.

Gli adempimenti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 10 debbono essere effettuati rispettivamente entro cinque e sette mesi dalla stessa data di pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946.

UMBERTO

De Gasperi — Scoccimarro — Romita — Togliatti.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946. — *Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari pel trimestre luglio-settembre* 1946 (1).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 9289 in data 9 luglio 1946 dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre aprile-giugno 1946 di 138,5, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

La maggiorazione del trenta per cento applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari durante il trimestre aprile-giugno 1946, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevata al 35 per cento con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946.

Il Ministro: CORBINO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 7 agosto 1946.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946, n. 429. — *Nomina delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, riguardante la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato;

Vista la Circolare della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 41/15/Suss,/11500 del 9 giugno 1946;

Viste le proposte avanzate dal Servizio Materiale e Trazione e dai Capi Compartimento di Ancona, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Venezia.

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte delle Commissioni dei sottoindicati Servizi, Sezioni, Uffici ed Officine, per la designazione degli agenti sussidiari dipendenti, riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo, sono chiamati i seguenti Funzionari ed agenti:

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE (SEDE CENTRALE)

GRAZINI Mario - Ispettore Principale *Presidente.*

BARONTINI Aldo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

MANETTI Ezio - Operaio 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Sezione Movimento

PACIFICO Dott. Ing. Guido - Ispettore Principale - *Presidente.*

SACRIPANTI Enrico - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

GARAFFONI Lamberto - Manovale Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione

BARDUCCI Dott. Ing. Fiorenzo - Ispettore Principale - *Presidente.*

PANZINI Oscar - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria*

CIAMPIERI Gisberto - Operaio Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori

FRABONI Geom. Guido Ispettore Principale - *Presidente.*

SOLIMENA Emilio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

BOLOGNINI Antonio - Cantoniere Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

BONANNI Rag. Francesco - Ispettore Principale *Presidente.*

PALADINI Ing. Angelo - Ispettore 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

GIAMPIERI Remo - Operaio 1ª classe Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

OFFICINE FOLIGNO

QUERENA Dott. Ing. Eduino - Ispettore 1ª classe - *Presidente.*

GIOIA Dott. Ing. Augusto - Ispettore 2ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

VECCHIONI Eraldo - Capo Tecnico - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Sezione Movimento

D'AGOSTINO Ing. Carlo - Ispettore Principale - *Presidente.*

GRILLONI Rag. Saverio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

SQUERZO Giulio - Sottocapo - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione

BALDI Ing. Giuseppe - Ispettore Capo - *Presidente.*

MALAGOLI Bruno - Ispettore 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

STILLO Giuseppe - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Szione Lavori.

PRUNAS Ing. Pietro - Ispettore Principale - *Presidente.*

FASSIO Luigi - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

VASAPOLLI Leonardo - Segretario Principale - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Speciale Lavori

PRUNAS Ing. Pietro - Ispettore Principale *Presidente.*

FASSIO Luigi - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

ORSI Luigi - Alunno d'Ordine - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

FANTINO Ing. Fantino - Ispettore Principale - *Presidente.*

SALVATORI Rag. Giuseppe Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

FERRARIS Andrea - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Officina Locomotive Elettriche Rivarolo

FERRANTE Ing. Mario - Ispettore Principale - *Presidente.*

ARLOTTA Francesco - Ispettore 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

BIORCI Pietro - Operaio 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI MILANO

Sezione Movimento

MARTELLI Dott. Libero - Ispettore Principale - *Presidente.*

BOVONE Giannotto - Capo Stazione Principale - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

BARGAGNA Augusto - Frenatore - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione

GALLI Dott. Ing. Nazzareno - Ispettore Principale *Presidente.*

PEDINI Alfredo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

BOSSI Narciso - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione

GALLI Dott. Ing. Nazzareno - Ispettore Principale *Presidente.*

PEDINI Alfredo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

MARTINETTI Giovanni - Macchinista 2ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori

GALLO Dott. Ing. Pietro - Ispettore Principale - *Presidente.*

GATTI Alfredo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

TAMBORINI Attilio - Capo Squadra Cantoniere - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

TRINCHERO Dott. Ing. Carlo - Ispettore Principale - *Presidente.*

ARMANNI Oreste - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

LENCINI Aldo - Segretario Principale a. p. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani*

Officina M. M. Voghera

GALLI Dott. Ing. Nazzareno - Ispettore Principale - *Presidente.*

SARDI Andrea - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

BARCHIETTO Arnaldo - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI NAPOLI.

Sezione Movimento e Commerciale e del Traffico.

NICOLELLA Dott. Gennaro - Ispettore Principale - *Presidente.*

CALENDA Luigi - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

CICCODICOLA Alfredo - Capo Stazione 2ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione.

PASANISI Dott. Federico - Ispettore Principale - *Presidente.*

SILVESTRO Rag. Vito - Ispettore 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

IMPERATORE Giuseppe - Operaio 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori.

D'ALTO Dott. Ing. Francesco - Ispettore Principale - *Presidente.*

GARZIA Dott. Italo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

FERRO Dott. Ing. Mario - Ispettore 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.

ROTA Dott. Ing. Corrado - Ispettore Principale - *Presidente*

BILLI Rag. Vincenzo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

FUIANO p. i. Paolo - Segretario Tecnico Principale - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI ROMA.

Sezione Movimento.

ASTROLOGO Ing. Giuseppe - Ispettore Principale - *Presidente.*

CAIOLI Dott. Ernesto - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

SABELLI Renato - Manovale Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione.

BIANCHI Ing. Ottorino - Ispettore Principale - *Presidente.*

TIHOLOSANO Dott. Carlo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

DE PAOLIS Pietro - Operaio Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori Roma Sud.

BIVONA Stefano - Ispettore Principale - *Presidente.*

VERNATA Antonio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

TAMBURINI Tommaso - Manovale Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.

SCAFI Ing. Paolo - Ispettore Principale - *Presidente.*

MURGO Edoardo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

DE DOMINICIS Pietro - Operaio Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori Roma Nord.

CANNISTRACI Ing. Francesco - Ispettore Capo - *Presidente.*

FIORANI Ugo - Disegnatore Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

FATTORINI Galliano - Operaio Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI VENEZIA.

Sezione Movimento.

BUFARALE Beltramino - Capo Stazione Superiore - *Presidente.*

OLDANI Antonio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

VILLANOVA Mario - Capo Stazione 2ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione.

SGREVA Rag. Tiziano - Ispettore Principale - *Presidente.*

DIRTONI Gio. Batta - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

POZZI Otello - Macchinista - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori.

GHIROTTI Dott. Ing. Gio. Batta Ispettore Principale - *Presidente.*

ADAMO Armando - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

CASTIELLO Giuseppe - Sorvegliante - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Roma, 23 luglio 1946.

Il Ministro
G. Ferrari

Decreto Ministeriale 8 agosto 1946, n. 956, — *Nomina delle Commissioni, per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, riguardante la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato;

Vista la Circolare della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 41/15/Suss./11500 del 9 giugno 1946;

Viste le proposte avanzate dai Capi Compartimento di Bari, Bologna, Firenze, Torino e dal Capo Delegazione di Cagliari

Decreta:

Articolo unico.

A far parte delle Commissioni delle sottoindicate Sezioni, Uffici ed Officine, per la designazione degli agenti sussidiari dipendenti, riconosciuti non

demeritevoli per la sistemazione a ruolo, sono chiamati i seguenti Funzionari ed agenti:

COMPARTIMENTO DI BARI

Sezione Movimento.

CARRIERO Dott. Ing. Giuseppe - Ispettore Principale - *Presidente.*

FAVIA Francesco - Capo Stazione Principale - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

MAIONE Romolo - Capo Stazione 1ª classe - *Membro del Sindacato.*

Sezione Materiale e Trazione.

DIANO Dott. Ing. Ferdinando - Ispettore Capo - *Presidente.*

LOIODICE Rocco - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

BARDOLLA Girolamo - Aiuto Macchinista - *Membro del Sincadato Ferrovieri Italiani*

Sezione Lavori.

VALENTE Geom. Paolo - Ispettore Principale - *Presidente.*

SPADARO Rag. Vincenzo - Segretario Capo *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

DI CARNE Michele - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.

POLI Dott. Ing. Matteo - Ispettore Principale - *Presidente.*

DI TULLIO Dott. Ing Nicola - All. Ispettore Str. - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

DI CARNE Michele - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA.

Sezione Movimento

MONTANI Dott. Ing. Mario - Ispettore Principale - *Presidente.*

COMASTRI Rag. Luigi - Ispettore 1ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

COLLI Gilberto - Conduttore - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione.

GRECO Dott. Ing. Alfredo - Ispettore Principale - *Presidente.*

KOJANEC Giovanni - Capo Tecnico Principale - *Membro rappresentante la Amministrazione Ferroviaria.*

BURNELLI Umberto - Aiuto Macch. suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori.

D'ARIA Dott. Ing. Vittorino - Ispettore Capo - *Presidente.*

MELANDRI Ettore - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

CAUZONI Otello - Capo Squadra Cantonieri - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.

NANNI Dott. Ing. Otello - Ispettore Principale - *Presidente.*

MARTELLI Giuseppe - Capo Tecnico Principale - *Membro rappresentanze l'Amministrazione Ferroviaria.*

TOMBA Abramo - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Officine Materiale Mobile.

ALBONETTI Dott. Ing. Giuseppe - Ispettore Principale - *Presidente.*

BARAVELLI Arturo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

SOLDATI Mario - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Officine Locomotive Rimini.

LOLLINI Dott. Ing. Alberto - Ispettore Capo - *Presidente.*

CECCOLINI Antonio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

MANCINI Arturo - Operaio - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Sezione Movimento

FUNGHINI Dott. Ing. Giuseppe - Ispettore Principale - *Presidente.*

CINOTTI Ugo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

BARDI Ugo - Capo Gestione 2a classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione.

GRAZZINI Dott. Ing. Mario - Ispettore Principale - *Presidente.*

FRASSINETTI Virgilio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

CECCHINI Gino - Operaio 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori di Firenze

LIVI Dott. Ing. Dino - Ispettore Capo - *Presidente.*

CRESCIOLI Dott. Bruno - Ispettore 2ª classe - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

FRILLI Mario - Applicato Principale - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori di Pisa.

DRIANGOLI Dott. Ing. Dino - Ispettore Capo - *Presidente.*

RUSSOLI Augusto Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

ARZILLI Luigi - Applicato Principale - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.

SELVI Dott. Leopoldo - Ispettore Capo *Presidente.*

LOVERA Rag. Omar - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

PIEROTTI Scrivio - Applicato Principale - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Officina Materiale Rotabile.

SCIOMACHEN Dott. Ing. Giuseppe Ispettore Capo Sup. - *Presidente.*

GRANDI Giulio - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

TARCHI Augusto - Operaio 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Officina Motori.

CAVAGNARO Dott. Ing. Giuseppe - Ispettore Principale *Presidente.*

PAOLI Renato - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

QUERCIOLI Ugo - Operaio 1ª classe - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

COMPARTIMENTO DI TORINO

Sezione Movimento

REGIS Pietro - Ispettore 1ª classe - *Presidente.*

FUNERO Giovanni - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

RUGGIERI Filippo - Manovale Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Materiale e Trazione.

PERNICOTTI Rag. Bartolomeo - Ispettore 1ª classe - *Presidente.*

AYMAR Anselmo - Segretario Capo *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

FINELLO Francesco - Aiuto Macchinista *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Sezione Lavori
e Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.

MORANO Carlo - Ispettore Principale - *Presidente.*

GARAVELLI Giuseppe - Segretario Capo *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

LANFRANCO Giuseppe - Operaio Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Officina Materiale Rotabile.

VERCELLINO Dott. Ing. Vittorio - Ispettore Principale - *Presidente.*

CELLERINO Giuseppe - Segretario Capo *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

PALMIANO Alessandro - Manovale Suss. - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

DELEGAZIONE DI CAGLIARI.

VALGOI Dott. Leone - Ispettore Capo - *Presidente.*

CATASTINI Filippo - Segretario Capo - *Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria.*

COCCO Antonio - Aiuto Macchinista - *Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani.*

Roma, 8 agosto 1946.

Il Ministro
G. FERRARI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946, n. 560. — *Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande e documenti per la partecipazione ai concorsi riservati ai reduci* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i Decreti Ministeriali numeri 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018 e 4019 con i quali furono banditi concorsi riservati ai reduci;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Genrali) n. PAG. 41/24/192590 in data 30 uglio 1946;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA

La scadenza dei termini di presentazione delle domande e documenti per la partecipazione ai concorsi riservati ai reduci, banditi coi Decreti Ministerali su indicati, è prorogata al 31 agosto 1946.

Roma, li 31 luglio 1946.

Il Ministro
FERRARI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 9 agosto 1946.

Ordine di servizio N. 46.

Prova del freno continuo sui treni (automotrici, autotreni ed elettrotreni esclusi).

E' stata riconosciuta l'opportunità di modificare l'attuale sistema di prova del freno continuo allo scopo di eliminare la «prova ridotta» e di fare eseguire sempre una prova normale da richiedersi al macchinista che ha la guida del treno.

Le prescrizioni relative alla prova dei freni, di cui al Capo IV della «Istruzione per l'uso del freno continuo ed automatico sistema Westinghouse» (Edizione 1907 - Ristampa 1935) nei singoli articoli dal 30 al 39 restano pertanto modificate come segue:

Art. 30. — Sui treni la prova del freno deve farsi:

1° — nella stazione di origine del treno:

2° — nelle stazioni dove si aggiungono dei veicoli;

3° — nelle stazioni dove la locomotiva viene cambiata od anche solo momentaneamente staccata o dove si aggiunge o si toglie una locomotiva di rinforzo munita di freno continuo automatico ad aria compressa ed agganciata al treno;

4° — dove si taglia il treno per togliere dei veicoli o dove la condotta generale del freno continuo sia stata semplicemente dimezzata e poi ricongiunta.

Nei casi 1° e 2° si prescrive la prova del freno col controllo del funzionamento in chiusura ed apertura su tutti i veicoli: nel 2° caso però, se non vi è tempo sufficiente per controllare tutti i veicoli, si dovranno almeno controllare tutti i veicoli aggiunti e *quello di coda*.

Nei casi 3° e 4° la prova può essere limitata al controllo del funzionamento in apertura e chiusura nel solo veicolo di coda.

In tutti i casi è molto importante che il controllo nel veicolo di coda sia fatto accuratamente, prima per assicurarsi che il freno si chiuda e dopo per constatare che il freno si riapra, perchè questa doppia constatazione dimostra che la condotta generale è continua e normale fino alla coda del treno (cioè che tutti gli accoppiamenti sono congiunti ed i relativi rubinetti di testata sono aperti).

Il macchinista non deve cominciare la prova, fino a che non ha caricato la condotta raggiungendo la pressione di 5 Kg./cmq (art. 31).

Ciò per assicurare che i serbatoi ausiliari che erano vuoti si siano caricati, altrimenti i rispettivi freni potrebbero non funzionare all'atto della prova.

Art. 31. — La prova del freno si fa con le operazioni che seguono e nella successione indicata:

Il macchinista carica rapidamente gli apparecchi del freno avendo cura di raggiungere con sollecitudine nella condotta generale la pressione di Kg./cmq. 5 *senza però oltrepassarla*.

Si noti che la prova non può eseguirsi se i veicoli fino alla coda non sono stati caricati tutti d'aria compressa. Per assicurarsi di questo il macchinista, dopo caricato e prima di iniziare la prova, deve mettere un momento il rubinetto nella posizione neutra ed osservare il manometro, che in tale caso deve indicare pressione stabile.

Il verificatore che si è recato alla locomotiva, chiede la prova al macchinista.

Il macchinista frena con depressione di soli 5-7 decimi di Kg./cmq. e subito dopo isola il serbatoio principale della condotta generale (a mezzo dell'apposito rubinetto) e mette poi il rubinetto di manovra alla prima posizione: quindi mentre il verificatore va a controllare che tutti i veicoli siano frenati, sfrena la sola macchina a mezzo della valvola di scarico che ha a portata di mano, assicurandosi poi che la macchina resti effettivmente sfrenata (1). Intanto il macchinista (o aiuto macchinista) sorveglia la lancetta nera del manometro doppio la quale sarà rimasta sui 4,5 — 4,3 Kg./cmq. se la condotta non perde, oppure scende molto leggermente per perdite tollerabili.

Il verificatore, giunto in coda, aumenta la depressione in condotta a mezzo del rubinetto estremo di testata per chiedere al macchinista la sfrenatura.

Il macchinista vede la lancetta nera del manometro doppio che scende rapidamente o che aumenta il proprio moto se già scendeva lentamente.

Si noti che nel caso di incertezza egli dispone di un secondo controllo costituito dalla valvola di scarico della macchina la quale (essendosi la macchina rifrenata per effetto della ulteriore depressione provocata in coda dal verificatore) scarica se è premuta. Egli dispone anche di un terzo controllo costituito dai ceppi della macchina, che si riserrano al momento in cui il verificatore chiede dalla coda la sfrenatura (2).

Nelle località prive di verificatori la sfrenatura viene richiesta verbalmente dal capo treno al macchinista come detto appresso (art. 32).

Il macchinista, ricevuto l'avviso, riapre la comunicazione col serbatoio principale, e sfrena tenendo il rubinetto in prima posizione soltanto da 5'' a 10'' circa in relazione alla lunghezza del treno ed alla pressione rimasta in condotta, assicurandosi (a mezzo, se del caso, di brevi passaggi fra la seconda e la prima posizione) che la pressione della condotta salga rapidamente per tutto il treno a 5 Kg./cmq., *senza oltrepassare* questa pressione; ciò che è es-

(1) Ripremendo due o tre volte la valvola di scarico, non si deve sentire lo scarico. Se questo avviene, cioè se la macchina si rifrena, vi sono perdite nella condotta che tendono a rifrenare la macchina. Occorre eliminarle. Il macchinista, prima di venire al treno, deve essersi assicurato che non vi siano perdite dalla condotta della propria locomotiva (passando dalla seconda alla terza posizione con la locomotiva isolata, la lancetta nera del doppio manometro deve restare ferma).

(2) Tenere presente ciò per evitare che la timoneria venendo in tiro possa produrre ferimenti alle mani od altro danno.

senziale per sfrenare rapidamente e regolarmente le vetture munite di freno moderabile anche in apertura (freno Breda e freni esteri).

Il verificatore, visto sfrenato il veicolo di coda, ricontrolla il treno, ritornando alla locomotiva ed accertandosi che tutti i veicoli siano sfrenati; quindi appone direttamente sul foglio di corsa l'annotazione relativa, il proprio timbro e la firma (art. 39).

Il capo stazione prima di licenziare il treno deve accertarsi che il verificatore abbia praticato sul foglio di corsa l'annotazione che la prova del freno è stata eseguita. Analogo accertamento deve essere fatto dal capo treno prima di dare il « pronti » al dirigente (art. 39).

Art. 32. — Quando la prova del freno deve farsi in piena linea od in località sprovvista di verificatore, il capo treno deve chiedere al macchinista la prova e dirigerla personalmente.

Agli accertamenti prescritti dall'art. 31 sarà provveduto sotto la direzione dello stesso capo treno nel modo seguente:

— nei casi di cui ai punti 1° e 2° le verifiche saranno fatte personalmente dal capo treno;

— nel caso di cui al punto 2°, se, per mancanza di tempo, non può eseguirsi il controllo su tutti i veicoli, le verifiche sui veicoli aggiunti saranno fatte dal capo treno e quelle sul veicolo di coda da un frenatore;

— nei casi di cui ai punti 3° e 4° le verifiche del funzionamento del freno nel veicolo di coda saranno fatte da un frenatore.

Il frenatore, incaricato di tale compito dal capo treno, segnalerà a quest'ultimo in un primo tempo l'avvenuta constatazione che il freno dell'ultimo veicolo si è chiuso e successivamente la constatazione della sua riapertura. Tali segnalazioni saranno fatte agitando orizzontalmente una bandiera rossa (di giorno) od un fanale a luce rossa (di notte).

La richiesta di sfrenare il treno dopo frenato e dopo constatato che i ceppi si sono chiusi, sarà fatta direttamente dal capo treno al maccrinista non appena avuta la prima segnalazione dal frenatore incaricato della constatazione sul veicolo di coda.

Nel caso di atacco di locomotiva di rinforzo in coda il frenatore prima di dare il segnale deve farsi confermare dal macchinista di detta locomotiva che il freno ha regolarmente funzionato anche su di essa.

In caso di anormalità il Capo treno chiederà l'intervento del macchinista.

Spetta al capo treno di fare e controfirmare la prescritta annotazione relativa alla prova sul foglio di corsa e, se la prova è fatta in piena linea, anche di dare gli eventuali avvisi con mod. M. 40ª al macchinista quando ciò fosse necessario per intervenute variazioni nella frenatura del treno cui Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio — Parte II — Frenatura dei treni. Resta fermo per il dirigente l'obbligo di accertare l'esistenza sul foglio di corsa di detta annotazione prima di licenziare il treno. Il dirigente dovrà anche, se possibile, sorvegliare l'esecuzione della prova.

Art. 33. — Durante la prova il macchinista deve fare atenzione alla durata dello scarico dell'aria compressa dallo scappamento del rubinetto di ma-

novra all'atto della chiusura del freno, la quale durata deve essere tanto maggiore quanto più lunga è la condotta (cioè il treno) e quindi può molte volte fornire un indizio, se, dopo congiunti gli accoppiamenti, fu dimenticato chiuso qualcuno dei rispettivi rubinetti di testata.

Egli deve inoltre osservare il manometro del freno e se, nel tempo in cui egli tiene il rubinetto di manovra nella posizione neutra, vede che la lancetta che segna la pressione in condotta anzichè mantenersi ferma, discende, ciò indica che esistono fughe (le quali possono essere tollerate soltanto se sono piccole).

Art. 34. —
Art. 35. —
Art. 36. —
Art. 37. —
Restano invariati.

Art. 38. — Il macchinista deve essere avvertito con mod. M. 40 tanto del numero dei veicoli sprovvisti di freno continuo eventualmente aggiunti in coda, quanto del numero dei veicoli con la sola condotta, o col freno isolato, eventualmente intercalati nel treno.

Si richiamano in proposito, per le prescrizioni da darsi e per le precauzioni da usarsi, le norme inserite nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte II — paragr. 10 (Frenatura dei treni)

Art. 39. — Il risultato della prova dei freni deve essere registrato sul foglio di corsa con le seguenti parole, a seconda dei casi:

— freno continuo regolare;

— freno continuo soppresso (indicare la causa);

— isolati dall'azione frenante per avarie i veicoli n. . . . . . . ;

— non funziona il segnale d'allarme nelle carrozze n. . . . . .

Si dovrà inoltre indicare quanti veicoli senza freno continuo sono stati eventualmente aggiunti in coda al treno, nonchè la quantità di veicoli a sola condotta in esso introdotti.

L'annotazione dovrà — come si è detto — essere praticata, dopo la prova, dal verificatore o dal Capo treno; quando deve essere apposta dal verificatore, il capo treno, prima di dare il «pronti» per la partenza, si assicurerà che ciò sia stato fatto.

Venendo annullato il segnale d'allarme in qualche carrozza il capo treno provvederà perchè i viaggiatori ne siano avvertiti.

Il capo stazione che licenzia il treno, il macchinista, il capo treno ed il verificatore sono responsabili (ciascuno per la parte che lo riguarda) della esecuzione di tutte le prove e verifiche prescritte nei precedenti articoli.

Il presente O. S. annulla e sostituisce le disposizioni impartite con l'O. S. n. 130/1937 relativamente alla prova del freno continuo.

Restano invece in vigore le modifiche apportate con lo stesso O. S. al comma 11 dell'art. VII dell'allegato alla Istruzione per il servizio dei manovratori

Il presente ordine di servizio entra in vigore dalle ore zero del 15 ottobre 1946.

Le Sezioni dell'esercizio si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano in possesso di un esemplare del presente O. S. e che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 36 e 37.

Ordine di servizio N 47

Estensione di servizio nella stazione di Serravalle all'Adige.

Dal giorno 1° settembre 1946 la stazione di Serravalle all'Adige, della linea Verona-Brennero, sarà abilitata anche al servizio dei trasporti merci a P.V. in piccole partite di peso fino a Kg. 1.000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno

Di conseguenza:

— nella Parte I del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato» (edizione 1° giugno 1942), a pag. 77, di contro a nome di Serravalle all'Adige, nella colonna 10 esporre l'indicazione P (9).

— nella Parte I della «Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio» (edizione 1° febbraio 1936), a pagina 21, di contro al nome di Serravalle all'Adige, modificare l'indicazione «L G» in «L P».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 48

Estensione di servizio nella stazione di Serranova.

A partire dal giorno 1° settembre 1946 la stazione di Serranova della linea Foggia-Lecce, sarà abilitata al completo servizio merci a G.V. e P.V. ed ai servizi veicoli e bestiame, senza alcuna limitazione.

Di conseguenza, nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche (Ediz. 1942), a pag. 77, di contro al nome della stazione di Serranova, nelle colonne 9 e 10 cancellare l'annotazione « (9) » esistente a fianco delle lettere G e P, ed esporre rispettivamente nelle colonne 11, 12 e 15 le lettere V - B - F.

Nella parte I della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Ediz. febbraio 1936 — a pag. 21, di contro al nome di Serranova cancellare l'annotazione « L.P. ».

Distribuito agli agenti delle classi: 3, 5, 7, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 49

Trasformazione della stazione di Scerne in fermata presenziata.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 4579 del 7 giugno 1946, dal giorno 1° agosto 1946 la stazione di Scerne della linea Ancona-Termoli è stata trasformata in Fermata presenziata, rimanendo abilitata, come in passato, al solo servizio viaggiatori e bagagli, senza limitazioni.

In conseguenza di quanto sopra, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte I (ediz. 1° febbraio 1936) a pag. 21, il nome di Scerne dovrà essere modificato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio N. 50

Trasformazione della fermata presenziata di « Nepezzano » in fermata impresenziata.

Dal giorno 15 settembre 1946 la fermata impresenziata di Nepezzano della linea Giulianova-Teramo, verrà trasformata in fermata presenziata ed abilitata, al Servizio Viaggiatori e Bagagli per determinate località, con le modalità e norme in uso per le case cantoniere (articolo 31 delle norme per il Servizio della Gestione Viaggiatori e art. 24 delle norme per il Servizio della Gestione Bagagli).

Il versamento degli introiti dovrà essere fatto giornalmente alla stazione di Teramo dalla quale dipenderà contabilmente.

In conseguenza di quanto sopra, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione giugno 1942), si

dovrà nella Parte I, a pag. 52, di contro al nome di Nepezzano sostituire il segno ● con quello [symbol] nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle Parti II, III e IV, rispettivamente alle pagg. 67 (Tavola 98, 47 e 99 si dovrà sostituire il segno ● con quello [symbol]

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I (edizione 1936) di contro al nome di Nepezzano esporre il segno ◆.

Distribuito agli agenti delle classi: 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Circolare N. 7

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata.

Sono stati radiati i carri serbatoio 571689 e 571870 della Ditta Gaslini perchè distrutti.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'elenco dei carri di proprietà privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Volume 2° Edizione 1943).

Comunicati:

Graduatoria di merito del concorso interno a posti di controllore viaggiante approvata con D. M. 8 agosto 1946, n. 729.

Compartimento di Firenze.

Posti n. 10.

1. - Pratesi Vincenzo
2. - Tognetti Gino
3. - Vichi Federigo
4. - Porta Ugo
5. - Ciani Gino
6. - Casarosa Edilio
7. - Naldini Umberto
8. - Tonelli Pio
9. - Fedi Gino
10. - Rappelli Guido
11. - Rosi Settimo
12. - Sguanci Giovanni
13. - Romani Adolfo
14. - Gherardi Dante
15. - Romanello Giuseppe
16. - Sposato Vittorio
17. - Venturi Mario
18. - Pasquini Galliano
19. - Bindi Guglielmo
20. - Baldini Ugo
21. - Betti Gino
22. - Moscatelli Enrico

Compartimento di Ancona.

Posti n. 8.

1. - Pelliccioni Pietro
2. - Manetta Ugo
3. - Cavarape Dante
4. - Morbidelli Argeo
5. - Brunozzi Ateo
6. - Baroncioni Ernesto
7. - Mascino Giuseppe
8. - Chitarrari Amedeo
9. - Presentazzi Giuseppe
10. - Ancillai Cesare
11. - Scalondro Sabatino
12. - Fiorgentili Armando
13. - Pignati Federico
14. - Pace Ascanio
15. - Ricci Giovanni
16. - Ferretti Feliciano

Compartimento di Roma.

Posti n. 3.

1. - De Bonis Antonio
2. - Sperandio Stanislao
3. - Vittozzi Umberto
4. - Vignozzi Olinto
5. - Agostinone Domenico
6. - Pieroni Vincenzo

Compartimento di Napoli.

Posti n. 12.

1. - Palumbo Alfredo
2. - Mazzella Nicola
3. - Capria Saverio
4. - Barca Luigi
5. - Trivelli Eusebio
6. - Travaglione Luigi
7. - Viggiano Luigi
8. - Rispoli Eduardo
9. - Sauro Pietro
10. - Setaro Antonio
11. - Lanzara Enrico
12. - Delli Guanti Gaetano
13. - Spirito Emilio
14. - Avella Francesco
15. - Bello Enrico
16. - Petrillo Luigi
17. - Caturano Nicola
18. - Tartaglione Pietro
19. - Donatiello Ferdinando
20. - Murana Giovanni

Compartimento di Bari.

Posti n. 8.

1. - Grimaldi Filippo
2. - Fiore Michele
3. - Forlenza Nicola
4. - De Mattia Lorenzo
5. - Crea Giovanni
6. - Acquaviva Domenico
7. - Zupo Vito
8. - Litro Donato
9. - Falcone Vincenzo
10. - Ventura V. Leonardo
11. - Marti Realino
12. - Valeri Vito
13. - Renna Giovanni
14. - Pino D'Astore Gaetano
15. - Palmieri Andrea
16. - Riondino Cosimo
17. - Albrizio Francesco
18. - Albanese Romeo
19. - De Santis Gennaro
20. - Bianco G. Battista
21. - Buontempo Carlo Alberto

Compartimento di Reggio Calabria.

Posti n. 8.

1. - Crea Francesco
2. - Iennaco Antonio
3. - Maffei Antonio
4. - Fiumara Domenico
5. - Trombetta Giuseppe
6. - Gentile Giuseppe
7. - Piccolo Bruno
8. - Iovane Salvatore
9. - Romeo Antonio
10. - Crea Carmelo
11. - Battaglia Domenico
12. - Vazzana Demetrio
13. - Muscatello Giulio
14. - Mallone Domenico
15. - Laganà Francesco
16. - Agorino Pasqualino
17. - Monorchio Lorenzo
18. - Marino Luigi
19. - Chiurazzi Vincenzo
20. - D'Amico Pietro
21. - D'Urso Giuseppe
22. - Daniele Rocco
23. - Landolfi Gennaro
24. - Frascà Francesco

Compartimento di Palermo.

Posti n. 10.

1. - Ranfalo Pasquale
2. - Burgio Giuseppe
3. - Lombardo Domenico
4. - Albani Francesco
5. - Zizzo Adolfo
6. - Pellegrino Raffaele
7. - Costantino Giuseppe
8. - Piscitello Angelo
9. - Giammartino Giuseppe
10. - Pullara Filippo
11. - Scuderi Rosario
12. - Messina Giuseppe
13. - Finocchiaro Rosario
14. - Andreini Salvatore
15. - Scozzaro Vincenzo
16. - Guglielmini Giovanni
17. - Costanzo Michele
18. - Monte Giovanni
19. - Carrabino Giuseppe
20. - Giacobello Mariano
21. - Spina Francesco
22. - Puleo Nicolò
23. - Testa Salvatore

Delegazione di Cagliari.

Posti n. 1.

1. - Fais Salvatore
2. - Fodde Pietro
3. - Dettori Costantino

Programma per gli esami di abilitazione al servizio delle gestioni, viaggiatori, bagagli e merci.

Il programma di cui sopra; pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato n. 21 del 24 maggio 1934 — Parte II — viene completato con le seguenti:

Nozioni generali sulle Ferrovie dello Stato

Lunghezza della rete - Percorsi delle principali linee; stazioni più importanti e nodi di diramazione da esse toccate - transiti con le ferrovie degli Stati confinanti e con le isole - Principali ferrovie secondarie a contatto con le F. S.

Consultazione dell'orario di servizio e dell'orario ufficiale e spiegazione dei segni dei quadri orario

Nozioni sull'organizzazione centrale delle F. S. Organizzazione periferica. compartimenti; sezioni; reparti; depositi; ecc. Gerarchia del personale addetto all'esercizio.

Concorso interno per posti di Sorvegliante della linea approvato con D. M. 21 settembre 1945 n. 374.

A scioglimento della riserva contenuta nel D. M. 8 gennaio 1946, n. 1488 (*Bollettino Ufficiale* n. 2 del 31 gennaio 1946) i capi squadra cantonieri, dipendenti dal Compartimento di Trieste, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 3 delle norme di cui il D. M. 21 settembre 1945, n. 374 potranno presentare domanda di partecipazione al concorso interno a sorvegliante della linea, per i posti già fissati per il Compartimento stesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Concorso interno per posti di Capo squadra cantonieri approvato con D. M. 21 settembre 1945 n. 375.

A scioglimento della riserva contenuta nel D. M. 8 gennaio 1946, n. 1489 (*Bollettino Ufficiale* n. 6 del 15 aprile 1946) i cantonieri, dipendenti dal Compartimento di Trieste, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 3 delle norme di cui il D. M. 21 settembre 1945, n. 375 e dal D. M. 13 febbraio 1946, n. 1899 (*Bollettino Ufficiale* n. 4 del 28 febbraio 1940) potranno presentare domanda di partecipazione al concorso interno a Capo squadra cantonieri, per i posti già fissati per il Compartimento stesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Concorso interno per posti di Sotto capo tecnico, per il Servizio Lavori e Costruzioni, approvato con D. M. 28 marzo 1946 n. 3059.

A scioglimento della riserva di cui l'art. 3 delle norme per il concorso interno a posti di Sotto capo tecnico, D. M. 28 marzo 1946 n. 3059, gli agenti dipendenti dal Compartimento di Trieste ed appartenenti al ramo I.E.S. — specialità linee elettriche, impianti di segnalamnto e sicurezza, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 2 delle norme stesse, potranno presentare domanda di partecipazione al citato concorso per i posti già fissati per il Compartimento stesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Concorso interno per posti di Operaio per il Servizio Materiale e Trazione approvato con D. M. 28 marzo 1946 n. 3065.

A scioglimento della riserva di cui l'art. 3 delle norme per il concorso interno a posti di operaio — D. M. 28 marzo 1946, n. 3065 — gli agenti dipendenti dal Compartimento di Trieste che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 2 delle citate norme, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso, per i posti già fissati per il compartimento stesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Concorso interno per posti di Operaio per il Servizio Lavori e Costruzioni approvato con D. M. 28 marzo 1946 n. 3066.

A scioglimento della riserva di cui l'art. 4 delle norme per il concorso interno a posti di Operaio — D.M. 28 marzo 1946, n. 3066 — gli agenti dipendenti dal Compartimento di Trieste, che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 3 delle citate norme, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso, per i posti già fissati per il compartimento stesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme sul *Bollettino Ufficiale*.

Concorso interno per posti di Aiuto Macchinista per il Servizio Materiale e Taazione approvato con D. M. 28 marzo 1946 n. 3069.

A scioglimento della riserva di cui l'art. 3 delle norme per il concorso interno a posti di Aiuto macchinista — D. M. 28 marzo 1946, n. 3065 — gli agenti dipendenti dal Compartimento di Trieste che si trovino nelle condi-

zioni volute dall'art. 2 delle citate norme, potranno presentare domanda di partecipazione al concorso, per i posti già fissati per il Compartimento stesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato sul *Bollettino Ufficiale*.

Concorso interno per posti di Guardasala approvato con D. M. 12 luglio 1946 n. 248.

A scioglimento della riserva di cui l'art. 3 delle norme del concorso interno a posti di Guarda sala, D. M. 21 luglio 1946, n. 248, gli agenti dipendenti dal Compartimento di Trieste che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 2 delle norme stesse potranno presentare domanda di partecipazione al citato concorso per i posti già fissati per il compartimento stesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nel *Bollettino Ufficiale*.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 9 torni per esterno cerchioni di sale da veicoli tender, E 1 B, E 626, E 636	A. C.	17 settembre 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

ERRATA-CORRIGE
(O. di S. n. 44 - 1946).

A pag. 137, parte seconda, del *Bollettino Ufficiale* n. 13 del 31 luglio 1946, al punto 14°, 2° comma, penultima riga, anzichè « rilasciare », leggasi: « ritirare ».

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. DI RAIMONDO

Uff. Pr.

Alli Uff. 14 - 1

Anno XXXIX - N. 16 16 settembre 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

Regio decreto 20 maggio 1946, n. 369. — *Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 718, concernente la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

per le retribuzioni riferite a mese	L.	6250
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	»	3125
per le retribuzioni riferite a settimana	»	1562
per le retribuzioni riferite a giornata	»	250

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946.

del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Ammini strazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 372. — *Determinazione del contributo supplementare dovuto per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e per l'aumento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946.

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo supplementare per gli assegni integrativi della indennità temporanea dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 ai sensi del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 819, è fissato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, nella misura del 3 % della retribuzione.

Art. 2.

Gli assegni integrativi dell'indennità temporanea per tubercolosi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, sono fissati, per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa, nella misura di L. 50 per l'avente diritto e di L. 8 per ogni figlio a carico.

Art. 3.

L'assegno dovuto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, agli assicurati non aventi a carico persona di famiglia, è fissato nella misura di L. 15 giornaliere.

L'assegno predetto può essere modificato con la procedura previsto dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 619. — *Disposizioni integrative del decreto legislativo Luogotenenziale* 8 *marzo* 1945, *n.* 72, *riguardante il « Fondo di solidarietà nazionale »* (1).

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce il « Fondo di solidarietà nazionale »;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, che autorizza l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata « Solidarietà nazionale » a parziale favore del Fondo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'assistenza post-bellica, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, istitutivo del « Fondo di solidarietà nazionale », portante riconoscimento della personalità giuridica del Fondo e del carattere autonomo fuori bilancio della sua gestione, e l'art. 3 (1° e 2° comma) del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica, sono abrogati.

In conseguenza di tale abrogazione i proventi di qualsiasi natura del Fondo, ivi compreso il 60 % del provento netto della speciale lotteria nazionale autorizzata con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353, dovranno affluire al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo di entrata che verrà all'uopo istituito.

Art. 2.

Il versamento dei contributi per gli automezzi previsti all'art. 11 e di quelli per i pubblici spettacoli stabiliti all'art. 19 del citato decreto istitutivo, sarà eseguito nel predetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato, presso

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 27 agosto 1946.

qualunque sezione di Tesoreria del Regno, a cura degli enti che sono incaricati della riscossione dei contributi suddetti.

Al medesimo capitolo d'entrata sarà fatto affluire il 60 % del provento netto della speciale lotteria nazionale istituita col citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353.

Art. 3.

Nulla è innovato circa il pagamento di tutti gli altri contributi da effettuarsi mediante versamento diretto nel conto corrente postale intestato al Fondo, a mente dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Le disponibilità del conto corrente postale suddetto saranno fatte affluire periodicamente, a cura dell'Ufficio centrale dei conti correnti postali in Roma, al bilancio dello Stato, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di concerto con quello per le poste e telecomunicazioni.

Art. 4.

In relazione ai versamenti che risulteranno effettuati nell'apposito capitolo di entrata istituito ai sensi del precedente art. 1 saranno nel corso dell'esercizio finanziario, con decreti del Ministro per il tesoro, aumentati i fondi già stanziati o disposti nuovi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Art. 5.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica curerà il versamento nell'apposito capitolo d'entrata, istituito ai sensi del precedente art. 1 delle somme provenienti da contributi del Fondo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non fossero state ancora erogate.

Art. 6.

Qualora la trattenuta prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, per il contributo di solidarietà nazionale sulle obbligazioni non sia stata operata per qualsiasi motivo sulla prima rata d'interessi venuta a scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, è data facoltà alle società e agli enti emittenti di rivalersi su una delle due rate d'interessi immediatamente successive.

Art. 7.

La riduzione a metà dei contributi stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, prevista dal penultimo comma dell'articolo stesso per i terreni in località ad oltre ottocenti metri sul livello del

mare, è estesa ai terreni posti al disotto di tale altitudine, qualora siano situati in comuni in cui l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto è inferiore a lire 200 per ettaro, alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

I comuni, ai quali è applicabile l'agevolazione di cui al comma precedente, saranno indicati in apposito elenco approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Per il pagamento dei contributi di solidarietà nazionale previsti nel titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è concesso un nuovo termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso termine si osserva ai fini del pagamento previsto nel secondo comma dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, con le modalità ivi stabilite.

Art. 9.

Il pagamento dei contributi a norma dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, può essere effettuato, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11 dello stesso decreto, anche mediante versamento presso qualsiasi azienda di credito.

Le aziende di credito provvederanno entro il quindici di ogni mese a far affluire i contributi riscossi nell'apposito conto corrente postale intestato al « Fondo di solidarietà nazionale ».

Le ricevute rilasciate dalle aziende di credito fanno prova dell'eseguito pagamento ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 e sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 10.

L'obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, previsto nei riguardi degli esattori del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, non si applica:

a) per i contributi stabiliti nel primo comma dell'art. 4 e per quelli relativi ai soli redditi di lavoro compresi nel secondo comma dell'articolo medesimo;

b) per il contributo stabilito all'art. 6 quando è dovuto da ditte che non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

c) per i contributi stabiliti negli articoli 7, 8 e 10.

Art. 11.

In sostituzione del contributo di solidarietà nazionale, stabilito dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è

dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di un anno un'addizionale del 10 per cento sui seguenti tributi:

imposta di registro;
imposta di successione;
imposta ipotecaria;
imposta di manomorta;
imposta in surrogazione del registro e del bollo.
imposta sulle assicurazioni;
tasse di concessione governativa.

Art. 12.

Ai fini della corresponsione dell'addizionale stabilita dal precedente articolo si applicano le disposizioni vigenti per i singoli tributi, sui quali essa è dovuta, comprese quelle riguardanti i modi e i termini di pagamento.

L'addizionale, riscossa dagli Uffici del registro e dagli altri uffici ed enti incaricati della riscossione dei tributi di cui al precedente articolo, è versata congiuntamente con i tributi stessi sui relativi capitoli, prescindendo da speciali contabilizzazioni nelle rispettive scritture.

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto l'importo delle consumazioni non soggetto a contributo di solidarietà nazionale effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili ,di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, è stabilito in lire quindici.

Art. 14.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo terzo del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, non si fa luogo ad applicazione di sanzioni, qualora il pagamento del contributo sia effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se entro detto termine l'infrazione non sia stata ancora accertata.

Art. 15.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Scoccimarro — Corbino — Togliatti — Gasparotto — Lombardi — Scelba.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 62. — *Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391, contenente disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato sistemati con regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391.

Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 391.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

---

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 28 agosto 1946.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946. — *Facilitazioni ferroviarie a favore di lavoratori espatrianti* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/15203/23 di 19 giugno 1946;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Sono [illegible]se la riduzione del 70 % per i viaggi di espatrio in 3ª classe di lavoratori i[illegible]ani e la riduzione del 40 %, fino al limite di kg. 100 per persona, sui prezzi di trasporto a bagaglio di oggetti personali, utensili per arti e mestieri ed attrezzi rurali riferibili alle arti o ai mestieri dei lavoratori espatrianti e di loro pertinenza.

La differenza fra i prezzi delle tariffe ordinarie e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sarà rimborsata dal Ministero del lavoro alle Ferrovie dello Stato.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato emanerà la norma di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 30 agosto 1946.

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946. — *Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad elevare il capitale massimo assicurabile con polizze senza visita medica* (1).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative.

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica per un capitale massimo assicurabile di L. 30.000 in base ad alcune tariffe attualmente in vigore e la conseguente modifica delle condizioni di polizza concernenti il periodo di carenza;

DECRETA:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione per un capitale massimo assicurabile di L. 30.000 in base alle seguenti tariffe:

A - Vita intera a premio vitalizio;
B - Vita intera a premio temporaneo;
C - Mista a premio annuo costante;
D - Mista crescente a premio annuo costante;
E - Di famiglia a premio annuo costante.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato a modificare il 1° capoverso dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza nei seguenti termini:

« Per le assicurazioni senza visita medica, qualora il decesso dell'assicurato si verifichi durante il 1° semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà la metà dei premi incassati; qualora il decesso si verifichi nel 2° semestre del primo anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà l'ammontare dei premi incassati; qualora il decesso avvenga nel 2° anno dalla decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponderà i tre quarti del capitale assicurato ».

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 31 agosto 1946.

Ordine di servizio N. 51

Biglietti a tagliandi per le Agenzie in Italia e all'Estero.

1. — Prossimamente verrà pubblicata la « *Nomenclatura dei percorsi e dei prezzi dei biglietti a tagliandi* ».

Tale Nomenclatura che annulla e sostituisce l'« Elenco dei biglietti a tagliandi » — edizione giugno 1939, consta di tre parti:

Parte I (Percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato).
Parte II (Percorsi delle Amministrazioni Secondarie Italiane di Trasporto).
Parte III (Prontuario dei prezzi dei supplementi del 15 %).

Il rilascio e l'uso dei biglietti a tagliandi è regolato dalle seguenti norme, che annullano e sostituiscono quelle di cui al precedente O. S. 109/1939 e tengono conto delle " *Disposizioni relative all'unificazione dei modelli dei tagliandi di Agenzia e delle loro copertine* " concordate tra le Amministrazioni aderenti al *Comitato Internazionale dei Trasporti per Ferrovia*.

Parte I.

I. — *Caratteristiche delle copertine.*

2. — Le copertine sono di due tipi:

a) di colore rosa del formato 87 × 137 da valere in tutti i casi per i tagliandi venduti dagli Uffici d'emissione con sede all'estero, oppure dagli Uffici in Italia nel *solo* caso di viaggi internazionali;

b) di colore bianco, dello stesso formato, da valere *esclusivamente* per i tagliandi venduti dagli Uffici d'emissione con sede in Italia, per effettuare viaggi in servizio interno italiano.

Ciascun tipo di copertina fornito dalle Ferrovie Italiane dello Stato, porta una numerazione progressiva.

In fine al presente O. S. si pubblicano i modelli di tali copertine.

II. — *Caratteristiche dei tagliandi in vendita all'estero.*

3. - *Dimensioni e categorie.* — I tagliandi, hanno le dimensioni 82 × 132. Quelli a serie fissa sono dei colori in uso per i servizi internazionali, e cioè:

giallo per la 1ª classe;
verde per la 2ª classe;
camoscio (bruno) per la 3ª classe.

Quelli facoltativi sono del tipo comune alle tre classi; essi sono composti della matrice e del tagliando propriamente detto; la matrice è posta sopra il tagliando. I tagliandi e le matrici sono stampati su carta bianca, il *recto* del tagliandi ha un fondo di sicurezza di colore rosa chiaro.

I tagliandi sono di due specie:

a) per le corrispondenze indicate nella Parte I della *Nomenclatura;*

b) per quelle indicate nella Parte II, ed hanno le medesime caratteristiche, eccetto che i tagliandi per le corrispondenze della Parte II, portano un apposito spazio per l'indicazione dell'Amministrazione Secondaria alla quale si riferisce il percorso.

4. - *Validità.* — I tagliandi hanno una validità complessiva di due mesi (giorno di emissione incluso) dalla data del rilascio risultante dal timbro a data dell'Ufficio d'emissione.

La validità dei tagliandi non è prorogabile. Essa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

5. - *Fermate intermedie.* — I tagliandi danno diritto a fermata in tutte le stazioni comprese nel percorso, senza alcuna formalità e senza limitazione di numero e di durata, purchè questa sia contenuta nei termini di validità.

III. — *Caratteristiche dei tagliandi in vendita in Italia.*

6. - *Dimensioni e categorie.* — I tagliandi hanno le medesime caratteristiche di quelli in vendita all'estero.

7. - *Validità.* — I tagliandi possono essere utilizzati entro *due mesi* dal giorno del rilascio, detto giorno incluso, risultante dal timbro a data dell'Ufficio d'emissione, indicato tanto sulla copertina che sui tagliandi. Però, *prima d'iniziare il viaggio, il viaggiatore è tenuto a far vidimare il tagliando relativo, dalla stazione di partenza od agenzia di viaggi*, che apporrà il proprio timbro, a tergo del tagliando medesimo, nell'apposito spazio. La durata della validità del tagliando decorre dalle ore 0 di tale giorno, ed è limitata:

a) per le percorrenze fino a 200 Km., al tempo necessario per compiere il viaggio;

b) per le percorrenze superiori a 200 Km., ad un giorno per ogni 100 Km. o frazione di 100;

ma in ogni caso, non oltre le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

Il tagliando sprovvisto del timbro che determina l'inizio della utilizzazione, non è ritenuto valido e il viaggiatore è considerato sprovvisto di biglietto.

Tuttavia, per i tagliandi italiani inclusi nella copertina «rosa» insieme coi tagliandi esteri, per compiere un viaggio internazionale, la validità è di due mesi (giorno di emissione incluso) dalla data del rilascio risultante dal timbro di emissione, come per i tagliandi italiani in vendita all'estero (vedasi punto II, 4), Non è necessario che il viaggiatore, in tal caso, faccia vidimare il tagliando italiano all'atto dell'utilizzazione.

In ogni modo la validità dei singoli tagliandi cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità del biglietto.

La validità dei tagliandi non è prorogabile.

8. - *Fermate intermedie.* — I tagliandi rilasciati per percorrenze fino a 200 Km. non danno diritto a fermate intermedie.

I tagliandi emessi per percorrenze superiori ai 200 km. danno diritto alle fermate stabilite dalla tariffa ordinaria differenziale, e cioè:

— per viaggi da 201 a 400 km. - 1 fermata;
— per viaggi da 401 a 600 km. - 2 fermate;
— per viaggi da 601 a 800 km. - 3 fermate;
— per viaggi da 801 a 1000 km. - 4 fermate;
— per viaggi oltre 1000 km. - 5 fermate.

Tuttavia, per i tagliandi inclusi nella copertina «rosa» insieme coi tagliandi esteri, per compiere un viaggio internazionale, le fermate intermedie sono ammesse in numero illimitato e senza formalità, come è stabilito al punto II. 5.

9. - *Agenzie in Italia alle quali sono dati in vendita.* — Le Agenzie in Italia delle principali città e dei vari centri turistici sono fornite dei biglietti a tagliandi.

IV. — *Disposizioni comuni ai biglietti a tagliandi in vendita sia in Italia sia all'estero.*

10. - *Uso delle copertine.* — Gli Uffici d'emissione all'estero faranno uso delle copertine del tipo colore «rosa» secondo le prescrizioni degli speciali accordi internazionali fra le Ferrovie, esistenti al riguardo.

Gli Uffici d'emissione con *sede in Italia*, devono fare uso delle copertine fornite dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze e cioè:

a) quelle del tipo rosa, internazionale, quando insieme ai tagliandi italiani vengono inseriti nella copertina tagliandi esteri per compiere un viaggio internazionale;

b) quelle del tipo bianco, servizio interno italiano, quando in esse vengono inclusi *esclusivamente* tagliandi delle F. S. e delle Amministrazioni Secondarie italiane.

Non è consentito di fissare la copertina (e relativi tagliandi) in una seconda copertina dell'Ufficio emittente o di altri: è tollerato soltanto che la copertina (e relativi tagliandi) sia *messa* in una seconda copertina senza essere in alcun modo fissata a questa.

11. - *Composizione dei biglietti*. — In una medesima copertina, che deve servire per un solo viaggiatore, si possono comprendere indistintamente uno o più tagliandi a serie fissa o facoltativi, e così pure tagliandi di varie classi. Tutti i tagliandi, sia di percorsi italiani, sia di percorsi esteri, che compongono il biglietto, devono essere inclusi in una *sola* copertina.

I tagliandi devono essere collocati nella copertina nello stesso ordine nel quale deve compiersi il viaggio.

I tagliandi per percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato si rilasciano soltanto per le relazioni comprese nell'apposito volume "*Nomenclatura dei biglietti a tagliandi*" che viene pubblicato dall'Amministrazione e fornito agli Uffici d'emissione.

I tagliandi devono essere fissati alla copertina mediante due occhielli o punti metallici dal lato della matrice, la quale deve sempre rimanere unita alla copertina.

Prima di essere consegnata al viaggiatore, la copertina ed i singoli tagliandi debbono essere completati di tutte le indicazioni richieste dallo stampato. In particolare i tagliandi devono essere muniti, nell'apposito spazio in basso a sinistra, del timbro a data dell'Ufficio d'emissione; tale timbro deve essere ripetuto anche sulla copertina.

Le copertine possono contenere soltanto i seguenti tagliandi: tagliandi per percorsi di amministrazioni ferroviarie, tagliandi per supplementi per treni rapidi od altri tagliandi di supplementi, tagliandi per carrozze letto, tagliandi di imprese di trasporti marittimi, lacuali, automobilistici, tramviari ed aerei, purchè si tratti d'imprese che offrano servizi pubblici regolari in corrispondenza con la ferrovia. I tagliandi devono essere di dimensioni corrispondenti a quelle dei tagliandi ferroviari e non contenere pubblicità. I tagliandi di supplementi devono essere inseriti nelle copertine dopo i tagliandi dei percorsi ai quali essi si riferiscono.

Non possono essere inserite nelle copertine altre specie di biglietti delle amministrazioni ferroviarie che non siano biglietti a tagliandi di cui al presente O. S., nè cuponi d'alberghi, orari, buoni per ritirare biglietti ferroviari pagati in anticipo, tagliandi di assicurazione e reclame. Possono essere tuttavia inclusi foglietti contenenti avvertenze od istruzioni da inserire fra l'ultimo tagliando e la copertina, sempre che siano delle dimensioni stabilite per i tagliandi.

12. - *Norme per i tagliandi a serie fissa*. — Poichè i tagliandi a serie fissa possono essere utilizzati in uno dei due sensi del percorso indicatovi, all'atto dell'emissione deve in essi annullarsi con un tratto di penna o matita indelebile l'indicazione del percorso nel senso inverso a quello richiesto. Ad esempio, se il tagliando deve servire per il percorso da Chiasso a Roma, va depennata l'indicazione Roma-Chiasso.

13. - *Norme per i tagliandi facoltativi*. — I tagliandi facoltativi si rilasciano per le relazioni comprese nella Parte I e II della *Nomenclatura*. Essi devono essere compilati a decalco, con matita indelebile o anche dattilogra-

fati, riportandovi tutte le indicazioni necessarie, che risultano dalla *Nomenclatura* stessa e cioè:

a) il numero della serie del percorso;

b) la stazione di partenza;

c) la stazione di destinazione, da indicare nello spazio corrispondente alla classe da utilizzare. I due spazi riservati alle altre classi, devono essere annullati tracciandovi una barra orizzontale;

d) la via da percorrere;

e) il quantitativo dei chilometri del percorso ed il prezzo.

Esempio di compilazione di un biglietto facoltativo di 2ª classe per il percorso ROMA-MILANO.

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO
FIRENZE - UFFICIO VIAGGI C I T
№ 0001 A
Serie 6133

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO
FIRENZE - UFFICIO VIAGGI C I T

№ 0001 A
Serie 6133.
Tagliando di controllo a metà prezzo. - Coupon de contrôle demi taxe. - Half fare control coupon.
Foro di controllo
Sezione da staccare ed unire alla contabilità se il tagliando è rilasciato a metà prezzo.

Serie 6133 № 0001 A
DA - de - from - von Roma Termini
A - à - to - nach
1. Cl. ———
2. Cl. Milano Centrale
3. Cl. ———
VIA - itinéraire - route - über Chiusi - Firenze - Vernio - Bologna

Ufficio d'emissione - Timbro a data
Bureau d'émission Issuing office Ausgabestelle
Timbre à date Date of issue Datumstempel
CIT - Firenze
8 ottobre 1946

PER TUTTI I TRENI
Pour tous les trains — for all trains — Für alle Züge
Km. 632 Lire 1266 —
VEDI A TERGO
Voir au verso — See back — Siehe Rückseite

Quando si emettono tagliandi per corrispondenze in senso inverso a quello indicato nella *Nomenclatura* anche la via da seguirsi deve essere invertita.

Per le relazioni comprese nella II Parte della *Nomenclatura,* la compilazione dei tagliandi deve essere fatta in analogia a quella per le percorrenze della Parte I; in più devesi indicare sotto la dicitura « Amministrazione Secondaria » la denominazione della Società gerente il percorso trascritto.

La matrice del tagliando (che è in carta leggera sovrapposta) deve allegarsi alla contabilità. Essa deve corrispondere in tutte le indicazioni al tagliando relativo.

14. - *Autenticazione dei biglietti.* — I tagliandi che riguardano percorsi delle nostre linee nonchè le copertine fornite dalla nostra Amministrazione devono, per essere tenuti validi, portare il bollo a secco delle Ferrovie dello Stato.

15. - *Prezzi dei tagliandi e delle copertine.* — I prezzi dei tagliandi (che sono calcolati in base alla tariffa ordinaria differenziale n. 1) sono indicati in lire italiane.

Per ogni copertina, fornita dall'Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato (vedi precedente punto 10), deve essere riscosso l'importo di L. 2.

16. - *Ragazzi.* — Pei viaggi a metà prezzo dei ragazzi dai 4 ai 10 anni, devono essere rilasciati gli stessi tagliandi in uso per gli adulti, previo stacco

dai tagliandi stessi dell'apposito talloncino di controllo, che deve poi essere allegato alla contabilità.

I prezzi da riscuotersi pei viaggi dei ragazzi su percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato sono quelli a tariffa 5 (metà prezzo) e sui percorsi delle Amministrazioni Secondarie sono quelli indicati nelle apposite colonne « prezzi per ragazzi ». I detti prezzi devono essere sempre trascritti non solo sui tagliandi facoltativi ma anche su quelli a serie fissa, depennando, su questi ultimi, il prezzo intero stampatovi.

17. - *Supplementi del* 15 %. — Per il supplemento del 15 %, stabilito pei treni rapidi, per le elettromotrici ed automotrici rapide, direttissime, dirette, ecc., si deve fare uso dei tagliandi facoltativi, sui quali, nell'apposito spazio punteggiato, riservato all'indicazione dell'itinerario, deve figurare la dicitura « *Supplemento del* 15 % *al tagliando n. . . . per* ' . . . (treno rapido N°, ecc.) ».

I prezzi dei supplementi del 15 %, da compilare in base alla distanza chilometrica relativa al percorso da effettuare in detti convogli, risultano dal Prontuario inserito nella III Parte della *Nomenclatura*.

18. - *Vie da percorrersi.* — Coi tagliandi rilasciati per una via più lunga, il viaggiatore può seguire le vie più brevi ammesse, ancorchè non iscritte nell'itinerario, ma non è consentito di passare — in corso di viaggio — da una via ad un'altra concorrente, mediante linee di collegamento, sia pure verso pagamento delle tasse relative al percorso di collegamento.

19. - *Treni utilizzabili.* — I biglietti a tagliandi valgono per tutti i treni nei quali sono ammessi viaggiatori a tariffa ordinaria differenziale, salvo le eventuali limitazioni previste dagli orari ufficiali.

I viaggiatori muniti di tagliandi sono ammessi nelle corrispondenti classi dei treni rapidi e delle elettromotrici e automotrici rapide, direttissime e dirette, nonchè dei treni o carrozze di lusso, quando vi siano posti disponibili, previa prenotazione se richiesta, e alla condizione di pagare i prescritti supplementi.

20. - *Utilizzazione dei biglietti.* — I biglietti a tagliandi, dei quali sia stato iniziato l'uso, sono personali e non trasferibili. I tagliandi devono essere utilizzati nell'ordine col quale sono stati inseriti nella copertina.

Per i tagliandi distribuiti dagli Uffici d'emissione in Italia alle condizioni di cui al primo alinea capo III, punto 7 (in copertina bianca), a mano a mano che vengono utilizzati il viaggiatore è tenuto, *prima d'iniziare il viaggio*, a far vidimare nell'apposito spazio il tagliando relativo, dalla stazione di partenza od Agenzia, che vi apporrà il proprio timbro a data. Com'è detto nel punto 7, sono esenti da tale obbligo i viaggiatori muniti di tagliandi italiani e di tagliandi esteri inclusi nella medesima copertina (copertina rosa).

La copertina senza i tagliandi, e così i tagliandi senza la copertina, non hanno alcun valore.

21. - *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione dei bagagli sia per il percorso italiano sia per quello extra italiano ha luogo alle stesse condizioni della registrazione dei bagagli su presentazione di biglietti a tariffa ordinaria.

Il viaggiatore è tenuto ad assistere alle formalità richieste dalle autorità doganali, daziarie, fiscali, di polizia, ecc., salvo le eccezioni ammesse dalle amministrazioni competenti.

22. — *Forature di controllo.* — Alla partenza dalla stazione iniziale del percorso di ciascun tagliando, questo deve essere forato, dall'agente addetto alle sale, nello spazio designato esistente nel margine del talloncino di controllo per ragazzi.

Quando questo sia staccato, per l'avvenuto rilascio del tagliando a metà prezzo, il foro deve farsi nella casella *zero* situata a tergo del tagliando agli « annullamenti del percorso ».

Gli agenti addetti alle sale e quelli addetti alla controlleria sui treni devono forare nelle caselle apposite, poste a tergo del tagliando, le indicazioni relative all'annullamento dei percorsi effettuati. Per i tagliandi per percorrenze superiori ai 200 chilometri venduti in Italia, la foratura deve estendersi, nel caso, alle caselle delle fermate e sarà da praticarsi dagli agenti addetti alle sale, alla ripresa del viaggio.

23. - *Controlleria.* — Gli agenti addetti alla controlleria devono assicurarsi della perfetta regolarità dei biglietti che vengono loro esibiti, ponendo speciale attenzione:

a) che ciascun tagliando porti il timbro a data dell'Ufficio d'emissione, che non sia scaduto di validità, e che non siano stati staccati tagliandi successivi a quello in corso di utilizzazione;

b) che il tagliando in corso di utilizzazione (se distribuito in Italia per il servizio interno italiano) sia stato dal viaggiatore fatto vidimare dalla stazione di partenza od Agenzia, col timbro a data d'inizio del viaggio, salvo che non si tratti di tagliandi inclusi nella medesima copertina «rosa» con tagliandi esteri, per compiere un viaggio internazionale (vedasi punti 7 e 20).

24. - *Mancata utilizzazione dei tagliandi.* — In caso di mancata utilizzazione dei tagliandi, il personale ferroviario — su richiesta del viaggiatore — può apporre le conseguenti annotazioni sia sui tagliandi della nostra Amministrazione, sia su quelli di altre, con le medesime modalità previste per i biglietti diretti internazionali dalle vigenti "*Prescrizioni comuni per il trasporto dei viaggiatori e bagagli in servizio internazionale P. I. V.*".

25. - *Irregolarità ed abusi.* — Rilevando delle irregolarità, il personale di controlleria deve attenersi alle norme seguenti:

a) *Copertina di tipo non corrispondente ai tagliandi in essa racchiusi.* — Il personale di controlleria praticherà, a seconda del caso, l'annotazione «vale come copertina rosa» o «vale come copertina bianca» sulla copertina, la quale deve rimanere unita ai tagliandi in possesso del viaggiatore. Nel caso di erroneo rilascio di copertina rosa, anzichè bianca, il personale di controlleria rammenterà particolarmente al viaggiatore che i tagliandi per viaggi in solo servizio interno italiano devono essere vidimati all'atto della loro utilizzazione dalla stazione di partenza od Agenzia per essere ritenuti validi. In tutti i casi, dovrà compilarsi un rapporto dal quale dovranno risultare le generalità del viaggiatore, gli estremi della copertina irregolarmente usata e dei tagliandi in essa racchiusi, nonchè il nominativo e residenza dell'Agenzia distributrice per i provvedimenti da adottarsi a carico della medesima.

b) *Mancanza del timbro a data e del nome dell'Agenzia.* — I tagliandi relativi ai percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato mancanti del timbro con la data di distribuzione e del timbro col nome dell'Agenzia od Ufficio di emissione, non sono da tenersi validi e devono essere ritirati, rilasciando al viaggiatore un mod. C1-204 senza riscossione di prezzo per il proseguimento del viaggio sulle Ferrovie dello Stato.

c) *Mancanza della vidimazione indicante l'inizio dell'utilizzazione dei tagliandi.* — Nel caso che, pei biglietti distribuiti dalle Agenzie in Italia ed incartati nella copertina bianca, manchi sul tagliando in corso di utilizzazione, il timbro a data della stazione di partenza od agenzia, il viaggiatore deve considerarsi sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alle *Condizioni e tariffe pei trasporti delle persone.* Il tagliando irregolare deve essere ritirato.

d) *Biglietti scaduti.* — I tagliandi relativi ai percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato scaduti di validità vengono del pari ritirati, e il viaggiatore è sottoposto al pagamento stabilito dalle *Condizioni e tariffe pei trasporti delle persone.*

e) *Mancanza di tagliandi e date alterate.* — Quando siano mancanti tagliandi successivi a quello in corso di utilizzazione, quest'ultimo e gli altri che precedessero i tagliandi mancanti non sono da tenersi validi e debbono essere ritirati.

In questo caso, come pure in caso di date contenenti cancellature, raschiature od altre alterazioni, o di data non corrispondente a quella del viaggio, si dovrà ritirare il tagliando o i tagliandi relativi ai percorsi italiani ed applicare le prescrizioni previste per tali casi dalle *Condizioni e tariffe pei trasporti delle persone.*

f) *Cessione di biglietti.* — Nei casi di accertata cessione di biglietti *dopo iniziatone l'uso,* devono essere applicate per i tagliandi delle Ferrovie Italiane dello Stato le disposizioni previste dalle *Tariffe.*

g) *Presunta alterazione di tagliandi facoltativi.* — I tagliandi facoltativi relativi ai percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato devono essere particolarmente osservati. Qualora emergessero traccie di alterazione, i tagliandi stessi devono essere ritirati e sostituiti con corrispondenti biglietti mod. Ci-204 senza riscossione di prezzo.

I tagliandi ritirati dovranno essere rimessi, pel tramite delle competenti Sezioni Commerciali, al Controllo Viaggiatori e Bagagli in Firenze, accompagnati da speciale rapporto, dal quale dovrà risultare il nome, paternità e località di residenza del viaggiatore, da desumersi dal passaporto o da altro documento di identità personale, ed il nome dell'Agenzia distributrice nel caso che non risultasse indicato sul biglietto.

26 - *Ritiro dei biglietti.* — Ogni tagliando deve essere, dal personale ferroviario di servizio, ritirato al termine del percorso su di esso indicato. Di massima il ritiro deve aver luogo a cura della stazione di arrivo. Quando però il viaggiatore non si fermi in detta stazione e prosegua il viaggio utilizzando il tagliando successivo, il ritiro dei tagliandi relativi ai percorsi compiuti deve essere fatto sui treni, a cura degli agenti incaricati della controlleria.

La matrice di ogni tagliando deve rimanere unita alla copertina.

Le copertine devono essere ritirate insieme all'ultimo tagliando.

I tagliandi e le copertine ritirati all'arrivo sono da inviarsi al Controllo Viaggiatori e Bagagli secondo le prescrizioni in vigore.

V. — *Fornitura tagliandi e copertine.*

27. — La fornitura dei tagliandi e delle copertine viene effettuata dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, al quale devono pertanto rivolgersi gli Uffici d'emissione interessati e le Organizzazioni per le Agenzie all'estero.

I vecchi tagliandi e relative copertine che eventualmente fossero ancora in rimanenza, non possono essere utilizzati in nessun caso e debbono essere restituiti al predetto Controllo.

Parte II.

DISPOSIZIONI CONTABILI

I. — *Agenzie in Italia.*

28. — Per la contabilità mensile, da inviarsi al Controllo Viaggiatori e Bagagli, le Agenzie in Italia fanno uso del fascicolo Mod. Ci-213, sul quale devono registrare separatamente i tagliandi delle diverse categorie, cioè quelli a serie fissa nel prospetto I di seguito ai biglietti a cartoncino e del fascicolo Mod. Ci-213-A per registrare, nel prospetto III, i tagliandi facoltativi.

Per i tagliandi a serie fissa, deve essere riportata l'indicazione della situazione di casellario anche se la vendita, durante il mese, sia stata negativa.

Per i tagliandi facoltativi è pure da indicare, nell'apposita sede dello stampato, la situazione del casellario. I tagliandi emessi per una stessa corri-

spondenza, con numerazione progressiva ininterrotta possono, nella contabilità, essere raggruppati.

Le copertine rilasciate nel mese, sono da portare in conto dopo i tagliandi a serie fissa, distinte per tipo, registrando separatamente quelle color rosa (servizio internazionale) da quelle bianche (servizio interno) nel prospetto I del Mod. Ci-213.

I tagliandi a serie fissa per i percorsi lacuali e di altre Amministrazioni, indicati nella Parte II della *Nomenclatura*, devono essere contabilizzati a parte sul Mod. Ci-214, mentre quelli facoltativi per dette Amministrazioni, devono contabilizzarsi sul Mod. Ci-214-*A*.

Al Mod. Ci-213-*A*, od al Mod. Ci 214-*A*, devono essere allegate le matrici di controllo dei tagliandi facoltativi, nonchè i talloncini di controllo per i tagliandi rilasciati a metà prezzo per ragazzi.

I tagliandi emessi per ragazzi, devono essere indicati in contabilità sotto forma di frazione avente per numeratore la quantità dei biglietti e per denominatore 2.

La contabilità dei tagliandi, compilata nei modi prescritti dalle "*Norme per il servizio della gestione viaggiatori*" deve essere spedita al Controllo Viaggiatori e Bagagli unitamente alle altre contabilità biglietti, nei termini prescritti.

I biglietti annullati per erronea compilazione, devono essere rimessi giornalmente al Controllo Viaggiatori e Bagagli con lettera raccomandata in servizio, e sono da scritturarsi nell'apposita distinta esistente nei Mod. Ci-213-*A* o Ci-214-*A* con tutti gli estremi richiesti dallo stampato.

Per il versamento degli introiti, gli Uffici d'emissione si regolano in base alle disposizioni particolari impartite singolarmente.

Per tutto ciò che non è specificatamente stabilito nelle precedenti disposizioni, valgono le "*Norme per il servizio della gestione viaggiatori*".

II. — *Uffici d'emissione all'estero.*

29. - *Modello della contabilità.* — Per la contabilizzazione dei biglietti distribuiti dagli Uffici all'estero, si deve fare uso di stampati conformi ai modelli prescritti.

Alla contabilità devono andare allegate separatamente le matrici di controllo dei tagliandi facoltativi dei percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato da quelli dei percorsi delle Amministrazioni Secondarie, nonchè i talloncini di controllo per i tagliandi rilasciati a metà prezzo per ragazzi ed i tagliandi annullati.

30. - *Periodicità.* — La contabilità, da compilarsi mensilmente, deve essere rimessa al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, entro i termini stabiliti. Gli Uffici d'emissione aventi succursali in paesi fuori Europa sono autorizzati a comprendere nel resoconto del mese successivo i biglietti venduti dalle succursali stesse, e ciò per evitare ritardo nell'invio della contabilità.

31. - *Versamenti.* — Il versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti all'estero deve essere effettuato secondo le particolari prescrizioni dell'Amministrazione.

32. — Disposizioni particolari potranno essere impartite dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7 e 9.

Modello di copertina rosa (tipo internazionale)

(unificata secondo le prescrizioni del Comitato Internazionale dei Trasporti per Ferrovia)

1ª pagina

N. 000.000

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO

Designazione ed eventuale emblema dell'Agenzia di viaggio

Prezzo:
Prix:
Price:
Preis:

Ufficio di emissione
Bureau d'émission
Issuing Office
Ausgabestelle
di ....

Primo giorno di Validità
Premier jour de validité
First day of validity
Erster Geltungstag

Valevole fino al
Valable jusq'au
Available till the
Gültigkeit bis zum

Prezzo della copertina L. 2

2ª pagina

Condizioni per l'utilizzazione dei tagliandi.

1. I tagliandi di viaggio contenuti in questa copertina sono biglietti riconosciuti ufficialmente dalle imprese di trasporto, di cui portano il bollo.

2. Per la spedizione di bagagli i tagliandi sono considerati come biglietti ordinari.

Il viaggiatore ha l'obbligo di assistere alle formalità richieste dalle autorità doganali, fiscali, finanziarie, di polizia ed amministrative a meno che le ferrovie competenti ammettano delle eccezioni.

3. L'agenzia di viaggi agisce solo quale intermediaria delle imprese di trasporto e non si assume alcuna responsabilità risultante dal contratto di trasporto.

4. La durata di validità dei tagliandi comincia col giorno (inclusovi) indicato sulla copertina e sui tagliandi dal bollo colla data dell'ufficio d'emissione. I tagliandi mancanti del bollo non sono validi.

5. Ogni tagliando può solo venir utilizzato entro la durata di validità indicatavi. Il percorso per il quale il tagliando vale può essere effettuato, entro detta durata di validità, in qualsiasi giorno, deve però essere terminato a mezzanotte dell'ultimo giorno di validità.

6. I tagliandi devono essere utilizzati nell'ordine in cui sono disposti nelle copertine.

7. Nel caso di cambiamenti dei prezzi di viaggio, le imprese di trasporto si riservano il diritto di non permettere l'utilizzazione dei tagliandi che contro pagamento della differenza di prezzo.

8. I tagliandi senza copertina non sono valevoli. Solo il personale del treno ha diritto di staccare i tagliandi.

Si raccomanda al viaggiatore di vigilare a che il personale di servizio stacchi solo i tagliandi dei tratti percorsi. Il personale è tenuto a restituire al viaggiatore i tagliandi di viaggio ed i tagliandi di controllo staccati erroneamente, dopo di averli muniti di corrispondente annotazione.

9. Le domande di rimborso di tasse sono da avanzarsi per iscritto all'agenzia o ad una sua filiale di viaggi che ha rilasciato il biglietto-libretto, oppure all'amministrazione ferroviaria, tranviaria, di navigazione, od all'impresa di navigazione aerea, o automobilistica, indicata sul tagliando non utilizzato.

La non utilizzazione deve essere certificata sui tagliandi dal personale di servizio.

10. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le prescrizioni delle imprese di trasporto interessate.

Conditions d'utilisation des carnets.

1. Les coupons de parcours réunis dans ce carnet sont des billets officiellement reconnus par les entreprises de transport dont ils portent le timbre.

2. L'enregistrement des bagages a lieu dans le mêmes conditions que l'enregistrement des bagages sur presentation de billets ordinaires.

Le voyageur est tenu d'assister aux formalités esigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives, sauf les exception admises par les administrations compétentes.

3. Le bureau de voyages est uniquement l'intermédiare des entreprises de transport et n'assume aucune responsabilité résultant du contrat de transport.

3ª pagina

4. La durée de validité des coupons commence à partir du jour, ce jour y compris, indiqué sur la couverture et les coupons, par le timbre à date du bureau d'émission. Les coupons de parcours non timbrés ne sont pas valables.

5. Chaque coupon n'est utilisable que pendant la durée de validité qui y est indiquée. Le parcours qu'il comporte, peut être effectué à n'importe quelle date dans la limite de cette durée de validité, mais il doit être terminé, et au plus tard, à minuit du dernier jour de validité.

6. Les coupons doivent être utilisé dans l'ordre dans lequel ils ont été insérés dans le carnet.

7. En cas de modifications des prix de transport, les entreprises de transport se réservent le droit de n'autoriser l'utilisation des coupons de parcours que contre paiement de la différence de prix.

8. Les coupons de parcours sans couverture ne sont pas valables. Le coupons de paurcors, ainsi que les coupons de contrôle, ne doivent être détachés que par le personnel de service. Il est recommandé au voyageurs de veiller à ce que le personnel de service ne détache que les coupons correspondants aux parcours effectués. Le personnel est tenu de restituer aux voyageurs les coupons de parcours et les coupons de contrôle détachés par erreur, après y avoir apposé une mention appropriée.

9. Les demandes de remboursement sont à adresser par écrit soit à un bureau de l'agence de voyages qui a delivré le carnet, soit à l'administration de chemin de fer ou de tramway, ou C.ie de navigation, de services aeriens ou a l'entreprise d'autocar indiquée sur le coupon inutilisé.

La non-utilisation doit être attestée sur le coupon par le personnel de service.

10. Au surplus, sont applicables les tarifs et prescriptions des entreprises de transport intéressés.

Conditions for the use of the coupons-book.

1. The coupons reunited under this cover are tickets officialy recognized by the transport Administration of which they bear the stamp.

2. The registration of the baggage takes place under the same conditions as the registration of baggage against presentation of ordinary tickets. The traveller must be present at the formalities required by the Customs, Police and other Administrative Authorities, except in cases where his presence is not required by the Administrations concerned.

3. The issuing office is only an intermediary of the conveying administrations and undertakes no responsability deriving from the transport contract.

4. The validity terms are reckoned from the day - same included -, which is shown on the cover and coupons by means of the issuig office dating stamp. Coupons not stamped are null.

5. Each coupon is available only during the validity mentioned on it. The journey, which the coupon covers, may take place on any date within the validity and must be ended at midnight of last day validity.

6. The coupons must be utilised following the order in which they are inserted in the cover.

7. In case of fare rates variations, the transport Administrations are entitled to authorize the utilisation of the coupons only against payment of the difference.

8. Coupons without their cover are not available. The coupons, as well as the control coupons must be withdrawn only by the Officials on duty. Travellers are recommended

4ª pagina

to see that the Officials do not collect coupons concerning the remainder of the journey. The Officials have the duty of giving back to the travellers the coupons and control coupons wrongly withdrawn and to write on same an appropriate declaration.

9. Applications for refunds are to be addressed by letter, either to the office which has issued the coupons-book, or to the management if the railway, tramcar, shipping, aeroplane, motocar Administrations indicated on the coupon which has not been utilised. The non-utilisation must be testified on the coupon by the Officials on duty.

10. The tariffs and regulations of the transport Administrations concerned are applicable in all matters not mentioned above.

Bestimmungen für die Benutzung des Fahrscheinheftes.

1. Die in diesem Heft enthaltenen Fahrscheine sind amtlich zugelassene Fahrausweise der Beförderungsunternehmungen, deren Stempel sie tragen.

2. Für die Abfertigung von Gepäck gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Abfertigung auf Fahrkarten des allgemeinen Verkehrs.
Der Reisende ist verpflichtet, der zoll-, steuer-, finanzamtlichen, polizeilichen und sonstige verwaltungsbehördlichen Abfertigung seines Gepäcks beizuwohnen, soweit nicht von den zuständigen Eisenbahn Ausnahmen zugelassen sind.

3. Das Reisebüro ist lediglich Vermittler der Beförderungsunternehmungen und übernimmt keine Haftung aus dem Beförderungsvertrag.

4. Die Geltungsdauer der Fahrscheine beginnt mit dem Tage (diesen Tag inbegriffen), der auf dem Umschlag und den Fahrscheinen von der Ausgabestelle eingestempelt ist Nicht abgestempelte Fahrscheine sind ungültig.

5. Jeder Fahrschein darf nur innerhalb der aus seinem Aufdruck ersichtlichen Geltungsdauer, benutzt werden.
Die Reise kann auf der Strecke, für die der Fahrschein gilt, innerhalb dieser Geltungssdauer, an jedem beliebigen Tag angetreten werden muss aber um Mitternacht des letzten Geltungstages beendet sein.

6. Die Fahrcheine müssen in der Reihenfolge benutzt werden, in der sie eingeheftet sind.

7. Die Beförderungsunternehmungen behalten sich dar Recht vor, bei Fahrpreisänderungen die Benutzung der Fahrscheine nur geigen Nachzahlung des Fahrpreisunterschiedes zuzulassen.

8. Fahrscheine ohne Umschlag sind ungültig. Die Fahrscreine dürfen nur vom Dienstpersonal abgetrennt werden.
Dem Reisenden wird empfohlen, darauf zu achten, dass das Dienstpersonal nur die Fahrscheine für dio durchfahrenen Strecken abnimmt. Das Dienstpersonal ist angewiesen, irrtümlich abgenommene Fahrscheine und Kontrollabschnitte, nötigenfalls nach Anbringung eines entsprechenden Vermerkes, dem Reisenden zurückzugeben.

9. Erstattungsanträge sind schriftlich entweder an eine Zweigstelle der Reisebürounternehmung die das Heft verkauft hat, oder an die Eisenbahn- oder Strassenbahnverwaltung, Schiffahrts-, Flug- oder Kraftwagenunternehmung zu richten, die auf dem nicht benutzten Fahrschein angegeben ist.

10 Im übrigen gelten die Tarife und Vorschriften der beteiligten Beförderungsunternehmungen.

Modello di copertina bianca

(da usare esclusivamente pei tagliandi venduti dalle Agenzie in Italia per viaggi del *solo* servizio interno italiano)

1ª pagina

N. 000.000

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO

Designazione ed eventuale emblema dell'Agenzia di viaggio

Prezzo :
Complessivo
Compenso di Agenzia L. ...

Ufficio di emissione : ....

Timbro a data

Avvertenza importante

Per l'uso di ciascun tagliando vedasi punto 4 delle condizioni indicate a tergo

Prezzo della copertina L. 2

2ª pagina

CONDIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEI TAGLIANDI

1. I tagliandi di viaggio contenuti in questa copertina sono riconosciuti ufficialmente dalle Ferrovie dello Stato e dalle Amministrazioni Secondarie Italiane.

2. I tagliandi devono essere utilizzati nell'ordine in cui sono disposti nella copertina.

3. I tagliandi senza copertina non sono valevoli. Solo il personale del treno ha diritto di staccare i tagliandi. Si raccomanda al viaggiatore di vigilare a che il personale di servizio stacchi solo i tagliandi per i tratti percorsi. Il personale è tenuto a restituire al viaggiatore i tagliandi di viaggio ed i tagliandi di controllo staccati erroneamente, dopo averli muniti di corrispondente annotazione.

4. I tagliandi inclusi in questa copertina possono essere utilizzati entro due mesi dal giorno di rilascio, detto giorno incluso, risultante dal bollo a data dell'Ufficio d'emissione indicato tanto sulla copertina che sui tagliandi. **Però prima d'iniziare il viaggio, il viaggiatore è tenuto a far vidimare il tagliando relativo dalla stazione di partenza od Agenzia**, che apporrà il proprio timbro a data a tergo del tagliando medesimo, nell'apposito spazio, La durata della validità del tagliando decorre dalle ore 0 di tale giorno ed è limitata :

a) per le percorrenze fino a 200 km. al tempo necessario a compiere il viaggio ;

b) per le percorrenze superiori a 200 Km. ad un giorno ogni 100 Km. o frazione di 100; ma in ogni caso non oltre le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

Il tagliando mancante del timbro che determina l'inizio dell'utilizzazione non è ritenuto valido. Il viaggiatore è considerato sprovvisto di biglietto ed è regolarizzato in base alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone ». Il tagliando irregolare viene ritirato.

3ª pagina

5. Fermate intermedie. — I tagliandi rilasciati per le percorrenze fino a 200 Km. non danno diritto a fermate intermedie. I tagliandi emessi per percorrenze superiori ai 200 Km. danno diritto alle fermate stabilite dalla tariffa ordinaria, e cioè :

per viaggi da 200 a 400 Km. : 1 fermata ;
» » 401 a 600 » 2 fermate ;
» » 601 a 800 » 3 »
» » 801 a 1000 » 4 »
» oltre 1000 Km. : 5 fermate.

6. La validità dei tagliandi non è prorogabile.

7. Per la spedizione di bagagli i tagliandi sono considerati come biglietti ordinari.

8. Le domande di rimborso sono da avanzarsi per iscritto e possono essere presentate a qualunque stazione od Agenzia di viaggi. La non utilizzazione deve essere certificata sui tagliandi dal personale ferroviario di servizio.

9. L'Agenzia di viaggi agisce solo quale intermediaria delle imprese di trasporto e non si assume alcuna responsabilità derivante dal contratto di trasporto.

10. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le tariffe e prescrizioni delle imprese di trasporto interessate.

Il prezzo della presente copertina è di L. 2.— e viene aggiunto al prezzo complessivo dei tagliandi.

Ordine di servizio N. 52

Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico — Edizione 1946.

Con Decreto 17 aprile 1946 N. 3451 del Sig. Ministro sono state approvate le nuove « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » Edizione 1946.

Tali disposizioni, dalla data che sarà stabilita con successivo Ordine di servizio, dovranno essere osservate su tutte le linee esercitate con Dirigente Unico, in sostituzione delle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » Edizione 1935, le quali dalla stessa data dovranno considerarsi abrogate, unitamente agli Ordini di servizio N. 102/1936 — 4/1937 — 140/1938 — 146/1940 — 165/1940 e 68/1941 ed alla Circolare gialla N. 3 del 19 dicembre 1936.

Per migliore intelligenza si mettono in rilievo le principali varianti introdotte nella nuova Edizione delle Disposizioni in parola.

— E' stato stabilito che la posizione normale dei segnali di protezione delle Assuntorie è quella di via impedita;

— si è precisata la formula con la quale il Capo treno che riceve dal D.U. l'avviso d'incrocio con un treno straordinario deve confermare al Dirigente Unico stesso;

— è stato disposto che l'Assuntore, nel confermare al D. U. l'avvenuta registrazione di uno straordinario indichi anche gli eventuali incroci che lo straordinario stesso ha nella propria Assuntoria.

— si è stabilito che le due stazioni limitrofe al tratto di lavoro di un treno materiale tengano esposto allo scambio estremo un segnale d'arresto dal lato del binario occupato;

— si sono precisate le modalità per gli spostamenti d'incrocio a seconda che avvengano in una Assuntoria, in una stazione retta da Dirigente locale, oppure in una località dipendente da una sezione attigua di D.U.;

— si sono stabilite le modalità per il ricovero in una Assuntoria di un carrello viaggiante con Mod. L. 32;

— si sono introdotte le disposizioni — opportunamente aggiornate — della Circolare gialla N. 3 del 19 dicembre 1936.

Le nuove Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico devono essere distribuite a tutti gli agenti interessati, i quali dovranno rilasciarne ricevuta scritta al proprio Superiore immediato.

Tali ricevute saranno inviate alle Sezioni le quali le conserveranno nelle posizioni personali dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N. 53

Cambiamento di nome di alcune stazioni delle linee Chivasso-Aosta e Aosta-S. Desiderio Terme.

In conseguenza della deliberazione 10 gennaio 1946 del Consiglio della Valle di Aosta, che ha ripristinate nella forma originaria, le denominazioni di vari Comuni della Valle omonima anche le corrispondenti stazioni delle linee Chivasso-Aosta ed Aosta-S. Desiderio Terme hanno assunto analoghe denominazioni come appresso indicato:

Vecchio nominativo	*Nuovo nominativo*
Villanova Baltea	Villeneuve
Arvié	Arvier
Ciambave	Chambave
Castiglion Dora	Châtillon
Donàs	Donnaz
Sala Dora	La Salle
Mongiove	Montjovet
Ponte S. Martino	Pont Saint Martin
S. Desiderio Terme	Pré Saint Didier
Quarto Praetoria	Quart
S. Vincenzo della Fonte	Saint Vincent
Castel Verres	Verrés
Valdigna d'Aosta	Morgex

Pertanto nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (ediz. 1° giugno 1942), parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (ediz. febbraio 1936), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte el altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovansi indicati i nomi di dette stazioni, dovrà essere apportata conforme modificazione, inserendo i nuovi nominativi nella sede opportuna, secondo l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni e Agenzie interessate.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio N. 54

Trasformazione della fermata impresenziata di Brunico F. L. in fermata presenziata.

La fermata impresenziata di Brunico F. L. della linea Brunico-Campo Tures, è stata trasformata in fermata presenziata e abilitata al servizio Viaggiatori e Bagagli per determinate località, con le modalità di cui all'art. 31 delle « Norme per il servizio della Gestione Viaggiatori » ed all'art. 24 delle « Norme per il servizio della Gestione Bagagli ».

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè al versamento degli introiti, è stata incaricata la stazione di Brunico.

In conseguenza di quanto sopra nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato, Edizione 1° giugno 1942, si dovrà:

— nella parte 1ª, a pagina 17, di contro al nome di Brunico F. L. sostituire il segno ● con quello e nelle colonne 7 ed 8, modificare il richiamo (4) in (19);

— nella parte 2ª, a pag. 49 (Tavola 78), di contro al nome di Brunico F.L., sostituire il segno ● con quello di

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I — Edizione febbraio 1936 — di contro al nome di detta fermata, esporre il segno ◆.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N 55

Prestazioni sanitarie al personale.

Modificazione ed aggiunta all'Ordine di Servizio n. 86 1942.

Il 3° alinea del paragrafo 8° del Capitolo II del precitato Ordine di Servizio è modificato come segue:

« Nei giorni in cui l'agente non percepisce l'assegno di malattia la spesa di ospedalità è per intero a carico degli agenti ».

Al Cap. II — dopo il paragrafo 8° — va aggiunto il seguente paragrafo N. 9:

9°) Ricovero per cura degli agenti contrattisti.

Per gli agenti contrattisti, semprechè abbiano compiuto 90 giorni di effettivo servizio, è ammesso il ricovero in ospedale con le norme indicate per il personale di ruolo.

Le spese di ospedalità sono a carico degli agenti in ragione della metà dell'assegno corrisposto durante il periodo di malattia a norma dell'art. 7 del contratto-tipo, sostituito dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 settembre 1945 n. 369; la restante parte sarà a carico dell'Amministrazione.

Nei giorni in cui l'agente non percepisce l'assegno di malattia la spesa di ospedalità è per intero a carico degli agenti.

Venendo a cessare la corresponsione dell'assegno per malattia previsto dall'art. 3 del succitato D. M. 369/1945 l'Ufficio che ha emesso il modulo di entrata in ospedale — Serie San 26 — dovrà subito provvedere a quanto indicato agli ultimi due capoversi del precedente paragrafo 6°.

I recuperi delle quote a carico degli agenti debbono essere praticati in ragione dei 3/10 dell'assegno corrisposto durante la malattia, e dei 3/10 della paga durante il periodo di ritorno in servizio, fino a saldo del debito costituito.

Per i ricoveri in ospedale delle persone di famiglia degli agenti contrattisti valgono le disposizioni indicate al comma c) del precedente paragrafo 1°).

Circolare N. 8

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un serbatoio di proprietà privata.

E' stato radiato il carro serbatoio 509123 della Ditta G. Blenk di Genova perchè distrutto a causa di azioni belliche.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F.S. (Volume 1° Edizione 1943).

Comunicato.

Nomina delle commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo ai sensi del D. L. L. 12 aprile 1946, n. 292.

A far parte delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari, riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo, sono chiamati i seguenti funzionari ed agenti:

Compartimento di Roma
Ufficio Elettrificazione

D.M. 26/8/1946, n.974 — Leppo dott. ing. Ettore - Ispettore capo - Presidente
» Pieri Nelusco - Segretario capo - Membro rappresentante l'Amministrazioine ferroviaria.
» Giunti dott. ing. Enzo - All. ispettore contrattista Membro del Sindacato ferrovieri Italiani.

Compartimento di Trieste
Sezione Movimento

D.M. 14/8/1946, n. 961 — Sala Paolo - Ispettore 1ª classe - Presidente.
» Borsetti Alfredo - Revisore capo - Membro, rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.
» Giraldi Guido - Capo stazione 1ª classe Membro del Sindacato ferrovieri Italiani.

Sezione Materiale e Trazione

» Giannone dott. ing. Salvatore - Ispettore capo - Presidente.
» Menegazzi Emilio - Segretario principale a. p. - Membro, rappresentante l'Amministrazioine ferroviaria.
» Bruni Mario - Macchinista - Membro del Sindacato ferrovieri Italiani.

Sezione Lavori
e Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

D.M. 14/8/1946, n. 961 — Ferrari dott. ing. Edoardo Ispettore principale - Presidente.
» Uberti Bona Marino - Segretario tecnico capo - Membro, rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.
» Fiorucci dott. ing. Ferreol - Ispettore 1ª classe - Membro del Sindacato ferrovieri Italiani.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 17 30 settembre 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO, 29 luglio 1946, n. 95. — *Sovvenzione della somma di nove miliardi di lire per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro,

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza di L. 9.000.000.000 (nove miliardi di lire) per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà anticipata dal Tesoro dello Stato in quattro esercizi finanziari a partire dal 1946-47 in ragione di lire 2.250.000.000 per ogni esercizio. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti, saranno stabiliti il periodo entro il quale l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dovrà restituire al Tesoro l'anticipazione, il tasso d'interesse relativo e tutte le altre modalità e condizioni che si renderanno necessarie.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 19 settembre 1946.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO, 6 agosto 1946, n. 92. — *Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario* 1945-46 (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 483, 490 e 494;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 233 « Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è aumentato della somma di L. 4.113.700.000.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 17 settembre 1946.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 12 settembre 1946. — *Ripristino dell'ora solare* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62, del 14 marzo 1946, relativo allo spostamento dell'ora solare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 75, con il quale viene delegata al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di disporre l'adozione dell'ora legale ed il ripristino di quella solare;

DECRETA

Art. 1.

Dalle ore 2 del giorno 6 ottobre 1946 è ripristinata l'ora normale.

La conseguente ora di risulta sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ore *2-bis*.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1946.

DE GASPERI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 18 settembre 1946.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946. — *Determinazione di un primo elenco di centri cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale* 11 *gennaio* 1946, *n.* 18 *e regio decreto legislativo* 29 *maggio* 1946, *n.* 488 (1).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 9 settembre 1946.

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati e le requisizioni di fabbricati da Autorità Alleate e Italiane;

Decreta

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e dell'art. 7 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, si applicano ai sottoelencati centri:

Provincia di Alessandria: Alessandria, Villalvernia;

Provincia di Ancona: Ancona, Chiaravalle;

Provincia di Arezzo: Arezzo, Pratovecchio, Pieve Santo Stefano, Terranova Bracciolini, Civitella Chiana, Badia Tedalda;

Provincia di Ascoli Piceno: San Benedetto del Tronto;

Provincia di Avellino: Avellino;

Provincia di Belluno: Bribano del comune di Sedico, Caviola e Vallesina del comune di Falcade, Pieve Alpago, Anne del comune di Sovramonte, Gares, Fregona e Federtegosa del comune di Forno Canale, California del comune di Gosaldo;

Provincia di Benevento: Benevento;

Provincia di Bologna: Bologna, Budrio, Bazzano, Casal Fiumanese, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Fontanelice, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Savigno, Tossignano, Vergato, Calderara di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Crespellano, Malalbergo, Zola Predosa;

Provincia di Bolzano: Bolzano;

Provincia di Brescia: Ponte San Marco del comune di Calcinato, Cevo del comune di Valsaviore.

Provincia di Cagliari: Cagliari;

Provincia di Campobasso: Capracotta, Castel del Giudice, Concacasale, Filignano e frazioni, Isernia, Montenero Val Cocchiara, Pescopennataro, Pizzone, Rionero Sannitico, Castelnuovo del comune di Rocchetta al Volturno, Sant'Angelo del Pesco, Scapoli, San Pietro Avellana;

Provincia di Caserta: Capua, Mignano, Cancello, Arnone, Castel Volturno;

Provincia di Catania: Catania, Randazzo, Adrano;

Provincia di Chieti: Gamberale, Orsogna, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Taranta Peligna, Borrello, Canosa Sannita, Casanditella, Civitella Messer Raimondo, Fara Filiorum, Fara San Martino, Filetto, Francavilla a Mare, Lama dei Peligni, Miglianico, Montenerodomo, Mozzagrogna, Ortona a Mare, Palena, Pennapiedimonte, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Santa Maria Imbaro, Tollo, Tornareccio, Torricella Peligna, Vacri, Civitaluparella, Colledimacine, Fossacesia, Gessopalena, Arielli;

Provincia di Ferrara: Ferrara, Pontelagoscuro, Argenta, San Biagio, Bando, Traghetto, Portomaggiore, Porto Garibaldi, Rovereto, Dogato;

Provincia di Firenze: Cantagallo, Lucciana, Dicomano, Firenzuola, Pontassieve, San Godenzo, Mercatale di Vernio, Vicchio;

Provincia di Foggia: Foggia;

Provincia di Forlì: Forlì comprendente anche località: Pianta, Ospedaletto, Cappuccini, Ronco, Bussecchio, San Martino in Strada, Romiti, San Varano; Cesena comprendente anche località: San Mauro, Pievesestina, San Rocco, Ponte Abbadesse, San Bartolomeo, San Pietro, Riccione, Portico, Bocconi, San Benedetto, Predappio, Tredozio, Dovadola, Castrocaro, Terra del Sole, Modigliana, San Martino in Villafranca, San Tomè, Villafranca, Villanova, Villagrappa, Vecchiazzano, Rimini, Gemmano, Coriano, Borghi, Montescudo, Savignano, Longiano, Roncofreddo, Montecolombo, Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Saludecio, Sarsina, Ranchio, Teodorano, Bertinoro centro, Bertinoro forese, Forlimpopoli centro, Forlimpopoli forese, Frazione Castiglione del comune di Forlì;

Provincia di Frosinone: Acquafondata, Alatri, Amaseno, Aquino, Arce, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castel liri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Guarcino, Isola Liri, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ripi, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiume Rapido, Santo Padre, San Vittore nel Lazio, Sora, Terelle, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso;

Provincia di Genova: Genova, Bogliasco, Recco, Sori, Zoagli, Borzonasca, Moneglia;

Provincia di Grosseto: Grosseto, Santo Stefano del comune di Monte Argentario, Orbetello, Talamone del comune di Orbetello, Roccastrada;

Provincia di Imperia: Ventimiglia, Airole, Olivetta San Michele, Castel Vittorio, Rocchetta Nervina, Triora, Molini di Triora;

Provincia di L'Aquila: Alfedena, Ateleta, Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Barrea, Villetta Barrea, Filetto del comune di L'Aquila, Avezzano, Balsorano, Massa d'Albe, Carsoli;

Provincia di La Spezia: La Spezia, Borghetto Varo, Carrodano;

Provincia di Latina: Latina, Aprilia, Formia, Trivio, Castellonorato, Gaeta, Borgo Bainsizza, Borgo Carso, Borgo Montello, Borgo Piave, Borgo Podgora, Borgo Sabotino, Borgo Faiti, Terracina, Itri, Castelforte, Fondi, Spigno Saturnia, Cisterna, Le Castelle, Borgo Flora, Cori, Sperlonga, Tufo, Santa Maria Infante, Tremensuoli;

Provincia di Livorno: Livorno, Piombino, Portoferraio, Cecina, Rosignano Marittimo;

Provincia di Macerata: Portocivitanova;

Provincia di Massa Carrara: Massa, Marina Massa, Avenza, Marina Carrara, Montignoso, Fosdinovo, Marciaso, Aulla, Monzone, Equi, Vinca, Villafranca, Civitella della Chiana, Pieve San Stefano;

Provincia di Matera: Matera;

Provincia di Messina: Messina, Milazzo;

Provincia di Milano: Milano;

Provincia di Modena: Guiglia, Vignola, Zocca, Montese, Montefiorino;

Provincia di Napoli: Napoli, San Pietro Inferiore;

Provincia di Palermo: Palermo;

Provincia di Parma: Fidenza, Fornovo;

Provincia di Pesaro: Pesaro, Borgo Pace, Acquaviva, Ponte Ricciolì, Lucrezia, Carrara Bassa, Montecalvo in Foglia, Borgo Massano, Monteciccardo, Osteria Nuova, Pozzo, Sant'Angelo in Lizzola, Montecchio, Rio Salso;

Provincia di Pescara: Pescara, Montesilvano, Loreto Aprutino;

Provincia di Piacenza: Cerignale;

Provincia di Pisa: Pisa, Pontedera, San Miniato, Migliarino, Zambra, San Romano, Pomaia, Montecalvoli, Santa Croce sull'Arno, Uliveto Terme, Collemontanino, Castellina Marittima, Palaia, Pastina, Legoli;

Provincia di Pistoia: Pistoia, Piteccio, Cireglio, Croce a Uzzo, Saturnana, San Felice, San Rocco Chiesina, Gabbiano, Abetone, Piano Sinatico, Momigno, Striglianella, San Quirico, Stiappa, Casini;

Provincia di Potenza: Potenza, Corleto Perticara, Lauria;

Provincia di Ravenna: Ravenna, Faenza, Alfonsine, Castelbolognese, Cotignola, Solarolo, Fusignano, Sant'Agata, Riolo Bagni, Lugo, San Bernardino, San Lorenzo, Cà di Lugo, San Potito, Bizzuno, Santa Maria in Fabriago, Villa San Martino, Massalombarda, Casola Valsenio, Cervia, Bagnocavallo, Savio, Marina di Ravenna;

Provincia di Reggio Calabria: Villa San Giovanni.

Provincia di Reggio Emilia: Villaminozzo, Poiano, Cervarolo, Carniana, Toano, Castellarano;

Provincia di Roma: Albano, Anzio, Ariccia, Artena, Colleferro, Frascati, Gavignano, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Pomezia, Nettuno, Rocca di Papa, Subiaco, Tivoli, Valmontone, Rocca Priora, Civitavecchia, Velletri;

Provincia di Salerno: Salerno, Battipaglia, Eboli, Sapri, Sarno;

Provincia di Savona: Oxiglia, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano;

Provincia di Siena: Castellina in Chianti, Poggibonsi, Radda in Chianti, San Quirico d'Orcia;

Provincia di Taranto: Taranto;

Provincia di Teramo: frazione Spiaggia del comune di Giulianova;

Provincia di Terni: Terni, frazione San Martino di Orvieto scalo;

Provincia di Torino: Torino;

Provincia di Trapani: Trapani, Marsala, Erice, Pantelleria;

Provincia di Trento: Trento, Rovereto, Grigno, San Michele Grumo, Calliano;

Provincia di Treviso: Treviso;

Provincia di Venezia: Mestre Marghera e frazioni, Caorle, San Michele al Tagliamento, Cavarzere;

Provincia di Verona: Verona, Legnago;

Provincia di Vicenza: Vicenza, frazioni: Canale, Storti, Pace, Borga del comune di Recoaro, Posina, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, frazione Camporovere del comune di Roana;

Provincia di Viterbo: Viterbo, Vetralla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946.

Il Ministro: CORBINO

Appendice n. 9 all'Ordine Generale n. 1-1934

Indennità di malaria.

In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, alla classificazione delle linee in malaria di cui l'Ordine Generale n. 1-934 e successive appendici occorre aggiungere i nuovi tratti elencati nell'unito allegato A.

Al provvedimento di cui sopra approvato col Decreto Ministeriale n. 1335 del 5 settembre 1946 è assegnata la decorrenza dal 1° giugno c. a. agli effetti dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

ALLEGATO *A* ALL'APPENDICE N. 9 ALL' O. G. 1-1934

ELENCO DEI NUOVI TRATTI DI LINEA DA INSERIRSI NELLA CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE IN MALARIA DI CUI L'ALLEGATO *A* ALL'ORDINE GENERALE N. 1-1934 E SUCCESSIVE APPENDICI

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	FABBRICATI COMPRESI NELLE ZONE MALARICHE			Classificazione delle zone malariche
				Stazioni e fermate	Case cantoniere		
	dal km.	al km.			dalla	alla	
COMPARTIMENTO DI ROMA							
Roma-Grosseto-Pisa (52) . . .	12+320	16+125	3+805	Magliana	12+320	12+314	lieve
Roma-Orte-Chiusi-Bagni di Chianciano (55)	36+225	37+467	1+242	Fara Sabina	36+225	36+924	lieve
	37+561	37+993	0+432	—	—	—	lieve
	38+400	43+400	5+000	—	38+693	43+034	lieve
	47+950	53+736	5+786	Poggio Mirteto	48+186	53+736	lieve
	56+504	57+100	0+596	Stimigliano	56+564		lieve
	134+036	134+413	0+377	—	134+413		lieve
Roma-Cassino-Napoli (61) . . .	38+744	42+568	3+284	Labico	38+744	42+468	lieve
	58+435	61+215	2+780	—	59+492	60+506	lieve
	79+918	88+300	8+382	Frosinone	80+763	87+269	grave
	112+051	132+066	20+015	Isoletta - Roccasecca - Aquino-Castrocelo - Pontecorvo-Piedimonte Villa S. Lucia.	112+451	131+501	grave
Roccasecca-Avezzano (61 bis) . .	Dagli scambi di Roccasecca	19+519	18+692	Colfelice-Arce-Fontana Liri-Arpino.	1+666	19+369	grave
Roma-Formia-Napoli (69) . . .	113+661	114+262	0+601	—	114+262		grave
	121+716	129+000	7+284	Itri-Formia	121+885	126+990	grave

Segue ALLEGATO *A* ALL'APPENDICE N. 9 ALL'O. G. 1-1934.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	FABBRICATI COMPRESI NELLE ZONE MALARICHE			Classificazione delle zone malariche
	dal km.	al km.		Stazioni e fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
COMPARTIMENTO DI NAPOLI							
Roma-Formia-Napoli (71) . . .	129+000	141+808	12+808	Minturno	129+367	141+798	grave
Roma-Cassino-Napoli (73) . . .	144+062	162+301	18+239	Rocca d'Evandro-Mignano	145+272	160+986	lieve
COMPARTIMENTO DI BARI							
Foggia-Bari	0+000	1+050	1+050	—	—	—	lieve
Bari-Bari Marittima (raccordo) (92 bis)	km. 645+469 della Foggia-Bari	km. 2+953 della Bari-Bari-Marittima					
Bari-Brindisi	0+000	1+023	1+023	—	—	—	lieve
Taranto - Brindisi (raccordo) (92 ter)	km. 64+738 della Taranto-Brindisi	km. 755+041 della Bari-Brindisi					
Bellavista - Nasisi (raccordo) (97 bis)	0+465	6+937	6+472	—	1+920	6+136	lieve
COMPARTIMENTO DI PALERMO							
Caltanissetta-Xirbi-Bicocca-Catania-Messina (111)	237+307	238+272	0+965	Catania Acquicella . . .	—	—	lieve
	285+445	289+528	4+082	Giardini Taormina . . .	286+219	288+682	lieve
	302+040	307+821	5+781	S. Teresa Riva	302+040	307+821	lieve
	307+821	309+778	1+952	Nizza di Sicilia	309+773		grave
	309+773	312+272	2+499	Alì	310+780		lieve
				Messina ed impianti in città			lieve
Siracusa-Licata (114)	266+679	267+797	7+118	Vittoria	261+619	267+753	lieve
(Tronco Licata-Ispica)	273+978	276+737	2+759	—	274+537	276+479	lieve

Ordine di servizio N. 56

Servizio internazionale dei colli espressi e delle messaggerie.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1. *Premesse.* — E' previsto il ripristino dei vari servizi internazionali di colli espressi e di messaggerie a mano a mano che sarà possibile concludere i relativi accordi con le Ferrovie estere.

Si riepilogano qui appresso le norme che dovranno osservarsi per tali servizi, in aggiunta a quelle indicate nelle singole tariffe internazionali. Per quanto non è previsto nelle dette tariffe e nei punti che seguono, valgono le « Norme per il servizio della gestione bagagli » (art. 25).

2. *Modalità per il trasporto dei colli espressi.* — I colli espressi sono trasportati come bagagli con treni diretti e direttissimi, in quanto le dimensioni ne permettano il carico sui bagagliai, il peso per ogni collo non superi i 100 chilogrammi e non si tratti di merci escluse come tali dal trasporto od ammesse soltanto a determinate condizioni (per queste ultime, vedi eccezioni in qualche tariffa). In certi casi, in seguito a speciali accordi fra le amministrazioni interessate, possono essere ammessi al trasporto anche i colli superanti detto peso massimo di 100 kg.

I trasporti in parola non possono comprendere più di 5 colli per ogni spedizione, ed i singoli colli devono portare, in caratteri chiari e indelebili, il preciso indirizzo del destinatario.

Di massima le operazioni doganali per l'esportazione debbono essere eseguite in partenza, prima della consegna della merce alla gestione bagagli e a cura del mittente, il quale deve consegnare la relativa bolletta di esportazione alla Ferrovia, in uno con il bollettino di spedizione. Analogamente, le operazioni doganali per l'importazione debbono essere eseguite, di massima in arrivo, a cura del destinatario, dopo lo svincolo ferroviario.

Tuttavia, per i trasporti in uscita, purchè non chiusi a chiave e purchè il mittente produca tutti i documenti necessari, la ferrovia si incarica di provvedere essa stessa, nelle stazioni di confine, alle formalità per *l'esportazione semplice*. Perciò detti trasporti nelle condizioni precitate possono essere accettati anche senza che siano compiute le formalità doganali in partenza. *E' ovvio però che in tali casi la ferrovia non può garantire il proseguimento, al confine, col treno in coincidenza immediata o senza scarico, potendo sorgere difficoltà nel compimento delle formalità doganali nelle stazioni di confine.*

Le tasse di trasporto sono da pagare sempre alla partenza.

Le spedizioni non possono essere gravate nè di spese anticipate, nè di assegni.

Soltanto il mittente può, con disposizioni suppletive, modificare il contratto di trasporto, con le limitazioni previste nelle singole tariffe dirette internazionali.

Le spese confinali ferroviarie per i trasporti in uscita dall'Italia in semplice esportazione sono state fissate nella somma complesiva di L. 30 per ogni spedizione, somma che comprende i diritti di statistica e di bollo, il corrispettivo ferroviario, tutte le eventuali tasse di custodia ed il costo degli stampati occorrenti.

Tali spese ricorrono nei soli casi in cui alle operazioni di uscita non abbia provveduto in partenza il mittente. Qualora vi abbia provveduto il mittente la somma anzi detta è ridotta del 50 %, ossia a L. 15 per spedizione, a compenso delle tasse di custodia e di eventuali stampati occorrenti lungo il percorso italiano.

Le spese di L. 30 o di L. 15 devono essere sempre riscosse in partenza insieme con le tasse di porto e perciò le stazioni di confine, per i titoli sopra indicati, non applicheranno nè faranno seguire sui trasporti le spese doganali.

Il Controllo merci interno e internazionale di Torino provvederà a computare distintamente — dietro apposite segnalazioni del Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze — i prodotti derivanti dall'applicazione di detta tassa fissa.

Nulla è mutato per ora nei riguardi dei trasporti in entrata e di quelli in transito per i quali valgono le disposizioni di cui al punto B-2° e 3° del presente Ordine di Servizio.

Le spese sopravvenute durante il percorso (spese di trasbordo non previste dalle tariffe, spese che si fossero rese necessarie per il buon mantenimento della merce, ecc.) debbono essere indicate sui bollettini di spedizione dalle stazioni nelle quali le spese stesse si verificano, allegandovi i documenti giustificativi.

L'ammontare di dette tasse deve essere indicato in moneta nazionale e nella valuta della ferrovia destinataria, specificando il cambio di conversione, che dovrà essere quello ferroviario in vigore il giorno nel quale si verificano le spese in parola.

Le stazioni che avranno sostenuto dette spese, dovranno inviare mensilmente al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze un elenco dimostrativo conforme al modello seguente, che dovrà essere compilato distintamente per ogni servizio diretto. Nella colonna delle osservazioni dovrà essere indicato il cambio applicato.

Delle spese fatte le stazioni si accrediteranno mensilmente sul quadro *D* del riepilogo mod. Ci. 302, mediante apposita voce, allegandovi gli elenchi sopra indicati, opportunamente riepilogati, qualora siano più d'uno.

Nei casi in cui le formalità doganali di semplice uscita siano eseguite nelle stazioni di confine a cura della ferrovia, le Agenzie doganali ferroviarie, a pareggio dei diritti doganali (bolli e statistica), compresi nelle somme globali riscosse in partenza e perciò da non far più seguire sui trasporti, compileranno apposito elenco, da inscrivere come elenco speciale nella parte III del riepilogo mod. Ci. 575, portando in conto il relativo importo come accredito speciale.

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio Commerciale e del Traffico

Stazione di ....

TRAFFICO COLLI ESPRESSI ITALO-..............................

ELENCO delle spese sopravvenute lungo il percorso delle sottoindicate spedizioni, durante il mese di ....

1	2	3	4	5	6	7	8
Numero del Boll. di spediz.	Data	Stazione mittente	Stazione destinataria	Stazione di transito	Importo		*Osservazioni*
					in lire	in ...	

3. *Modalità per il trasporto delle messaggerie.* — L'accettazione, l'effettuazione e la riconsegna di questi trasporti, che hanno luogo in base alle apposite tariffe dirette internazionali, sono riservate esclusivamente agli agenti o rappresentanti della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti (C.I.C.L.).

Pertanto il compito delle gestioni bagagli delle stazioni mittenti è limitato all'apposizione del timbro a data sui bollettini di spedizione, che all'uopo vengono loro presentati dall'incaricato della C.I.C.L. regolarmente registrati su appositi elenchi in doppio esemplare, e all'accertamento che nessun bollettino sia stato omesso nella registrazione. Uno di detti esemplari deve essere restituito vistato, in segno di riscontro della regolare iscrizione di tutti i bollettini di cui sopra, all'incaricato della Compagnia, insieme con i bollettini stessi; l'altro esemplare deve essere trattenuto per le successive operazioni contabili (vedasi art. 44, paragrafo 5 delle « Norme per il servizio della gestione bagagli »).

Altrettanto sono tenute a fare le stazioni di arrivo dei trasporti, e cioè trattenere un elenco dei bollettini di spedizione e restituire l'altro esemplare — debitamente riscontrato — ed i bollettini stessi, vistati col bollo a compostore, all'incaricato della Compagnia.

Generalmente, nessuna ingerenza, oltre quella innanzi precisata, ha luogo da parte del personale delle Ferrovie dello Stato, sia nelle stazioni italiane interne o di confine, sia sui treni, perchè qualsiasi operazione è effettuata dal personale della C.I.C.L., la quale assume ogni responsabilità dei trasporti. Resta però sempre in facoltà della Ferrovia di disporre, nei casi

in cui lo creda opportuno, per una verifica sulla regolarità dei trasporti di cui trattasi; in particolare la Ferrovia ha il diritto di assicurarsi che non siano state accettate merci escluse dal trasporto in base alle tariffe dirette e che il carico corrisponda alle indicazioni degli elenchi di cui sopra.

Anche per il trasporto delle messaggerie valgono — in generale — le disposizioni di cui al precedente punto 2°), in quanto non contrastino con quelle del presente.

B) DISPOSIZIONI CONTABILI E DI ESECUZIONE PER IL TRASPORTO DEI COLLI ESPRESSI

1. *Spedizioni.* — Per la spedizione dei colli espressi, il mittente deve compilare e presentare alla « Gestione bagagli » l'apposito bollettino mod. Ci. 107 composto di quattro tagliandi: il primo serve come matrice, il secondo come foglio di via, il terzo come bollettino di riconsegna e il quarto come ricevuta al mittente.

Il mod. Ci. 107 è vendibile al pubblico al prezzo di L. 10 ed è predisposto in modo da poter essere compilato anche a decalco.

Sul mod. Ci. 107 non sono ammesse altre indicazioni oltre quelle previste dalle singole tariffe.

Il mittente deve corredare il mod. Ci. 107 dei documenti doganali e degli altri eventualmente necessari.

L'attuale bollettino mod. Ci. 107 subirà alcune varianti e verrà ristampato: quello in uso dovrà tuttavia essere utilizzato fino ad esaurimento.

La stazione, dopo accertata la regolarità dei documenti di trasporto e doganali, nonchè la regolare condizionatura dei colli, procede gratuitamente alla verifica del peso, che deve indicare nell'apposito spazio del bollettino di spedizione, e stabilisce le tasse da riscuotere in base alla tariffa, esponendone l'ammontare sul bollettino di spedizione. sul foglio di via e sul tagliando di ricevuta.

Ogni documento di trasporto deve essere subito registrato con numerazione progressiva sul registro mod. Ci. 401 — istituito appositamente presso la gestione bagagli —, riportando il numero di spedizione sui quattro tagliandi del bollettino mod. Ci. 107. Il tagliando di ricevuta, debitamente completato degli estremi richiesti, della firma e del bollo a data, deve essere consegnato allo speditore dopo la riscossione delle tasse.

Su ogni collo componente la spedizione deve essere applicata la speciale etichetta mod. M. 275-*a*) istituita per i colli espressi, avente il numero corrispondente a quello indicato sui quattro tagliandi del bollettino di spedizione (casella « Etichette N. »).

L'inoltro dei colli deve avvenire col treno richiesto dal mittente o col primo treno utile, anche diretto o direttissimo, senza bisogno di preventiva autorizzazione e senza pagamento di soprattassa, essendo questa già compresa nei prezzi di tariffa.

I colli espressi vengono trattati anche sui percorsi esteri con le stesse norme vigenti per i bagagli che hanno già subita la visita doganale prima della consegna alla ferrovia, e perciò tutte le operazioni di competenza degli uffici di transito di confine di uscita devono essere identiche a quelle in uso per i bagagli.

2. *Arrivi.* — Le stazioni di arrivo alle quali i colli espressi giungeranno scortati, a cura della stazione di transito di entrata, dalla bolletta di cauzione e gravati delle spese e tasse a carico (a meno che le dette spese e tasse, per disposizione della relativa tariffa internazionale, non risultino già applicate in partenza sotto forma di apposito «forfaits» nella misura prevista dalla tariffa stessa), devono scritturare i bollettini di spedizione dei colli espressi sul registro mod. Ci. 404, istituito all'uopo presso la gestione bagagli, esponendovi «per memoria» le tasse e le spese doganali indicate dall'Agenzia doganale per l'incasso a destino.

Le merci devono essere introdotte in dogana per l'eseguimento delle operazioni necessarie da parte di destinatari.

Lo svincolo dei trasporti è da eseguire presso la gestione bagagli, però con le modalità consuete in uso per il servizio merci, mediante iscrizione sel libro di uscita mod. Ci. 407 — istituito appositamente —, previo ritiro della firma del destinatario nell'apposito spazio del bollettino di spedizione.

Quando le tasse e spese doganali a carico non risultino applicate in partenza, ma siano state gravate sul trasporto dalle stazioni di confine, la stazione destinataria provvederà alla relativa riscossione, osservando lo stesso procedimento prescritto per i bagagli provenienti dall'estero mediante l'emissione, cioè, della bolletta mod. Ci. 263 e adoperando lo stesso bollettario in uso per i bagagli vincolati a dogana.

Sul mod. Ci. 263, da staccare al momento dell'arrivo, e da prendere subito a debito nel conto corrente mod. Ci. 301 della gestione bagagli, devono essere riportate le indicazioni risultanti dal bollo ad umido dell'agenzia doganale della stazione di transito, riflettenti le tasse e spese doganali da riscuotere.

Le somme relative alle bollette mod. Ci. 263 riflettenti i trasporti non svincolati nella giornata devono essere considerate, nel conto corrente modulo Ci. 301, come titoli da liquidare in rimanenza.

Al destinatario deve essere rilasciato il nulla osta mod. Ch. 15 per il ritiro della merce dalla Dogana.

Quando entro le 4 ore dall'arrivo della merce il destinatario non provveda ad effettuarne lo svincolo, la stazione deve inviare subito la lettera di avviso.

3. *Transito.* — Per i trasporti di colli espressi in transito per l'Italia le spese ed i corrispettivi doganali, nonchè le spese di trasbordo non previste dalle tariffe e quelle resesi necessarie per il buon mantenimento della merce, ecc. devono essere fatte seguire sui trasporti, rispettivamente dalle agenzie

doganali ferroviarie d'entrata e dalle stazioni dove le spese eventuali anzi dette si verificano, secondo le norme stabilite per il servizio merci.

Negli elaborati contabili le registrazioni dei colli espressi dovranno essere distinte da quelle degli altri trasporti.

Le citate agenzie doganali e stazioni dovranno inoltre segnalare mensilmente le somme gravate sui trasporti per i titoli sopra indicati al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze facendo uso dell'elenco di cui al punto *a*), opportunamente modificato nell'intestazione.

4. *Contabilità*. — I trasporti di cui trattasi devono essere contabilizzati su appositi riassunti mod. Ci. 265-*B*, opportunamente intestati ed a fine mese il totale di detti riassunti deve essere riportato sul riepilogo generale modulo Ci. 265.

Per la registrazione in arrivo delle bollette mod. Ci. 263 emesse per la riscossione dal destinatario delle tasse e spese doganali (tanto per i colli espressi quanto per i bagagli) dev'essere compilato un'unico riassunto modulo Ci. 265-*B*.

I mod. Ci. 263 debbono essere contabilizzati con rigoroso ordine numerico e senza alcuna distinzione fra bagagli e colli espressi. Essi vengono forniti insieme con le relative etichette mod. M. 275-*a*) a cura del Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze.

Le presenti disposizioni sono in vigore dal 15 settembre 1946.

Restano annullati gli O. S. 206/1934, 136/1937 e la Circolare 3 del 14 gennaio 1937.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 57

Trasporti in conto corrente per conto del Ministero dell'Interno – Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica (già Direzione Generale della Sanità Pubblica) e Istituto Superiore di Sanità.

E' stata rinnovata la convenzione per l'eseguimento in conto corrente dei trasporti dei materiali indicati in appresso disposti dal Ministero dell'Interno (Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica e Istituto Superiore di Sanità).

I materiali oggetto della convenzione sono quelli previsti dalla Concessione Speciale B, e cioè:

a) materiali da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti.

e) altri materiali ed oggetti del genere di quelli sopra indicati;

nonchè gli altri materiali seguenti:

f) automezzi destinati ai servizi dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica e dell'Istituto Superiore di Sanità;

g) animali vivi di ogni taglia per esperienze di laboratorio e per la produzione di sieri vaccini ed altri prodotti medicinali, nonchè mangimi per i medesimi;

h) qualsiasi altro prodotto alimentare, nonchè medicinali e prodotti similari destinati a studio o ad esperimenti di laboratorio;

i) stampati riguardanti studi ed esperienze eseguiti dagli enti sopra indicati.

1. — I trasporti in conto corrente potranno essere effettuati in servizio interno su tutte le linee delle ferrovie dello Stato e da queste esercitate ed in servizio cumulativo da e per tutte le linee concesse all'industria privata e delle società di navigazione lacuale che ammettono i trasporti per conto dello Stato, escluso il servizio cumulativo ferroviario marittimo.

2. — I trasporti di materiali di cui alle lettere a)-e), debbono essere effettuati direttamente fra l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica e fra l'Istituto Superiore di Sanità e le autorità provinciali dipendenti e viceversa e fra dette autorità provinciali mentre i trasporti di cui alle lettere *f*)-*i*) possono essere eseguiti direttamente dall'Alto Commissariato e l'Istituto anzidetto con gli altri uffici, ditte e privati indicati nei documenti di spedizione rilasciati dall'Alto Commissariato e dall'Istituto medesimo senza il tramite delle dipendenti autorità provinciali.

3. — Tutti i trasporti possono essere eseguiti a bagaglio, a grande ed a piccola velocità.

Il trasporto a bagaglio è ammesso nei soli casi di particolare urgenza e quando ne sia possibile il carico nel bagagliaio. L'urgenza è sempre sottintesa quando si tratta del trasporto di piccoli animali vivi o delle merci speciali indicate nella lettera *g*), restando inteso che i mangimi devono essere limitati al necessario.

4. — Le spedizioni a grande ed a piccola velocità devono essere scortate dalle lettere di vettura conformi ai modelli adottati per il pubblico, nonchè dalla richiesta prescritta dalla Concessione Speciale B. Tale richiesta non occorre per i trasporti di cui alle lettere *f*)-*i*). In questo caso però sulla lettera di vettura dovrà essere apposta l'annotazione: « conto corrente a tariffa ordinaria ».

Anche per i trasporti a bagaglio delle cose di cui alle lettere *a*)-*e*) dovrà essere presentata la richiesta dianzi accennata e le stazioni faranno uso degli ordinari bollettari.

Per gli altri trasporti di cui alle lettere *f)-i)* nella casella delle tasse dovrà essere apposta l'indicazione « Conto corrente a tariffa ordinaria ».

5. — Per le spedizioni a grande velocità è consentito l'inoltro con treni diretti ed accelerati quando ne sia fatta apposita richiesta sui documenti di trasporto: in tal caso però dovranno essere pagate all'atto del trasporto le relative soprattasse.

6. — Per i trasporti di materie pericolose o nocive dovranno sempre essere indicati sui documenti di trasporto la categoria e il gruppo dell'allegato 7 alle Condizioni e tariffe ai quali le materie sono o possono essere considerate ascritte e dovranno essere osservate tutte le condizioni d'imballaggio e di limitazione di peso, d'inoltro, ecc. prescritte dal detto allegato.

7. — I trasporti a bagaglio sono da scritturare nei riassunti Mod. Ci. 265 ordinari, esponendo nella colonna n. 9 l'indicazione « c/c » significante che il trasporto venne accettato in conto corrente.

Alla fine di ogni mese ed in base alle richieste ritirate le stazioni dovranno compilare un apposito riepilogo Mod. Ci. 265 da intestare « Trasporti eseguiti in c/c a carico Ministero Interno », distintamente per l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica e per l'Istituto Superiore di Sanità.

In modo analogo le stazioni dovranno operare per i trasporti a bagaglio non previsti dalla Concessione Speciale B.

8. — I trasporti a grande ed a piccola velocità dovranno essere scritturati in base alle disposizioni contenute nelle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci ».

Il § 1 del punto « C. Trasporti in conto corrente » (pagine 177 e 178), di dette Norme, dev'essere sostituito con quello risultante dall'allegato.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle emanate con l'ordine di servizio n. 74-1933.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 57 - 1946.

I. - Trasporti per conto del Ministero dell'Interno.

§ 1. — Sono ammessi i seguenti trasporti:

a) materiali da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti;

e) altri materiali ed oggetti del genere di quelli sopra indicati:

f) automezzi destinati ai servizi dell'Alt Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica e dell'Istituto Superiore di Sanità;

g) animali vivi di ogni taglia per esperienze di laboratorio e per la produzione di sieri vaccini e d'altri prodotti medicinali, nonchè mangimi per i medesimi;

h) qualsiasi altro prodotto alimentare, nonchè medicinali e prodotti similari destinati a studio e ad esperimenti di laboratorio.

i) stampati riguardanti studi ed esperienze eseguiti dagli enti sopra indicati.

Per l'eseguimento dei trasporti devono essere osservate le seguenti formalità:

1. — I trasporti potranno essere effettuati in conto corrente in servizio interno su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato e da queste esercitate ed in servizio cumulativo da e per tutte le linee concesse all'industria privata e delle società di navigazione lacuale che ammettono i trasporti per conto dello Stato, escluso il servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

2. — I trasporti di materiali di cui alle lettere *a)-e)*, debbono essere effettuati direttamnete fra l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica e fra l'Istituto di Sanità e le autorità provinciali dipendenti e viceversa e fra dette autorità provinciali, mentre i trasporti di cui alle lettere *f)-i)* possono essere eseguiti direttamente fra l'Alto Commissariato e l'Istituto anzidetto con gli altri uffici, ditte e privati indicati nei documenti di spedizione rilasciati dall'Alto Commissariato e l'Istituto medesimo senza il tramite delle dipendenti autorità provinciali.

3. — Le spedizioni a grande ed a piccola velocità devono essere scortate dalle lettere di vettura conformi ai modelli adottati per il pubblico, nonchè dalla richiesta prescritta dalla Concessione Speciale B. Tale richiesta non occorre per i trasporti di cui alle lettere *f)-i)*. In questo caso però sulla lettera di vettura dovrà essere apposta l'annotazione: « Conto corrente a tariffa ordinaria »

4. — Per le spedizioni a grande velocità è consentito l'inoltro con treni diretti ed accelerati quando ne sia fatta apposita richiesta sui documenti di trasporto; in tal caso però dovranno essere pagate all'atto del trasporto le relative soprattasse.

5. — Possono essere effettuati anche trasporti a bagaglio nei casi di particolare urgenza e quando ne sia possibile il carico in bagagliaio. L'urgenza è sempre sottintesa quando si tratta del trasporto di piccoli animali vivi o delle merci speciali indicate nella lettera *g)*, restando inteso che i mangimi devono essere limitati al necessario.

Ordine di servizio N. 58

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive - edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 12ª e 14ª dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

* Antonite A (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Antonite Galleria (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Antonite Gelatina (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Carboromite (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Carboromite P. I (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Carboromite P. II (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Dinamon 1 C (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)

Fugor (polvere da caccia) categ. 12ª gr. 1 b)

Fulmicrorantalio (esplosivo per innescamento) categ. 14ª gr. 1 b)

* Grisorbite 2 (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Roccite N.S. (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Sardite (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)
* Sardite P. (esplosivo da mina) categ. 12ª gr. 2 a)

Star (polvere da caccia) categ. 12ª gr. 1 b)

Stak (polvere da caccia) categ. 12ª gr. 1 b)

In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'Allegato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 e 58.

Ordine di servizio N. 59

Giurisdizione e sede dei Riparti Materiale e Trazione dipendenti dalla Sezione di Genova.

N. del Riparto	Denominazione dei Riparti. Loro sede	Depositi con dotazione di locomotive	Rimesse	Squadre Rialzo e posti di verifica	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1°	Riparto Genova I . . (presso Deposito Locomotive Genova B.)	Genova Br. Autocentro Genova Terralba	Ovada Chiavari Sestri Levante	Borzoli Trasta Posto verifica Genova P. P.	Sestri L. – Genova Sampierdarena (e) Quadrivio Torbelle (e) – Ronco (e) Bc Polcevera – Acqui (e)
2°	Riparto Genova II. . (presso Sezione Trazione Genova.	Rivarolo Ponte X Novi S. B.	Campasso Busalla Ronco Arquata	Genova Sampierdarena Novi S. Bovo Posto verifica Genova S. Benigno	Sampierdarena – Ponte X – Busalla – Ronco – Isola del C. Arquata – B° Bormida. Raccordo B° Ronco – Cabina B. di Ronco Ronco – Arquata (diretta) Arquata – Tortona. Novi – Voghera (e) Bolzaneto – Cornigliano Campi. Campasso – B° Succursale – Campasso B° Rivarolo. Vie di accesso e Scali del P.to di Genova
3°	Riparto Savona . . . (presso Depos. Locomotive Savona)	Savona	Ventimiglia S. Giuseppe	Savona Ventimiglia Posto verifica S. Giuseppe	Sampierdarena (e) – Ventimiglia – Confine francese. Savona S. Giuseppe. S. Giuseppe – Altare. Savona – Savona Marittima.
4°	Riparto La Spezia . . (presso Deposito Locomotive La Spezia)	La Spezia	Aulla Sarzana A. Carrara Pontremoli	La Spezia	Sestri L. (e) – La Spezia – Viareggio (e) Sarzana – Fornovo (e) Aulla – Casola Minucciano. Apuania – Carrara – Carrara S. Martino. Scali del Porto di La Spezia.
Riparti di altri Compartimenti	Riparto di Alessandria	—	—	—	Alessandria – Ovada (e).

Ordine di servizio N. 60

I. – Apertura all'esercizio del raccordo Adige fra le linee Mantova-Monselice e Grisignano di Zocco-Ostiglia.

II. – Apertura all'esercizio della fermata di Legnago Porto.

I) Allo scopo di assicurare la continuità del traffico fra le linee Monselice-Mantova e Grisignano di Zocco-Ostiglia, rimaste interrotte fra Legnago e Bevilacqua e rispettivamente fra Legnago e Minerbo, in applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 4702 del 14 giugno 1946, è stato aperto all'esercizio il Raccordo Adige, che si innesta alle progressive chilometriche 139 + 109.50, fra Legnago e Bevilacqua della linea Mantova-Monselice, e 22 + 906 fra Legnago e Minerbo della linea Grisignano di Zocco-Ostiglia, e che ha uno sviluppo di m. 1411.

Mediante tale allacciamento vengono per ora collegate alla tratta Monselice-Bevilacqua della linea Monselice-Mantova, solo le stazioni di Minerbo e di Cologna Veneta della linea Grisignano di Zocco-Ostiglia, perchè la tratta Cologna Veneta-Grisignano è tuttora interrotta.

II) Allo scopo di permettere agli abitanti di Legnago (che in dipendenza delle interruzioni di cui al punto I sono rimasti privi di ogni comunicazione con le linee verso Monselice e con le stazioni di Minerbe e Cologna Veneta) di poter accedere ai treni per Monselice e per le due stazioni anzidette, è stata aperta all'esercizio la fermata di Legnago Porto in corrispondenza della C. Km. 23 + 119 della linea Grisignano di Zocco-Ostiglia.

Detta Fermata, abilitata al servizio viaggiatori e bagagli per determinate località e gestita da assuntore con le modalità di cui all'art. 31 delle « Norme per il servizio della gestione Viaggiatori » ed art. 24 delle « Norme per il servizio della gestione Bagagli », dista Km. 3 + 156 dalla stazione di Minerbe della linea Grisignano di Zocco-Ostiglia, e Km. 6 + 731 dalla stazione di Bevilacqua, alla quale è collegata a mezzo del Raccordo Adige di cui al punto I del presente O. S.

La fermata stessa dipende contabilmente dalla stazione di Legnago, e si trova nella giurisdizione del Riparto Traffico e del I Riparto Movimento di Verona.

Nessuna variazione subiranno temporaneamente le distanze tassabili, le quali, per le relazioni fra le due linee succitate continueranno ad essere calcolate in transito della stazione di Legnago, senza tener conto del raccordo costruito fra le due stesse linee.

In conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (ediz. 1° giugno 1942), parte prima, a pag. 42, fra le stazioni di Legnago e Legnano, si dovrà inserire il nome di « Legnago Porto » seguito dal segno ▣, e nelle colonne 7 e 8 esporre le indicazioni « V (19) » e « B (19) ». Nelle parti II, III e IV, rispet-

tivamente alle pagg. 33 (tabella polimetrica 53) 38 e 81 dovranno essere apportate analoghe indicazioni.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I — (ediz. febbraio 1936), a pag. 16, fra i nomi di Legnago e Legnano, inserire « Legnago Porto — B/Vr/175 ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonchè limitatamente al Compartimento di Verona, agli agenti delle classi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 61

Trasformazione della fermata impresenziata di Monte S. Marie in fermata presenziata.

La fermata impresenziata di *Monte S. Marie*, della linea Chiusi-Empoli dal giorno 15 ottobre 1946 verrà trasformata in fermata presenziata ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » ed all'art. 24 delle « Norme per il servizio della gestione bagagli ».

Della registrazione e della contabilità relativa a tali servizi, nonchè al versamento degli introiti, viene incaricata la stazione di Asciano.

In conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — edizione 1° giugno 1942 — a pagina 51 nell'elenco alfabetico, di contro al nome di Monte S. Marie, si dovrà sostituire il segno ● con [simbolo] e nelle colonne 7 e 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle parti II, III e IV del Prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine 56 (av. 85-A), 45 e 96 si dovrà modificare il segno ● con [simbolo]. Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte I — edizione febbraio 1936 — a pag. 17 di contro al nome di detta fermata si dovrà esporre il segno ◆ e l'indicazione I.B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 62.

Trasformazione della fermata impresenziata di Asciano S. Giuseppe in fermata presenziata.

La Fermata impresenziata di Asciano S. Giuseppe della linea Empoli-Chiusi è stata trasformata in fermata presenziata da Assuntore.

Detta Fermata distribuisce biglietti per determinate località ed è gestita con le norme in uso per le case cantoniere (art. 31 delle Norme Viaggiatori ed art. 24 delle Norme Bagagli) ed è amministrata dalla stazione di Asciano.

Di conseguenza nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche, fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° giugno 1942, a pag. 11, nell'elenco alfabetico, di contro al nome di Asciano S. Giuseppe, si dovrà sostituire il segno ● con quello e nelle colonne 7 ed 8 modificare il richiamo (4) in (19).

Nelle parti II, III e IV del Prontuario suddetto, rispettivamente nelle pagine 56 (tav. 85-A), 7 e 25 si dovrà modificare il segno ● in .

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I (edizione febbraio 1936), a pag. 11, di contro al nome di Asciano S. Giuseppe si dovrà apporre il segno ◆ .

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 63

Deposito bagagli a mano in abbonamento.

Dal 1° ottobre 1946 la stazione di Seregno è ammessa al rilascio dei biglietti di abbonamento al deposito bagagli a mano (mod. Cl. 266-*ter*) con le stesse norme e modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n. 70/1940 (*Bollettino Ufficiale* n. 23 del 6 giugno 1940), salvo quanto riguarda il prezzo dei biglietti stessi.

Pertanto detta stazione deve essere aggiunta a quelle elencate nell'allegato al citato Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Comunicati:

Ricompense ed encomi al personale.

Compartimento di Roma.

STEFANELLI Attilio, Manovale sussidiario, encomiato per l'atto coraggioso compiuto, a fine altruistico, il 28 luglio 1946 nel mare di Anzio, salvando dall'annegamento un bagnante che, colpito in acqua da congestione, aveva già perduto ogni parvenza di vita ed al quale restituiva, poi, ogni attività vitale col prodigargli opportune e prolungate cure.

CORTELLACCI Armando, Conduttore principale.

REGA Attilio, Manovale sussidiario.

CICCONE Pietro, Manovale sussidiario, encomiati per l'azione coraggiosa compiuta nella notte del 23 aprile 1946 affrontando alcuni ladri che stavano asportando della merce da un carro di un treno in sosta nella stazione di Ceccano e riuscendo a catturarne uno che consegnavano ai Carabinieri del luogo, dopo aver sventata la loro delittuosa azione.

Compartimento di Napoli.

BLASIO Salvatore, Sorvegliante della linea, encomiato per replicate azioni di polizia ferroviaria svolte in passato cooperando volontariamente con i Carabinieri e per un'ultima azione compiuta il 13 luglio 1946 di propria iniziativa, con l'ausilio di alcuni suoi dipendenti che provvedeva a far armare allo scopo, agendo in modo da procedere al fermo fino al successivo arresto, di quattro militari polacchi e di un civile italiano che avevano sottratto 60 sacchi di zucchero da un carro di un treno in sosta nella stazione di Sessa Aurunca-Roccamonfina.

Compartimento di Bari.

FRANCO Vito, Conduttore Capo, encomiato per l'alto senso del dovere e d'onestà di cui dava prova nella notte del 5 otobre 1945 riuscendo, dopo aver constatato che malviventi armati avevano, con la complicità dei militari di vigilanza, rapinato il treno 84444 da lui effettuato, ad eludere la stretta vigilanza esercitata sulla sua persona dai militari stessi e far telegrafare dalla stazione di Mola all'autorità di P. S. di Bari la quale all'arrivo del treno poteva così arrestare la scorta militare, provvedendo poscia, sempre il FRANCO, a consegnare alla predetta autorità di P. S. la somma di L. 64.000 che gli era stato imposto di accettare quale prezzo del silenzio.

Compartimento di Palermo.

CIRAULO Francesco, Alunno d'ordine contr., encomiato per l'atto d'onestà compiuto il 21 marzo 1946, consegnando prontamente al titolare dell'Ufficio un portafogli contenente L. 35.383, costituite da un assegno di L. 30.000 e da L. 5383 in contanti, dal CIRAULO rinvenuto mentre prestava servizio alla biglietteria di Messina Centrale.

Esame di idoneità alle funzioni di guardamerci.

In relazione all'art. 55 del Regolamento del personale è indetta una sessione di esami di idoneità a Guardamerci, alla quale potranno chiedere di prendere parte gli agenti stabili che alla data di pubblicazione del presente Comunicato risultino già in possesso della qualifica di Guardasala.

Le domande degli interessati redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno pervenire per via gerarchica alle rispettive Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nel *Bollettino Ufficiale*.

Le ammissioni agli esami saranno decise dalle Sezioni tenendo presenti le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale e le relative comunicazioni saranno fatte agli interessati, a cura delle Sezioni stesse, entro 30 giorni dalla data suindicata.

Gli esami — che dovranno tenersi nelle singole sedi di Compartimento nel periodo dal 10 al 30 dicembre p. v. — consisteranno in una prova orale sul programma di cui appresso.

La Commissione esaminatrice, unica per ciascun Compartimento, sarà nominata dal Comitato di Esercizio e sarà composta di tre Membri, come segue:

Presidente — di grado non inferiore al 5° } Da scegliere fra funzionari delle Sezioni Movimento e Com-
Membro — di grado non inferiore al 6° } merciale e del Traffico.

Membro — del Sindacato Ferrovieri Italiani.

Ciascun Membro disporrà di un massimo di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato almeno 18 punti.

L'elenco degli idonei di ogni Sezione, che non costituirà graduatoria di merito agli effetti del conferimento delle promozioni, dovrà essere compilato in ordine alfabetico.

Tale elenco, unitamente a quello riguardante gli agenti non ammessi alla prova o riprovati nella medesima, dovrà essere trasmesso dalle Sezioni ai rispettivi Servizi in triplice copia non oltre il 5 gennaio p. v.

PROGRAMMA D'ESAME PER L'IDONEITA' ALLE FUNZIONI DI GUARDAMERCI

Capo I.

ACCETTAZIONE DELLE COSE DESTINATE AL TRASPORTO.

A) *Prescrizioni comuni.*

1. — Distinzione dei trasporti secondo le tariffe. (Art. 3 Tariffe e art. 21 N.E.T.).

2 — Documenti per il contratto di trasporto. (Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 47 delle tariffe e 6, 7, 8, 12, 13 e 14 della C.I.M. e 28 e 29 delle N.E.T.).

3. — Condizionatura delle merci. (Art. 23 delle tariffe e articoli 31, 32, 69 e 70 delle N.E.T.).

4. — Accettazione, indicazione sui colli, verifica della quantità, custodia e riconsegna dei trasporti. (Tariffe, articoli 22, 32, 37, 38, 45, 46 e 47 e art. 27, parte nona N.E.T.).

5. — Merci escluse dal trasporto e merci ammesse a determinate condizioni. (Art. 4 Tariffe e art. 26 N.E.T.).

6 — Cartellini, etichette e listini sui colli e sui carri (Art. 34 e allegato *B* N.E.T.).

7. — Ricognizione del peso e del numero dei colli. (Articoli 21 e 22 Tariffe e articoli 36 e 41 N.E.T.).

B) *Prescrizioni particolari a determinati trasporti.*

1. — Pacchi ferroviari - Colli espressi - Valori. (Tariffe 101, 102, 108 e art. 63 a 61 N.E.T.). Istruzioni sul servizio postale.

2. — Feretri. (Tariffa 110 e art. 62 N.E.T.).

3. — Veicoli. (Tariffe 106 e 302, art. 63 N.E.T.).

4. — Bestiame. (Tariffe 105 e articoli 118, 119 N.E.T.).

5. — Trasporti derrate a G.V. (Tariffe 103 e 104 e art. 120 N.E.T.).

6. — Trasporti con treni diretti e accelerati. (Art. 75 Tariffe e aricoli 64 a 66 N.E.T.).

Capo II.

MEZZI D'INOLTRO DEI TRASPORTI.

1. — Distinzione dei veicoli e degli attrezzi di carico. (Articoli 71 e 72 N.E.T.).

2. — Carri speciali e specializzati per determinati trasporti. (Art. 73 Tariffe e Circolare verde 7 *Bollettino Ufficiale* 1938).

3. — Carri per trasporti diretti all'estero. (Art. 113 N.E.T.)

4. — Uso dei carri coperti, scoperti e scoperti con copertone. (Art. 36 Tariffe. Norme per la determinazione dei carri da fornire per il carico. Premesse alla nomenclatura delle merci ed allegato 2 alle Tariffe).

5. — Carri serbatoio. (Alleg. 3 alle Tariffe).

6. — Carri gru. (Tariffe art. 35 e art. 124 e allegato 3 parti I e II N.E.T.).

7. — Pulitura, lavatura e disinfezione dei carri. (Articoli 198, 199 N.E.T.).

8. — Carri di altre Amministrazioni - Carri privati - Nozioni sulla loro utilizzazione. (Alleg. 3, parte I alle N.E.T. e Regolamento dei carri privati).

9. — Assicurazione dei carichi eseguiti dalle parti su carri scoperti. (Norme tecniche per il carico dei carri - Alleg. 7 alle N.E.T.).

Capo III.

MODO D'INOLTRO DEI TRASPORTI.

1. — Trasporti da inoltrare nei bagagliai (Art. 136 a 143 N.E.T.).

2. — Trasporti da inoltrare nei carri misti (Art. 144 a 149 N.E.T.).

3. — Trasporti da inoltrare a carro completo. (Art. 150, 152 N.E.T.).

4. — Trasporti delle derrate deperibilissime. (Istruz. 1932).

5. - Trasporti in servizio (Ordine di servizio 81/1923 e successive modificazioni).

Capo IV.

CARICO DEI CARRI.

1. — Visita dei veicoli. (Art. 103 N.E.T.).

2 — Prescrizioni tecniche per il carico dei carri (Art 104 e Alleg. 7 alle N.E.T.).

3. — Sagoma limite. (Art. 105 N.E.T.).

4 — Carico massimo. (Articoli 106, 107 N.E.T. e O. S. 32/1941))

5. — Nozioni sull'uso delle etichette per riparazione dei veicoli (Istruzione 1932 e Appendice 1935).

6. — Carico nei carri misti e nei carri completi. (Art. 114 a 117 N.E.T.).

7. — Premi per l'utilizzazione del materiale. (Ordine di servizio 74/1940).

8. — Termini per il carico dei carri. (Art. 32 Tariffe e art. 97 N.E.T.).

Capo V.

CUSTODIA DEI TRASPORTI.

1. — Piombatura dei carri. (Alleg. 5 alle N.E.T.).

2. — Documenti di scorta dei trasporti. (Art. 171 a 175 N.E.T.).

3. — Consegne e riconsegne dei trasporti. (Art. 161 a 167 N.E.T.).

4. — Anormalità sui trasporti. Disposizioni per i pareggi delle mancanze ed eccedenze nei trasporti delle cose. (Art. 250 a 265 N.E.T.) - Riserve per le anormalità - Constatazioni dei danni alle cose trasportate. (Art. 49 Ta-

riffe e art. 244 a 249 e art. 266 a 277 N.E.T.) - Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla Polizia ferroviaria. (Art. 4, punti 16, 17, 18, 19, 20; art. 5 e 6, punti 3, 5, 8).

Capo VI.

Scarico dei carri.

1. — Ricevimento dei trasporti in arrivo. (Articoli 186, 187 N.E.T.).
2. — Riconsegna dei trasporti ai destinatari. (Art. 45 Tariffe, art. 194 N.E.T).
3. — Termini per l'asportazione delle merci e del bestiame. (Articoli 32 e 46 Tariffe e art. 196 N.E.T. - Disposizioni speciali vigenti: O. S. 69/1941, Fascicolo rosa, allegato alle N.E.T.).
4. — Rispedizioni. (Art. 76 Tariffa e art. 197 N.E.T.).
5. — Trasporti a domicilio - Servizi di collegamento. (Art. 37 Tariffe e articoli 208 a 210 N.E.T.).

Capo VII.

Trasporto delle merci pericolose e nocive.

Nozioni sommarie circa gli imballaggi, i mezzi di trasporto ed i divieti di comunanza di carico - Etichette. (Istruzioni per l'applicazione dell'Allegato 7 alle Tariffe - Edizione 1935).

Capo VIII.

Servizio doganale.

Invio, registrazione e ricevuta dei documenti doganali. Piombatura dei carri. Mancanza ed alterazione dei piombi doganali, Documenti doganali per le spedizioni dirette all'estero. Bollette di legittimazione. Contrassegni ai colli. Carri da utilizzarsi per trasporti vincolati a dogana. (Estratto delle Istruzioni per il servizio doganale ad uso del personale dei magazzini - Ordine di Servizio 135/1924).

Capo IX.

Circolazione del materiale vuoto.

Situazione dei veicoli. Registri per la scritturazione dei veicoli. Rapporti giornalieri. Materiali di altre ferrovie. Moduli di scorta di materiale vuoto. (Articoli 84, 85 N.E.T. - Norme per il servizio di ripartizione, ediz. 1932, ed articoli 94 a 96 N.E.T.).

Copertoni ed attrezzi di carico dell'Amministrazione di altre ferrovie e di privati. (Norme, ediz. 1939).

Capo X.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI TRASPORTI DELLE COSE.

1. — Norme contenute nell'allegato al n. 42 del *Bollettino Commerciale* n. 3/1943, costituenti il punto 11° dell'appendice alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose e modificazioni di cui all'allegato n. 96 del *Bollettino Commerciale* n. 8/1946.

N.B. — Per quanto riguarda i sopra citati articoli delle N.E.T. occorre consultare anche gli Ordini di Servizio n. 69/1941 e 25/1945.

Graduatoria di merito del concorso interno a posti di capo personale viaggiante approvato con D. M. 24 maggio 1945, n. 1637.

Compartimento di Firenze.

Posti n. 40

1. - Bessi Emo
2. - Carignani Serafino
3. - Maraviglia Vasco
4. - Schiavelli Gustavo
5. - Terreni Renato
6. - Generali Edoardo
7. - Sguanci Giovanni
8. - Baldini Ugo
9. - Venturi Mario
10. - Federighi Vittorio
11. - Tempesti Giuseppe
12. - Cantini Livio
13. - Lupetti Artemio
14. - Romanello Giuseppe
15. - Pugi Guido
16. - Rosi Settimo
17. - D'Anteo Icilio
18. - Pasquini Galliano
19. - Roberti Giuseppe
20. - Cappellini Giglio
21. - Stella Sestilio
22. - Sposato Vittorio
23. - Lucherini Fernando
24. - Bernardini Vittorio
25. - Bronchini Giuseppe
26. - Gherardi Dante
27. - Bacci Ernesto
28. - Morgantini Alfredo
29. - Romani Adolfo
30. - Levati Umberto
31. - Gini Alighiero
32. - Cherici Giovanni
33. - Chiodo Dario

Compartimento di Ancona.

Posti n. 6

1. - Manetta Ugo
2. - Morbidelli Argeo
3. - Baroncini Antonio
4. - Baroncioni Ernesto
5. - Pauri Mario
6. - Mascino Giuseppe
7. - Stante Vincenzo
8. - Brunozzi Ateo
9. - Auregi Alfredo
10. - Chitarrari Amedeo
11. - Pace Ascanio
12. - Cavarape Dante
13. - Ancillai Cesare
14. - Sgariglia Giovanni
15. - Pignati Federico
16. - Malatesta Enrico
17. - Bonazelli Mariano

Compartimento di Roma.
Posti n. 12

1. - Pieroni Vincenzo
2. - Belvedere Cesare
3. - Sperandio Stanislao
4. - Lorenzini Ottorino
5. - Spinosa Giulio
6. - Vignozzi Olinto
7. - Ciardullo Giuseppe
8. - Cristiano Antonino
9. - Silvestri Tarcisio
10. - Ferretti Temistocle
11. - Villani Antenore
12. - Laurenti Luigi
13. - Cappelli Enrichetto
14. - Gasparrini Alfredo
15. - Agostinone Domenico
16. - Solferini Armando
17. - De Bonis Antonio
18. - Loffredi Armando
19. - Samori Ugo
20. - Prelec Rodolfo

Compartimento di Napoli.
Posti n. 8

1. - Tescione Attilio
2. - Di Domenico Giuseppe
3. - Nocera Giuseppe
4. - Scafuri Michele
5. - Spirito Emilio
6. - Tartaglione Pietro
7. - Romano Giacomo
8. - Petrillo Luigi
9. - Barca Luigi
10. - Trivelli Eusebio
11. - Sauro Pietro
12. - Setaro Antonio
13. - Branca Giovanni
14. - Bello Enrico

Compartimento di Bari.
Posti n. 16.

1. - Lella Pasquale
2. - Di Liddo Alberto
3. - Marti Realino
4. - Colucci Giulio
5. - Falcone Vincenzo
6. - Paticchio Vincenzo
7. - Misciagna Vito
8. - Litro Donato
9. - Ragni Vittorio
10. - Ventura Vito Leonardo
11. - Bianco G. Battista
12. - Paris Vittorio
13. - Di Martino Nicola
14. - Scarpa Angelo
15. - De Santis Gennaro
16. - Sestilli Vincenzo
17. - Albrizio Francesco
18. - Roina Domenico
19. - Riondino Cosimo
20. - Amendola Raffaele
21. - Palmieri Andrea
22. - Festa Antonino

Compartimento di Reggio Calabria.
Posti n. 6.

1. - Trombetta Francesco
2. - Violi Domenico
3. - Crea Carmelo
4. - Maffei Antonio
5. - Brancati Natale
6. - Custureri Nicola
7. - Mallone Domenico
8. - Marino Luigi
9. - Vazzana Demetrio
10. - D'Urso Giuseppe
11. - Monorchio Lorenzo

Compartimento di Palermo.

Posti n. 10.

1. - Albani Francesco
2. - Burgio Giuseppe
3. - Costantino Giuseppe
4. - Messina Giuseppe
5. - Finocchiaro Rosario
6. - Andreini Salvatore
7. - Lombardo Domenico
8. - Guglielmini Giovanni
9. - Ribaudo Diego
10. - Piscitello Angelo
11. - Pellegrino Raffaele
12. - Garofalo Giovanni
13. - Scozzaro Vincenzo
14. - Gallo Gaspare
15. - Giammartino Giuseppe
16. - Corriero Giuseppe
17. Carrabino Giuseppe
18. - Tajana Cesare
19. - Papisca Antonino
20. - Costanzo Michele
21. - Giacobello Mariano
22. - Puleo Nicolò
23. - Tuzzolino Luigi
24. - Rodante Carmelo
25. - De Joannon Umberto

Delegazione di Cagliari.

Posti n. 2.

1. - Fodde Pietro
2. - Dettori Costantino

Gare appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
Rettificatrice universale per superfici cilindriche e coniche.	G.	20 ottobre 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 18 15 ottobre 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 87. — *Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare progressiva sul reddito e per i redditi di lavoro soggetti all'imposta di ricchezza mobile nella categoria C/2* (1).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo Provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il minimo imponibile fissato dall'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito è elevato a L. 60.000.

Art. 2.

Il limite di detrazione dal reddito complessivo per ciascun componente la famiglia stabilito dall'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è elevato per ogni persona a carico a L. 10.000 o L. 20.000 nel caso previsto dall'art. 14 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 3.

L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 13 settembre 1946.

Art. 4.

La ritenuta diretta o di rivalsa per l'imposta complementare sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2, si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Il minimo imponibile fissato dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, viene elevato a L. 84.000 per i possessori de redditi di lavoro di categoria C/2.

Sui redditi di ciascun periodo di paga al netto della quota esente di L. 12.000, di cui all'art. 5 del citato decreto, si applica l'imposta di ricchezza mobile con le aliquote seguenti:

da L. 84.000 a L. 96.000 — ragguagliate ad anno — aliquota 4 %,
da L. 96.001 a L. 108.000 — ragguagliate ad anno — aliquota 6 %
oltre L. 108.000 — ragguagliate ad anno — aliquota 8 %.

Le aliquote indicate nel comma precedente sono ridotte a metà per gli operai.

Art. 6.

I limiti di esenzione per le famiglie numerose stabiliti dall'art. 1, lettere a) e b) della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e dall'art. 31 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, sono elevati a L. 200.000.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 hanno effetto dal 1° gennaio 1947, quelle degli articoli 4 e 5 dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946.

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

Omissis della Tabella

— — — —

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 158. — *Concessione del «Premio straordinario della Repubblica»* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso un «Premio straordinario della Repubblica» al sottonotato personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sia in vigore alla data del 25 luglio 1946:

a) personale civile e salariato dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti di ruolo, ancorchè richiamato alle armi ovvero prigioniero di guerra. Sono esclusi dal premio tutti coloro nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego o di lavoro a carattere continuativo con la pubblica amministrazione.

Sono altresì compresi i personali dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, con le esclusioni di cui sopra. Ai supplenti di cui all'art. 4 del decreto medesimo, il premio sarà corrisposto dai ricevitori o gerenti dai quali dipendono e ai quali sarà rimborsata la relativa spesa dall'Amministrazione postale e telegrafica;

b) personale militare delle Forze armate (escluso, peraltro, quello in servizio di leva) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, ancorchè prigionieri di guerra (od internati) all'estero.

Per i prigionieri di guerra (od internati) all'estero, il premio è corrisposto alle rispettive famiglie con le modalità previste dall'art. 41 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.

L'ammontare del premio è stabilito nelle seguenti misure:

lire tremila, nette da ogni ritenuta, ai dipendenti in godimento delle quote complementari dell'indennità di carovita previste dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ovvero dell'indennità speciale prevista dall'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed estensioni;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 4 ottobre 1946.

lire millecinquecento, nette da ogni ritenuta, ai dipendenti sprovvisti delle suindicate quote complementari della indennità di carovita, ovvero della accennata indennità speciale.

I sopracitati importi sono ridotti alla metà per il personale che alla data del 26 luglio 1946 sia in godimento di razione viveri in natura od in contanti.

Art. 2.

Il premio straordinario della Repubblica spetta in misura intera al personale di cui al precedente art. 1, con anzianità di servizio alla data del 26 luglio 1946, non inferiore a dieci mesi, mentre va corrisposto in ragione di un decimo per ogni mese di servizio per il personale avente anzianità inferiore a dieci mesi, all'uopo computando per intero la frazione di mese.

Per il personale non di ruolo nella valutazione di detta anzianità vanno considerati anche i periodi di servizio non continuativi.

Sono esclusi dal godimento del premio i personali che fruiscono di retribuzione complessiva superiore a lire 25.000 lorde mensili. Agli effetti del presente comma si considera retribuzione lo stipendio, gli assegni personali utili per la pensione e l'indennità di carovita (escluse però le quote complementari per le persone di famiglia a carico), la quale, per i dipendenti che fruiscono della razione viveri in natura od in contanti, va computata nell'intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste in relazione al godimento della razione medesima.

Art. 3.

Con le norme e modalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il premio straordinario della Repubblica, negli importi ed alle condizioni previsti dai precedenti articoli, può essere concesso anche al personale dipendente dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dagli enti parastatali ed in genere da tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato od al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè al personale delle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni e dagli altri enti suindicati.

Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi i personali cui siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Il premio straordinario della Repubblica è altresì concesso ai mutilati ed agli invalidi della guerra 1940-45 ai quali sia stato o venga riconosciuto il diritto ad una pensione od assegno di guerra di una delle prime cinque categorie, con decorrenza non successiva alla data del 26 luglio 1946, e che non abbiano diritto al predetto premio in base agli articoli precedenti.

Il premio di cui al precedente comma è dovuto nella misura:
di lire 3000 nette, a coloro che hanno famiglia acquisita a carico;
di lire 1500 nette, a coloro che non hanno famiglia acquisita a carico.

Art. 5.

Il premio di cui al precedente art. 1 è inoltre esteso alle categorie di persone indicate con la denominazione di reduci nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28 e che alla data del 26 luglio 1946 godano l'assegno previsto dal cennato decreto legislativo n. 28.

Detto premio viene concesso nella misura di lire 3000 nette da ogni ritenuta, ai reduci che alla data indicata fruiscano pure delle quote integrative per il carico della famiglia, di cui all'art. 3 del sopracitato decreto legislativo 16 febbraio 1946, n. 28, e nella misura di lire 1500 al netto come sopra, ai reduci che non godano delle anzidette quote integrative.

Art. 6.

Il premio di cui ai precedenti articoli va erogato in due rate uguali di cui:

a) la prima a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. E' peraltro data sanatoria ai pagamenti già disposti in conformità del presente decreto giusta circolare telegrafica n. 148500 in data 10 agosto 1946 del Ministero del tesoro;

b) la seconda a partire dal 12 settembre 1946.

Per le modalità di pagamento vanno osservate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319.

Art. 7.

Il premio della Repubblica previsto dai precedenti articoli 1, 3, 4 e 5 ha carattere personale e non può essere corrisposto che ad uno solo dei titoli contemplati negli articoli medesimi. Esso non è cumulabile con l'eguale premio disposto a favore dei dipendenti dai privati datori di lavoro e dei disoccupati involontari.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946.

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1946, n. 112. — *Modificazioni al regio decreto-legge* 10 *luglio* 1924, *n.* 1100, *sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I primi due comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sono modificati come segue:

« I Gabinetti dei Ministri sono costituiti da:

1) un Capo di Gabinetto;

2) un Segretario particolare;

3) non più di cinque funzionari del gruppo *A* o del gruppo *B* di cui due soltanto di grado superiore al settimo;

4) non più di sei impiegati del gruppo *C* per i lavori d'archivio;

5) non più di sei impiegati d'ordine (gruppo *C*) per i servizi di copia.

Al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Segreteria del Presidente, può essere addetto personale in eccedenza ai quantitativi di cui nel comma precedente, entro i limiti che saranno fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, è modificato come segue:

« Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato sono costituite da:

1) un Segretario particolare;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 218 *del* 26 *settembre* 1946.

2) non più di due funzionari di gruppo *A* o di gruppo *B* di grado non superiore al settimo;

3) non più di due impiegati di gruppo *C* per i lavori d'archivio;

4) non più di tre impiegati d'ordine (gruppo *C*) per i servizi di copia ».

Art. 3.

Nel Gabinetto del Ministro per la marina militare e nella Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, possono essere addetti ai servizi degli archivi riservati, ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi ed ai lavori di copia sottufficiali della Marina militare.

Art. 4.

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per i Capi di Gabinetto e per i Segretari particolari, il personale addetto ai Gabinetti dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, può essere scelto anche tra gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni in misura non superiore ad un terzo dell'organico stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Tuttavia nell'organico dei cinque funzionari di gruppo *A* o *B* di cui al n. 3 dell'art. 1, possono essere eccezionalmente compresi due elementi estranei all'Amministrazione. A tale personale, che viene parificato al grado ottavo dell'ordinamento gerarchico, è corrisposta una retribuzione di importo corrispondente al trattamento economico iniziale per stipendio ed indennità di carovita inerente all'indicato grado ottavo.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili ai Gabinetti e alle Segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio, il cui organico rimane confermato secondo le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 6.

Ai componenti dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato compete, a decorrere dal 1° giugno 1946, una indennità di Gabinetto commisurata alla metà della diaria-base, escluso il supplemento di pernottazione, per le missioni fuori sede nel territorio dello Stato.

Sino a quando non sia stabilito il trattamento di missione, l'indennità di Gabinetto è commisurata, salvo conguaglio, al compenso previsto nel 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, i mesi si considerano di trenta giorni.

Al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, addetto agli uffici indicati nel primo comma, l'indennità ivi prevista è commisurata in relazione

al grado a cui il personale stesso è parificato ai fini del trattamento economico base

Art. 7.

Ai componenti i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, che fruiscono dell'indennità di cui all'articolo precedente, non sono corrisposti i compensi previsti dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, per il lavoro straordinario compiuto al di fuori dell'orario normale.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si applicano anche al personale al quale in base alle disposizioni vigenti, compete l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 9.

Col 1° ottobre 1946 cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 10.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni non contrastanti col presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stao, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1946, n. 1480. — *Modificazioni alle norme relative al concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Lavori e Costruzioni* (D. M. 28 marzo 1946, n. 3062).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 9 settembre 1946 N. PAG. 41/24/259758/24/2/1944;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Le norme per gli esami di concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Lavori e Costruzioni, approvate con D. M. 28 marzo 1946, numero 3062, vengono modificate nel seguente modo:

Art. 1.

L'articolo 1º di dette norme viene sostituito dal seguente:

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 1500 posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Lavori e Costruzioni suddivisi come appresso:

Ramo impianti elettrici e di segnalamento:

Compartimento di Torino	posti n. 113
» » Milano	» » 107
» » Verona	» » 78
» » Venezia	» » 90
» » Trieste	» » 46
» » Genova	» » 67
» » Bologna	» » 198
» » Firenze	» » 142
» » Ancona	» » 104
Sede Centrale e Compartimento di Roma	» » 153
Compartimento di Napoli	» » 113
» » Bari	» » 38
» » Reggio Calabria	» » 93
» » Palermo	» » 38
Delegazione di Cagliari	» » 8

Ramo squadre ponti in ferro, navi traghetto, materiale fisso meccanismi e servizi acqua:

Compartimenti di Torino, Milano e Genova	» » 8
Compartimenti di Venezia, Verona e Bologna	» » 6

da riportare posti n. 1402

	riporto posti n.		1402
Compartimento di Trieste	»	»	6
Compartimento di Firenze (compresi l'Officina Materiale fisso di Pontassieve ed il Cantiere iniezioni legnami di Livorno) e Ancona	»	»	31
Sede Centrale e Compartimentale di Roma	»	»	20
Compartimento di Napoli, Bari e Reggio C.	»	»	12
Compartimento di Palermo	»	»	5
Delegazione di Cagliari	»	»	2
Ramo manutenzione fabbricati:			
Compartimento di Torino, Milano, Venezia, Verona, Trieste, Genova e Bologna	»	»	6
Sede C. Compartimenti di Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio C., Palermo e Delegazione di Cagliari	»	»	11
Laboratorio Fotocianografico	»	»	5
	Totale posti n.		1500

Art. 2.

L'articolo 3, comma 1°, delle citate norme viene sostituito dal seguente: Potranno partecipare al concorso gli operai di ruolo dipendenti dal Servizio Lavori e Costruzioni e appartenenti rispettivamente ai rami di servizio di cui al precedente punto 1° che al 31 luglio 1946 abbiano maturata la nomina a stabile in base all'art. 20 del Regolamento del Personale; per i sussidiari resta fermo quanto è stabilito dal bando di concorso su indicato.

Art. 3.

La data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi viene prorogata al 15 ottobre 1946 per gli agenti dipendenti da tutti i compartimenti; la stessa data si intende quindi stabilita per la presentazione delle domande degli agenti dipendenti dal Compartimento di Trieste sciogliendo la riserva per questi contenuta nell'art. 4 delle ripetute norme.

Roma, 19 settembre 1946.

Il Ministro

G. Ferrari.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1946, n. 1481. — *Modificazioni alle norme relative al concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Materiale e Trazione* (D. M. 28 marzo 1946, n. 3061).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 9 settembre 1946 N. PAG. 41/21/259758/ 24 febbraio 1944;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Le norme per gli esami di concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Materiale e Trazione, approvato con D. M. 28 marzo 1946, n. 3061, vengono modificate nel seguente modo:

Art. 1.

L'art. 1° di dette norme viene sostituito dal seguente:

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale viene indetto un esame di concorso interno per 1500 posti di operaio di 1ª classe per il Servizio Materiale e Trazione, suddivisi come appresso indicato dando facoltà al Capo del Servizio suddetto di ripartire i posti assegnati a ciascuno Compartimento fra i vari impianti dipendenti dal Compartimento stesso:

Compartimento di Torino	posti	n.	160
» » Genova	»	»	95
» » Milano	»	»	160
» » Verona	»	»	180
» » Venezia	»	»	115
» » Trieste	»	»	65
» » Bologna	»	»	145
» » Firenze	»	»	175
» » Roma	»	»	90
» » Ancona	»	»	50
» » Napoli	»	»	85
» » Bari	»	»	75
» » Reggio Calabria	»	»	20
» » Palermo	»	»	65
Delegazione di Cagliari	»	»	15
Servizio Materiale e Trazione	»	»	5
Totale	posti	n.	1500

Art. 2.

L'art. 3, comma 1°, delle citate norme viene sostituito dal seguente:

Potranno partecipare al concorso gli operai di ruolo di qualsiasi mestiere dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione che al 31 luglio 1946 abbiano maturata la nomina a stabile in base all'art. 20 del Regolamento del Personale; per i sussidiari resta fermo quanto è stabilito dal bando di concorso su indicato.

Art. 3.

La data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi viene prorogata al 15 ottobre 1946 per gli agenti dipendenti da tutti i Compartimenti; la stessa data si intende quindi stabilita per la presentazione delle domande degli agenti dipendenti dal Compartimento di Trieste sciogliendo la riserva per questi contenuta nell'art. 4 delle ripetute norme.

Roma, lì 19 settembre 1946.

Il Ministro:
G. FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1946, n. 1482. — *Modificazione alle norme relative al concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe del Servizio Approvvigionamenti (D. M. 28 marzo 1946, n. 3064).*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 9 settembre 1946 n. PAG. 41.24.259758.24.2.1944;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Art. 1.

L'art. 2, comma 1° delle norme del concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe del Servizio Approvvigionamenti (Stabilimento tipo-litografico) approvato con D. M. 28 marzo 1946, n. 3064 viene sostituito dal seguente:

Potranno partecipare al concorso gli operai di ruolo addetti allo Stabilimento tipo-litografico del Servizio Approvvigionamenti che al 31 luglio

1946 abbiano maturata la nomina a stabile in base all'art. 20 del Regolamento del Personale; per i sussidiari resta fermo quanto è stabilito dal bando di concorso su indicato.

Art. 2.

La data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi viene prorogata al 15 ottobre 1946.

Roma, lì 19 settembre 1946.

Il Ministro:
G. Ferrari

Decreto Ministeriale 19 settembre 1946, n. 1183. — *Modificazione alle norme relative al concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe dell'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato (D. M. 28 marzo 1946, n. 3063).*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione in data 9 settembre 1946, n. PAG. 41/24 259768/24/2/1944;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta

Art. 1.

L'art. 2, comma 1º delle norme del concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe dell'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato approvato con D. M. 28 marzo 1946, n. 3063 viene sostituito dal seguente:

Potranno partecipare al concorso gli operai di ruolo addetti all'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato che al 31 luglio 1946 abbiano maturato la nomina a stabile in base all'art. 20 del Regolamento del Personale; per i sussidiari resta fermo quanto è stabilito dal bando di concorso su indicato.

Art. 2.

La data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi viene prorogata al 15 ottobre 1946.

Roma, lì 19 settembre 1946.

Il Ministro:
G. Ferrari

ERRATA-CORRIGE. — *Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 agosto 1946, n. 92.*

Si riporta la « Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1945-46 » omessa nella pubblicazione del suddetto Decreto, inserito nel *Boll. Uff.* n. 17 del 30 settembre 1946:

(Omissis)

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina	L.	11.540.000.000
Cap. n. 2. — Prodotti delle Ferrovie secondarie sicule .	»	60.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	6.200.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi della Amministrazione ferroviaria	»	45.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori . . .	»	7.800.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	35.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale . . .	»	908.000.000
Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi derivanti dall'applicazione della quota del 0,50 % sulle spese di ricostruzione)	»	100.000.000
Cap. n. 14. — Ricupero dei servizi	»	60.000.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione.	»	4.113.700.000
Cap. n. 44. — Forniture ai servizi	»	4.600.000.000
Cap. n. 45. — Ricavi per vendite e accrediti diversi . .	»	400.000.000
Cap. n. 50. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	»	1.400.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	4.660.000.000
Cap. n. 52. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse della energia prodotta nelle centrali elettriche	»	100.000.000
Cap. n. 53. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	»	4.000.000.000
Cap. n. 55. — Ritenute al personale (Fondo pensioni) .	»	375.000.000
Cap. n. 56. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato .	»	36.000.000
Cap. n. 62. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	787.000.000

Cap. n. 66. — Contributo dell'Amministrazione (Fondo speciale pensioni) . . . . L. 16.500.000

Cap. n. 70. — Proventi e ricuperi diversi (Gestione case economiche) . . . . » 1.440.000

Cap. n. 72. — Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione . . . . » 38.860.000

Cap. n. 74. — Contributo del personale . . . . . » 8.500.000

Cap. n. 74-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dell'Amministrazione . . . . » 50.600.000

Cap. n. 81. — Entrate diverse ed eventuali . . . . » 27.300.000

Cap. n. 89. — Introiti della gestione (Fondo garanzia cessioni) . . . . » 12.000.000

Cap. n. 90. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui . . . . » 25.000.000

Cap. n. 91. — Introiti della gestione . . . . » 26.000.000

Cap. n. 93. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc. . . . . » 21.000.000

Cap. n. 95-*bis* (di nuova istituzione sotto il nuovo titolo XII-*bis* « Ufficio centrale Carboni - Decreto legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652 »). Ricavo vendite e accrediti vari . . . . » 20.000.000.000

Cap. n. 96. — Operazioni attinenti ai trasporti . . » 1.000.000.000

Cap. n. 97. — Operazioni attinenti al personale . . » 50.000.000

Cap. n. 98. — Lavori forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . . . » 500.000.000

Cap. n. 100. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . » 16.500.000

Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . . » 984.000.000

Cap. n. 102. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . » 8.000.000

Cap. n. 103. — Imposta generale sull'entrata . . . . » 40.000.000

Totale degli aumenti . . . . L. 56.659.400.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 69. — Affitti delle case . . . . L. 5.000.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Direzione generale) . . . . » 450.000.000

Cap. n. 2. — Forniture spese ed acquisti (Direzione generale) . . . . » 18.000.000

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . » 4.221.000.000

Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . L. 55.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerc. e del traffico) » 130.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) . » 1.830.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti . . . . » 580.000.000

b) Locomozione a vapore . . . + L. 610.000.000
1) Combustibile . . + L. 610.000.000

c) Locomozione elettrica . . . + » 20.000.000
1) Energia elettrica per la trazione dei treni . . . . + L. 20.000.000

d) Locomozione con motori a combustione interna . . . . — » 50.000.000

1) Carburanti . . — L. 50.000.000

Cap n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile . . » 3.590.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . » 1.990.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti . . . . » 380.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea . . . . . » 600.000.000
Cap. n. 16. — Personale (linee secondarie) . . . . » 20.000.000
Cap. n. 17. — Forniture, spese ed acquisti . . . . » 15.000.000
Cap. n. 19. — Manutenzione della linea . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 20. — Personale (Stretto di Messina) . . . . » 25.000.000
Cap. n. 20. — Forniture spese ed acquisti . . . . . . » 13.000.000
Cap. n. 21. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. » 787.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza » 16.500.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc. . . . . » 111.000.000
Cap. n. 24-bis (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera di previdenza . . . . » 50.000.000
Cap. n. 24-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo alla mutua sanitaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito alle comunicazioni . . . . » 65.000.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . » 458.000.000
Cap. n. 25-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di missione . . . . » 600.000.000
Cap. n. 25-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento . . . . » 30.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc. . . . . » 60.000.000

Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). Premi e compensi al personale per più intense prestazioni richieste per lavori di ripristino delle linee, impianti e mezzi diversi d'esercizio .	L.	100.000.000
Cap. n. 27 (modificata la denominazione). — Premi di operosità al personale (R. decreto 3 giugno 1938, n. 819 e R. decreto 2 febbraio 1943, n. 106)	»	7.700.000
Cap. n. 29-*bis* (di nuova istituzione). — Provvidenze a favore del personale in servizio nei centri urbani distrutti o danneggiati dalla guerra	»	200.000.000
Cap. n. 30. — Spese per il Servizio Sanitario, ecc. . .	»	15.000.000
Cap. n. 32- — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	32.000.000
Cap. n. 33. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . .	»	20.000.000
Cap. n. 35. — Spese giudiziali e contenziose	»	250.000
Cap. n. 39. — Spese per la sorveglianza dei trasporti .	»	220.000.000
Cap. n. 40. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	9.000.000
Cap. n. 43. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine .	»	2.000.000
Cap. n. 44. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	85.000.000
Cap. n. 46. — Spese casuali, ecc.	»	750.000
Cap. n. 48. — Spese diverse	»	73.000.000
Cap. n. 83. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino	»	5.000.000.000
Cap. n. 88 (modificata la denominazione). — Spese di acquisti e addebiti diversi	»	1.400.000.000
Cap. n. 89. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione o dall'industria privata	»	4.660.000.000
Cap. n. 90. — Spese del cantiere e officine diverse, e delle Centrali elettriche.	»	100.000.000
Cap. n. 91. — Materiali di scorta, materie ricevute . .	»	4.000.000.000
Cap. n. 93. — Pensioni (Fondo pensioni)	»	280.000.000
Cap. n. 94. — Indennità di caroviveri	»	860.000.000
Cap. n. 96. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc..	»	58.000.000
Cap. n. 99. — Pensioni (Fondo speciale pensioni) . .	»	16.500.000
Cap. n. 106. — Spese di amministrazione, custodia e diverse (Gestione case economiche)	»	6.100.000
Cap. n. 107 — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	»	5.000.000
Cap. n. 108. — Manutenzione ordinaria	»	20.000.000
Cap. n. 109. — Manutenzione straordinaria	»	4.200.000
Cap. n. 113. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	31.000.000

Cap. n. 114. — Indennità di buonuscita	L.	55.400.000
Cap. n. 126. — Spese della gestione (Fondo di garanzia per le cessioni)	»	12.000.000
Cap n. 127. — Somme mutuate al personale (Gestione mutua al personale)	»	25.000.000
Cap. n. 128. — Spese della gestione	»	26.000.000
Cap. n. 130. — Erogazione d'interessi e quote d'ammortamento ed estinzione mutui (Mutui a cooperative ferroviarie)	»	20.810.000
Cap. n. 131. — Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento	»	190.000
Cap. n. 133-*bis* (di nuova istituzione sotto il nuovo titolo XXII-*bis* « Ufficio centrale carboni - Decreto legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652 ». — Spese per acquisti e diverse	»	20.000.000.000
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti ai trasporti (Operazioni per conto terzi)	»	1.000.000.000
Cap. n. 135. — Operazioni attinenti al personale . .	»	50.000.000
Cap. n. 136. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	»	500.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . x	»	16.500.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	984.000.000
Cap. n. 140. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	8.000.000
Cap. n.141. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	40.000.000
Totale	L.	56.054.400.000

Il Ministro per il tesoro
CORBINO.

Omissis.

Ordine di servizio N. 64

Istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive:

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla categoria 11ª gruppo I dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, devono comprendersi a tutti gli effetti i « Lucchetti antifurto muniti di capsule esplosive del Geom. Angelo *Borrello* ».

In relazione a quanto sopra dovrà essere fatta l'opportuna aggiunta all'elenco degli esplosivi di cui l'allegato *E* dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle materie pericolose e nocive – edizione 1925.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55 e 58.

Ordine di servizio N. 65

Trasformazione in stazione della fermata di Campomela.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 440 del 29 luglio 1946 la fermata impresenziata di Campomela della linea Portotorres Chilivani è stata trasformata in stazione atta agli incroci e alle precedenze.

Essa dispone dei seguenti impianti:

— un fabbricato viaggiatori ubicato al Km. 28 + 347 alla destra nel senso dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per incroci e precedenze della lunghezza utile di m. 250 allacciata al binario di corsa alle progressive chilometriche 28 + 260 e 28 + 608.

— un marciapiedi fronteggiante il F.V. posto alla destra nel senso di marcia dei treni dispari della lunghezza di m. 75;

— segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori tipo F. S. con un'ala di 1ª categoria preceduti da semafori di avviso, ubicati alla sinistra rispetto alla marcia dei treni ai quali comandano ed alle seguenti progressive;

a) lato Sassari: avviso al Km. 30 + 158 e 1ª categoria al Km. 29 + 158;
b) lato Chilivani: avviso al Km. 26 + 480 e 1ª categoria al Km. 27 + 680;

Gli scambi sono con manovra a terra ed assicurati con fermadeviatoi tipo F. S.

La nuova stazione è inserita sul circuito telefonico selettivo del D.U. della Sezione Sassari Chilivani (linea Portotorres Chilivani).

La stazione è abilitata ai servizi viaggiatori e bagagli, nonchè ai trasporti merci a G.V. ed a P.V. in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

In dipendenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche — Ediz. 1° giugno 1942 — dovrà essere cancellato il segno ● esistente a fianco del nome di Campomela, e nelle rispettive colonne 7 e 8 di contro alle lettere V e B dovrà esser tolto il richiamo (4), aggiungendo nelle successive colonne 9 e 10 le lettere G (9) e V (9).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte 1ª Edizione 1936 a pag. 13, il nome di Campomela, ora indicato in carattere corsivo, dovrà essere modificato in carattere minuscolo, togliendo il segno ◆, e sostituire l'indicazione LB con L.G.P.

Nel fascicolo orario n. 182 il nome di Campomela ora indicato in corsivo, dovrà essere modificato in carattere minuscolo sottolineato

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 31, 23, 34, 50, 51, 52 e 58.

Ordine di Servizio N. 66

Cambiamento di nome della stazione di Contursi.

La stazione di Contursi della linea Napoli-Metaponto ha assunto la nuova denominazione di « *Contursi Terme* ».

In conseguenza, nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (ediz. 1° giugno 1942) parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » (ediz. 1° febbraio 1936) nei prontuari dei servizi viaggiatori, bagagli e merci e in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata analoga modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa ,di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre 1946, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « *Contursi Terme* ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 13 e 15.

Circolare N. 9

Fornitura al personale dei treni ed ai capi stazione di impermeabili gommati neri con cappuccio e martingala.

Si porta a conoscenza degli Uffici e Impianti della Rete, perchè ne rendano edotto tutto il dipendente personale interessato, che il Servizio Approvvigionamenti sta provvedendo alla costituzione presso i Magazzini Vestiario di Torino V. N., Firenze, Roma Tiburtina e Palermo di adeguate scorte di impermeabili gommati neri con cappuccio nelle varie taglie, per essere somministrati agli agenti che ne facciano richiesta e che ne hanno titolo in base al Prospetto B del Regolamento sul Vestiario Uniforme.

Con i quantitativi di indumenti già ordinati e in approntamento e con quelli in corso di 'aggiudicazione, potrà farsi fronte al fabbisogno di detti impermeabili per tutto il personale che ne ha titolo.

Ciò premesso si dispone quanto appresso:

I relativi moduli di richiesta — che in adeguati quantitativi saranno forniti agli Impianti a cura del Servizio Approvvigionamenti — debbono essere compilati e firmati dagli agenti interessati e rimessi, per la normale via gerarchica, alla Sede Contabile dalla quale gli agenti stessi dipendono. Dette Sedi Contabili dopo i necessari controlli, intesi anche ad accertare che sono scaduti i termini di durata previsti, per tale capo, dal citato Regolamento sul vestiario uniforme, prendono nota della richiesta negli appositi conti correnti individuali agli effetti della trattenuta a ruolo del prezzo di addebito dell'indumento domandato, e trasmettono i moduli debitamente vistati al Servizio Approvvigionamenti accompagnati da un duplice elenco nominativo dei richiedenti.

Il Magazzino che provvede per giurisdizione, al soddisfacimento delle richieste, invierà gli impermeabili gommati nelle singole taglie domandate alle Sedi dalle quali gli interessati dipendono contabilmente, le quali ne cureranno la ripartizione agli agenti destinatari ritirandone ricevuta e liquidando agli stessi il contributo dell'Amministrazione nella misura del 50 % del prezzo dell'indumento.

Tale prezzo per tutte le richieste soddisfatte nel semestre 1º luglio-31 dicembre c. a., è di L. 5.850 — (lire cinquemilaottocentocinquanta).

Si rivolge preghiera a tutti gli Uffici e Impianti interessati di dare la massima diffusione alla presente circolare acciocchè gli agenti che in base al prospetto B. del Regolamento suddetto hanno titolo alla somministrazione dell'impermeabile gommato, ne possano essere tempestivamente dotati.

I sottoindicati Magazzini nell'ambito della rispettiva giurisdizione a fianco di ciascuno indicata, non appena riceveranno dal competente Servizio Approvvigionamenti le citate richieste provvederanno all'immediata evasione e alla relativa regolarizzazione contabile nei modi d'uso:

— *Magazzini Approvvigionamenti di Torino V. N.*: Compartimento di Torino — Milano — Verona — Venezia — Trieste — Genova.

— *Magazzino Approvvigionamenti Firenze*: Compartimento di Firenze — Bologna — Ancona.

— *Magazzino Approvvigionamenti Roma Tiburtina*: Compartimento di Roma — Napoli — Bari — Reggio C. — Delegazione Cagliari.

— *Magazzino Approvvigionamenti Palermo*: Compartimento di Palermo.

Tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente e con le norme sancite dal Regolamento sul Vestiario Uniforme si debbono intendere abrogate.

Comunicati:

Nomina delle commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo ai sensi del D. L. L. 12 aprile 1946, n. 292.

A far parte delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari, riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo, sono chiamati i seguenti funzionari

Servizio Personale e Affari Generali

D.M. 27/9/1946, n. 1811 — Amati dott. Mario - Ispettore 2ª classe - Presidente (in sostituzione dell'Ispettore capo Marullo dottor Ugo).

id. Mastrini dott. Alberto - Segretario principale a. p. - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del Segretario capo Ajassa Vittorio).

Servizio Lavori e Costruzioni

D.M. 29/8/1946, n. 977 — Belloni Ugo - Operaio sussidiario - Membro del Sindacato Ferrovieri Italiani (in sostituzione del Segretario principale Angelucci Angelo).

Compartimento di Torino

Sezione Movimento

D.M. 25/9/1946, n. 1681 — Gaggero geom. Gustavo - Ispettore 1ª classe - Presidente (in sostituzione del pari qualifica Regis Pietro).

Compartimento di Venezia

Sezione Lavori

D.M. 25/9/1946, n. 1681 — Cartago Ugo - Segretario capo - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del pari qualifica Adamo Armando).

Compartimento di Firenze

Sezione Movimento

D.M. 25/9/1946, n. 1681 — Gullo dott. ing. Giuseppe - Ispettore principale - Presidente (in sostituzione del pari qualifica Funghini dott. ing. Giuseppe).

Compartimento di Genova

Sezione Movimento

D.M. 25/9/1946, n. 1681 — Paolucci Terenzio - Capo stazione superiore - Presidente (in sostituzione dell'Ispettore principale D'Agostino dott. ing. Carlo).

Compartimento di Ancona

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

D.M. 2/9/1946, n. 1241 — Paladini dott. ing. Angelo - Ispettore 1ª classe - Presidente (in sostituzione dell'Ispettore principale Bonanni rag. Francesco).

id — Mantovani p. i. Guido - Ispettore 2ª classe - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione dell'Ispettore di 1ª classe Paladini dott. ing. Angelo).

Compartimento di Roma

Sezione Movimento

D.M. 21/9/1946, n. 1672 — Villari Filippo - Capo stazione principale - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del Segretario Capo Caioli dott. Ernesto).

Sezione Materiale e Trazione

D.M. 29/9/1946, n. 1819 — Filippi dott. ing. Giuseppe - Ispettore principale - Presidente (in sostituzione del pari qualifica Bianchi dott. ing. Ottorino).

D.M. 21/9/1946, n. 1672 — Pipparelli Igino - Segretario capo - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del pari qualifica Tholosano dott. Carlo).

Sezione Lavori Roma Sud

D.M. 21/9/1946, n. 1672 — Silvestri Giovanni - Segretario capo - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del pari qualifica Vernata Antonio).

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

D.M. 21/9/1946, n. 1672 — Magrini Giulio Cesare - Capo tecnico principale - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del Segretario capo Murgo Edoardo).

Compartimento di Napoli

Sezione Movimento Commerciale e del Traffico

D.M. 27/9/1946, n. 1812 — Ferone dott. ing. Carlo - Ispettore 1ª classe - Presidente (in sostituzione dell'Ispettore principale Nicolella dott. Gennaro).

Sezione Lavori

id. Palermo Guido - Segretario tecnico capo - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del Segretario Garzia dott. Italo).

Officina di Pietrarsa

id. Di Gennaro dott. ing. Francesco - Ispettore 1ª classe (in sostituzione dell'Ispettore capo Cozzolino dott. ing. Domenico).

Compartimento di Reggio C.

Sezione Movimento

D.M. 2/9/1946, n. 1241 — Surace Giulio - Capo stazione principale - Membro rappresentante l'Amministrazione Ferroviaria (in sostituzione del Revisore capo Pedone Lauriel G. Battista).

Sezione Materiale e Trazione

D.M. 29/9/1946, n. 1819 — Drago rag. Ernesto - Ispettore 1ª classe - Presidente (in sostituzione dell'Ispettore principale Gervasio dott. ing. Giuseppe).

Borse di studio a favore di orfani e di figli di agenti e di ex agenti delle Ferrovie dello Stato - Anno scolastico 1946-47

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1946-1947:

a) ad orfani di agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato ed a figli di ex agenti di ruolo dalla seconda classe elementare in avanti;

b) a figli di agenti di ruolo in attività di servizio dalla prima classe delle scuole medie superiori in avanti (comprese la 4ª e 5ª ginnasiale).

Importi delle Borse di studio.

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;
da L. 700 a L. 1.500 per le scuole medie inferiori (media unica, avviamento e tecniche professionali ed altre equivalenti);
da L. 1.000 a L. 1.800 per le scuole medie superiori ed altre equivalenti;
da L. 1.500 a L. 4.000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le accademie militari.

Limiti di età.

Non superare al 31 dicembre 1946 i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delle classi successive che saranno frequentate nell'anno scolastico 1946-47:

10 anni per la seconda classe elementare;
13 anni per la prima classe delle scuole medie inferiori ed altre equivalenti;
21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto superiore, comprese le accademie militari.

Requisiti di merito scolastico necessari per potere partecipare al concorso:

a) *Per tutti i concorrenti*: avere conseguito alla fine dell'anno scolastico 1945-46 la promozione nella prima sessione o, nel caso di inscritti a corsi universitari successivi al primo, avere superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla facoltà per l'anno accademico 1945-46 senza essere stati mai respinti in alcuno di essi e senza trovarsi nella condizione di fuori corso o di ripetenti.

Nel calcolo della media non viene tenuto conto del voto riportato in educazione fisica.

b) *Per gli orfani*:

se iscritti per l'anno 1946-47 *al primo anno di corso universitario o di istituto superiore*, avere conseguito il titolo di studio occorrente per la iscrizione al corso stesso con *una media nelle materie di studio non inferiore a 7/10*; se iscritti ad *anno di corso universitario o di istituto superiore successivo al*

primo, avere riportato negli esami dell'anno accademico 1945-46 una media complessiva non inferiore a 25/30 con non meno di 24/30 in ciascuna materia, oppure, nel caso di inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche, una media complessva non inferiore a 24/30 con non meno di 21/30 in ciascuna materia:

c) *Per i figli di ex agenti*:

se inscritti alle scuole elementari — avere riportato una classificazione non inferiore ad 8 in ciascuna materia;

se inscritti alle scuole medie inferiori e superiori — avere riportato una votazione non inferiore a «sette decimi» in ciascuna materia di studio. Potrà essere tollerata eccezionalmente una votazione inferiore a sette quando si tratti di materie secondarie, sempreché la media complessiva non risulti inferiore a sette;

se inscritti per l'anno 1946-47 *al primo anno di corso universitario o di istituto superiore*, avere conseguito il titolo di studio occorrente per la iscrizione al corso stesso con una votazione non inferiore a «sette decimi» in ciascuna materia di studio. Potrà essere tollerata eccezionalmente una votazione inferiore a sette quando si tratti di materie secondarie, sempreché la media complessiva non risulti inferiore a sette;

se inscritti a corsi universitari o di istituti superiori successivi al primo — avere riportato negli esami dell'anno accademico 1945-46 una votazione non inferiore a 24/30 in ciascuna materia, con una media complessiva di almeno 27/30, la quale è ridotta a 25/30 per gli inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche.

d) *Per i figli degli agenti in servizio*:

se inscritti alle scuole medie superiori — avere riportato una votazione non inferiore a «otto decimi» in ciascuna materia di studio. Potranno essere tollerate eccezionalmente votazioni inferiori ad «otto» ma non a «sette» quando si tratti di materie secondarie, sempreché la media complessiva non risulti inferiore ad «otto»;

se inscritti per l'anno 1946-47 *al primo anno di corso universitario o di istituto superiore*, avere conseguito il titolo di studio occorrente per la iscrizione al corso stesso con una votazione non inferiore ad «otto decimi» in ciascuna materia di studio. Potranno essere tollerate eccezionalmente votazioni inferiori ad «otto» ma non a «sette» quando si tratti di materie secondarie, sempreché la media complessiva non risulti inferiore ad «otto»;

se inscritti a corsi universitari o di istituti superiori successivi al primo — avere riportato negli esami di tutti gli anni già percorsi una media complessiva non inferiore a 24/30 ed in quelli dell'anno accademico 1945-46 una votazione non inferiore a 24/30 in ciascuna materia con una media complessiva di almeno 27/30, la quale è ridotta a 25/30 per gli inscritti alla facoltà di ingegneria o di scienze fisiche e matematiche.

Domande e documenti.

La domanda per l'ammissione al concorso, *indirizzata al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza*, deve essere compilata dal padre del concorrente o da chi esercita su di esso la patria potestà o la tutela e contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome e la qualifica del padre del concorrente nonchè l'impianto dal quale dipende o dipendeva;

b) la classe o corso universitario che il concorrente frequenterà durante l'anno scolastico 1946-47;

c) se il concorrente partecipa all'assegnazione di altra borsa di studio e quale;

d) l'indirizzo della famiglia.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla revoca della Borsa di Studio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita del concorrente (sono dispensati dal presentarlo coloro che ottennero la borsa di studio negli anni precedenti);

2) stato di famiglia;

3) documenti scolastici seguenti:

Per gli inscritti nell'anno scolastico 1946-47 *alle scuole elementari, medie e primo corso universitario*:

pagella dell'anno scolastico 1945-46 o certificato scolastico con espressa indicazione delle votazioni riportate in ciascuna materia, con la dichiarazione che la promozione è stata conseguita allo scrutinio finale o, comunque, in unica sessione.

Per gli inscritti ai corsi universitari successivi al primo:

certificato rilasciato dalla Segreteria dell'Università dal quale risulti — con apposita dichiarazione della segreteria stessa — *che lo studente ha superato tutti gli esami del piano degli studi consigliato dalla facoltà per l'anno* 1945-46 *senza essere stato mai respinto in alcuno di essi e senza che si trova nella condizione di fuori corso o di ripetente. Chi non si trova in regola con la disposizione di cui sopra, non può partecipare al concorso non essendo ammesse eccezioni.*

In tale certificato dovranno essere elencati tutti gli esami relativi al suddetto anno accademico con l'indicazione della votazione riportata in ciascuno di essi.

Nei casi di figli di agenti in attività di servizio il certificato stesso dovrà essere completato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti negli anni accademici precedenti al 1945-46. Gli esami relativi all'anno 1945-46 dovranno essere distinti dagli altri.

I certificati incompleti delle indicazioni o dichiarazioni prescritte non saranno ritenuti validi.

Termine di presentazione delle domande e modalità di inoltro:

Le domande debbono essere presentate non oltre il 15 novembre 1946 all'Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni, Uffici, Officine) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

Non è ammesso l'inoltro diretto e le domande inviate direttamente all'Opera dagli interessati saranno respinte.

Saranno altresì respinte le domande presentate dopo il 15 novembre 1946.

L'assegnazione delle borse di studio è riservata al giudizio insindacabile del Comitato Amministratore dell'Opera che vi provvede in relazione alla disponibilità annua, al numero dei concorrenti, alla graduatoria di merito scolastico ed alla valutazione delle condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti medesimi.

La concessione delle borse di studio importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in una sola volta con le modalità che saranno comunicate a suo tempo.

AVVERTENZE

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187.

Il certificato di nascita deve essere legalizzato dalla competente Autorità; i documenti scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati l'esito del concorso che sarà espletato presumibilmente nel mese di febbraio 1947.

Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.

ERRATA-CORRIGE O. S. n. 60-1946.

Nel *Bollettino Ufficiale* n. 17 del 30 settembre 1946 è stata omessa la pubblicazione degli allegati all'O. S. n. 60, che pertanto formano oggetto della presente.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 60-1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Parte II (edizione 1° febbraio 1946)

Tavola polimetrica N. 53 (Ostiglia-Treviso).

Stazione	Km.
Ostiglia	24
Casalcone	14
Aselogna	10
Legnago	4
Legnago Porto	—
Minerbe	4
Cologna Veneta	10
Orgiano	19
Sossano	24
Barbarano Villaga	29
Villaganzerla	36
Grisignano di Zocco	45
Campodoro	50
Piazzola Campo S. Martino	54
Arsego	60
Camposampiero	66
Loreggia	70
Ronchi di Piombino	73
Trebaseleghe	77
Badoere Levada	80
Quinto di Treviso	88
Treviso Porta Santi Quaranta	92
Treviso Centrale e Treviso Scalo Motta	94

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 60-1946.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'interno, linea Ostiglia-Treviso, fra i nomi di Aselogna e Minerbe, inserire « Legnago Porto » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Ostiglia-Treviso la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio; per tutti gli altri prontuari la distanza per Legnago Porto dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Legnago, Km. 3 a quella indicata per Minerbe e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza, seguito dal N. 84 se avrà servito di base la stazione di Legnago.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di Legnago Porto con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

PARTE I.

(Edizione gennaio 1936).

A pag. 16, fra i nomi di Legnago e Legnano, inserire, in carattere corsivo « Legnago Porto ◆ B/B/75 ».

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 60 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO *(edizione 15-5-1946)*

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc.		LINEA	Comparti-mento o Dele-gazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G. V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Legnago Porto 🏠 .	11	53	Ostiglia - Treviso	Bologna	Verona	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(edizione 1º Giugno 1942).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Legnago Porto	II	292	199	195	192	188	145	45	61	89	51	94	85	236	259	621	540	512	534	805	848	859	1222
PARTE IV																							
Legnago Porto	II	292	199	195	192	188	145	45	61	89	51	94	85	236	259	621	5[illegible]7	512	534	795	848	859	1190
		105.273 51	256	256	58.89	89	273.51	—	262	262	256.51	276	138	274.276	23.276	6 23 276	72.275 23.276	45 23 276	23.276	241.108 275276	124.73 23.276	15.23 276	241.108 275.276

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione (annue) . . . . L. 200

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti (annue) . . » 400

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento alla Direzione Generale delle F.S. - Servizio Personale e Affari Generali - avendo presente che gli abbonamenti si intendono sempre decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta all'abbonato, per gli agenti ferroviari, pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIX - N. 19

31 ottobre 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 166. — *Modalità di pagamento delle pensioni* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, che reca facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato; ed il regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 677, che detta le norme di attuazione relative;

Visto il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni;

Vista la legge 4 agosto 1942, n. 969, contenente norme provvisorie per il pagamento nel territorio dello Stato, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte negli uffici del Tesoro dell'Africa italiana ed il regio decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, che estende tali norme a favore dei pensionati residenti in Libia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, che proroga e revoca alcuni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 2 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

« Gli assegnatari che riscuotono in uno dei modi indicati al precedente art. 1 ed alla lettera *a*) del presente art. 2, sono tenuti a presentare all'ufficio ordinatore della spesa, il certificato comprovante la esistenza in vita o di stato nubile o vedovile, entro i mesi di marzo e settembre di ciascun anno. L'inadempimento di detto obbligo fa decadere la validità della facilitazione richiesta per il pagamento degli assegni.

La riscossione per delega ha effetto in ogni caso con la produzione del certificato di vita o di stato nubile o vedovile dell'assegnatario ».

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 59 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, è modificato come segue:

« In caso di trasferimento della residenza di un pensionato di un Comune di altra provincia, l'Ufficio provinciale del Tesoro, presso il quale è iscritta la partita, trasmette a quello che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, a richiesta del medesimo, quando manchi la richiesta dell'interessato, la copia conforme del ruolo in corso di pagamento ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge 4 agosto 1942, n. 969, è modificato come appresso:

« Agli assegni provvisori concessi in virtù della presente legge sono applicabili, in quanto dovuti, tutti i miglioramenti economici disposti a favore dei pensionati dello Stato, delle Amministrazioni autonome di Stato e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Le corrispondenti rate mensili sono assoggettate alla ritenuta precauzionale di un ventesimo per eventuali debiti gravanti le relative partite di pensione ».

Art. 4.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle Provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo ed, in mancanza, dal giorno del loro ritorno alla Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946.

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — GULLO.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 186. — *Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziati per motivi politici* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici;

Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per tutta la durata dello stato di guerra una Commissione unica per ciascun dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, con modifiche ai regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere di dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, con la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente a ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268, concernente la conservazione, in deroga al decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 12 ottobre 1946.

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fermo restando il mandato affidato alla Commissione unica per gli affari del personale quale indicato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268, la Commissione stessa funzionerà fino a quando non avrà completato l'esame di tutte le domande ad essa pervenute nei termini prescritti, e ad ogni modo non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 7 giugno 1946, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946.

DE NICOLA

NENNI — FERRARI — GULLO CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

Ordine di servizio N. 67

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Venezia.

(*veggasi Foglio Disposizioni* n. 142 *del* 30 *ottobre* 1945 *del Compartimento di Venezia*).

Col presente Ordine di Servizio, si dispone che la giurisdizione dei Riparti movimento del Compartimento di Venezia resti stabilita come appresso:

Compartimento	Riparto N. Sede	Circoscrizione
Venezia . . .	1° – **Venezia** . . .	Vicenza (e)-Padova C.le; Bivio Altichiero-Padova C.le; Bivio Altichiero-Padova C.M.; Bivio Montà-Padova C.M.; Padova C. M.-Padova C.le; Padova C.le-Venezia S. Lucia; Mestre-Treviso (e); Bivio Marittima-Venezia Marittima; Mestre-Portogruaro (e); Bivio Mirano-Bivio Carpenedo; Bivio Trivignano-Doppio Bivio Marocco; Doppio Bivio Marocco-Bivio Dese; Doppio Bivio Orgnano-Olmo Trivignano; Doppio Bivio Orgnano-Bivio Spinea.
	2° – **Treviso** . . .	Treviso C.le-Treviso P.S. Quaranta; Treviso-Udine (e); Treviso-Portogruaro (e); Montebelluna (e)-Susegana; Motta Livenza-S. Vito Tagliamento; Casarsa-Portogruaro (e). Casarsa-Gemona (e); Pinzano-Sacile; Conegliano-Ponte delle Alpi (e).
	3° – **Castelfranco** . .	Doppio Bivio Orgnano (e)-Primolano (e); Cittadella-Treviso P.S. Quaranta (e); Bassano-Cittadella; Cittadella-Campo Sampiero; Castelfranco-Bivio Altichiero (e); Castelfranco-Montebelluna; Bivio S. Gaetano-Bivio Feltrina; Treviso P. S.-Quaranta (e)-Calalzo P.C.; Grisignano di Zocco (e)-Treviso P.S. Quaranta (e); Cittadella-Doppio Bivio Bacchiglione (e).
	4° – **Udine**	Udine-Tarvisio; Tarvisio C.le-Fusine laghi; Udine-Cervignano; Palmanova-S. Giorgio di Nogaro; Cervignano-Belvedere; S. Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro; Portogruaro-Villa Vicentina (sponda destra fiume Isonzo); Udine-S. Giovanni al Natisone (sponda destra fiume Iudrio).

Ordine di servizio N. 68

Periodo di validità dei petardi da segnalamento.

In seguito ad esperimenti effettuati dall'Istituto Sperimentale su petardi di varie epoche, il periodo di validità di petardi da segnalamento viene aumentato da cinque a sette anni, rispetto alla data di fabbricazione (data che è impressa sull'involucro dei petardi stessi).

In relazione a quanto sopra restano modificate nel modo sotto indicato *l'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, le Istruzioni per il servizio del personale di scorta ai treni, l'Istruzione per il servizio dei deviatori, l'Istruzione per il personale di linea*:

Istuzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

Art. 66.

(*Omissis*).

Comma 3. — Dopo trascorsi sette anni dalla fabbricazione i petardi possono perdere la loro efficacia od anche divenire pericolosi: perciò il Macchinista dovrà richiedere tempestivamente la sostituzione dei petardi in sua consegna quando preveda di non poterli consumare entro il settimo anno dalla data di fabbricazione.

Istruzione per il servizio del personale di linea.

Art. 50.

(*Omissis*).

Comma 6. — Per evitare che i petardi possano divenire pericolosi o perdere la loro efficacia, in seguito ad alterazioni chimiche od alla lenta penetrazione dell'umidità, si dovrà provvedere a rinnovarli almeno ogni sette anni.

A tal uopo ogni agente dovrà richiedere tempestivamente all'agente incaricato della fornitura la sostituzione dei petardi in propria consegna quando preveda di non poterli consumare entro il settimo anno dalla data di fabbricazione.

L'agente all'atto del ricevimento, e successivamente di tempo in tempo, deve verificare la data e lo stato esteriore di conservazione dei petardi per richiederne, se del caso il ricambio.

(*Omissis*).

Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni.

Art. 4.

(*Omissis*).

Comma 9. — (*Omissis*).

Il Capo treno deve tenere presente che i petardi, non solo possono perdere la loro efficacia, ma anche divenire pericolosi dopo trascorso un periodo di sette

anni dalla loro fabbricazione e perciò il Capo treno deve richiedere tempestivamente al Capo Personale Viaggiante la sostituzione dei petardi in sua consegna quando preveda di non poterli consumare entro il settimo anno dalla data di fabbricazione.

Istruzione per il servizio dei deviatori.

Art. 25.

(*Omissis*).

Comma 3. — Dopo trascorsi sette anni dalla data di fabbricazbione i petardi possono perdere la loro efficacia od anche divenire pericolosi; perciò i deviatori dovranno richiedere tempestivamente al Capo Stazione la sostituzione dei petardi in loro consegna quando prevedono di non poterli consumare entro il settimo anno dalla data di fabbricazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N. 69

Estensione di servizio nella stazione di Corsano.

Dal giorno 15 ottobre 1946 la stazione di *Corsano* della linea Napoli-Foggia, attualmente abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, è stata abilitata anche al servizio merci, limitatamente ai trasporti in piccole partite.

Di conseguenza, nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° giugno 1942), a pag. 29, di fianco al nome di *Corsano*, nelle colonne 9 e 10, dovranno essere esposte rispettivamente le indicazioni G/10 e P/10.

Nella Prefazione all'orario generale di servizio, di fianco al nome della stazione di Corsano, l'indicazione « B » dovrà essere modificata in « L P ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 70

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Fortezza-Brennero della linea Verona-Brennero.

Alle ore 12 del 30 settembre 1946 è stato attivato sul tratto Fortezza-Brennero della linea Verona-Brennero, il sistema di esercizio con Dirigente Centrale,

regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » — Edizione 1931 — e successive modificazioni:

Il tratto di linea anzidetto e l'attuale sezione D. C. Bolzano-Fortezza costituiranno la nuova sezione Bolzano-Brennero. L'Ufficio del D. C., situato in un locale del F. V. di Bolzano, corrisponde pertanto a mezzo dell'apposito selettivo con i seguenti posti:

Bolzano, Dirigente Movimento
» Capo Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Cab. B
» Cab. A
» S. Stazione I. E.S.
Cardano —
Prato T. —
Campodazzo, Dirigente Movimento
» S. Stazione I. E. S.
Ponte Gardena —
Chiusa, Dirigente Movimento
» S. Stazione I. E. S.
Funes —
Bressanone —
Varna, S. Stazione I. E. S.
Fortezza, Dirigente Movimento
» Deposito Locomotive
» Capo Personale Viaggiante
» Cab. A
» Cab. B
Le Cave, Dirigente Movimento
» S. Stazione I. E. S.
Campo di Trens —
Vipiteno, Dirigente Movimento
» S. Stazione I. E. S.
Colle Isarco —
Moncucco —
Terme, S. Stazione I. E. S.
Brennero, Dirigente Movimento
» Cab. Sud.

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e debbono essere conservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate e sostituite dalle apposite « Disposizioni per il Servizio con D. C. » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione di D. C. viene esercitata dalla Sezione Movimento di Verona direttamente od a mezzo del Capo del

IV Riparto Movimento di Bolzano, a cui è affidata anche la sorveglianza amministrativa.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 e 14 del Compartimento di Verona.

Comunicati:

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. n. 4005 e 4007 del 17 maggio c. a., pubblicati sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133/5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

Allievo-Ispettore ingegneri 4 e 5 novembre 1946;
Allievo-Ispettore Medico Chirurgo 6 e 7 novembre 1946.

Nomina delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo ai sensi del D. L. L. 12 aprile 1946, n. 292.

Nomina delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo ai sensi del D. L. L. 12 aprile 1946, n. 292.

A far parte delle Commimssioni per la designazione degli agenti sussidiari, riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo, sono chiamati i seguenti funzionari ed agenti:

Compartimento di Ancona

Sezione Lavori

D. M. 16 ottobre 1946, n. 1995. — Dagna Fausto, Ispettore di 1ª classe — Presidente (in sostituzione dell'Ispettore principale Fraboni geom. Guido).

Compartimento di Roma

Ufficio Elettrificazione

D. M. 16 ottobre 1946, n. 1996. — Mattera geom. Teodoro — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria (in sostituzione del Segretario capo Pieri Nelusco.

Compartimento di Bari

Sezione Lavori

D. M. 5 ottobre 1946, n. 1918. — De Sinno Giuseppe, Segretario capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria (in sostituzione del pari qualifica Spadaro rag. Vincenzo).

Ufficio Centrale de « La Provvida »

D. M. 3 ottobre 1946, n. 1825. —Salvarezza Ettore, Ispettore principale. — Presidente.

Id. id. id. — Danieli Melchiore, Segretario capo. — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

Id. id. id. — Topi rag. Artemio, Segretario asp. contrattista — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Ricompense ed encomi al personale.

Compartimento di Torino

Valdata Ugo — Capo Stazione di 1ª classe. — Encomiato per l'atto di coraggio compiuto l'11 agosto 1946 in stazione di Romagnano Sesia salvando, con sprezzo del pericolo personale, da sicuro investimento una viaggiatrice che, impacciata nei movimenti dal bagaglio recato a mano ed uscita di corsa da una sala d'attesa per portarsi ad un treno in partenza, aveva impegnato un precedente binario a pochi passi dalla locomotiva di un treno in arrivo.

Compartimento di Genova

Gargioli Marco — Manovale suss. — Encomiato per l'atto di onestà compiuto il 30 luglio 1946, consegnando prontamente al Capo Stazione di servizio a Genova Brignole una borsa di rete contenente buoni postali, contanti ed oggetti preziosi per un valore complessivo di circa L. 20.000, dal Gargioli rinvenuta nel verificare il materiale di un treno in arrivo al predetto impianto.

Compartimento di Bari

Anglani Roberto — Capo Stazione P.le. — Encomiato per l'opera intelligente e proficua resa durante le indagini esperite in seguito ad un furto di 162 sacchi di mandorle sgusciate, perpetrato a Bari nella notte dal 10 all'11 luglio 1946, e che hanno condotto alla identificazione ed all'arresto dei numerosi colpevoli.

Fiscele Giuseppe — Conduttore Capo;

Morisco Filippo — Manovale suss. Encomiati per l'attaccamento al dovere, lo spirito d'iniziativa ed il coraggio dimostrati nella notte del 14 agosto 1946, sostituendosi alle forze di polizia assenti, armandosi prima ed affrontando poi, in stazione di Bisceglie, una nota banda di malviventi, riuscendo infine, dopo aver sostenuto un conflitto a fuoco con essi, a sventare un tentativo di furto di merci per un valore di oltre tre milioni di lire.

Tateo Giuseppe — Alunno d'ordine;

Fino Pietro — Manovale suss. — Encomiati per il senso del dovere e l'attaccamento all'Amministrazione dimostrati nella notte dal 4 al 5 ottobre 1945, affrontando, con coraggiosa azione e sprezzo del pericolo, tre individui armati che, dopo aver consumato un furto su di un treno in sosta nella stazione di Cisternino, tentavano successivamente di asportare la refurtiva del valore di alcuni milioni, venendone impediti dal tempestivo ed energico intervento dei predetti agenti, che li ponevano in fuga.

ERRATA-CORRIGE

Ordine di servizio n. 56-1946.

Nell'Ordine di servizio N. 56, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 17 del 30 settembre 1946, debbono essere fatte le seguenti modificazioni:

a) Pagina 182: Nella seconda riga del punto 2) correggere la parola « some » in « come ».

b) Pagina 185: Nella sesta riga del Capitolo B-1 correggere « L. 10 » in « Lire 12 ».

c) Pagina 187: Nella settima riga correggere le parole « punto a) » in « punto A) ».

Appendice n. 9 *all'Ordine Generale n.* 1-1934.

Nell'allegato A, alla predetta appendice, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 17-1946, apportare le seguenti rettifiche:

Colonna 7ª della linea Roma-Grosseto-Pisa (52) anzichè *12 + 314* leggere *15 + 314;*

Colonna 4ª della linea Roma-Cassino-Napoli (61) 1° rigo - anzichè *3 + 284* leggere *3 + 824;*

Colonna 2ª della linea Siracusa-Licata (114) 1° rigo anzichè *266 + 679* leggere *260 + 679.*

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. GIOVANNI DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 20 15 novembre 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 70. — *Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, in via provvisoria i canoni ed i corrispettivi ad eccezione dei corrispettivi indicati nel successivo art. 3, previsti dalle convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato le aziende delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata per regolare i servizi cumulativi e di corrispondenza e di scambio merci, anche se scadute o disdette ma tuttora in atto in attesa di rinnovazione, sono maggiorati nella stessa misura degli aumenti apportati o che si apporteranno alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose rispetto alle tariffe in vigore sulle singole linee concesse anteriormente al 10 giugno 1944.

Analogamente, nel caso che le Ferrovie dello Stato usufruiscano di impianti delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata o che si avvalgano di prestazioni eseguite per loro conto dalle suddette ferrovie e tramvie concesse, la maggiorazione dei canoni e dei corrispettivi verrà commisurata agli aumenti applicati o che verranno applicati sulle Ferrovie dello Stato alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose rispetto alle tariffe in vigore sulla rete statale anteriormente alla data del 10 giugno 1944.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata prenderanno, al più presto possibile, accordi per addivenire alla determinazione dei definitivi canoni e corrispettivi

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 3 settembre 1946.

Art. 3.

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, le tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per manovre dei carri sono elevate come appresso:

L. 108 al giorno per carro scambiato, o L. 4.50 per carro-ora;
L. 162 al giorno per carro senza scambio, o L. 6.75 per carro-ora;
L. 70 al giorno per uso copertoni;
L. 30 al giorno per uso attrezzi di carico;
L. 50 per ogni carro manovrato.

Art. 4.

Gli aumenti dei canoni e corrispettivi praticati a sensi dell'art. 1 costituiranno un acconto che verrà versato all'Amministrazione che risulterà creditrice su quelle somme che saranno definitivamente concordate a norma dell'art. 2.

Una volta determinati, in via definitiva, i nuovi canoni e corrispettivi, verrà proceduto ad un conguaglio fra il credito effettivo e le somme percette in base agli aumenti calcolati a sensi dell'art. 1.

Per il periodo di tempo intercedente fra la determinazione dei canoni e corrispettivi e la decorrenza di essi, risultante dai nuovi atti stipulati, verranno corrisposti gli interessi del 5 % a favore dell'Amministrazione creditrice.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 202. — *Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al predetto regio decreto;

Ritenuta la necessità di tradurre in legge le disposizioni adottate in via amministrativa fin dal 1° gennaio 1942, concernenti miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli inortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per la marina mercantile, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1942 sono modificati come segue gli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificati con legge 1° giugno 1939, n. 1012:

« Art. 24. — Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario, calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42, se si tratta di inabilità permanente assoluta e una rendita proporzionalmente ridotta, in rapporto al grado dell'inabilità, se si tratta di inabilità permanente parziale purchè l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi d'infortunio ed al venti per cento per i casi di malattia professionale.

---

(1) Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 16 ottobre 1946.

Ai grandi invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai quali sia altresì indispensabile un'assistenza personale continuativa, l'Istituto ha facoltà di maggiorare la rendita sino a raggiungere l'intero salario, calcolato come sopra, nel caso in cui non si faccia luogo al ricovero previsto nell'art. 61.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli, purchè aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata di tante quote integrative quanti sono i suddetti componenti la famiglia, col massimo di otto.

Dette quote integrative, se trattasi di inabilità permanente assoluta, sono dell'importo annuo di lire duecento, lire duecentoventicinque, lire duecentocinquanta, lire duecentosettantacinque e di lire trecento, a seconda che i salari annui siano rispettivamente sino a lire quattromila, da oltre quattromila fino a cinquemila, da oltre cinquemila fino a seimila, da oltre seimila fino a settemila e oltre settemila.

In caso d'inabilità permanente parziale dette quote sono ridotte proporzionalmente al grado di inabilità.

Le quote integrative sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al 2° e 3° comma del n. 1 dell'art. 27.

Il numero delle quote integrative di famiglia si riduce:

a) con la morte della persona per la quale furono assegnate;

b) con il raggiungimento del diciottesimo anno di età dei figli;

c) con la cessazione dello stato di inabilità al lavoro dei figli e del coniuge inabile al lavoro ai sensi dell'art. 27. Le quote stesse cessano, in ogni caso, con la soppressione della rendita base.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi dell'inabilità permanente parziale ».

« Art. 27. — Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente ai due terzi del salario:

1) il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio, in questo secondo caso sono corrisposte tre annualità di rendita.

Se il superstite è il vedovo, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del 18° anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfano di entrambi i genitori. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile, finchè dura la inabilità;

3) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo dell'intero salario calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino a concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può, peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro e gli esposti regolarmente affidati e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del 3° comma del n. 1 o, in mancanza, agli orfani o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro, o di soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili minori di diciotto anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi.

Per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi».

« Art. 39. — Il salario, quando non ricorre l'applicazione dell'art. 40, è determinato come segue:

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale salario annuo, la rimunerazione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestata la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle rimunerazioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario medio giornaliero.

Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato, il guadagno medio orario

percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile fare l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire quattromila fino ad un massimo di lire dodicimila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire diciannovemila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire sedicimila per i primi ufficiali di coperta o di macchina e di lire quattordicimila per gli altri ufficiali.

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base è uguale ai trecento trecentosessantasimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando però il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Il compenso per lavoro straordinario è compreso agli effetti dei precedenti comma nel salario.

Col regolamento potranno essere stabilite altre disposizioni per la determinazione del salario in casi particolari ed in generale a complemento delle disposizioni del presente articolo ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1942 tra l'art. 27 e l'articolo 28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è inserito il seguente art. 27-*bis*:

« Art. 27-*bis*. — La rendita alla vedova, nei casi dell'art. 27, non può essere inferiore a lire milleduecento annue ed a lire millecinquecento annue se, al momento della morte del coniuge in conseguenza dell'infortunio, la vedova abbia superato il sessantesimo anno di età o sia inabile al lavoro e non abbia figli nè goda di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.

La rendita a ciascun figlio, nel caso del n. 2 dell'art. 27, non può essere inferiore a lire settecentoventi e a lire milleduecento se si tratti di orfano di ambedue i genitori.

La rendita degli ascendenti, nel caso del n. 3 dell'art. 27, non può essere inferiore a lire milleduecento annue, quando si tratti di genitori e quando al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio, costoro abbiano superato il sessantesimo anno di età o siano inabili permanentemente al lavoro e non abbiano altri figli nè godano di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici e la rendita non può essere inferiore a lire millecinquecento annue se al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio sia superstite soltanto uno dei genitori.

La rendita minima di cui al 1° e 3° comma, nel caso in cui la vedova o l'ascendente goda di altra rendita o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, viene corrisposta fino a concorrenza di lire millecinquecento.

Al fine di raggiungere i minimi di rendita stabiliti nel presente articolo, la rendita complessiva può superare anche l'intero salario, a deroga di quanto disposto nell'art. 27 ».

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1942 e fino a sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, agli infortunati e ai loro superstiti è corrisposto in aggiunta alla rendita loro spettante:

1) un assegno straordinario nei casi e nelle misure seguenti:

A) per le rendite di inabilità dal cinquanta per cento in su e per le rendite ai superstiti:

a) del venticinque per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire quattromila;

b) del venti per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire seimila;

c) del quindici per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire novemila;

d) del dieci per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario da oltre lire novemila in poi;

B) per le rendite di inabilità inferiori al cinquanta per cento le misure dell'assegno temporaneo di guerra, saranno rispettivamente del venti, quindici, dieci e cinque per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario rispettivamente fino a lire quattromila, fino a lire seimila, fino a lire novemila e da lire novemila in poi;

2) una maggiorazione del trenta per cento sugli assegni dovuti ai superstiti ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 27, come modificato dal presente decreto.

In ognuno dei casi previsti alle lettere A) e B) l'assegno temporaneo di guerra non potrà essere minore di quello massimo che spetterebbe in rapporto alla rendita liquidabile in base alla classe di salario immediatamente inferiore.

Sui minimi di rendita di cui all'art. 27-*bis*, la misura dell'assegno temporaneo di guerra di cui alla precedente lettera A) è da calcolarsi in rapporto ai salari figurativi corrispondenti a ciascuno dei minimi stessi.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche ai casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alle rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonchè al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 de regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 5.

I presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei territori non ancora restituiti alla

Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULLO — ALDISIO — CORBINO — FERRARI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 191. — *Proroga di taluni provvedimenti in materia di sanzioni contro il fascismo* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 201;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di assise, per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, è prorogato fino al 31 marzo 1947.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, riguardante l'applicazione di sanzioni a carico

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 15 ottobre 1946.

dei fascisti politicamente pericolosi, possono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — MACRELLI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 263. — *Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 ed il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 7 novembre 1946.

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale dei gruppi *A*, *B* e *C* del personale subalterno disciplinato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militari dei carabinieri e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato;

sono aumentate come appresso:

del 270 per cento le prime lire 12.000 annue lorde,

del 70 per cento la quota eccedente le lire 12.000.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire 1000 si arrotondano, per eccesso, a 1000;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire 100 si arrotondano, per eccesso, a 100;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad una lira si arrotondano, per eccesso, ad una lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle misure attuali degli stipendi dei membri del Governo.

Le distinzioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sono abolite: a tale personale è atribuita la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera *a*).

Art. 2.

Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari, previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, sono soppresse.

Art. 3.

Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza

di lire 24.000 annue, l'indennità mensile di carovita, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

Art. 4

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel primo comma di detto articolo, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario ed di premio giornaliero di presenza calcolati sulla base delle competenze suddette.

In relazione alla riduzione di cui al precedente art. 3, dai tre quarti dell'importo dell'indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, vanno detratte lire duemila.

Art. 5.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti nelle competenze ed assegni medesimi dalla prima applicazione dei precedenti articoli.

Al personale avente rapporto d'impiego o di lavoro alla data da cui ha effetto il presente decreto, il quale nella prima applicazione del decreto medesimo consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione, assegni personali di cui sopra e indennità di carovita, comprese le quote complementari, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde (o di lire 2200 nette per i personali che fruiscono di assegni esenti da ritenute erariali) il trattamento complessivo goduto agli stessi titoli nonchè per assegni personali di cui ai due commi precedenti, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per conseguire l'indicato beneficio di lire 2500 (o di lire 2200). L'assegno stesso è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino nello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 6.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevato da lire 60.000 a lire 100.000.

Art. 7.

Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento: è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-

legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Il presente decreto non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto con apposito provvedimento.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà altresì disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio

b) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

c) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

d) del personale aggregato delle carceri,

e) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

f) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, non contemplato nel primo comma del precedente art. 1.

g) del personale degli uffici del lavoro;

h) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito ed equiparati della Marina e dell'Aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, che sia stabilito sulla base di quello spettante al personale di ruolo delle predette scuole ed istituti, va determinato prendendo a base le nuove competenze spettanti a quest'ultimo in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare al personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, le concessioni stesse, compresa quella del miglioramento minimo di cui al precedente art. 5, non possono essere estese che in misura congruamente ridotta.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1946, n. 211.

Art. 11.

Il secondo comma del precedente art. 10 si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

In nessun caso, però, il miglioramento economico complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione, ed altro assegno di carattere fondamentale, anche se temporaneo, e per indennità di carovita e relative quote complementari, spettante in applicazione del secondo comma del precedente art. 10, sul trattamento complessivo venuto a risultare per i suindicati titoli in attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, potrà eccedere il miglioramento economico complessivo conseguito ai medesimi titoli in applicazione del presente decreto dal personale statale di grado o di categoria parificabili, provvisto rispettivamente dello stipendio iniziale del grado o della retribuzione e trovantesi nelle stesse condizioni di famiglia e di sede di servizio. A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado o di categoria con i dipendenti dello Stato, detta parificazione va determinata, tenendo conto in particolare della importanza dell'ente e delle funzioni esercitate dal relativo personale, con provvedimenti da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Non sono valide le parificazioni in atto, determinate ad altri fini o non di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti, dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 10 s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attua-

zione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza la cui concessione sia stata eventualmente disposta in misura non superiore ed a condizioni non più favorevoli di quelle previste dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

La tredicesima mensilità prevista dal precedente art. 7 può estendersi anche al personale di cui al presente articolo ed al precedente art. 10 e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo o ad analogo titolo.

Art. 12.

Le pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — dirette o di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° settembre 1946, sono aumentati:

del 150 per cento sulle prime lire 12.000 annue lorde

del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 12.000 annue lorde.

Nelle misure suddette sono pure aumentate le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore dei personali civili e militari delle nuove provincie e delle loro famiglie e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Art. 13.

Le pensioni e gli assegni ordinari diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1° settembre 1946 sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Resta fermo che ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel precedente comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Relativamente al presente articolo ed al precedente art. 12 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1947. Per gli aumenti di pensione al personale degli enti locali territoriali vale il disposto del terzo comma del precedente art. 10.

Art. 14.

L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, qualunque sia la data della cessazione dal servizio del rispettivo titolare o dal dante causa, va in ogni caso arrotondato, per eccesso, a lire cento.

Art. 15.

Per tutti i personali civili e militari dello Stato, compresi i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per le anzianità di servizio sono liquidate sulla base di una determinata aliquota sulle prime lire 4000 o comunque su una prima parte della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni pensionabili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e di una diversa aliquota sulla rimanente parte, la prima delle anzidette aliquote va calcolata sulle prime lire 30.000 della media sopra cennata.

Agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria agli incaricati stabili, si considera paga giornaliera la venticinquesima parte della loro retribuzione mensile utile a pensione. La norma di cui al presente comma si applica anche agli altri salariati di ruolo i quali siano retribuiti, in forza di legge o di regolamento, per tutti i giorni del mese, compresi i festivi.

Art. 16.

L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo.

Detta indennità è ragguagliata, sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percetti quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 17.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1º settembre 1946; i benefici previsti dall'art. 12 sono invece dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946.

Per il personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sussista alla data del 1º settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1º gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per il trimestre ottobre-dicembre 1946 sarà tenuto conto dell'indice base del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre aprile-giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946. — *Costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile dei generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali.* (1).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

ED

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile dei generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 ottobre 1946.

Ritenuta l'opportunità di procedere alla Costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 del predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388;

Vista la determinazione con la quale il Ministero del tesoro ha designato il proprio rappresentante in seno alla stessa Segreteria;

Vista la nota n. 8943/6.G.A.63 del 12 luglio 1946, con cui il Ministero dell'industria e commercio ha designato il proprio rappresentante in seno alla Segreteria anzidetta;

Vista la nota n. 4630/128 G. del 3 luglio 1946, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato il proprio rappresentante in seno alla Segreteria anzidetta;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del tesoro una Segreteria del Comitato interministeriale con l'incarico di predisporre e curare gli atti occorrenti e gli adempimenti di competenza per l'esecuzione delle determinazioni adottate dal Comitato, nonchè di esaminare e riferire al Comitato stesso in merito alle proposte, richieste e domande avanzate da cooperative, enti, ditte e fornitori per ottenere concessioni, concorsi e contributi o le altre agevolazioni contemplate dal regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

Art. 2.

A far parte della Segreteria di cui all'articolo precedente sono chiamati i signori:

1) dott. Francesco Bianco, designato dal Ministero del tesoro;

2) dott. Umberto Rinonapoli, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

3) dott. Vittorio Luraschi, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Potranno altresì essere chiamati a prestar servizio presso l'ufficio di Segreteria impiegati di questa o delle altre Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 10 agosto 1946.

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946. *Norme di esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, concernente la utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private* (1).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 6 febbraio 1946, n. 131,

DECRETA

Art. 1.

Per l'attuazione del disposto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, è fatto obbligo all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), di segnalare al Ministero del tesoro le richieste di acquisto di materiale residuato di guerra che le pervengano da Amministrazioni statali, perchè il detto Ministero possa, ove nel caso, autorizzare la cessione del materiale richiesto senza il pagamento per contanti all'atto della consegna.

La autorizzazione può essere richiesta anche direttamente dalle Amministrazioni interessate al Ministero del Tesoro.

L'autorizzazione concessa ad una determinata Amministrazione, deve intendersi valevole anche per eventuali successive richieste di acquisto di materiale residuato di guerra che fossero presentate all'A.R.A.R. dalla stessa Amministrazione.

Art. 2.

La consegna del materiale può essere effettuata dall'A.R.A.R. soltanto dopo che le sia pervenuta, oltre all'autorizzazione di cui al precedente art. 1, la dichiarazione del competente ufficio di ragioneria attestante l'assunzione dell'impegno per la somma occorrente al pagamento del materiale con la indicazione degli estremi dell'impegno.

Tale dichiarazione deve essere inviata dall'Amministrazione interessata all'A.R.A.R. ed al Ministero del tesoro contemporaneamente.

L'Amministrazione statale, che ha acquistato e ricevuto il materiale, deve nel più breve tempo possibile provvedere, nei modi prescritti, al relativo pagamento.

Art. 3.

Le istituzioni e le aziende pubbliche e private che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131, intendano procedere ad acquisti di materiale residuato di guerra presso

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 ottobre 1946.

l'A.R.A.R. senza il pagamento per contanti, devono inoltrare al Ministero del tesoro apposita richiesta corredata da una dichiarazione di una Amministrazione statale, debitamente vistata dal rispettivo ufficio di ragioneria, attestante che esse vantano crediti liquidi ed esigibili verso la stessa Amministrazione in dipendenza di forniture, lavori, requisizioni o per altro titolo per importo pari o superiore al valore del materiale di cui si chiede l'acquisto.

Dalla attestazione dovranno risultare i seguenti elementi:

a) nominativo dell'istituzione od azienda creditrice;

b) titolo ed oggetto del credito (forniture, lavori, requisizioni, ecc.):

c) ammontare del credito:

d) dichiarazione che trattasi di credito liquido ed esigibile.

Dalla utilizzazione di cui al primo comma sono esclusi i crediti derivanti da forniture, lavori, requisizioni e prestazioni a favore delle forze armate germaniche posteriormente all'8 settembre 1943 ed a favore delle forze armate della pseudo repubblica sociale.

Art. 4.

Spetta al Ministro per il tesoro stabilire se in base all'attestazione di cui all'articolo che precede, possa essere autorizzata la cessione di materiale residuato di guerra all'istituzione od azienda richiedente e determinare l'importo fino a concorrenza del quale la cessione può essere fatta.

Ove venga concessa la autorizzazione il Ministero del tesoro provvede direttamente a darne comunicazione all'A.R.A.R. per gli adempimenti di sua competenza, inviandone altresì copia all'Amministrazione debitrice.

Fino a quando non sia data comunicazione dell'autorizzazione concessa, non potrà essere assunto nessun impegno dall'A.R.A.R. nei confronti degli interessati per la cessione del materiale.

L'autorizzazione da redigersi nei termini che saranno concordati tra il Ministero del tesoro e l'A.R.A.R. non può essere ceduta ad altre istituzioni o ad altre aziende pubbliche e private.

Ove la istituzione od azienda interessata intenda rinunziare alla autorizzazione suddetta, la relativa rinunzia sarà operativa solo dopo che il Ministero del tesoro ne abbia dato atto con apposita comunicazione scritta, da inviare per conoscenza all'A.R.A.R. ed alla Amministrazione statale debitrice.

Art. 5.

L'autorizzazione concessa a favore di una determinata istituzione od azienda pubblica o privata non fa sorgere nella istituzione od azienda nessun diritto ad ottenere la cessione del materiale.

Ove l'A.R.A.R. ritenga di poter procedere alla vendita ed alla consegna del materiale predetto, la relativa operazione verrà effettuata alle stesse condizioni stabilite per le altre vendite rimanendo escluso qualsiasi diritto a trattamenti preferenziali per l'istituzione, la ditta o l'azienda a cui favore venne concessa l'autorizzazione.

Le condizioni della vendita ed il prezzo di cessione rientrano nell'esclusiva competenza dell'A.R.A.R. e sono stabiliti sotto la sua diretta responsabilità.

Art. 6.

Per la regolazione finanziaria delle operazioni di vendita per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 4, il prezzo del materiale ceduto deve andare ad escomputo del credito vantato dall'acquirente verso l'Amministrazione statale debitrice.

Le istituzioni ed aziende pubbliche e private acquirenti devono pertanto rilasciare all'A.R.A.R., all'atto della consegna dei materiali, una regolare ricevuta con la indicazione della specie ed importo del materiale acquistato.

Copia di tale ricevuta e dell'atto di vendita deve essere inviata, a cura dell'A.R.A.R., all'Amministrazione statale debitrice.

Art. 7.

L'Amministrazione statale debitrice, in base alla autorizzazione ed alle copie dell'atto di vendita e della ricevuta di cui all'articolo che precede, provvede a corrispondere direttamente all'A.R.A.R. l'importo del materiale venduto e dispone il versamento dell'acquirente della eventuale rimanenza del credito.

All'ordine di pagamento a favore del'A.R.A.R. deve essere allegata copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e copia dell'atto di vendita e della ricevuta di cui all'articolo che precede.

Art. 8.

Gli atti di cessione, di pignoramento, sequestro, ecc., afferenti ai crediti vantati dalle istituzioni od aziende pubbliche e private verso una Amministrazione statale che sono utilizzati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto per la cessione da parte dell'A.R.A.R. di materiale residuato di guerra, possono esplicare efficacia solo dopo che sia attuata la regolazione finanziaria di cui all'art. 7 e nei limiti in cui per effetto di tale regolazione l'Amministrazione statale risulti ancora debitrice.

Ove intervenga da parte della istituzione od azienda interessata rinunzia scritta alla richiesta ed all'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, gli atti ed impedimenti dei quali è cenno nel comma precedente riprenderanno i loro effetti dal momento in cui il Ministero del tesoro, intesa l'Amministrazione statale debitrice, abbia preso atto della rinuncia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1946, n. 2073. — *Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso a 500 posti di Operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore riservato a favore dei reduci* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Decreto Ministeriale n. 100 del 12 luglio 1946;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato n. PAG. 11/24 304442 in data 15 ottobre 1946;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

Il termine massimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di Operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore è prorogato al 15 novembre 1946.

Roma, li 17 ottobre 1946.

Il Ministro
G. FERRARI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 7 novembre 1946.

ERRATA-CORRIGE — *D. M. 28 marzo 1946 n. 3065.*

Norme per il concorso interno a posti di Aiuto macchinista per il Servizio Materiale e Trazione.

Nel paragrafo 9, rigo 12 delle suddette norme, approvate con D. M. 28 marzo 1946, n. 3065, dove è detto: *ai più anziani* leggasi invece: *agli ex combattenti*.

Ordine di servizio N. 71

Chiusura all'esercizio della fermata di Mozia

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti col Decreto n. 1758 del 26 settembre 1946, dal giorno 1° novembre 1946 è stata chiusa all'esercizio la Fermata di Mozia della linea Palermo-Castelvetrano-Trapani.

In conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato, nei Prontuari manoscritti, nella « Prefazione Generale all'orario di Servizio » ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio interessate, dovrà essere depennato il nome di « Mozia » con le relative indicazioni.

Disrribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.

Ordine di servizio N. 72

Estensione di servizio nella stazione di Termitosa.

La stazione di TERMITOSA della linea Taranto-Reggio di Calabria, attualmente abilitata al solo servizio viaggiatori e Bagagli, limitatamente ai trasporti non eccedenti il peso di Kg. 50, a far tempo dal 1° novembre 1946 viene abilitata anche all'accettazione dei trasporti a G.V. a collettame di colli non eccedenti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza a pagina 81 del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato » di fronte al nome di Termitosa, alla colonna 9, aggiungere la lettera (G) col richiamo (i) ed a piè della pagina stessa riportare la seguente annotazione: (i) limitatamente all'accettazione dei trasporti in partenza costituiti di colli non eccedenti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Dalla data suddetta la stazione di Termitosa resta autorizzata ad effettuare direttamente alla Cassa Compartimentale, i propri versamenti con la periodicità di cui alla lettera D (art. 17 § 2° delle Norme per il servizio contabile del C.S.) e cioè ogni cinque giorni ed ultimo del mese.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, a pag. 21, di fianco al nome di Termitosa, l'indicazione « L.B. » dovrà essere modificata in « L.G. ».

Disribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 73

Apertura all'esercizio della fermata di Tuoro Serradarce.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro dei Trasporti con Decreto n. 1805 del 26 settembre 1946, dal giorno 1° novembre p. v. è stata aperta all'esercizio la fermata di Tuoro Serradarce, ubicata alla progressiva Km. 90 + 204 della linea Battipaglia-Potenza, fra le stazioni di Persano e Contursi, dalle quali dista rispettivamente Km. 5 + 207 e Km. 7 + 097.

Detta Fermata, dotata del solo marciapiedi, sarà impresenziata ed abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'O. S. n. 105/1932 e nel punto *e*) dell'O. S. n. 158/1935.

La fermata stessa dipenderà dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Salerno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 73 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

PARTE II (edizione 1° febbraio 1946)

Tavola polimetrica N. 113-A (Napoli-Taranto e diramazione Torre Annunziata C.le-Gragnano).

Stazione		Km.
Napoli Marittima	Km.	99
Napoli Centrale	»	92
Napoli S. Giovanni Barra	»	87
Pietrarsa	»	86
Portici Ercolano	»	84
Torre del Greco	»	80
Santa Maria la Bruna	»	75
Torre Annunziata Città	»	72
Torre Annunziata Centrale	»	70
Torre Annunziata Marittima locale	»	71
Torre Annunziata Marittima	»	72
Castellammare Cantieri	»	73
Castellammare Industriale	»	74
Castellammare di Stabia	»	76
Castellammare di Stabia Marittima	»	80
Gragnano	»	81
Pompei Scavi	»	68
Pompei	»	67
Scafati	»	65
Angri	»	61
Pagani	»	57
Nocera Inferiore	»	55
Nocera Superiore	»	52
Cava dei Tirreni	»	47
Vietri sul Mare Amalfi	»	43
Salerno	»	38
Salerno Marittima	»	42
Pontecagnano	»	29
Montecorvino	»	22
Battipaglia	»	19
Eboli Campagna	»	12
Persano	Km.	6
Tuoro Serradarce ●	»	—
Contursi	»	8
Sicignano degli Alburni	»	14
Buccino S. Gregorio Magno	»	22
Ponte S. Cono	»	23
Romagnano Vietri Salvitelle	»	29
Balvano Ricigliano	»	35
Bella Muro	»	43
Baragiano Ruoti	»	45
Picerno	»	57
Tito	»	64
Potenza Inferiore	»	74
Vaglio Lucano	»	82
Brindisi di Montagna	»	92
Trivigno	»	96
Albano di Lucania	»	99
Campomaggiore Pietrapertosa	»	106
Calciano	»	118
Grassano Garaguso Tricarico	»	121
Salandra Grottole	»	131
Ferrandina Pomarico Miglionico	»	144
Pisticci	»	157
Bernalda	»	169
Metaponto	»	181
Ginosa	»	191
Termitosa	»	199
Chiatona	»	208
Taranto	»	225
Taranto Marittima	»	227

Segue allegato all'O.S. n. 73-1946.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Napoli-Taranto, fra i nomi di Persano e Contursi, si dovrà inserire il nome di «Tuoro Serradarce» e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle Stazioni della linea Napoli-Taranto e diramazione Torre Annunziata C.le-Gragnano, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Persano, Km. 55 a quella indicata per Nocera Inferiore, Km. 7 a quella indicata per Contursi e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Tuoro Serradarce con il numero della pagina ed il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

Parte I

(edizione febbraio 1936)

A pagina 22, fra i nomi di Tufo e Tuoro sul Trasimeno, si dovrà inserire, in carattere corsivo: «*Tuoro Serradarce* ◆ . . . . LB/N/125».

segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 73 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO *(edizione 15-5-1946)*

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate, ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G. V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tuoro Serradarce ●	V	113 A	Napoli-Metaponto	Napoli	Salerno	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue ALLEGATO ALL' O. S. N. 73 - 1946.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO

(edizione 1° Giugno 1942).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Grisignano di Zocco	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metapento	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Tuoro Serradarce ●	V	821	939	935	929	927	867	825	809	838	834	720	733	680	656	193	323	328	280	19	181	225	436
PARTE IV																							
Tuoro Serradarce ●	V	807	927	923	918	916	856	825	809	838	833	719	733	666	642	193	336	328	280	19	181	225	414
		198.241 101	207.241 101	207.241 101	207.241 101	207.241 101	207.241 101	110.126 73.124	71.126 73.124	126.73 124	256.275 241.101	275.72 241.101	126.73 124	198.241 101	198.241 101	124	241.101 167	80.59	73.124	—	—	—	18

Circolare N. 10

Fornitura al personale di stoffe, fodere ed accessori per uniforme. Prezzi e modalità di prelievo.

Si porta a conoscenza degli Uffici e Impianti della Rete che il Magazzino Approvvigionamenti — ex Economato — di Roma è in grado di iniziare la somministrazione al personale delle stoffe e relativi foderami per vestiario uniforme, ai prezzi unitari appresso indicati.

Ciò premesso si dispone quanto appresso:

I relativi moduli di richiesta, che in adeguati quantitativi sono stati somministrativi ai vari Compartimenti per la ripartizione agli Uffici ed Impianti interessati, debbono essere compilati e firmati, nei quattro tagliandi, dagli agenti richiedenti che li rimetteranno, seguendo la prescritta via gerarchica, alle Sedi Contabili dalle quali dipendono.

Dette sedi Contabili, dopo i necessari controlli intesi, fra l'altro, ad accertare che sono scaduti i termini di durata previsti, per ciascun capo, dal Regolamento sul Vestiario Uniforme e che i quantitativi di tessuti richiesti sono contenuti nei limiti strettamente indispensabili per la confezione dell'uniforme, prendono nota negli appositi conti correnti individuali agli effetti della trattenuta a ruolo dell'importo dei materiali domandati, sulla base dei rispettivi prezzi unitari di cui appresso, e trasmettono accompagnate da un duplice elenco nominativo, i moduli di richiesta, debitamente vistati, al Servizio Approvvigionamenti per ulteriori provvedimenti di competenza.

Il citato Magazzino Approvvigionamenti provvederà quindi alla sollecita spedizione dei pacchi come sopra domandati, alle singole Sedi Contabili che ne cureranno il recapito agli agenti richiedenti ritirandone ricevuta, e liquidando agli stessi il contributo dell'Amministrazione nella misura del 50 % dell'importo del pacco maggiorato della somma di L. 1.400 quale costo presunto della confezione, sempre che siano osservate le disposizioni contenute all'ultimo comma dell'art. 6 e all'art. 7 del predetto Regolamento sul Vestiario Uniforme. Gli agenti che contravvenissero a tali disposizioni oltre a non beneficiare del contributo di cui sopra potranno essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Si dà incarico a tutti gli Uffici e Impianti interessati di dare la massima diffusione alla presente circolare, acciocchè gli agenti che hanno titolo all'uniforme possono avanzare tempestivamente la relativa richiesta.

I prezzi di addebito dei singoli materiali, da valere per il periodo 1° novembre 1946-30 giugno 1947, sono i seguenti:

Panno marengo alto cm. 140 per cappotti pesanti	L.	2.828	al ml.
Panno nero alto cm. 140 per cappotti pesanti	»	2.426	»
Panno nero alto cm. 130 per cappotti leggeri	»	1.643	»
Stoffa grigio ferro pesante alta cm. 140 per divise.	»	2.450	»
Stoffa grigio ferro leggera alta cm. 140 per divise	»	1.356	»
Stoffa nera pesante alta cm. 140 per divise	»	2.310	»

Stoffa nera leggera alta cm. 140 per divise	L.	1.714	al ml.
Stoffa drappè nera alta cm. 140 per stiffelius	»	2.960	»
Stoffa grigio scura alta cm. 140 per soprabito	»	2.180	»
Fustagno per divise macchinisti	»	451	al mq.
Baseno per rinforzi e tasche	»	185	al ml.
Silesias per fodera interna	»	165	»
Satino per fodere maniche	»	250	»
Tela apprettata (canapina) per rinforzi	»	198	»

Il prezzo relativo al fustagno è riferito ad un metro quadrato di tessuto. Gli agenti che richiedono tale tipo di tessuto debbono indicare sulla richiesta il quantitativo occorrente riferito però all'altezza regolamentare di cm. 75.

Per quanto riguarda gli accessori (bottoni e monogrammi) saranno fatte ulteriori comunicazioni.

Tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente e con le norme sancite dal Regolamento sul Vestiario Uniforme, si debbono intendere abrogate.

Circolare N. 11

Prezzi abiti impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni.

Con riferimento alla Circolare N. A25A/8947/31.230.B del 23 aprile c.a. si porta a conoscenza degli Uffici ed Impianti interessati che il prezzo unitario di addebito degli abiti impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle Stazioni, da valere per le richieste che risultino soddisfatte durante il periodo 1° luglio 1946 - 30 giugno 1947, è di L. 3.880 (lire tremilaottocentoottanta) e partitamente:

L. 2.170 per la giubba,
L. 1.320 per il pantalone,
L. 390 per il cappello.

Comunicati:

Graduatoria degli idonei del Concorso a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito con D. M. 9 dicembre 1942, n. 1928.

Con D. M. 24 ottobre 1946, n. 2173, è stata approvata la graduatoria del concorso a 700 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni ed è stato altresì stabilito, che i primi 70 candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

1. - Ghezzi Antonio
2. - Pavlin Stanislao
3. - Terreni Iago
4. - Puliti Aristide
5. - Buscatti Filippo
6. - Guarnieri Sergio
7. - Portolano Filippo
8. - Rosati Walter
9. Urania Giuseppe
10. - Cavecchia Liseo
11. - Giani Enzo
12. - Baldi Aldo
13. - Delfini Bruno
14. - Zamporlini Mario
15. - Nervi Andrea
16. - Grassia Santo
17. - Liviero Leonardo
18. - Cecioni Mario
19. - Morlino Gerardino
20. - Speri Aldo
21. - Funghi Luigi
22. - Spagnolo Luigi
23. - Talocchini Timo
24. Cevenini Giovanni
25. - Oddone Pietro
26. - Ravelli Pietro
27. - Tonissi Ranieri
28. - Catterini Silvano
29. - Passera Luigi
30. - Ferraro Calogero
31. - Boccardo Alfredo
32. - Caldoro Antonio
33. - Arcidiacono Giovanni
34. - Chiti Valerio
35. - Scagliola Francesco
36. - Masiello Luigi
37. - Durando Gacomo
38. - Sega Gianfranco
39. - Sgobba Francesco
40. - Modica Santo
41. - Bertolotto Giov. Battista
42. - Barazzetti Ernesto
43. - Cardinale Alberto
44. - Bergonzoni Aldo
45. - Corridoni Filippo
46. - Calabrese Pietro
47. - De Gubernatis Aldo
48. - Quadrini Gino
49. - Bernardini Amos
50. - Ciccone Biagio
51. - Vogliotti Aldo
52. - De Cesaris Mario
53. - Longo Domenico
54. - Malfatti Pietro
55. - Civitillo Amedeo
56. - Carmellini Alberto
57. - De Carli Giuseppe
58. - Russo Cesare
59. - Billi Bruno
60. - Macchia Walter
61. - Taddei Enrico
62. - Gaildi Pasquale
63. - Voltolina Giancarlo
64. - Brando Aldo
65. - Lugli Emidio
66. - Giovannucci Vincenzo
67. - Acelli Andrea
68. - Massagli Giovanni
69. Dal Maschio Sergio
70. - Bellini Mario di Corrado

71. - Palazzo Francesco
72. - Avola Ignazio
73. - Cammisano Alfonso
74. - Ricasoli Franco
75. - Sagnelli Carlo
76. - Marcolin Angelo
77. - Di Giacomo Oreste
78. - Bolognese Adriano
79. - Trentini Sergio
80. - Bombicci Cesare
81. - Sorrentino Gennaro
82. - Navarra Igino
83. - Nerini Angiolo
84. Biscione Alfonso
85. - Degl'Innocenti Mario
86. - Cercelletta Aldo
87. - Greco Ernesto
88. - Rizzoli Ezio
89. - Pedone-Lauriel Augusto
90. - Marullo Giuseppe
91. - Casacci Leandro
92. - Granisso Umberto
93. - Vecere Antonio
94. - Feliciotti Luigi
95. - Cremonini Ivo
96. - De Michielis Ermanno
97. - Ballestra Aldo
98. Colosi Adelmo
99. - Natalini Ezio
100. - Garetti Giuseppe
101. - Teruzzi Raffaele
102. - Maiorana Giuseppe
103. - Esposito Arturo
104. - Campanelli Michelangelo
105. - Luisi Antonio
106. - Scerra Francesco
107. - Stortini Tullio
108. - Riggio Clemente
109. - Morelli Romeo
110. - Coppola Alfredo
111. - Capri Francesco
112. - Barani Elio
113. - Raffagnini Pierino
114. - Picchi Giuseppe
115. - Petrosino Giuseppe
116. - Scillone Giuseppe
117. - Nervi Giovanni
118. - Giorgi Ezio
119. - Rossi Renzo
120. - Chiaramello Sebastiano
121. - Brutti Mario
122. - Errichiello Cristofaro
123. - Malvaldi Vittorio
124. - Piccirilli Dino
125. - Rodighiero Arturo
126. - Maiuri Angelo
127. - Giorgi Giorgio
128. - Pomatico Vincenzo
129. - Bulli Renato
130. - Materazzi Aristide
131. - Biacchiocchi Gino
132. - Saccardi Giuliano
133. - Buccini Antonio
134. - Mannucci Giuseppe
135. - Capano Domenico
136. - Pantaleoni Pietro
137. - Rotondi Achille
138. - Manzone Fedele
139. - Sanseverino Luigi
140. - Ciotta Michele
141. - Argenti Remo
142. - Olivini Walter
143. - Maiello Emanuele
144. - Luzzi Otello
145. - Tasso Pier Luigi
146. - Cavallo Natale
147. - Grosso Giorgio
148. - Sola Arturo
149. - Favaro Giovanni
150. - Alessio Pietro
151. - De Rosa Pietro
152. - Cani Dino
153. - Ciotti Giovanni
154. - Galli Aldo
155. - Praticò Francesco
156. - Nardi Attilio
157. - Gifuni Ciro
158. - Cusano Giuseppe
159. - Matarese Gennaro
160. - Scarpellini Azelio
161. - Mercanti Aldo
162. - Zini Fedro

163. - Bonante Nicola
164. - Lombardi-Satriani Michele
165. - Pagano Domenico
166. - Davite Luigi
167. - Calabria Vincenzo
168. - Ferraioli Antonio
169. - Della Rosa Otello
170. - Castaldi Bruno
171. - Penco Francesco
172. - Ciuco Evilio
173. - Provenzano Nicolò
174. - Lusuardi Vincenzo
175. - D'Angeli Vincenzo
176. - Silvestri Domenico
177. - Gelardi Gioacchino
178. - Spasiano Roberto
179. - Matarazzo Gabriele
180. - Rizzitano Giovanni
181. - Adorni Renato
182. - Mariani Ernesto
183. - Todaro Eugenio
184. - Costamagna Cera Aldo
185. - Crispo Ettore
186. - Forgia Luciano
187. - Monte Vittorio
188. - Sirani Massimo
189. - Greco Vincenzo fu Pasquale
190. - Simeoli Gennaro
191. - Tripodi Alfonso
192. - Renna Giuseppe
193. - Bolognini Armando
194. - Sacco Angelo
195. - Rossi Ugo di Umberto
196. - Di Giulio Anselmo
197. - Chiesa Silvio
198. - Dossena Lorenzo
199. - Sesia Effigenio
200. - Calabrese Giuseppe
201. - Caruzzi Gino
202. - Crocoli Arnoldo
203. - Santini Ermanno
204. - Fiumanò Domenico
205. - Casadei Sanzio
206. - Michelozzi Gino
207. - Sicuranza Giuseppe
208. - Minichini Eduardo
209. - Botticelli Bruno
210. - Di Cesare Romeo
211. - Casadei Lazzaro
212. - Di Napoli Giovanni
213. - Luongo Giuseppe
214. - Traverso Luigi di Salvatore
215. - Betti Boris
216. - Tedeschi Osvaldo
217. - Ferri Cino
218. - Castellano Angelo
219. - Fiori Salvatore
220. - Monti Fernando
221. - Granbassi Ermete
222. - Mosca Gabriele
223. - Cannizzo Raimondo
224. - Polimeno Carlo
225. - Agretti Elio
226. - Macciò Pasqualino
227. - Monte Nicolò
228. - Emiliani Erpidio
229. - Biagini Mario
230. - Carbone Gennaro
231. - Foggetti Giuseppe
232. - Stocco Antonio
233. - Parisi Concetto
234. - Zucchi Gianni
235. - Zaccheo Angelo
236. - Languasco Lorenzo
237. - Scatttolin Iginio
238. - Pastorello Ezio
239. - Pacetti Alberto
240. - Chiapponi Ezio
241. - Nicolucci Aldo
242. - Spadaro Carmelo
243. - Zannol Gino
244. - Maestrelli Mario
245. - Morabito Pietro
246. - Riccio Francesco
247. - Gibertoni Elio
248. - Barberi Pietro
249. - Petrucci Antonio
250. - Pizzirani Artemio
251. - Boidi Sergio
252. - Sulfaro Angelo
253. - Deambrogio Giovanni
254. - Bolcioni Miriano

255. - D'Urso Corrado
256. - Follo Armando
257. - Forte Mario
258. - Garbellini Giuseppe
259. - Arnaboldi Sergio
260. - Facchini Pasquale
261. - Palmi Ezio
262. - Guida Mario
263. - Calzolari Giorgio
264. - Pompini Ottorino
265. - Longo Luciano
266. - Domanico Mario
267. - Olivieri Pio
268. - Sermarini Vittorio
269. - Cesare Nicola
270. - Capirossi Guido
271. - Citarelli Pasquale
272. - Mastracci Antonio
273. - Belluzzo Primo
274. - Puritani Francesco
275. - Galletti Giuliano
276. - Simeone Mario
277. - De Filippis Raffaele
278. - Marascotti Adriano
279. - Placanica Pietro
280. - Bagattini Enea
281. - Grella Michele
282. - Rulli Remo
283. - Lombardi Nunzio
284. - Cecconi Eolo
285. - Spairani Sergio
286. - Saracchini Orlando
287. - Catalano Michele
288. - Ticozzi Franco
289. - Petracchi Ugo
290. - Frediani Ivo
291. - Fidone Cirino
292. - Lenti Bruno
293. - Pieri Carlo
294. - De Angelis Guido
295. - Tonelli Ermes
296. - Squarcia Fosco
297. - Pericciuoli Alberto
298. - Nesi Alfredo
299. - De Tullio Mario
300. - Terlizzi Giovanni
301. - Melosi Mario
302. - Riccardi Salvatore
303. - Colella Sebastiano
304. - Paoletti Dussan
305. - Mancini Giuseppe
306. - Forconi Filiberto
307. - Corsaro Eros
308. - Cutolo Annibale
309. - Ardizzone Benedetto
310. - Ventresca Pasquale
311. - Di Maio Giuseppe
312. - Gentilini Ettore
313. - Pistorio Sebastiano
314. - D'Alessandro Enrico
315. - Carbonara Pietro
316. - Sabatini Emidio
317. - Angora Carmine
318. - Marusi Rino
319. - Freddi Pietro
320. - Toderi Settimio
321. - Scardini Mariano
322. - Cicuti Federico
323. - Fasciolo Felice
324. - Vallone Mariano
325. - Mannarà Antonio
326. - Palmaroli Franco
327. - D'Afiero Gennaro
328. - Camertoni Giovanni
329. - Amendolia Paolo
330. - Franco Francesco
331. - Parri Vinicio
332. - Gueli Salvatore
333. - Tirone Nunzio
334. - Cariati Martino
335. - Sapienza Enzo
336- - Capece Oscar
337. - Gaudio Ernesto
338. - Benedetti Sergio
339. - Zunarelli Adelmo
340. - Colombo Amedeo
341. - Pasquali Aldo
342. - Zamboni Carlo
343. - Misciagna Domenico
344. - Acciarino Vincenzo
345. - Toldo Michele
346. - Guernelli Mario

347. - Guadagni Alfonso
348. - Tomassini Carlo
349. - Zilli Romeo
350. - Grasselli Gino
351 - Pizzirani Andrea
352 - Ena Arnaldo
353 - Attanasio Vittorio
354 - Fabiani Angelo
355 - Perillo Mario
356 - Borromei Rolando
357. - Lo Giudice Antonino
358 - Mariani Mario
359 - Campi Ettore
360 - Bruno Antonio
361 - Scarsato Giorgio
362 - Cassesi Mario
363 - Valenti Ernesto
364 - Soro Santino
365 - De Nicola Vittorio
366 - Di Camillo Annibale
367 - Pazienza Arturo
368 - Cappa Luigi
369 Lamberti Antonio
370 - Petrania Luigi
371 - Del Corso Osvaldo
372 - Sconcerti Adriano
373 - Piraino Giuseppe
374 - Papa Francesco
375 - Zuccarini Achille
376 - Piangoloni Alvaro
377 - Gambino Luigi
378 -Avidano Renato
379 - Bernati Ennio
380 - Zaccaria Amedeo
381. - Di Vaia Giuseppe
382 - Messina Antonio di Tito
383 - Furlan Renato
384 - Bazzicotti Bruno
385 - Vandelli Bruno
386 Zaniboni Rino
387 - Tasca Alessandro
388 - Tapino Raffaele
389 - Rossi Ugo di Alberto
390 - Felicione Demetrio
391 - Collina Carmelo
392 - Anzivino Donato
393 - Fabbri Renzo
394. - Baglioni Umberto
395. - Staderini Gioacchino
396 - Dignani Otello
397 - Aquila Giuseppe
398. - Bartoli Marino
399. - Ambrosanio Aniello
400 Rustichelli Mario
401 - Rosa Sergio
402 - Manzetti Luigi
403 - Zanus Guerrino
404 - Ortolani Francesco
405 - Giovannini Nilo
406. - Corso Michele
407 - Oneto Agostino
408 Frattini Achille
409 - Anastasio Aldo
410 - D'Argenio Gaetano
411 - Gregoletto Alvaro
412 - Sacco Umberto
413 - Conte Vincenzo
414 - Albani Felice
415 - Talluto Giuseppe
416 Iandolo Antonio
417 - Pittino Eraldo
418 - Caldeguetto Vittorio
419 - Gatta Altio
420 - Catalano Carmine
421 - Costa Dumas
422 - Giancola Fileno
423 - Tione Pierino
424 - Arcidiacono Paolo
425 - Rizzi Ugo
426 - Tiberi Tiberio
427 - Francofonte Salvatore
428 - Oddone Giovanni
429 - Catalano Santo
430 - Paolozzi Galdino
431 - Giannoni Minos
432. - Del Vecchio Gioacchino
433 - Bucci Clinio
434 - Rolando Pasquale
435 - Tutone Carlo
436 - Bardelli Sergio
437. - Gammarota Dino
438. - Dascola Ladimir

439 - Bastreghi Ugo
440 Ferrandino Luigi
441 - Prosperi Lirio
442 - Ruggiero Pompeo
443 - Frontali Enzo
444 - Di Dio Francesco
445 - Campodoni Lorenzo
446 - Traballoni Ivo
447 - Palumbo Giuseppe
448. - Boccolini Gerardo
449 - Giorgiani Dedalo
450 - Carlizza Mario
451 - Gandini Giuseppe
452 - Stabile Domenico
453 - Gabrielli Germano
454 - Milanesi Ferruccio
455 - Traina Giuseppe
456 Romeo Carmelo
457 - Palamidessi Tullio
458 - Fabiani Dante
459 - Ciao Ivano
460 - Brusco Francesco
461 - Iacuzio Alfonso
462 - Gerace Antonino
463 - Marconi Giuseppe
464 - Bonetti Luciano
465 - Ballardini Paolo
466 - Granelli Francesco
467 - Carillio Arturo
468 - Massoni Fernando
469 - Zanardo Sergio
470 - Bartalucci Bruno
471 - Milanesi Luigi
472 - Padovan Renato
473 - Pasqua Angelo
474 - D'Onghia Vincenzo
475 - Zucchini Filippo
476 - Bologna Luciano
477 - Delle Donne Giovanni
478 - Scappini Sergio
479 - Fogliardi Giuseppe
480. - Messina Antonio fu Michele
481 - Bonaga Riccardo
482 - Temperelli Antonio
483 - Fascetti Amedeo
484 - Caldoro Gennaro
485 - Cazzola Luigi
486 - Galanti Mario
487 - Veneruso Giovanni
488 - Bocca Lorenzo
489 - Sarti Eligio
490 - Santandrea Leo
491 - Ruffolo Salvatore
492 - Di Folco Libero
493 - Malvaldi Silvano
494 - Oberti Tomaso
495 - Malotti Ivano
496 - Grazzini Francesco
497 - Trebbi Pietro
498 - Venturino Giovanni
499 - Sensi Italo
500 - Minotta Anselmo
501. - Doljak Mario
502 - Vernacotola Desmo
503 - Milella Pietro
504 - Abbattista Maurizio
505 - Grossi Pericle
506 - Baratta Ermenegildo
507 - Palagi Cesare
508 - Polzelli Mariano
509 - Rocchi Dino
510 - Tosca Mario
511 - Ganci Vittorio
512 - D'Angelo Mario
513 - Sollo Riccardo
514 - Panico Giuseppe
515 - Miglietti Matteo
516 - Bardelli Sirio
517 - Talamo Luigi
518 - Marcarelli Pasquale
519 - Gambardella Guglielmo
520 - Marando Domenico
521 - Portolani Adino
522 - Corsi Raul
523 - Cipriani Mario
524 - Annibali Mario
525 - Minigrilli Vittorio
526. - Quattrone Vincenzo
527 - Pellegrini Bruno
528 - Sorbi Umberto
529 - Roca Giovanni
530 - De Santis Michele

531 - Longhi Vanes
532 - Mantovanelli Giuseppe
533 - Riccobaldi Silvio
534 - Sacchi Pietro
535 - Governi Paolo
536. - Pini Autilio
537 - Morchio Guglielmo
538 - Tenderini Domenico
539 - Sgroi Francesco
540 - Valega Pietro
541 - Ariagno Riccardo
542 - Mocchetti Sergio
543 - Grio-Bellezza Vittorio
544 - Maltagliati Marino
545 - Santoemma Nicola
546 - Capuano Gaetano
547 - Caveduri Filiberto
548 - Spinelli Luigi
549 - Filardi Alfredo
550 - Zamolo Pio
551 - De Luca Sirano
552 - Biondi Luigi
553 - Pamparana Aldo
554 - Salvo Biagio
555 - Traverso Giovanni
556 - Torriero Antonio
557 - Rossi Giovanni
558. - Ricci Giancarlo
559 - Campisi Francesco
560 - Del Zoppo Giuseppe
561 - Cavini Antonio
562 - Sami Luigi
563 - Cirilio Pietro
564 - Faccioli Guido
565 - Vici Sandro
566 - Bianchini Armando
567 - Abbate Gennaro
568 - Vezzani Dante
569 - Ralli Almiero
570 - Rivaroli Luigi
571 - Petrini Luigi
572 - De Gennaro Salvatore
573 - Stortini Enzo
574 - Pizzuti Giovan Battista
575 - Degni Emilio
576 - Trotta Antonio
577 - De Vivo Vincenzo
578 - Botticelli Nazzareno
579 - De Lucia Michele
580 - Conti Quintilio
581 - Anatriello Raffaele
582 - Negri Alfio
583 - Lazzarini Ferrer
584 - Di Vincenzo Antonino
585 - Roccaro Giovanni
586 - Gallittu Giovanni Battista
587 - Bottos Achille
588 - Leonini Giorgio
589. - Peila Eugenio
590 - Venturi Walther
591 - Porta Trestino
592 - Brachetto Gino
593 - Bergo Alfredo
594 - Bonino Bruno
595 - Barovier Eduino
596 - De Santo Francesco
597 - Marzi Alfonso
598. - Guccione Ernesto
599 - Latini Vladimiro
600 - Silvestri Giuseppe
601 - Caccamo Filippo
602 - Bacci Giuseppe
603. - Archiani Carlo
604 - Giudici Odoardo
605 - Pozzi Giuseppe
606 - Sgherri Silvio
607 - Lascialfari Antonio
608 - Valizzone Virgilio
609 - Romanelli Roberto
610 - Dani Tersilio
611 - Presutto Emilio
612 - Pironio Angelo
613 - Ceccaroni Gino
614 - Emiliani Fernando
615 - Baldini Ernesto
616 - Mazzocchetti Augusto
617 - Ganzer Carlo
618. - Tarricone Vincenzo
619 - Sala Natale
620 - Barelli Francesco
621 - Rossi Bruno
622 - D'Angelo Giovanni

623. - Mecacci Rosindo
624 - Manduchi Eugenio
625 - Guida Michele
626 - Mancla Alfredo
627 - Marono Sabato
628 - Caprini Medardo
629 - Parodi Elio
630 - De Felice Pietro Livio
631 - De Leidi Angelo
632 - Marino Luigi
633 - Di Paolo Nicola
634 - Barni Elvio
635 - Benedetti Guido
636 - Amendola Giovannino
637 - Gerbi Giuseppe
638 - Capone Armando
639 - Giulioni Luigi
640 - Camoirano Luigi
641 - Cannaviello Giuseppe
642 - Camiciottoli Pierino
643 - Stinà Giovanni
644 - Sicardi Giorgio
645 - Ruggeri Sergio
646 - Benazzi Marco
647 - Marino Giuseppe
648 - Odone Franco
649 - Casassa Domenico
650 - Gbione Carlo
651 - Montanari Walter
652 - Campisi Nicola
653 - Buscaroli Giovanni
654 - Lo Dico Salvatore
655. - Beltramme Carlo
656 - Del Rosso Stefano
657 - Spagnesi Federico
658 - Nicoletta Aristide
659. - Pagani Idalgo
660 - Camaiora Luigi
661 - Costagli Eugenio
662 - Scarano Giovanni
663 - Ghiara Giovanni
664 - Raspanti Gino
665 - De Maria Vittorio
666 - De Luca Emidio
667 - Caldoro Liberato
668 - Manna Giuseppe
669 - Metallo Giovanni
670. - Cecchi Italo
671 - Bertoni Elivio
672 - Leone Luigi
673 - Bramucci Adrio
674 - Poncato Fernando
675 - Chiavelli Luigi
676 - Ventura Valentino
677 - Pizzuti Francesco
678 - Molinari Pancrazio
679 - Tondi Carmelo
680 - Casini Mario
681 - De Nard Renzo
682 - Bottino Eugenio
683 - Pinto Rosario
684 - Vannucci Roberto
685 - Cafarelli Giovanni
686 - Esposito Salvatore
687 - Simola Carmine
688 - Migliaccio Giuseppe
689 - Vergine Francesco
690 - Righini Ugo
691 - Di Giannantonio Sante
692 - Cocito Derio Pierino
693 - Tamagnini Giovanni
694 - Del Freo Olinto
695 - Muro Michele
696 - Ruggeri Giovanni
697 - Orlandini Giuliano
698 - Rinaldo Girolamo
699 - Tarella Michele
700 - Di Nonno Giulio
701 - Martini Renzo
702 - De Lullo Raniero
703 Della Valle Guglielmo
704 - Gianfermo Ennio
705 - Belletti Remo
706 - Albini Enzo
707 - Garavelli Luigi
708 - Grazzini Grazzino
709 - Ferlazzo Francesco
710 - Pierucci Luigi
711. - La Rocca Alberto
712 - Granieri Salvatore
713 - Elice Giacomo
714 - Vaselli Etrusco

715 - Gagliardi Elio
716 - Lauro Vincenzo
717 - Sartor Attavante
718 - Anastasio Guido
719 - Chianello Girolamo
720. - La Pasquala Salvatore
721 - Cecconi Ugo
722 - Prunetì Bruno
723 - Nebiolo Guglielmo
724 - Lo Bianco Angelo
725 - Gavatorta Giovanni
726 - Tosques Michele
727 - Maffi Vittorio
718 - Grandi Fernando
729 - Gini Manlio
730 - Imperato Sergio
731 - Carrettoni Virginio
732 - Mancini Giovanni
733 - Tamburini Angelo
734 - Zavattini Teodoro
735 - Cagno Francesco
736 - Cappello Giuseppe
737 - Moncelsi Armando
738 - Vuerich Aldo
739 - Bocca Luigi
740 - Fuccillo Mario
741 - Venerando Ignazio
742 - Tardioli Ennio
743 - Molinini Michele
744 - Spigarelli Dino
745. - Grizzoni Ivo
746 - Gardini Lino
747 - Bargilli Orlando
748 - Paolini Giuseppe
749 - Basili Oreste
750 - Simi Piero
751 - Fabbrucci Dino
752 - Pomante Vincenzo
753 - Cirillo Arnaldo
754 - Baldelli Antonio
755 - Bertolucci Italo
756 - Colombo Giuseppe
757 - Milioti Tommaso
758 - Gangemi Domenico
759 - Ridolfi Angelo Guido
760 - Noto Francesco
761 - Barillà Vitruvio
762 - Martoglio Severino
763 - Vasini Egeo
764 - Battiloro Aleardo
765 - Costantini Silvano
766 - Visintini Ferruccio
767 - Savi Alcide
768 - Ponti Silvano
769 - Vitiello Adriano
770 - Monticelli Bruno
771 - Trombin Mario
772 - Gaggero Aldo
773 - Scaramuzzi Alberico
774 - Borniotto Aldo
775 - Guastini Aldo
776 - D'Egidio Edmondo
777 - Cavan Domenico
778 - Russo Armando
779 - Moltrasio Alfredo
780 - Perrone Renato
781 - Tarchi Emilio
782 - Volpe Raffaele
783 - Chielli Alberto
784 - Ravenna Bruno Gino
785 - Della Martora Guido
786 - Oneto Enzo
787. - Forti Piero
788 - Silvestri Silvano
789 - Favaro Giuliano
790 - Liri Renzo
791 - Salani Tullio
792 - Mascagni Egisto
793 - Chiaretti Antonio
794 - Valli Mery
795 - Picchioni Indo
796 - Savona Dante

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi:

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma di concorso approvati coi DD. MM. n. 4006 - 4010 - 4060 - 4012 e 4011 del 17 maggio c. a., pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133/5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

Allievo Ispettore Amministrativo	7 e 8 dicembre 1946
Disegnatore	15-16 e 17 dicembre 1946;
Segretario Ragioniere	15 e 19 dicembre 1946
Assistente lavori perito-elettromeccanico	3-4 e 5 gennaio 1947;
Assistente lavori perito-edile	8-9 e 10 gennaio 1947.

ERRATA CORRIGE - O. S. n. 64-1946.

Nell'estratto del *Bollettino Ufficiale* n. 18-1946 riguardante il suddetto O. di S., apportare, nel primo comma, la seguente rettifica:

dove è detto:

« Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla categoria 11ª, gruppo I dell'Allegato 8 alle Condizioni ecc. » — leggere invece:

« Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla categoria 11ª, gruppo I dell'allegato 7 alle Condizioni ecc.... »

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. GIOVANNI DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 21 30 novembre 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

Roma, 24 novembre 1946

Al Sig. Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato
SEDE

Sig. Direttore,

nell'opera faticosa della ricostruzione, le Ferrovie dello Stato sono certamente in prima fila. Da tutte le parti, da persone e da enti, dall'interno e dall'estero, sono giunte e giungono voci di plauso all'iniziativa, al lavoro, al sacrificio, alle realizzazioni del ferroviere italiano.

Ma il riconoscimento più autorevole e più significativo è quello venuto, recentemente, dalla parola del Ministro del Tesoro, On. BERTONE, *quando, iniziando la campagna per il Prestito della Ricostruzione, ha documentato la grandiosa opera svolta dalla nostra Amministrazione.*

Il Ministro Bertone ha sollecitato la fiducia dei cittadini sottoscrittori dimostrando loro come sia stato bene speso, nell'opera di ricostruzione della nostra rete ferroviaria, il denaro raccolto dallo Stato nel precedente prestito, ed ha citato le magnifiche realizzazioni ottenute. Egli ha inoltre detto che « le Ferrovie dello Sato vanno messe all'ordine del giorno dell'opera della ricostruzione del Paese ».

Dinanzi a questo alto e pubblico riconoscimento, io, che ho l'onore di reggere l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sento il gradito dovere di esprimere a tutti i ferrovieri d'Italia, dal più umile al più alto, la riconoscenza del Paese e del Governo e la più viva lode per l'opera fin'oggi compiuta, nonchè la piena fiducia che essi continueranno in silenzio e in dedizione, come nel passato, nella grandiosa opera intrapresa.

La prego, Sig. Direttore, di voler far giungere a tutto il personale dipendente le mie parole di lode e il mio cordiale saluto.

G. FERRARI

Roma, 4 dicembre 1946

Sig. Ministro dei Trasporti
SEDE

Ho ricevuto le comunicazioni con le quali la S. V. On. ha voluto porre in particolare rilievo l'opera di ricostruzione finora compiuta dall'Amministrazione Ferroviaria ed ho disposto che il Suo alto elogio sia portato a conoscenza di tutto il personale di ogni grado. Il riconoscimento del Governo e del Paese e le ambitissime parole del loro Ministro dei Trasporti varranno per tutti i ferrovieri quale prezioso stimolo a proseguire, con lena rinnovata, la grande opera intrapresa.

Mi è gradito rinnovarLe, con l'occasione, i sensi della mia devozione.

ing. G. DI RAIMONDO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 275. — *Sanatoria dei pagamenti disposti a titolo di premio di liberazione, gratifica natalizia 1945 e gratifica pasquale 1946* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico

E' concessa sanatoria per i pagamenti effettuati a favore del personale statale con la procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319, a titolo di premio di liberazione, gratifica natalizia 1945 e gratifica pasquale 1946, in esecuzione delle apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri e secondo le istruzioni emanate dal Ministero del tesoro con circolari telegrafiche n. 00214 dell'11 agosto 1945, n. 100840 del 7 gennaio 1946, e n. 124331 del 30 aprile 1946 e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti gli stanziamenti di bilancio relativi ai detti pagamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 9 novembre 1946.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946. — *Adeguamento delle tasse, soprattasse e penalità per i viaggi abusivi sulle ferrovie dello Stato, nonchè delle tasse di prenotazione di posti nelle carrozze* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto le « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, n. 3940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Le tasse di prenotazione di posti nelle carrozze, previste dall'art. 4 delle « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » e specificate nel relativo allegato n. 1, vengono stabilite in L. 50 per tutte e tre le classi di viaggio, comprensive dell'aumento previsto dal decreto legislativo luogotenenziae 30 gennaio 1946, n. 10.

Art. 2.

All'art. 3 delle « condizioni e tariffe » anzidette vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo alinea del paragrafo 4 è annullato e sostituito dal seguente:

« Se è trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nei modi indicati al precedente paragrafo 1 per tutto il percorso irregolare compiuto più una soprattassa uguale alla detta differenza col minimo di L. 50. Per l'eventuale proseguimento nella classe occupata o nel treno di altra categoria valgono le norme del detto paragrafo »;

b) il primo aliena del paragrafo 5 è annullato e sostituito dal seguente:

« Par. 5. — *Mancanza del biglietto - biglietto scaduto - fermate non ammesse.* — Se il viaggiatore durante la corsa del treno od in arrivo è trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validità e non può provare di aver avvisato il personale di servizio, è assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolar-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 novembre 1946.

mente più una soprattassa uguale a detto importo col minimo di L. 50. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore »;

c) nel primo alinea del paragrafo 8, dopo le parole: « pari a tre volte il detto importo »;, sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »; e nel secondo alinea del paragrafo stesso, dopo le parole: « pari a tre volte la detta differenza », sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »;

d) il paragrafo 9 è soppresso;

e) in fine, all'art. 8 predetto è aggiunto il seguente paragrafo:

« Part. 12. — *Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarità di viaggio.* — Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalità e simili, in dipendenza di una irregolarità di viaggio, l'Amministrazione ha facoltà di aumentare la somma stessa di un « diritto d'esazione differita » nella misura del 20 % dell'importo complessivo non pagato, con arrotondamento alla lira superiore e col minimo di L. 5.

Art. 3.

Le somme minime specificate nel precedente art. 2 sono soggette all'aumento del 700 % previste dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946 numero 10.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, n. 3940, è annullato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 15 novembre 1946.

Roma, addì 1° ottobre 1946.

Il Ministro per i trasporti
G. Ferrari

Il Ministro per il tesoro
Bertone

Ordine di servizio N. 74

Soppressione del raccordo «Cava Franchillo» al Km. 177 + 110 della linea Falconara-Orte.

Alla progressiva Km. 177 + 110 della linea Falconara-Orte, fra le stazioni di Nocera Umbra e Pieve Fanonica, è stato tolto d'opera e sostituito con binario corrente, lo scambio a semplice destro, incontrato di punta dai treni pari, mediante il quale si diramava in piena linea, dal binario di corsa, il binario di raccordo con la Cava Franchillo.

Conseguentemente sono stati tolti d'opera anche i segnali che proteggevano detto innesto.

In dipendenza di quanto sopra, nel fascicolo delle fiancate e nel fascicolo orario 105 del Compartimento di Ancona, si dovrà depennare il punto singolare denominato « Cava Franchillo », esistente fra le stazioni di Nocera Umbra e Pieve Fanonica.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, a pag. 13, si dovrà depennare il nominativo di « Cava Franchillo ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, nonchè limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Ordine di servizio N. 75

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Sestri Levante-La Spezia della linea Genova Brignole-La Spezia.

Dalle ore 00 del 1° novembre c. a. è stato attivato sulla tratta Sestri-Levante-La Spezia, della linea Genova Brignole-La spezia, il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Centrale » di cui l'Ordine di Servizio N. 36-1931 e successive modificazioni.

La dirigenza di tale tratto di linea è stata assegnata allo stesso D. C. del tratto Genova Brignole-Sestri Levante di cui all'Ordine di Servizio n. 8 1946.

In dipendenza di ciò detto D. C. corrisponde a mezzo del telefono selettivo anche con i seguenti posti:

Sestri Levante — Dirigente
Sestri Levante — Sottostazione elettrica
Riva Trigoso
Moneglia
Deiva

Framura
Bonassola
Levanto
Monterosso
Vernazza
Corniglia
Manarola
Riomaggiore
La Spezia — Dirigenti
» — Cabina blocco
» — Personale Viaggiante
» — Sottostazione elettrica
» — Deposito Locomotive.

La sorveglianza tecnica della Sezione di D. C. di Genova-Brignole-La Spezia sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo del Capo del III Riparto Movimento di Genova al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31 e 33 del Compartimento di Genova.

Circolare N. 12

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 28 carri e di un carro serbatoio di proprietà privata.

Soso stati radiati i seguenti carri privati:

579900 di proprietà della Distilleria di Cavarzera

534267 di proprietà della Società Italo Americana pel Petrolio

505201 - 418 - 424 - 662 - 663 di proprietà della Società NAFTA

551271 di proprietà dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.)

580206 di proprietà della Società Ungherese per il traffico ferroviario

581412 di proprietà delle Industrie Nazionali Alluminio

531421 di proprietà della S. A. Prima Spremitura Triestina Olio di Monfalcone

509123 di proprietà della Ditta Blank di Genova

506015 di proprietà della Società per l'Industria Commercio Agricoltura « LAUIS » di Piacenza

571662 di proprietà della Soc. Am. GASLINI di Genova

530642 di proprietà della S. A. « ROMSA » di Venezia

583310 - 407 - 435 - 438 - 440 - 456 di proprietà della Società Italiana Spiriti di Roma

504614 di proprietà della C.I.S.A. Viscosa di Roma

526087 - 595080 - 083 - 216 - 261 di proprietà della Società MONTECATINI

587701 di proprietà della Società Metallurgica Italiana

546602 (serbatoio) di proprietà della ditta Francesco Cinzano di Torino.

Detti carri dovranno essere concellati dall'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco veicoli F.S. (Volume 1° 2°, Edizione 1943).

Comunicati:

Nomina delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo ai sensi del D. L. L. 12 aprile 1946, n. 292.

A far parte delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo sono chiamati i seguenti funzionari ed agenti:

Compartimento di Venezia

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

D. M. 7 novembre 1946, n. 2363. — Bianchi dott. ing. Luigi, Ispettore di 1ª classe — Presidente

D. M. 7 novembre 1946, n. 2363. — Brinis Giorgio, Segretario Capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2363. — Orsini Mario, operaio — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Compartimento di Verona

Sezione Materiale e Trazione

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Schenetti dott. ing. Giuseppe, Ispettore principale — Presidente.

D. M 7 novembre 1946, n. 2364. — Mutti Innocente, Segretario Capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Mutti Innocente, Segretario Capo — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Officine Locomotive Verona

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Gerbella dott. ing. Guglielmo, Ispettore principale — Presidente.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Lenotti Tullio, Segretario capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Galliè Mario, operaio — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Officina Materiale Mobile Vicenza

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Bolognini dott. ing. Carlo, Ispettore principale — Presidente.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Graziani Luigi, Segretario capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Pioggiarella Romolo, Capo tecnico 3ª classe — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Sezione Lavori Bolzano

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — D'Anna dott. ing. Giovanni, Ispettore capo — Presidente.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Fregonese Umberto, Ispettore 1ª classe — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 7 novembre 1946, n. 2364. — Volcan Attilio, Sorvegliante — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Compartimento di Roma

Sezione Movimento

D. M. 7 novembre 1946, n. 2550. — Bellucci Vito, Capo stazione principale — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria (in sostituzione del pari qualifica Villari Filippo).

Graduatorie di merito approvate con D. M. 7 novembre 1946, n. 2418, del concorso interno a posti di Capo deposito di 3ª classe indetto con D. M. 2304 del 25 febbraio 1946.

GRADUATORIA DI MERITO

Sede di esami Milano

(Posti n. 36).

1. - Amerio Giuseppe
2. - Versetto Alessandro
3. - Zara Mario
4. - Oldano Pietro
5. - Richelbuono Ernesto
6. - Griselli Enrico
7. - Rizzi Luigi
8. - Vettore Giovanni
9. - Ponzone Edmondo
10. - Delfanti Dario
11. - Mazzucchelli Giovanni
12. - Turba Antonio
13. - Malisani Libero
14. - Arri Remigio
15. - Zamagna Gino
16. - Gitto Luigi
17. - Ghellere Fulvio
18. - Goggi F. Federico
19. - Racca G. Michele
20. - Bragadin Attilio
21. - Emma Gerardo
22. - Miana Pietro
23. - Vaccaro Biagio
24. - Oddone Ettore
25. - Zanasi Luigi
26. - Prada Giuseppe
27. - Raiteri Primo
28. - Lacelli Giuseppe
29. - Urbano Aurelio
30. - Fongo Ugo
31. - Pagella Pietro
32. - Dilenna Lauro
33. - Lavaggi Rodolfo
34. - Maiocchi Giorgio
35. - Giraudo Michele
36. - Margoni Ulisse
37. - Pollini Cesare
38. - Blancini Giuseppe
39. - Virgili Guido
40. - Tomba Umberto
41. - Todesco Ruggero
42. - Rivara Mario
43. - Malerba Agostino
44. - Tesi Ugo

Sede di esami Bologna

(Posti n. 33).

1. - Ceccaci Ciro
2. - Fiordiponti Nemmo
3. - Masci Francesco
4. - Mei Italo
5. - Torreggiani Giulio
6. - Pierpaoli Oliviero
7. - Cassani Nicola
8. - Barnabè Duilio
9. - Santandrea Paolo
10. - Marini Paolo
11. - Di Matteo Ernesto
12. - Mazzarolo Angelo
13. - Balducci Umberto
14. - Boeri Luigi
15. - Sighieri Libero
16. - Susini Athos

17. - Stroppa Fortunato
18. - Pistocchi Dino
19. - Antonini Silvano
20. - Corfiati Vincenzo
21. - Moruzzi Mario
22. - Saguatti Angelo
23. - Pacchioni G. Carlo
24. - Dogali Primo
25. - Fini Enzo
26. - Morosi Alberto
27. - Corticelli Corrado
28. - Neri Marino
29. - Torri Dino

Sede di esami di Napoli

(Posti n. 31).

1. - Lillo Giacomo
2. - Armenio Francesco
3. - Zanchetta Vittorio
4. - Arecchi Carmelo
5. - Sveldezza Francesco
6. - Concilio Ubaldo
7. - Costantino Pietro
8. - Umile Ercole
9. - Carta Francesco
10. - Tabili Tito
11. - Gallotta Fausto
12. - Tretola Luigi
13. - Piersimoni Gino
14. - Papa Romeo
15. - Striano Pasquale
16. - Briganti Gaetano
17. - Macrì Antonio
18. - Scarano Michele
19. - Malara Giovanni
20. - Fusco Giuseppe
21. - Losurdo Michele
22. - Pozzolo Emilio
23. - Ferorelli Francesco
24. - Macaluso F. Paolo
25. - La Peruta Gennaro
26. - Corso Domenico
27. - Cusati Ferdinando
28. - Lucantoni Alberto
29. - Bellezza Mario
30. - Schino Gabriele
31. - Murgia Antonio Giuseppe
32. - Rosso Gaetano
33. - Grammegna Luciano
34. - Scoppio Onofrio
35. - Casolare Ciro
36. - Iannaccone Umberto
37. - Ferro Michele
38. - Colasanti Pietro
39. - Ranito Natale
40. - Biglino Michele
41. - Inetti Mario
42. - Puccetti Ovidio
43. - Lambardi Pasquale
44. - Giardini Marcello

Graduatorie di merito e suppletive, approvate con D. M. 7 novembre 1946, n. 8419, per l'avanzamento, con decorrenza 1° luglio 1944, a Conduttore capo, Conduttore principale e Conduttore dei Compartimenti di Trieste-Torino-Venezia - Genova - Bologna - Firenze - Roma - Napoli e Palermo.

Graduatoria di merito dei Conduttori principali in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore capo con decorrenza 1° luglio 1944.

Compartimento di Trieste

La presente graduatoria annulla e sostituisce quella approvata con D. M. 4657 del 14 giugno 1946 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 in data 31 luglio 1946.

1. - Carducci Averardo
2. - Bonazzi Alfredo
3. - Pulvirenti Cirino
4. - Marziali Serafino
5. - Gurgola Dante
6. - Corigliano Lorenzo
7. - Rocchi Zanardi Federico
8. - Cultrara Salvatore
9. - Bernabeo Pasquale
10. - Tamagnini Colombo
11. - Desideri Adelio
12. - Princic Giuseppe
13. - Da Re Ernesto
14. - Semeraro Giovanni
15. - Grimaldi Alberto
16. - Obidic Giuseppe
17. - Paterniti Federico
18. - Del Ben Luigi

Graduatoria di merito dei Conduttori P.li in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore capo con decorrenza 1° luglio 1944.

Compartimento di Palermo

1. - Zito Andrea
2. - Gaglio Luciano
3. - Gioè Giuseppe
4. - Guidotti Felice
5. - Scarlata Paolo
6. - Ballo Girolamo
7. - Pasta Giovanni
8. - Guido Pietro
9. - Bardi Luigi
10. - Lima Loreto
11. - Morello Salvatore
12. - Rao Vito
13. - Miceli Gaetano
14. - Impeduglia Michele
15. - Calì Gaetano
16. - Licandro Concetto
17. - Oliva Arturo
18. - Buscemi Salvatore
19. - Grimaldi Michele
20. - Garofalo Angelo
21. - Presti Onofrio
22. - Schillaci Angelo
23. - Lo Iacono Andrea
24. - Sovrano Antonio

25. - Gelardi Alfredo
26. - Romano Michele
27. - Iurato Angelo
28. - Marni Filippo
29. - Simonelli Vittorio
30. - Del Noce Attilio
31. - Spicuglia Giuseppe
32. - Arrigo Gaetano
33. - Costa Crispino
34. - Antonuccio Francesco
35. - Amenta Carlo
36. - Donato Letterio
37. - Borruto Palmerio Enrico
38. - Lembo Ignazio
39. - Sorrentino Pietro
40. - Giuffrè Giovanni
41. - Calabrò Giuseppe
42. - Di Bella Francesco

Graduatorie suppletive riferentisi alle graduatorie di merito dei Conduttori P.li in possesso della idoneità alla scorta dei convogli concorrenti all'avanzamento a Conduttore capo con decorrenza 1° luglio 1944 approvate con D. M. 3072 in data 4 aprile 1946.

Compartimento di Torino

47-bis. - Perrone Pietro Bruno

Compartimento di Bologna

41-bis. - Defila Giuseppe

Compartimento di Roma

11-bis. - Iera Giuseppe

Graduatorie suppletive alle graduatorie di merito dei Conduttori P.li in possesso della idoneità alla scorta dei convogli concorrenti all'avanzamento a Conduttore capo con decorrenza 1° luglio 1944, approvate con D. M. 3877 in data 10 maggio 1946.

Compartimento di Venezia

7-bis. - Cartasegna Luigi

Compartimento di Firenze

7-bis. - Bogi Egidio
30-bis. - Rodà Francescantonio
41-bis. - Banci Napoleone
43-bis. - Gestri Egidio
43-ter. - Terradura Vittorio
63-bis. - Morelli Umberto
63-ter. - Nannini Guido
78-bis. - Montagnoli Pindaro
99-bis. - Cigni Umberto
112-bis. - Angelli Gaetano

Compartimento di Napoli

12-bis. - Laboccetta Vincenzo
14-bis. - Colantuoni Arturo
16-bis - Vaccaro Angelo
29-bis. - Ragone Matteo
29-ter. - Sorrento Salvatore
32-bis. - Perfetto Gustavo
41-bis. - Nappa Salvatore
42-bis. - Russo Pietro
53-bis. - Maranzino Vittorio
53-ter. - Subranni Carmine
55-ter. - Giovagnoli Mario
56-bis. - Nappi Vincenzo
61-bis. - Marra Domenico
61-ter. - Pianese Mario
62-bis - Russo Luigi
62-ter. - Sansone Giovanni
62-quater. - Altomonte Giuseppe
62-quinquies. - Di Mavola Nicola
62-sexies. - Robustelli Carmine
64. - Del Gaudio Costantino
65. - Esposito Francesco
66. - Togo Mario
67. - Del Pesce Ciro
68. - Marsella Vincenzo
69. - Codispoti Giuseppe
70. - Martuscelli Emilio
71. - Amico Pasquale
72. - Russo Salvatore
73. - Barba Giovanni
74. - Bini Eugenio
75. - Izzi Luciano
76. - Ferrara Alfonso
77. - Sparavigna Enrico
78. - Marino Olimpio

Graduatoria di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei convogli concernente l'avanzamento a Conduttore principale con decorrenza ... *ciale* n. 13 in data 31 luglio 1946.

Compartimento di Trieste

La presente graduatoria annulla e sostituisce quella approvata con Decreto Ministeriale del 14 giugno 1946 n. 4657 e pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 13 in data 31 luglio 1946.

1. - Massi Raffaele
2. - Gaspari Nicola
3. - Cuttica Felice
4. - Grion Adelchi
5. - Paterna Luigi
6. - Urso Biagio
7. - Masiero Aldo
8. - Carbone Francesco
9. - Ferri Giustino
10. - Mantellini Aldo
11. - Rebaudengo Luigi
12. - Bova Osvalo
13. - Fuccaro Silvio
14. - Pierattini Otello
15. - Fabbri Carlo
16. - Gambetti Mario
17. - Guzzini Francesco
18. - Tacchi Gino
19. - Sciarretta Martino
20. - Domini Giovanni
21. - Sciarappa Fedele
22. - Mormone Enrico
23. - Mastrandrea Alessandro
24. - Aguglia Angelo

25. - Chillè Santi
26. - Bearzi Bruno
27. - Porchi Enrico
28. - Tessieri Enzo
29. - Baglio Ernesto
30. - Melatini Giovanni
31. Pelosio Vittorio
32. - Fascia Gennaro
33. - Santella Giorgio
34. - Montecco Antonio
35. - Minervino Gennaro
36. - Bizzaro Umberto
37. - Costanzo Pietro
38. - Galdini Faustino
39. - Menichini Salvatore
40. - Badin Ermenegildo
41. - Carbi Giovanni
42. - Lopez Giuseppe
43. - Sorgoni Settimio
44. - Crivelli Cesare
45. - Di Luca Umberto
46. - Degano Fioretto
47. - Facca Onorio
48. - Pozzi Antonio

Graduatorie suppletive alle graduatorie di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei convogli concorrenti all'avanzamento a Conduttore P.le con decorrenza 1° luglio 1944, approvate con D. M. 3072 in data 4 aprile 1946.

Compartimento di Torino

8-bis. - Piccione Giovanni
117-bis. - Negrone Teresio

Compartimento di Bologna

141. - Matera Rosario

Graduatorie suppletive alle graduatorie di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei convogli concorrenti all'avanzamento a Conduttore P.le con decorrenza 1° luglio 1944, approvate con D. M. 3877, in data 10 maggio 1946.

Compartimento di Venezia

88-bis. - Mirandola Carlo

Compartimento di Genova

26-bis. - Chini Cesare

Compartimento di Firenze

72-bis - Spanti Gattuso Salvatore

Compartimento di Napoli

41-bis. - De Rosa Pasquale
56. - Romagnoli Emilio
91-bis. - Gaduano Pietro
95-bis. - Scariati Giuseppe
126. - Di Marco Aniello
127. - Valle Giuseppe
128. - Follo Armando
129. - Angotti Luigi
130. - D'Alisa Raffaele
131. - Cappella Giuseppe

Variazioni da apportare alla graduatoria di merito dei Conduttori in possesso della idoneità alla scorta dei convogli concorrenti all'avanzamento a Conduttore principale, con decorrenza 1° luglio 1944 approvata con D. M. 3877 in data 10 maggio 1946.

Compartimento di Firenze

I numeri 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11 e 30 di graduatoria vengono annullati.

Graduatoria di merito dei Frenatori in possesso della idoneità alla scorta dei treni concorrenti all'avanzamento a Conduttore con decorrenza 1° luglio 1944.

Compartimento di Trieste

La presente graduatoria annulla e sostituisce quella approvata con D. M. n. 4657 del 14 giugno 1946 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 in data 31 luglio 1946.

1. - Filippi Placido
2. - Poiesi Attilio
3. - Piccotti Mario
4. - Santi Guido
5. - Muzzarelli Vittorio
6. - Michelus Mario
7. - Cumar Luigi
8. - Bressan Ettore
9. - Fuccaro Adolfo
10. - Chiandetti Giulio
11. - Sgubin Remigio
12. - Cerviatti Andrea
13. - Trebbi Carlo
14. - Mischiatti Mario
15. - Cecutta Mario
16. - Prescu Giovanni
17. - Pillon Antonio

Graduatorie suppletive alle graduatorie di merito dei Frenatori in possesso della idoneità alla scorta dei convogli concorrenti all'avanzamento a Conduttore con decorrenza 1° luglio 1944 approvate con D. M. 3877 in data 10 maggio 1946.

Compartimento di Venezia

20-bis. - Rampon Bruno
28-bis - Tavi Luigi

Compartimento di Firenze

3-bis. - Garzana Mario

Compartimento di Napoli

22-bis. - Raimondo Remigio
25-bis. - Tramontano Giovanni
27-bis. - Visone Domenico
29-bis. - Luigi Vito
30-bis. - Petrocelli Mario
37-bis. - Cipriano Eduardo
54-bis. - Turraga Giuseppe
58-bis. - Paternuosto Francesco
66-bis. - Menditto Salvatore
66-tris. - Coraggio Filippo
66-quater. - Napoli Arturo
66-quinquies. - Battaglini Luigi
67-bis. - De Maria Vito
67-ter. - Ferro Gennaro
72-bis. - Attanasio Berniero
74-bis. - Palmiero Giuseppe
75-bis. - La Cava Domenico
75-ter. - Borromeo Vincenzo
75-quater - Capurso Vincenzo
76-bis. - Ligorio Antonio
77-bis. - Evangelista Pasquale
77-ter. - Calabrese Angelo
77-quater. - Velli Alfonso
77-quinquies. - Cavaliere Domenico
77-sexies. - Cavaliere Antonio
79. - Esposito Enrico
80. - Poiesi Attilio
81. - Pisco Pasquale
82. - Corcione Giuseppe
83. - Di Tullio Ugo
84. - De Cicco Luigi

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 trasformatori in olio per interno – potenza 300 KVA – rapporto 10.000/260	A. C.	14 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª – Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 8 presse idrauliche per smontare staffe di molle a balestra complete di pompa.	A. C.	20 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª – Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 8 cesoie per lamiere e profilati.	A. C.	20 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª – Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 2 magli a cavalletto per fucinare con mazza battente del peso di Kg. 1000	A. C.	20 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª – Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 2 gru elettriche a ponte scorrevole (1 da 5 tonn. 1 da 10 tonn.).	A. C.	20 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. II, Sezione 8ª – Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 6 magli autocompressori da 500 a 600 Kg. » 3 magli come sopra da 250 a 300 Kg.	A. C.	22 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª – Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 5 magli a doppio effetto per stampare con mazza battente da Kg. 1000 N. 1 maglio come sopra con mazza battente di Kg. 500	A. C.	22 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª – Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 5 presse idrauliche a tre stantuffi per staffare molle a balestra.	A. C.	22 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione – Uff. III, Sezione 9ª – Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. GIOVANNI DI RAIMONDO

Anno XXXIX - N. 22   31 dicembre 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE delle FERROVIE dello STATO

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Comunicati ed Istruzioni:

Roma, 1946 — Tipografia Operaia Romana — Via Emilio Morosini, 17

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 133. — *Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947* (1).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Art. 2.

E' confermata per l'esercizio finanziario 1946-47 la validità dell'autorizzazione al Ministro per il tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione dei provvedimenti sotto elencati, ai fini delle integrazioni che potranno occorrere agli stanziamenti recati dall'annesso stato di previsione del Ministero dei trasporti per le esigenze previste dai provvedimenti medesimi:

1) decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;

2) decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato al presente decreto (appendice n. 1).

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 30 settembre 1946.

Art. 4.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1946-47, in L. 900.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946.

DE NICOLA

De Gasperi — Corbino.

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo.

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA		
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina		34.250.000.000 —
	A) Viaggiatori	16.000.000.000	
	B) Bagagli e cani	200.000.000	
	C) Merci a grande velocità . . .	1.600.000.000	
	D) Merci a piccola velocità . . .	16.450.000.000	
2	Prodotti delle Ferrovie secondarie Sicule . . .		50.000.000 —
	A) Viaggiatori	36.000.000	
	B) Bagagli e cani	200.000	
	C) Merci a grande velocità . . .	500.000	
	D) Merci a piccola velocità . . .	13.300.000	
	Totale del § 1		34.300.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio*		
3	Redditi patrimoniali		35.000.000 —
	A) Pigioni di locali	16.000.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di depositi e vendita di prodotti del suolo . .	3.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	12.000.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	2.000.000	
	E) Diversi	2.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
4	Telegrammi privati		8.000.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		10.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		72.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	45.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	27.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		10.000.000 —
8	Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie . .		*per memoria*
9	Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica .		*per memoria*
10	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie Sicule .		*per memoria*
11	Utili di magazzino		50.000.000 —
	Totale del § 2		185.000.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa*		
12	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		50.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale .	14.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	35.000.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali .	1.000.000	
	D) Diverse	*per memoria*	
13	Ricuperi di carattere generale		500.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	450.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi .	5.000.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie . .	*per memoria*	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	*per memoria*	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	5.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	*per memoria*	
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale . .	20.000.000	
	H) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	*per memoria*	
	I) Ricuperi diversi	20.000.000	
14	Ricuperi dei servizi		40.000.000 —
15	Introiti a rimborso di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule		*per memoria*
16	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti .		20.000.000 —
17	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		8.000.000 —
18	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		*per memoria*
19	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)		20.220.000 —
20	Canone a carico del « Dopolavoro Ferroviario » per la sede di Roma		380.000 —
21	Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche		16.400.000 —
	Totale del § 3		655.000.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali*		
22	Proventi eventuali		10.000.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale .	2.500.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 71 della spesa)	6.500.000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	500.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
23	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5, comma 2°, della legge 4 maggio 1936, n. 844 e art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1140)	*per memoria*
24	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115)	*per memoria*
25	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori	*per memoria*
26	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto	*per memoria*
27	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	6.000.000.000 —
	Totale del § 4	6.010.000.000 —
	Totale della sezione I	41.150.000.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	
28	Concorso di enti pubblici e privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 55 della spesa)	*per memoria*
29	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 55 della spesa)	*per memoria*
30	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 56 della spesa)	*per memoria*
31	Introiti a reintegro del capitolo di spesa per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto (capitolo n. 57 della spesa)	*per memoria*
32	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (capitolo n. 58 della spesa)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
33	Introiti a reitegro di capitoli di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule (capitolo n. 59 della spesa) . .		*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . .	*per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile . .	*per memoria*	
	Totale della sezione II . . .		—

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	34.300.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	185.000.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	655.000.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	6.010.000.000 —
	Totale della sezione I	41.150.000.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del titolo I - Parte ordinaria . .	41.150.000.000 —

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO II. — Parte straordinaria (Art. 18, 2° capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
34	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie		*per memoria*
35	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888		*per memoria*
36	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 160		*per memoria*
37	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per la elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 728		*per memoria*
38	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'Esposizione universale ed internazionale (R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613)		*per memoria*
39	Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo 76 della spesa)		*per memoria*
40	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro		2.020.000.000 —
	A) Lavoro patrimoniali	1.000.000.000	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 81 della spesa) . . . *per memoria*		
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 81 della spesa) . . . *per memoria*		
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 81 della spesa) *per memoria*		
		1.000.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 58 e da 80 a 83 della spesa) . . .	1.000.000.000		
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 82 della spesa) . . .		*per memoria*	
	1. Rimborsi concorsi e mutui	*per memoria*		
	2. Ricavi	*per memoria*		
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 80 della spesa)		*per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiale di esercizio in genere .	*per memoria*		
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee	*per memoria*		
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto .		1.020.000.000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 57 e 78 della spesa) . . .	1.020.000.000		
	E) Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento (capitoli n. 74 e 82 della spesa) . .		*per memoria*	
41	Introiti da assegnare alle spese di riparazione e di ricostruzione causate dalla guerra a complemento delle somme da provvedersi dal Tesoro (capitolo 85 della spesa)			*per memoria*
42	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, destinata ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112 e art. 8 della legge 28 settembre 1940, n. 1397) (capitolo n. 79 della spesa)			*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
43	Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra (capitolo 85 della spesa):		45.000.000.000 —
	A) per lavori alle linee ed agli impianti comprese le opere di elettrificazione	23.400.000.000	
	B) per il materiale rotabile . . .	12.000.000.000	
	C) per il materiale d'esercizio . ..	4.100.000.000	
	D) per le scorte di magazzino . .	5.500.000.000	
	Totale del titolo II . . .		47.020.000.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE		
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
44	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 84 e 86 della spesa)		*per memoria*
45	Forniture ai servizi (capitolo n. 86 della spesa) .		9.500.000.000 —
46	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 86 della spesa)		500.000.000 —
47	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 87 della spesa)		*per memoria*
48	Ritenute per garanzia effettuate ai fornitori (capitolo n. 88 della spesa)		*per memoria*
49	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 89 della spesa) . .		*per memoria*
	Totale del § 1 . . .		10.000.000.000 —
	§ 2. — *Gestione viveri «La Provvida»*. (R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125 e decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160).		
50	Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 90 della spesa)		*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 a 30 giugno 1947
51	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 91 della spesa)			600.000.000 —
	A) Ricavi per vendite e rimanenze .		600.000.000	
	B) Introiti e recuperi diversi . .		*per memoria*	
	C) Deficienze e simili		*per memoria*	
	Totale del § 2			600.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*			
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 92 della spesa)			15.800.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . .		5.400.000.000	
	B) Officine dei depositi e officine rialzo		3.400.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata		7.000.000.000	
53	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e della energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 93 della spesa)			345.000.000 —
	A) Officine lavori		135.000.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione . .		75.000.000	
	C) Centrali elettriche		95.000.000	
	D) Tipolitografia		40.000.000	
54	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo n. 94 della spesa)			8.000.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione . .		7.995.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo .	7.295.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	200.000.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi . . .	500.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		5.000.000	
	Totale del § 3			24.145.000.000 —
	Totale del titolo III			34.745.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO IV. — Industrie speciali		
	(R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).		
55	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 95-A della spesa) . . .	*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 95-B della spesa)	*per memoria*	
	Totale del titolo IV . . .		—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473).		
56	Ritenute al personale		357.500.000 —
	A) Ordinarie (lettera *a*) dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	340.000.000	
	B) Straordinarie (lettera *b*) dell'art. 3 capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . .	10.000.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	7.500.000	
57	Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940, n. 952) (capitolo numero 99 della spesa)		58.000.000 —
58	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi		54.500.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
Num.	Denominazione	
59	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 100 della spesa)	*per memoria*
60	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nella amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi	*per memoria*
61	Entrate diverse	*per memoria*
62	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero di pensionati dovuto ad eventi straordinari (art 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844 e art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1140)	*per memoria*
63	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (capitolo n. 22 della spesa)	3.580.000.000 —
	Totale del titolo V	4.050.000.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.	
	(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e R. decreto-legge 21 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
64	Ritenute ordinarie	100.000 —
65	Interessi sul patrimonio della gestione	*per memoria*
66	Entrate diverse	*per memoria*
67	Contributo dell'Amministrazione (capitolo n. 23 della spesa)	28.000.000 —
	Totale del titolo VI	28.100.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI	
	(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1540).	
	Patrimonio	
68	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (articolo 153 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 giugno 1939, n. 931) (capitoli numeri 105 e 106 della spesa) . .	*per memoria*
69	Ricavi patrimoniali (capitoli nn. 105 e 106 della spesa)	*per memoria*
70	Somma da provvedersi dal Tesoro per le spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti per cause di guerra (capitolo 107 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
71	Affitti delle case	20.000.000 —
72	Proventi e ricuperi diversi	3.300.000 —
73	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato con R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
74	Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione . .	61.950.000 —
	Totale del titolo VII . . .	85.250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	
	(Legge 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e R. decreto 11 marzo 1937, n. 759).	
	Patrimonio.	
75	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili (capitolo n. 116 della spesa)	*per memoria*
	A) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale *per memoria*	
	B) Colonie marine e climatiche . . *per memoria*	
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III . . . . . . *per memoria*	
	Gestione.	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:	
76	Contributo del personale	70.000.000 —
77	Contributo dell'Amministrazione (capitolo 25 della spesa)	70.000.000 —
78	Multe al personale	1.900.000 —
79	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento	100.000 —
80	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202) . . .	1.600.000 —
81	Interessi sul Fondo dell'opera	6.600.000 —
82	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	*per memoria*
83	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	*per memoria*

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
Num.	Denominazione		
84	Entrate diverse ed eventuali		21.000.000 —
	A) Ricuperi e contributi relativi agli orfani e figli di agenti ed ex agenti	*per memoria*	
	B) Ricuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà dell'Opera	*per memoria*	
	C) Entrate e proventi vari	*per memoria*	
	D) Eccedenza passiva della gestione da ricuperare	21.000.000	
	B) Colonie marine e climatiche:		
85	Contributo del personale		*per memoria*
86	Rette per l'ammissione alle colonie		*per memoria*
87	Entrate diverse ed eventuali		*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
88	Interessi sul patrimonio		*per memoria*
89	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		*per memoria*
90	Rette per l'ammissione alle colonie		*per memoria*
91	Entrate diverse ed eventuali		*per memoria*
	Totale del titolo VIII		171.200.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e legge 4 luglio 1941, n. 737).		
92	Introiti della gestione (capitolo n. 130 della spesa)		25.000.000 —
	Totale del titolo IX		25.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	Patrimonio	
93	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 131 della spesa)	45.000.000 —
	Gestione	
94	Introiti della gestione (capitolo n. 132 della spesa) .	50.000.000 —
	Totale del titolo X . . .	95.000.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624; R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876 e legge 10 giugno 1939, n. 931).	
	Patrimonio	
95	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (capitolo n. 133 della spesa)	*per memoria*
	Gestione	
96	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari. Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli nn. 134 e 135 della spesa) . .	15.000.000 —
97	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (capitolo n. 136 della spesa) .	*per memoria*
	Totale del titolo XI . . .	15.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	
	(R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, e art. 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 59).	
98	Ricavo vendite e accreditamenti vari (capitolo numero 137 della spesa) . . . . *A*) Carboni . . . . . . *per memoria* *B*) Metalli . . . . . . *per memoria*	*per memoria*
	Totale del titolo XII	—
	TITOLO XIII. — Ufficio centrale carboni	
	(Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652)	
99	Ricavo vendite e accrediti vari (capitolo n. 138 della spesa)	30.000.000.000 —
	Totale del titolo XIII	30.000.000.000 —
	TITOLO XIV. — Operazioni per conto di terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione	
100	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 139 della spesa)	2.000.000.000 —
101	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 140 della spesa)	200.000.000 —
102	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazione e di privati (capitolo numero 141 della spesa)	2.500.000.000 —
103	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo n. 142 della spesa)	*per memoria*
	Totale del titolo XIV	4.700.000.000 —
	TITOLO XV. — Partite di giro	
104	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 143 della spesa) . . . . *A*) Tasse erariali . . . . . . 75.000.000 *B*) Tassa di bollo 25.000.000	100.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
105	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 144 della spesa)		2.185.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	1.625.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	325.000.000	
	C) Tassa di bollo	5.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	190.000.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	40.000.000	
106	Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 145 della spesa)		20.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	4.000.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	200.000	
	C) Imposta complementare	500.000	
	D) Tassa di bollo	15.300.000	
107	Imposta generale sull'entrata (capitolo n. 146 della spesa)		100.000.000 —
108	Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo n. 147 della spesa)		*per memoria*
	Totale del titolo XV		2.405.000.000 —

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	41.150.000.000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria	47.020.000.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	88.170.000.000 —
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	
	TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*	10.000.000.000 —
	§ 2. — *Gestione viveri «La Provvida»*	600.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte*	24.145.000.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali	—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	4.050.000.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	28.100.000 —
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	85.250.000 —
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	171.200.000 —
	TITOLO IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	25.000.000 —
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale	95.000.000 —
	TITOLO XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche	15.000.000 —
	TITOLO XII. — Monopolio per l'acquisto all'estero di carboni e metalli	—
	TITOLO XIII. — Ufficio centrale carboni	30.000.000.000 —
	TITOLO XIV. — Operazioni per conto di terzi, ecc.	4.700.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	73.914.550.000 —
	TITOLO XV. — Partite di giro	2.405.000.000 —
	Totale generale dell'entrata	164.489.550.000 —

Il Ministro per il tesoro

Corbino

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	SPESA		
	TITOLO I. — Parte ordinaria		
	Sezione I. *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina.*		
	(Art. 19 primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429; modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e dall'art. 9 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale*		
1	Personale		690.000.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	550.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie . . .	140.000.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		35.000.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	17.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	18.000.000	
	Totale del § 1 . . .		725.000.000 —
	§ 2. — *Servizio Movimento*		
3	Personale		9.765.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	500.000.000	
	B) Stazioni	6.950.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	2.315.000.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		700.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	10.000.000	
	B) Stazioni	610.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	15.000.000	
	D) Convogli	65.000.000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		10.000.000 —
	Totale del § 2 . .		10.475.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*			
6	Personale			275.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		150.000.000	
	B) Controlli prodotti		125.000.000	
7	Forniture, spese ed acquisti			20.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		5.000.000	
	B) Controlli prodotti		15.000.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte			130.000.000 —
	Totale del § 3			425.000.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione*			
9	Personale			3.710.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		400.000.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)		1.880.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza servizio interno dei depositi e personale di condotta)		970.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori) . .		155.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli		305.000.000	
10	Forniture, spese ed acquisti			6.380.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		20.000.000	
	B) Locomozione a vapore . . .		5.470.000.000	
	1. Combustibile . .	5.200.000.000		
	2. Spese diverse . .	270.000.000		
	C) Locomozione elettrica		590.000.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	530.000.000		
	2. Spese diverse .	60.000.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	D) Locomozione con motori a combustione interna		125.000.000	
	1. Carburanti . .	100.000.000		
	2. Spese diverse .	25.000.000		
	E) Veicoli		175.000.000	
	1. Pulizia ed untura veicoli	120.000.000		
	2. Spese diverse .	55.000.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			2.700.000.000 —
	Totale del § 4 . . .			12.790.000.000 —
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni*			
12	Personale			4.625.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		1.025.000.000	
	B) Sorveglianza della linea . .		270.000.000	
	C) Manutenzione della linea . .		1.730.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		700.000.000	
	E) Operai		900.000.000	
13	Forniture, spese ed acquisti			650.000.000
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		70.000.000	
	B) Linea		400.000.000	
	C) Impianti di elettrificazione . .		30.000.000	
	D) Stazioni - Illuminazione . .		50.000.000	
	E) Convogli - Illuminazione elettrica		100.000.000	
14	Manutenzione della linea			1.950.000.000 —
15	Lavori straordinari dipendenti dalla guerra . .			*per memoria*
	Totale del § 5 . . .			7.225.000.000 —
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto* (Gruppo Sicilia)			
16	Personale			85.000.000 —
	A) Servizio Movimento		23.000.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico		2.000.000	
	C) Servizio materiale e trazione .		33.000.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni .		27.000.000	

CAPITOLI			
Num.	Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947
17	Forniture, spese ed acquisti		55.000.000 —
	A) Sezioni e reparti	1.000.000	
	B) Stazioni	4.500.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	500.000	
	D) Convogli	1.000.000	
	E) Locomozione	46.000.000	
	1. Combustibile . 36.000.000		
	2. Spese diverse . 10.000.000		
	F) Linea	2.000.000	
	G) Indennizzi	*per memoria*	
18	Manutenzione del materiale rotabile		90.000.000 —
19	Manutenzione della linea		60.000.000 —
	Totale del § 6		290.000.000 —
	§ 7. — *Navigazione dello stretto di Messina*		
20	Personale		50.000.000 —
21	Forniture, spese ed acquisti		50.000.000 —
	A) Combustibile e carburanti . . .	22.000.000	
	B) Spese diverse	28.000.000	
	Totale del § 7		100.000.000 —
	§ 8. — *Spese generali dell'Amministrazione* *Spese generali attinenti al personale*		
22	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (capitolo n. 63 dell'entrata)		3.580.000.000 —
23	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473) (capitolo n. 67 dell'entrata)		28.000.000 —
24	Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni		86.000.000 —
25	Contributo al fondo Opera di previdenza a favore del personale (capitolo 77 dell'entrata)		70.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
26	Spese per assegni e indennità diverse al personale .		131.400.000 —
27	Spese per indennità di missione		600.000.000 —
28	Spese per indennità di trasferimento		40.000.000 —
29	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) . . . . :		6.600.000 —
30	Premi di operosità al personale (R. decreto 3 giugno 1938, n. 819 e R. decreto 2 febbraio 1943, n. 106) .		11.000.000 —
31	Oblazioni e sussidi al personale		20.000.000 —
32	Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra		50.000.000
33	Spese per il servizio sanitario (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)		30.000.000 —
34	Contributo per il «Dopolavoro ferroviario» (R. decreto legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)		2.700.000 —
35	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli		26.100.000 —
	A) Per il trasporto di persone . .	12.000.000	
	B) Per il trasporto di materiali .	14.100.000	
	Totale delle «Spese generali di personale» . .		4.681.800.000 —
	Spese generali diverse		
36	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		50.000.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici . . .	1.000.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici . . .	49.000.000	
37	Imposte e tasse		10.000.000 —
38	Spese giudiziali e contenziose		6.000.000 —
39	Affitto, adattamento e riparazioni di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino		20.000.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947
Num.	Denominazione	
40	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà .	30.000.000 —
41	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	*per memoria*
42	Spese per la sorveglianza dei trasporti . . .	700.000.000 —
43	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	10.000.000 —
44	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale	5.000.000 —
45	Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari . .	*per memoria*
46	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine . .	*per memoria*
47	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	45.000.000 —
	A) Per il trasporto di persone . . 12.000.000	
	B) Per il trasporto di materiali . 33.000.000	
48	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432) . .	1.200.000 —
49	Spese casuali (art. 141 del Regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827)	1.000.000 —
50	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	20.000.000 —
51	Spese diverse	80.000.000 —
	Totale delle « Spese generali diverse » . . .	978.200.000 —
	Totale del § 8.	5.660.000.000 —
	§ 9. — *Servizi secondari*	
52	Servizi accessori ad impresa od in economia . .	5.000.000 —
53	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (Art. 5 delle legge 14 luglio 1907, n. 553 e R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	23.590.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947
54	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma (art. 1 della legge 22 marzo 1928, n. 527) . .		410.000 —
	Totale del § 9		29.000.000 —
	Totale della Sezione I		37.719.000.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*		
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372; penultimo capoverso dell'art. 2 del R. decreto legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898 e R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043).		
55	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 28 e 29 dell'entrata) . . .		300.000.000 —
56	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 30 dell'entrata)		400.000.000 —
57	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 31 e 40-D-1 dell'entrata)		1.020.000.000 —
58	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 32 e 40-A-4 dell'entrata)		1.000.000.000 —
59	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (capitolo n. 23 dell'entrata)		50.000.000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	13.000.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	17.000.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	20.000.000	
	Totale della Sezione II		2.770.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	SEZIONE III. — *Spese accessorie*		
	Art. 20, secondo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria*		
60	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti		517.600.000 —
	A) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (articolo 1 della legge 2? giugno 1905, numero 261)	23.000.000	
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	30.600.000	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	461.400.000	
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.200.000	
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione .	1.400.000	
61	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		*per memoria*
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	*per memoria*	
62	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (art. 2 dei Reg; decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n. 755) .		93.700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
63	Annualità sul capitale di L. 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col R. decreto-legge 27 ottobre 1932, numero 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888	*per memoria*
64	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1629 convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 16 . .	*per memoria*
65	Annualità per le operazioni finanziarie occorrenti per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 728	*per memoria*
66	Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613 . .	*per memoria*
67	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, numero 1115)	20.000.000 —
68	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	*per memoria*
69	Contributo per le spese della Corte dei Conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120.000 —
70	Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche . .	14.700.000 —
71	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori, o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 22 dell'entrata)	10.100.000 —
72	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto	*per memoria*
73	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute . . . . . *A*) Per l'elettrificazione delle linee . 4.460.000 *B*) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale 320.000	4.780.000 —
74	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (capitolo n. 40-E dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del § 1	661.000.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
Num.	Denominazione	
	§ 2. — Spese accessorie estranee alla azienda ferroviaria	
75	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale	*per memoria*
	Totale del § 2 . . .	—
	§ 3. — Avanzo di gestione	
76	Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo n. 39 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale della Sezione III . . .	661.000.000

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello Stretto di Messina*	
	§ 1. — Direzione Generale (Servizi Centrali) . .	725.000.000 —
	§ 2. — Servizio movimento	10.475.000.000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico . . .	425.000.000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	12.790.000.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	7.225.000.000 —
	§ 6. — Linee secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia)	290.000.000 —
	§ 7. — Navigazione dello Stretto di Messina . .	100.000.000 —
	§ 8. — Spese generali attinenti al personale . .	5.660.000.000 —
	§ 9. — Servizi secondari	29.000.000 —
	Totale della Sezione I	37.719.000.000
	Sezione II. — *Spese complementari*	2.770.000.000 —
	Sezione III. — *Spese accessorie*:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	661.000.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	—
	§ 3. — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I - Parte ordinaria	41.150.000.00 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
77	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
78	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 40-D-1 dell'entrata)	1.020.000.000 —
79	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (capitolo n. 42 dell'entrata)	*per memoria*
80	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo 40-C dell'entrata)	25.000.000 —
81	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili ..	965.000.000
82	Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo numero 40-B ed E dell'entrata)	10.000.000
83	Miglioramenti alle linee ed agli impianti	*per memoria*
84	Aumento della dotazione di magazzino (capitolo n. 44 dell'entrata)	*per memoria*
85	Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra (capitoli nn. 41 e 43 dell'entrata)	45.000.000.000
	A) Lavori alle linee ed agli impianti 18.400.000.000	
	B) Lavori di elettrificazione delle linee ed impianti 5.000.000.000	
	C) Materiale rotabile 12.000.000.000	
	D) Materiale d'esercizio 4.100.000.000	
	E) Scorte di magazzino 5.500.000.000	
	Totale del Titolo II	47.020.000.000
	TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*	
	(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
86	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 44, 45 e 46 dell'entrata)	10.000.000.000 —
87	Acconti sulle forniture in corso (capitolo n. 47 dell'entrata)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
88	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo n. 48 dell'entrata)	*per memoria*
89	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (capitolo n. 49 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	10.000.000.000 —
	§ 2. — *Gestione viveri « La Provvida »*	
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125 e decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160).	
90	Spese d'impianto (capitolo n. 50 dell'entrata):	*per memoria*
	A) Adattamento locali . . . . *per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio . . . *per memoria*	
	C) Diverse . . . . . . *per memoria*	
91	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo n. 51 dell'entrata)	600.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie . . 600.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali . . . . *per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . *per memoria*	
	Totale del § 2	600.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
92	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 52 dell'entrata)	15.800.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . 5.400.000.000	
	1. Personale . . . 1.330.000.000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 4.070.000.000	

CAPITOLI Num.	Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	B) Officine dei depositi e officine rialzo		3.400.000.000	
	1. Personale . . .	1.470.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	1.930.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata		7.000.000.000	
	1. Pagamenti per lavorazioni a materiale rotabile	5.000.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	2.000.000.000		
93	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (capitolo n. 53 dell'entrata) . . .			345.000.000
	A) Officine lavori		135.000.000	
	1. Personale . . .	35.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	100.000.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione .		75.000.000	
	1. Personale . . .	25.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	50.000.000		
	C) Centrali elettriche		95.000.000	
	1. Personale . . .	20.600.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	28.600.000		
	3. Rinnovamento degli impienti e macchinari . . .	18.300.000		
	4. Quota d'interessi sui capitali investiti .	28.100.000		
	D) Tipolitografia		40.000.000	
	1, Personale . . .	7.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti . . .	33.000.000		

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
94	Materiali di scorta, materie ricevute (capitolo n. 54 dell'entrata)			8.000.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione		7.995.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo	7.295.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . . .	200.000.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi .	500.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		5.000.000	
	Totale del § 3 . .			24.145.000.000 —
	Totale del Titolo III . .			34.745.000.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali			
	(R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)			
95	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Spese d'impianto (capitolo n. 55-A dell'entrata)		*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (capitolo n. 55-B dell'entrata)		*per memoria*	
	Totale del titolo IV . .			—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi			
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).			
96	Pensioni			2.275.000.000 —
97	Indennità di caroviveri			1.680.000.000 —
98	Sussidi			*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
99	Pensioni ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940, n. 952) (capitolo n. 57 dell'entrata)	95.000.000 —
	A) Pensioni 50.000.000	
	B) Caro-viveri 45.000.000	
100	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 59 dell'entrata)	*per memoria*
101	Investimento del contributo della Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale . . .	*per memoria*
	Totale del titolo V . .	4.050.000.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.	
	(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
102	Pensioni	28.100.000
103	Sussidi	*per memoria*
104	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del titolo VI . .	28.100.000
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	
	(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1540).	
105	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 293 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 giugno 1939, n. 931) (capitoli nn. 68 e 69 dell'entrata)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
106	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (capitoli nn. 68 e 69 dell'entrata) . . .	*per memoria*
107	Spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra (capitolo 70 dell'entrata) . . .	*per memoria*
	Gestione	
108	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	20.200.000 —
109	Imposte e sovrimposte	1.150.000
110	Spese di amministrazione, custodia e diverse . .	11.000.000 —
111	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . .	12.000.000 —
112	Manutenzione ordinaria	30.000.000 —
113	Manutenzione straordinaria	10.900.000 —
114	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del Regolamento approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
115	Versamenti al Fondo di riserva della gestione . .	*per memoria*
	A) Per accantonamento del contributo statale per la attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2688) . . . . *per memoria*	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 5 del regolamento di cui al R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . . *per memoria*	
	C) Per eccedenze attive dei bilanci . *per memoria*	
	Totale del titolo VII . .	85.250.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO VIII.	
	OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e R. decreto 11 marzo 1937, n. 759).	
	Patrimonio	
116	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (capitolo n. 75 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale *per memoria*	
	B) Colonie marine e climatiche . . *per memoria*	
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III . . . . . . *per memoria*	
	Gestione	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale.	
117	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	40.000.000 —
118	Indennità di buonuscita	118.000.000 —
119	Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto .	8.000.000
120	Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi .	300.000 —
121	Sussidi diversi	1.700.000 —
122	Assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202)	3.200.000 —
123	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
124	Avanzo della gestione	*per memoria*

Num	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	B) Colonie marine e climatiche.	
125	Spese diverse per il funzionamento delle colonie . .	*per memoria*
126	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	*per memoria*
127	Avanzo della gestione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III.	
128	Spese diverse per il funzionamento delle colonie . .	*per memoria*
129	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del titolo VIII . .	171.200.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI	
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314; convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e legge 4 luglio 1941, n. 737).	
130	Spese della gestione (capitolo n. 92 dell'entrata) . .	25.000.000 —
	Totale del titolo IX . .	25.000.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314; convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	Patrimonio	
131	Somme mutuate al personale (capitolo n. 93 dell'entrata)	45.000.000 —
	Gestione	
132	Spese della gestione (capitolo n. 94 dell'entrata) .	50.000.000
	Totale del titolo X . .	95.000.000

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; RR. decreti 10 maggio 1923, n. 1224, 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624; R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876 e legge 10 giugno 1939, n. 931).		
	Patrimonio		
133	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo 95 dell'entrata)		*per memoria*
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	*per memoria*	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	*per memoria*	
	Gestione		
134	Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (capitolo n. 96 dell'entrata) . .		14.700.000
135	Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo n. 96 dell'entrata)		300.000 —
136	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (capitolo n. 97 della entrata)		*per memoria*
	Totale del titolo XI . .		15.000.000 —
	TITOLO XII. — MONOPOLIO PER L'ACQUISTO ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI		
	(R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212 e art. 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 59).		
137	Spese per acquisti e diverse (capitolo n. 98 dell'entrata)		*per memoria*
	A) Carboni	*per memoria*	
	B) Metalli	*per memoria*	
	C) Eccedenza e maggiori ricavi .	*per memoria*	
	Totale del titolo XII . .		—

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO XIII. — Ufficio centrale carboni		
	(Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652).		
138	Spese per acquisti e diverse (capitolo 99 dell'entrata)		30.000.000.000 —
	Totale del titolo XIII . .		30.000.000.000 —
	TITOLO XIV. — Operazioni per conto di terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione		
139	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 100 dell'entrata)		2.000.000.000 —
140	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 101 dell'entrata)		200.000.000 —
141	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 102 dell'entrata)		2.500.000.000 —
142	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capitolo n. 103 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del titolo XIV . .		4.700.000.000
	TITOLO XV. — Partite di giro		
143	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 104 dell'entrata)		100.000.000 —
	A) Tasse erariali	75.000.000	
	B) Tassa di bollo	25.000.000	
144	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 105 dell'entrata) .		2.185.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	1.625.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	325.000.000	
	C) Tassa di bollo	5.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio: sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . .	190.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	40.000.000	
145	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 106 dell'entrata)		20.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile .	4.000.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare . .	200.000	
	C) Imposta complementare . .	500.000	
	D) Tassa di bollo	15.300.000	
146	Versamento dell'imposta generale sull'entrata (capitolo n. 107 dell'entrata)		100.000.000 —
147	Versamento all'Istituto nazionale assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista (capitolo n. 108 dell'entrata) . .		*per memoria*
	Totale del titolo XV . . .		2.405.000 000 —

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I — Parte ordinaria	41.150.000.000 —
	TITOLO II — Parte straordinaria	47.020.000.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	88.170.000.000 —
	Gestioni speciali ed autonome	
	TITOLO III. — Magazzini - officine e scorte	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*	10.000.000.000
	§ 2. — *Gestione viveri «La Provvida»*	600.000.000
	§ 3. — *Officine e scorte*	24.145.000.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali	—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	4.050.000.000
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	28.100.000 —
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	85.250.000 —
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	171.200.000 —
	TITOLO IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	25.000.000 —
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale .	95.000.000 —
	TITOLO XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche, ecc.	15.000.000 —
	TITOLO XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	—
	TITOLO XIII. — Ufficio centrale carboni	30.000.000.000 —
	TITOLO XIV. — Operazioni per conto di terzi, ecc. .	4.700.000.000
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	73.914.550.000 —
	TITOLO XV. — Partite di giro	2.405.000.000 —
	Totale generale della spesa . . .	164.489.550.000 —

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Entrate	41.150.000.000 —
	Spese	41.150.000.000 —
	Differenza	—
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Entrate	47.020.000.000 —
	Spese	47.020.000.000 —
	Differenza	—
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	
	Entrate	73.914.550.000 —
	Spese	73.914.550.000 —
	Differenza	—
	PARTITE DI GIRO	
	Entrate	2.405.000.000 —
	Spese	2.405.000.000 —
	Differenza	—
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE EFFETTIVE	
	Entrate effettive ordinarie e straordinarie	88.170.000.000
	Spese effettive ordinarie e straordinarie	88.170.000.000
	Differenza	—

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1946 n. 2679. — *Concorso pubblico a 2000 posti di cantoniere in prova* (1).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udita la relazione N. PAG. 41/24/317195 in data 8 novembre 1946 della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali);

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

1. L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2000 posti di cantoniere in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (2).

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, lì 13 novembre 1946.

Il Ministro
G. FERRARI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 dicembre 1946.

(2) L'avviso programma, relativo al concorso pubblico a 2000 posti di Cantoniere in prova, verrà pubblicato a parte e distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946, n. 2803. — *Concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° con decorrenza dal 1° gennaio 1944.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del Decreto Presidenziale 21 giugno 1946, n. 9;

Vista la proposta avanzata dal Sig. Direttore Generale con la relazione n. PAG. 41/24/326016 in data 14 novembre 1946;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti concorsi interni per avanzamenti al grado 6°, con decorrenza 1° gennaio 1944, per

56 posti di gruppo B e

89 posti di gruppo C.

Tali concorsi si espleteranno con le norme allegate al presente decreto di cui si autorizza la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* (1).

Roma, 20 novembre 1946.

Il Ministro
G. FERRARI

---

(1) Le suddette norme verranno pubblicate a parte e distribuite a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

ERRATA-CORRIGE (*Boll. Uff.* n. 20-1946).

Nel Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 70 del 2 agosto 1946 - pag. 299 del *Boll. Uff.* 20-1946 - 10° rigo - dove è detto: *con regio decreto* 9 *maggio* 1942, *n.* 1447; leggasi invece: *con regio decreto* 9 *maggio* 1912, *n.* 1447.

Ordine di servizio N. 76

Disposizioni da osservarsi per la manovra di una leva da deviatoio munita di antiregressore, quando non pervenga il controllo.

Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce l'ordine di servizio N. 61 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* N. 20 del 16 maggio 1940.

Le leve da deviatoio degli apparati centrali idrodinamici sono state munite di un particolare dispositivo meccanico detto « antiregressore ». Tale apparecchio ha lo scopo di impedire che possa essere eseguito un movimento di retrocessione da qualsiasi punto intermedio della corsa della leva alla quale è applicato, verso la posizione da cui è stata mossa senza prima aver completata la manovra verso l'altra posizione.

Nella manovra di una leva da deviatoio munita di detto apparecchio può verificarsi che, per mancanza di controllo, la leva stessa rimanga immobilizzata nella posizione di attesa di controllo normale o rovescio.

In tale caso il deviatore non dovrà, per alcun motivo, insistere per ottenere lo spostamento della leva, in quanto ogni azione di forza sulla medesima, per muoverla in un senso o nell'altro, porterebbe al danneggiamento dell'antiregressore e non al movimento della leva stessa che rimane immobilizzata per guasto al deviatoio denunciato dalla mancanza del controllo.

Egli dovrà invece portarsi sul piazzale ed eseguire la visita del deviatoio regolandosi, a seconda delle constatazioni fatte, come in appresso:

1. — *Il deviatoio risulta integro in tutte le sue parti e disposto nella posizione voluta ma senza che il controllo relativo a tale posizione sia giunto in cabina.*

a) Può essere che la mancanza del controllo dipenda da ostacolo.

Il deviatore prima di spiombare il bottone dell'antiregressore si accerterà se l'ostacolo può essere facilmente rimosso senza riportare gli aghi nella primitiva posizione ed in questo caso vi provvederà immediatamente con che il controllo arriverà in cabina. Qualora invece per la rimozione dell'ostacolo occorresse riportare il deviatoio nella primitiva posizione, egli, con regolare fonogramma registrato, avvertirà il dirigente dell'irregolarità verificatasi chiedendo l'autorizzazione di spiombare il bottone dell'antiregressore.

All'uopo userà la formula:

« *Occorre spiombare antiregressore deviatoio N. .... per rimuovere ostacolo fra ago e contrago* ».

Il dirigente accorderà il benestare con la formula:

« *Autorizzo spiombamento antiregressore deviatoio N..........* ».

Ottenuto tale benestare il deviatore, *se trattasi di deviatoio non munito di controllo elettrico punte aghi,* applicherà al deviatoio il fermascambio a morsa, e ne darà regolare conferma al dirigente con fonogramma:

« *Assicurato deviatoio N.* .... $\frac{\text{NORMALE}}{\text{ROVESCIO}}$ *con fermascambio a morsa per il binario* .... *ritirata chiave N.* .... ».

Farà poscia la seguente annotazione sul Mod. M 125a:

« *Spiombato antiregressore deviatoio N.* .... *per rimuovere ostacolo ore* .... *applicato fermascambio a morsa in posizione* $\frac{\text{NORMALE}}{\text{ROVESCIA}}$ »

Prima di aver ricevuto la suddetta conferma il dirigente dovrà sorvegliare ed accertarsi che il deviatoio di cui trattasi non venga impegnato da movimenti di treni o di manovre.

Per accelerare le accennate operazioni il dirigente, se necessario, invierà altro agente sul posto.

Occorrendo successivamente modificare la posizione dello scambio, il deviatore dovrà prima chiedere con fonogramma registrato, l'autorizzazione del dirigente. a meno che l'ordine di manovrarlo non gli venga dato, pure con regolare fonogramma, dal dirigente stesso,; ottenutola disporrà il deviatoio nella posizione voluta, l'assicurerà con fermascambio a morsa, ritirerà la relativa chiave e quindi ne darà conferma, pure con fonogramma registrato, al dirigente.

All'uopo dovranno usarsi le seguenti formule:

« *Occorre disporre deviatoio N.* .... *per binario N.* .... ».

« *Autorizzo disporre deviatoio N.* .... *per binario N.* .... ».

« *Deviatoio N.* .... *assicurato con fermascambio a morsa per il binario* .... *ritirata chiave N.* .... ».

L'antiregressore sarà mantenuto spiombato fino all'intervento dell'operaio ed i treni potranno essere ricevuti e fatti partire con i segnali a via libera giacchè dopo lo spiombamento dell'antiregressore e la rimozione dell'ostacolo i controlli dello scambio perverranno regolarmente in cabina e quindi la manovra delle leve nelle suddette operazioni potrà sempre farsi completa.

Il dirigente ricevuta dal deviatore la richiesta per spiombare l'antiregressore dovrà darne subito avviso all'operaio della manutenzione, il quale giunto sul posto ed accertatosi della regolarità dello scambio e degli organi di controllo, ripiomberà il bottone dell'antiregressore autorizzando anche il toglimento del fermascambio a morsa.

Se invece trattasi di deviatoio munito di controllo elettrico punte aghi sia per la posizione normale che per la posizione rovescia, il deviatore richiesta ed ottenuta, con la formalità suddetta, l'autorizzazione dal dirigente a spiombare l'antiregressore, rimuoverà l'ostacolo fra ago e contrago e si accerterà della perfetta integrità dello scambio in tutte le sue parti di manovra e controllo. Quindi, assicuratosi, mediante qualche manovra di saggio, che i con-

trolli pervengono regolarmente in cabina, ripiomberà il bottone dell'antiregressore e considererà lo scambio regolare, dandone avviso al dirigente con fonogramma registrato:

« *Tolto ostacolo fra ago e contrago deviatoio N. .... munito di controllo elettrico punte aghi per ambedue le posizioni. Funzionamento regolare. - Ripiombato antiregressore con piombo provvisorio N. .... ore ....* ».

Farà poi la seguente annotazione sul Mod. M. 125a:

« *Spiombato antiregressore deviatoio N. munito di controllo elettrico punte aghi per ambedue le posizioni per rimuovere ostacolo fra ago e contrago ore ripiombato ore con piombo provvisorio N. ......* ».

Il dirigente, prima di aver ricevuto l'avviso di cui sopra, dovrà sorvegliare ed accertarsi che il deviatoio di cui trattasi non venga impegnato da movimenti di treni o di manovre.

b) Se malgrado l'assenza dell'ostacolo il controllo non giungesse in cabina (aghi in posizione incerta, o contraria a quella della leva in cabina) mentre lo scambio fosse integro, il deviatore non dovrà spiombare il bottone dell'antiregressore per tentare di ottenere il controllo mediante successive manovre della leva, ma dovrà considarare guasto lo scambio stesso, avvertendo il dirigente che occorre slacciare il deviatoio dalla manovra idrodinamica e provvedere poi, dietro autorizzazione del dirigente, ad effettuare lo slacciamento secondo le *norme per slacciare i deviatoi dai rispettivi apparati e per la loro manovra a mano* e, applicato il fermascambio a morsa per assicurare lo scambio nella posizione voluta per le successive operazioni, si regolerà come specificato al precedente punto *a*), ben inteso però che il movimento dei treni si effettuerà a segnali chiusi.

Sul Mod. 125a il deviatore praticherà la seguente annotazione:

« *Deviatoio N. .... slacciato dalla manovra ed assicurato* $\frac{\text{NORMALE}}{\text{ROVESCIO}}$ *ore ....* ».

L'operaio e gli altri interessati dovranno essere avvisati con la seguente formula:

« *Deviatoio N. .... cab. .... slacciato dalla manovra ed assicurato con fermascambio a morsa per mancanza controllo* »

« *Treni da .... e per .... ricevuti e licenziati con segnali a via impedita* ».

2. — *Il deviatoio risulta danneggiato in alcune sue parti.*

Il deviatore dovrà escludere il deviatoio dalla circolazione ed avvisare subito il dirigente e l'operaio, se questo trovasi sul posto, praticando la seguente annotazione sul Mod. 125a: « *Deviatoio N. .... guasto perchè tallonato, rotto cuscinetto di cerniera ecc. .... ore ....* ». (ed eventualmente) « *Avvisato operaio* ».

Da parte sua il dirigente avviserà l'operaio (se questo non è sul posto) e gli Uffici interessati con fonogramma o telegramma così redatto:

« *Deviatoio N.* .... *cab.* .... (*tallonato, rotto cuscinetto di cerniera ecc.*) (eventualmente) *Treni da* .... *e per* .... *ricevuti e licenziati con segnali a via impedita attraverso linea* .... ».

Poichè la leva del deviatoio difettoso è rimasta immobilizzata in una delle due posizioni di attesa di controllo, restano vincolate nella posizione normale tutte le leve dei segnali con esso comunque collegati e perciò i treni dovranno essere ricevuti e fatti partire con i segnali disposti a via impedita.

L'apparecchio antiregressore rientra quindi fra quelli che possono essere spiombati dal personale di cabina e quindi il relativo bottone dovrà essere piombato con piombi con aletta.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N 77

Carte di libera circolazione - Marche di convalidazione - Biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1947.

Per l'anno 1947 il tipo del disegno delle carte di libera circolazione serie A, Al, At e dei permessi permanenti di compartimento riservato e di carrozza salone, è quello istituito per il 1945 (Ordine di serv. n. 2 del 20 gennaio 1945).

Rimangono invariati i tipi di tutti gli altri documenti di viaggo: permessi di compartimento riservato per un solo viaggio, biglietti a libretto, biglietti per un solo viaggio gratuito e a prezzo ridotto, buoni bagaglio, tessere di pelle verde, di pelle nera, di pelle o tela marrone per concessioni alle famiglie e per il libero ingresso nelle stazioni e permessi per il libero transito pedonale.

Tutte le carte di libera circolazione serie A, Al e At ed i permessi permanenti di compartimento riservato e di carrozze salone, di vecchio tipo e cioè portanti i due fasci littorii, dal 1° gennaio 1947 non dovranno più essere tenuti validi e per tale data dovranno essere sostituiti con quelli di nuovo tipo.

Le carte di libera circolazione serie Al rilasciate durante l'anno 1946 ai Deputati alla Costituente dovranno essere tenute valide, senza che portino alcun segno di proroga, sino alla data della elezione della nuova Camera.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti, hanno il fondo color seppia e portano in alto, a perforazione, l'indicazione del millesimo 1947.

Si aggiunge che per il 1947 debbono ritenersi valide, fino a nuovo ordine, tutte le tessere di riconoscimento di pelle salpa nere, per agenti, nonchè quelle di pelle o tela marrone per familiari, emesse dall'anno 1939 in poi.

A rimborso spesa dovrà essere addebitato ai richiedenti, come si pratica per il personale ferroviario, l'importo di L. 20 per ciascuna tessera di libero ingresso nelle stazioni.

Le marche di convalidazione per il 1947 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale, portano l'indicazione a stampa del millesimo 1947 ed hanno i seguenti colori:

verde per le carte serie A;
marrone per le carte serie At;
viola per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;
rosso pr i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso nelle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marca di convalidazione per il 1947.

Infine si fa, con l'occasione, speciale premura al personale dei treni e di controlleria di consentire l'ammissione nei bagagliai dei treni soltanto a coloro per i quali, sui rispettivi documenti di viaggio, sia stata apposta tale speciale validità.

Circolare N. 13

Contributo dell'Amministrazione al personale che ha provveduto alla Confezione dell'uniforme d'obbligo.

Con riferimento alla circolare n. 10 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 20 del 15 novembre c. a., relativa alla fornitura di stoffe e fodere agli agenti che hanno l'obbligo di uniforme, si precisa qui appresso la misura del contributo dell'Amministrazione da concedere fino al 30 giugno 1947, per ciascun capo di vestiario al personale che, osservando le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 del vigente Regolamento sul vestiario uniforme, ha provveduto a farsi confezionare la divisa di prescrizione entro il termine di tempo stabilito.

Cappotto di panno marengo	L. 5.415
Cappotto di panno nero pesante	» 4.850
Cappotto di panno nero leggero	» 4.000
Giacca di stoffa nera pesante	» 2.935
Pantalone di stoffa nera pesante	» 1.890
Panciotto di stoffa nera pesante	» 605
Giacca di stoffa nera leggera	» 2.400
Pantalone di stoffa nera leggera	» 1.530
Panciotto di stoffa nera leggera	» 500
Giacca di stoffa grigio ferro pesante	» 3.060
Pantalone di stoffa grigio ferro pesante	» 1.975

Panciotto di stoffa grigio ferro pesante	L. 630
Giacca di stoffa grigio ferro leggera	» 2.075
Pantalone di stoffa grigio ferro leggera	» 1.320
Panciotto di stoffa grigio ferro leggera	» 435
Divisa di fustagno leggero per il personale di macchina . .	» 1.670
Divisa di fustagno pesante per il personale di macchina . .	» 1.905

Per la confezione dell'uniforme potrà essere accordata, agli agenti che ne facciano richiesta, una anticipazione di L. 2.000 (duemila) per il cappotto, L. 2.000 (duemila) per la divisa confezionata con stoffa nera o grigio ferro, di cui L. 1.200 per la giacca, compreso eventualmente il panciotto e L. 800 per i pantaloni; L. 1.000 (mille) per la divisa del personale di macchina.

Detta anticipazione sarà corrisposta all'atto della presentazione al collaudo, della divisa confezionata, e l'importo relativo sarà ricuperato in dodici rate mensili consecutive.

A modifica di quanto indicato sulla circolare citata, si precisa che i prezzi del tessuto per la confezione delle divise del personale di macchina sono i seguenti:

tessuto nero leggero, alto cm. 140 circa, per divisa del personale di macchina . . . . L. 548 al ml.

tessuto nero pesante, alto cm. 140 circa, per divise del personale di macchina . . . . » 665 al ml.

Pertanto gli agenti interessati dovranno richiedere il quantitativo di tessuto occorrente per la confezione della divisa, tenendo conto della suindicata altezza di cm. 140.

Comunicati:

Nomina delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo ai sensi del D. L. L. 12 aprile 1946, n. 292.

A far parte delle Commissioni per la designazione degli agenti sussidiari, riconosciuti non demeritevoli per la sistemazione a ruolo, sono chiamati i seguenti funzionari ed agenti:

Compartimento di Verona.

Sezione Movimento

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Amici Grossi dott. Vittorio, Ispettore 1ª classe — Presidente.

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Oldani Antonio, Segretario Capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Ferro Giovanni, Manovale — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Sezione Lavori

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Traverso dott. ing. Stefano, Ispettore 1ª classe — Presidente.

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Mangoni Francesco, Disegnatore Capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Roveran Guido, Sorvegliante — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Villa dott. ing. Antonio, Ispettore 1ª classe — Presidente.

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Cavazzani Ferruccio, Segretario Capo — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 22 novemre 1946. n. 2817. — Cecchele Giuseppe, Commesso — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Ispettorato Sanitario Trento

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Zarabini Mario, Ispettore principale — Presidente.

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Caratelli dott. Bruno, Ispettore 1ª classe — Membro rappresentante l'Amministrazione ferroviaria.

D. M. 22 novembre 1946, n. 2817. — Stefanachi Pasquale, Segretario principale a. p. — Membro del Sindacato ferrovieri italiani.

Errata-corrige — Nel «Comunicato» pubblicato nel Boll. Uff. *n.* 21 *del* 30 *novembre* 1946, *a pag.* 247 - *Sezione Materiale e Trazione di Verona, il terz'ultimo nome, anzichè: Mutti Innocente - Segretario capo; leggasi invece: Ferrari Pietro - Operaio* 1ª *classe.*

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. n. 4015 e 4016 del 17 maggio 1946, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133/5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo a Roma nei giorni seguenti:

Sorvegliante Lavori: 27, 28 *e* 29 *gennaio* 1947;
Capotecnico di 3ª classe: 1, 2 *e* 3 *febbraio* 1947.

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gara A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 3 gru a ponte.	A. C.	23 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III, Sezione 9ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 1 gru a cavalletto fisso con paranco elettrica scorrevole da 8 tonn.	A. C.	31 dicembre 1946	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II, Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 1 gru elettrica a ponte scorrevole da tonn. 8.	A. C.	5 gennaio 1947	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II, Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58
N. 1 gru elettrica a ponte scorrevole da 20 tonn.	A. C.	7 gennaio 1947	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II, Sezione 8ª - Firenze, Viale P. Margherita 58

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. GIOVANNI DI RAIMONDO

ANNO XXXIX   1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato

INDICE DELLA PARTE I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

ROMA
Tipografia Operaia Romana
Via E. Morosini, 17

Indice delle Leggi e dei Decreti

1946

Indice dei Decreti Ministeriali

1946

ANNO XXXIX 1946

MINISTERO DEI TRASPORTI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato

INDICE DELLA PARTE II

REGOLAMENTI INTERNI

Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Istruzioni e Comunicati

ROMA
Tipografia Opereia Romana
Via Emilio Morosini, 17

Indice degli Ordini Generali

Indice degli Ordini di Servizio

Indice delle Circolari

Indice delle Istruzioni

Indice dei Comunicati